

UNICO

Persone fisiche 2010

FASCICOLO 1

PERIODO D'IMPOSTA 2009

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

FASCICOLO 1

Dati personali Compilazione del frontespizio
Familiari a carico
Quadro RA Redditi dei terreni
Quadro RB Redditi dei fabbricati
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RP Oneri e spese
Quadro RN Calcolo dell'IRPEF
Quadro RV Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Quadro CR Crediti d'imposta
Quadro RX Compensazioni e rimborsi

UNICO MINI

UNICO MINI è una **versione semplificata** del Modello UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle **situazioni meno complesse**

FASCICOLO 2

Quadro RH Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
Quadro RL Altri redditi
Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Quadro RT Plusvalenze di natura finanziaria

Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro AC Comunicazione dell'amministratore di condominio
Persone fisiche non residenti Guida alla compilazione del Modello UNICO 2010

FASCICOLO 3

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Quadro RE Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
Quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria
Quadro RG Impresa in regime di contabilità semplificata
Quadro CM Contribuenti minimi

Quadro RD Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, CM e RH
Quadro RQ Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
Quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
Quadro FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
Quadro CE Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

(Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce "Servizi di assistenza al contribuente")

ASSISTENZA UFFICI

Presso l'Ufficio è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare l'ufficio di competenza più vicino. Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure telefonando al numero **848.800.444** (Tariffa urbana a tempo).

ASSISTENZA TELEFONICA

848.800.444

Telefonando all'848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni:

• CALL CENTER CON OPERATORE

Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). Per comunicazioni di irregolarità, e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di annullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre il servizio fornisce:

- Informazioni fiscali generali
- Servizio dedicato agli intermediari abilitati per soli "Avvisi telematici" sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi;
- Informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Informazioni relative ai rimborsi.

• PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA - "CALL BACK"

È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore. La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore. È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite internet.

• SERVIZIO AUTOMATICO

Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali:

- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet.
- informazioni relative all'Ufficio di competenza;

• PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza.

La prenotazione può essere effettuata attraverso:

- internet
- cassetto fiscale: esclusivamente sull'ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del codice PIN.

ATTENZIONE:

- per chiamare con il cellulare il numero da utilizzare è 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore);
- per telefonare dall'estero, invece, il numero è 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante)

320.43.08.444

SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul telefono cellulare.

INDICE UNICO 2010 Persone fisiche – Fascicolo 1

I. ISTRUZIONI GENERALI	3	9. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF	52
1. Cos'è il Modello UNICO e chi deve utilizzarlo	3	10. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	66
2. Come è composto e come si utilizza il Modello UNICO Persone Fisiche	3	11. Quadro CR – Crediti d'imposta	70
3. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione	4	12. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi	74
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione	4	III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	76
5. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione	5	APPENDICE	80
6. Modalità e termini di versamento	6	TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2009	92
7. La compensazione	8	ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI	93
8. Informativa sul trattamento dei dati personali	9	CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2009 E 2010	I-XXXII
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	11	SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	
1. Le novità di quest'anno	11	La scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)	
2. Informazioni preliminari	11		
3. Compilazione del frontespizio	12		
4. Familiari a carico	18		
5. Quadro RA – Redditi dei terreni	19		
6. Quadro RB – Redditi dei fabbricati	21		
7. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	25		
8. Quadro RP – Oneri e spese	30		

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI

1. COS'È IL MODELLO UNICO E CHI DEVE UTILIZZARLO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA. Per l'individuazione dei casi in cui la dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma si rinvia al paragrafo 1.1 delle istruzioni alla dichiarazione IVA 2010. In particolare si ricorda che, da quest'anno, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

La dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente. Si ricorda che non possono essere compresi nella dichiarazione unificata i modelli 770/2010 Semplificato e 770/2010 Ordinario. Non possono, inoltre, presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

Il modello di dichiarazione da presentare nel 2010 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Il Modello UNICO Persone Fisiche 2010 si articola in due modelli:

- Modello per la dichiarazione dei redditi;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

- **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
 - il FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e una guida sintetica alle istruzioni, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
 - il prospetto dei familiari a carico, i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell'IRPEF), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta), e RX (compensazioni e rimborsi);
- **UNICO MINI**, una versione semplificata del MODELLO UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse;
- **FASCICOLO 2** che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RVW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
 - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- **FASCICOLO 3** che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
 - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Se avete solo **redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati**, vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO ovvero il modello UNICO MINI per le situazioni più comuni. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:

- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

Se siete **titolari di partita IVA**, dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.

Se siete tenuti a dichiarare **investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero**, dovete compilare il modulo RVW contenuto nel FASCICOLO 2. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo RVW deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2010, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Se siete tenuti alle comunicazioni come **amministratore di condominio**, dovete compilare il quadro AC contenuto nel FASCICOLO 2. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2010, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

I contribuenti che presentano il **modello 730/2010**, in alcune **ipotesi particolari** come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, **capital gains** e/o investimenti all'estero, devono altresì presentare i quadri RM, RT e RVW, unitamente al frontespizio del Modello UNICO. Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità sopra descritte possono utilizzare integralmente il Modello UNICO. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l'**APPENDICE** alla voce "Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello UNICO PF" nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello UNICO, con riferimento ai rispettivi quadri.

I contribuenti che hanno **cessato l'attività** nel corso del 2009 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Il Modello riguardante la **dichiarazione IVA** da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata è identico a quello previsto per la presentazione della stessa dichiarazione in forma non unificata.

Si evidenzia che da quest'anno per la presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma unificata è possibile utilizzare il modello IVA BASE/2010. Per l'individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE/2010 consultare le relative istruzioni per la compilazione.

Per la compilazione dei quadri del Modello IVA compresi nel Modello UNICO 2010 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tale modello in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2010 Persone Fisiche.

Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2010 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2010 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.

Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei **parametri**, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.

3. CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- **se avete conseguito redditi nell'anno 2009 e non rientrate nelle condizioni di esonero indicate nel capitolo successivo;**
- **se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito.**

In particolare, siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2010 e/o CUD 2009), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero previste nel capitolo successivo;
- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2010 o CUD 2009);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

ATTENZIONE: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2009 o da acconti versati nello stesso anno.

4. CHI È ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell'anno 2009, avete posseduto:

- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;

Consultare in Appendice, "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"

- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseiani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE: se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Come si presenta la dichiarazione

Salvo i casi sotto descritti, **tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2010 esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2010 cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Reperibilità dei modelli

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione.

È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Si precisa che i FASCICOLI 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2010:

- direttamente per via telematica tramite servizio Entratel o internet (Fisconline);
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, che ne cureranno l'invio telematico;
- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico 2010, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione per via telematica direttamente all'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa.

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione da essi stessi predisposta, si avvalgono:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, che ne curerà l'invio telematico.

Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Presentazione tramite intermediari abilitati

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 30 settembre 2010. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.

L'intermediario è invece obbligato a trasmettere per via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

L'elenco delle categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è presente nella Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" al punto 2.1.

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'interme-

diario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Si ricorda che eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa per via telematica.

ATTENZIONE: per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle Entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione agli uffici postali

Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.

Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2010.

ATTENZIONE: le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (vedi Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Dichiarazione presentata dall'estero

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni"). In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo entro il 30 settembre 2010 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2010 Persone Fisiche".

Quando si presenta la dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2010 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

6. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il 16 luglio 2010.

ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2009 e prima rata di acconto per il 2010) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2010 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

ATTENZIONE: per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2010

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2010 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN34 "DIFFERENZA". Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **99 per cento** del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il **30 novembre 2010** se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40 per cento**, entro il **16 giugno 2010** ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del **60 per cento**, entro il **30 novembre 2010**.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2010 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo "Rateazione". I soggetti titolari di reddito d'impresa per la determinazione dell'acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell'Appendice "Acconti IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF casi particolari".

Acconto Addizionale Comunale all'IRPEF dovuto per l'anno 2010

Per l'anno d'imposta 2010 è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell'acconto dovuto.

I soggetti titolari di reddito d'impresa per la determinazione dell'acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell'Appendice "Acconti IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF casi particolari".

Altri acconti

Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata vedere nell'Appendice del Fascicolo 2, alla voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **16 giugno 2010** ovvero **entro il 16 luglio 2010**.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **16 marzo 2010**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2010 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2010 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno 2010. Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 16 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Come si effettuano i versamenti

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I **contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica** con le seguenti modalità:

- 1) direttamente:
 - mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
 - utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
- 2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I **contribuenti non titolari di partita IVA**, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell'Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- presso gli uffici postali;
- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;

- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Principali codici tributo

4001: IRPEF saldo
 4033: IRPEF acconto prima rata
 4034: IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
 6099: IVA annuale saldo
 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
 3801: Addizionale regionale
 3844: Addizionale comunale
 3843: Addizionale comunale acconto

Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente. I contribuenti **non titolari di partita IVA** possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio 2010 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2010 con l'applicazione degli interessi dello 0,16 per cento ovvero entro il 2 agosto 2010 (31 luglio è sabato e 1° agosto è domenica) con l'applicazione degli interessi dello 0,16 per cento. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	30 giugno	0,16	2 agosto	0,16
3ª	2 agosto	0,49	31 agosto	0,49
4ª	31 agosto	0,82	30 settembre	0,82
5ª	30 settembre	1,15	2 novembre	1,15
6ª	2 novembre	1,48	30 novembre	1,48
7ª	30 novembre	1,81		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti **titolari di partita IVA** possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio 2010 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2010 con l'applicazione degli interessi dello 0,33 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2010 con l'applicazione degli interessi dello 0,33 per cento.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,33	16 agosto	0,33
3ª	16 agosto	0,66	16 settembre	0,66
4ª	16 settembre	0,99	18 ottobre	0,99
5ª	18 ottobre	1,32	16 novembre	1,32
6ª	16 novembre	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

7. LA COMPENSAZIONE

Il contribuente ha la facoltà di **compensare** nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i **crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione** e dalle denunce periodiche contributive.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

ATTENZIONE: *il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.*

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il **limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune
esemplificazioni
del modo
di procedere
consultare
in Appendice
"Scelta della
compensazione"

I **crediti IVA** risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

I **crediti INPS** risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2010 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

I **crediti INAIL** utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al 18 febbraio 2010, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 63 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi Modello UNICO Persone Fisiche 2010 presenta alcune novità. In particolare si evidenzia che:

- è prevista una detrazione d'imposta del 20 per cento per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati (rigo RP43 col. 4);
- è riconosciuta una detrazione d'imposta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC17 e rigo RN21);
- è riconosciuta la facoltà ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo di fruire di un credito d'imposta per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto degli immobili danneggiati o distrutti (righi CR10 e CR11 e righi RN28, RN29 e RN44 col. 4);
- è introdotta, per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo, una riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 (righi da RB1 a RB8 codici 14 e 15 nella colonna 2);
- è prevista, per i dipendenti del settore privato, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento, sulle somme erogate per incremento della produttività. L'agevolazione è applicata dal datore di lavoro e solo in alcune specifiche ipotesi tali somme vanno indicate nel rigo RC4;
- è riconosciuta la facoltà per gli eredi o gli acquirenti di un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica (detrazione del 55%) nel corso dell'anno 2008, di rideterminare il numero delle rate in cui ripartire la detrazione residua (righi da RP44 a RP47 col. 4).

Si ricorda inoltre che:

- è prorogata la detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (righi da RP19 a RP21 codice 32);
- è prorogata la detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da RP19 a RP21 codice 33);
- è prevista anche quest'anno la possibilità di fruire della detrazione d'imposta del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (righi da RP19 a RP21 codice 36);
- è prorogata la detrazione del 36% per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (righi da RP39 a RP41);
- è prorogata la detrazione d'imposta del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (rigo RP43 col. 1, 2 e 3);
- è prorogata la detrazione d'imposta del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico (righi da RP44 a RP47).

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Modello 730/2010

Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2010, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l'integrazione e/o la rettifica possono comportare:

- un **maggior credito o un minor debito** (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente **può** presentare entro il 25 ottobre 2010 un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2010, entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo. Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;
- un **maggior debito o un minor credito** (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente **deve** presentare un Modello Unico 2010 Persone fisiche:
 - entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta;
 - entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;
 - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

Correzione del Modello UNICO 2010

Correzione del Modello UNICO 2010

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 "Compilazione del frontespizio", alla voce "Tipo di dichiarazione".

CUD 2009/2010

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2010 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

- al **CUD 2010** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2009** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2009 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2009.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Consultare in
Appendice
"Crediti
risultanti dal
Mod. 730 non
rimborsati dal
sostituto
d'imposta".

Per le persone decedute nel 2009 o entro il mese di febbraio 2010 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (**dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010**).

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **16 dicembre 2010** per i versamenti e il **31 dicembre 2010** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2009 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Usufrutto legale

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Conservazione della docu- mentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2014**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (www.uif.bancaditalia.it) che dal 1° gennaio 2008 esercita le funzioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Modalità di arrotonda- mento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, consultare in Appendice, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

3. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Composizione del frontespizio

Il frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche si compone di tre facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

La seconda e la terza facciata sono suddivise in diversi riquadri relativi a: tipo di dichiarazione, dati riguardanti il contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti, dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, firma della dichiarazione, sottoscrizione della dichiarazione all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e certificazione tributaria.

Nella prima facciata, negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.

ATTENZIONE: al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che presenti la dichiarazione **IVA** deve barrare la casella **"IVA"**, mentre quella relativa al **"Modulo RW"** deve essere barrata se nel 2009 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2009 o dal soggetto che utilizza il modello IVA BASE/2010 i quali, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2009 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, devono allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2010 relativa all'anno 2009. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative per chi utilizza il modello IVA 2010 ordinario.

La casella relativa al **"Quadro AC"** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono barrare la casella corrispondente (**"Studi di settore"**, **"Parametri"**, **"Indicatori"**) ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

a) "Dichiarazione integrativa a favore"

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

b) "Dichiarazione integrativa"

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;

"2" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

"3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo **codice** desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in Appendice alla voce "Eventi eccezionali".

Dati del contribuente

Luogo e data di nascita

Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all'estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.

Situazione del contribuente

Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiarazione. La **casella 6 (deceduto)** va barrata dall'erede ovvero dal curatore dell'eredità giacente.

I contribuenti titolari di **partita IVA** devono indicare il numero nell'apposito spazio.

Accettazione dell'eredità giacente

La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l'eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

In tal caso indicare:

- il **codice 1** se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2** se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)

La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all'art. 182 del Tuir.

Stato e periodo d'imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare)

La casella "Stato" deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero da parte del curatore fallimentare.

In tal caso, oltre al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

CODICI	SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
per il liquidatore:	
1	periodo "Ante liquidazione"
2	periodo "Post liquidazione"
3	periodo "Provvisorio"
4	periodo di liquidazione "Finale"
per il curatore fallimentare:	
5	periodo "Ante Fallimento"
6	periodo di "Chiusura Fallimento"

Residenza anagrafica

Indicare la residenza anagrafica **solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della presente dichiarazione**. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Il codice comune è rilevabile dall'elenco allegato "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale".

Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.

Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività. Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevabile dall'elenco allegato "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale".

ATTENZIONE: se non avete variato la residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2009".

Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i rigi relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto per compilare i rigi relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009

In questo rigo, la cui compilazione è obbligatoria, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2009.

Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009

In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2009. Se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010

In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2010. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio per la notificazione degli atti

Questo riquadro deve essere compilato solo se volete che gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.

Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all'estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.

Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti.

Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.

Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all'estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel riquadro dovete indicare:

- il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
- il Comune, la sigla della Provincia, il codice comune, il CAP, l'indirizzo.

Il codice comune è rilevabile dall'elenco allegato "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale"

Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fiscale ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:

- il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
- lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Deve inoltre essere compilato il riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il codice che identifica il tipo di carica che ricopre, la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all'estero (in tal caso barrare anche l'apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica "11" (ad. esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).

Nell'ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi e dell'IVA anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF del soggetto deceduto.

Nella dichiarazione presentata per conto di altri, nel riquadro "Dati del contribuente" deve essere barrata la casella:

"6" nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;

"7" nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;

"8" nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Residenti all'estero

Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno di imposta 2009.

Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2010".

Destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa;
- il cinque per mille dell'IRPEF a determinate finalità di interesse sociale.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, per tanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiore imposta dovuta.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno di:

- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Fi-

nanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10. Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 4 "Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione"), potete effettuare le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l'apposita scheda presente nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.

Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.

La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre 2010:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF).

Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Firma della dichiarazione

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella "Dichiarazione integrativa" presente nel riquadro "Tipo di dichiarazione".

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente barrando la casella "**Invio avviso telematico all'intermediario**" inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l'avviso telematico all'intermediario.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "**Ricezione avviso telematico**" inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, l'invito a fornire chiarimenti, previsto dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, è inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all'albo, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione e la firma.

Inoltre, nella casella "**Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione**", deve essere indicato il **codice 1** se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il **codice 2** se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Con riferimento alla casella "**Ricezione avviso telematico**" si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-impresе di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

4. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere inseriti nel presente prospetto. Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righe RN6, RN7, RN8 e RN9.

ATTENZIONE: per quanto riguarda detrazioni e deduzioni per le spese sostenute nell'interesse dei familiari si rimanda alle istruzioni per la compilazione del Quadro RP "Oneri e spese".

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 **non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere considerati, anche se non compresi nel reddito complessivo :

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi", introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Il prospetto, composto da nove righe, deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

ATTENZIONE: se nel corso del 2009 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2009. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2009, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2009, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere "7".

Come compilare i righe relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righe da 2 a 6: Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "F" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella "D" se si tratta di un figlio disabile. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella "F". Si precisa che è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2009, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2009, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella dovrete scrivere '5'.

Colonna 6 (minore di tre anni): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2008 nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2009, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico, tenendo presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera **C**. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

Nella colonna "Percentuale di detrazione spettante" indicare:

- per ogni figlio a carico:
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
- per ogni altro familiare a carico:
 - '100' se l'onere grava per intero;
 - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro** se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L'ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.

L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN8.

Si ricorda che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Rigo 8 (Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente): indicare il numero di figli residenti all'estero (righe da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale. Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righe relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.

5. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Devono utilizzare questo quadro:

- coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righe RL12 e RL11, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2010, fascicolo 2.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Compilazione del quadro RA

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, consultare in Appendice "Attività agricole"

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente. Se nel corso del 2009 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se dovete dichiarare più di otto terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8.

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

ATTENZIONE: nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati secondo le percentuali sopra indicate, in quanto nel modello 730 detti redditi sono indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Righi da RA1 a RA8

Per ciascun terreno indicare i seguenti dati:

Colonna 1 (Reddito dominicale): l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.

Non deve essere rivalutato il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile.

Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

- "1" proprietario del terreno;
- "2" proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- "3" proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- "4" conduttore, ma non possessore, del fondo o affittuario;
- "7" titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
- "8" titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- "9" titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.

Non deve essere rivalutato il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più rigi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:

- "1" mancata coltivazione del terreno;
- "2" perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- "3" terreno in conduzione associata;
- "4" terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni;
- "5" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 4;
- "6" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni:

A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2009 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):

1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:

- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 indicare l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

Consultare in Appendice "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"

Consultare in Appendice "Riduzione del reddito dei terreni"

- se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1 indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- 2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:**
- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4:
 - 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate in questa colonna l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate in questa colonna l'importo calcolato al punto 1;
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5:
 - 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) indicate in questa colonna il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- 3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3:**
- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5, indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- 4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4,** il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- B) Dati del singolo terreno esposti in più righe** (ad esempio nel corso dell'anno 2009 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
- se nella **colonna 2 (Titolo) in nessuno dei righe è presente il codice 2**, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
 - se nella **colonna 2 (Titolo) in almeno uno dei righe è presente il codice 2** seguite le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Terreni in affitto - Casi particolari".
- Colonna 10 (Quota del reddito agrario):** in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
- 1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 4, 7, 8, 9:**
- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l'importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario) in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- 2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3:** il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

6. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
- i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- coloro che esercitano attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli

assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Consultare
in Appendice
"Attività
agricole"

Compilazione del quadro RB

Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), va utilizzata per indicare i dati necessari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

Se nel corso del 2009 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Se dovete utilizzare più di otto righe per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

SEZIONE I Redditi dei fabbricati

Righi da RB1a RB8

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Colonna 2 (Utilizzo)

ATTENZIONE: quest'anno è stato integrato l'elenco dei codici di utilizzo degli immobili. In particolare sono stati introdotti alcuni nuovi codici (da "10" a "13") da indicare in presenza di alcune tipologie di utilizzo dell'immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale "9". Si precisa che tale ultimo codice deve comunque essere utilizzato qualora l'immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da "9" a "13" non si applica l'aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione (codice utilizzo "2"). Infine sono stati introdotti i codici "14" e "15" per fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili, situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.

Indicare uno dei codici di seguito elencati:

"1" immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2**. La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata;

"2" immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione**, dunque posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata;

- "3"** immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga";
- "4"** immobile locato in regime legale di determinazione del canone o **"equo canone"**;
- "5"** **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenti le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- "6"** immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- "8"** immobile situato in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). In tal caso deve essere obbligatoriamente compilata la Sezione II del presente quadro. L'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;
- "9"** questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
- "10"** abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulta dall'iscrizione anagrafica, ovvero unità in comproprietà utilizzata integralmente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- "11"** pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- "12"** unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
- "13"** bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- "14"** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- "15"** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

In presenza dei codici di utilizzo "14" e "15" deve essere obbligatoriamente compilata la Sezione II del presente quadro. L'indicazione di tali codici comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno).

Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfetaria del 15 per cento sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Indicare in questa colonna l'importo del canone al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Nel caso in cui usufruite dell'agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali" per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 6 (codice 6). Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione:} \quad \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza:} \quad \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 6 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:

"1" se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo".

"3" se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo".

"4" se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

"5" se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;

"6" se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.

I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2009, per effetto dell'art. 1 del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:

A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

- se il **fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione** (codici 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se è stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 6 (Casi particolari), il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna. Nel caso di parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale seguire le istruzioni riferite all'immobile locato in regime di libero mercato;
- se il **fabbricato è tenuto a disposizione** (codice 2 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare l'importo della rendita catastale (colonna 1) aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4);
- se l'**immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga"** (codice 3 nella colonna 2 "Utilizzo") ovvero è stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Utilizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale) indicare in questa colonna il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- se l'**immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone"** - (codice 4 nella colonna 2 "Utilizzo") indicare l'importo del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- se il **fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale"** (codice 8 in colonna 2 "Utilizzo") ovvero se l'**immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili** (codice 14 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); indicare in questa colonna il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita);
Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso.
Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
- se l'**immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili** (codice 15 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Indicare in questa colonna il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.

ATTENZIONE: per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codici 8, 14 e 15 in colonna 2) sul reddito del fabbricato è necessario compilare la sezione "Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe RB12 – RB14).

B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righe (ad esempio è variato nel corso del 2009 l'utilizzo o la quota di possesso):

- **Canone di locazione non presente in alcun rigo:** compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
- **Canone di locazione presente in almeno un rigo:**
 - 1) calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
 - 2) calcolare per ogni rigo, nel quale è presente il canone di locazione, la relativa quota di canone utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di canone così determinati.

- 3) Determinazione del reddito del fabbricato:
- se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 8 o 14:
 - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8 o 14, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
 - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 o 14 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
 Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato;
 - se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione.
 - se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4, riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).
- Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto. Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a) e b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).

Nella **colonna 9 (Codice Comune)** indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" presente alla fine dell'Appendice.

Nella **colonna 10 (ICI dovuta per il 2009)** indicare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'ICI in presenza di cause di esenzione.
- in caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

ATTENZIONE: a decorrere dall'anno 2008, per effetto dell'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI indicare l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Rigo RB11 (Totale): indicare il totale degli importi della colonna 8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4.

Il totale dei redditi dei fabbricati può essere riportato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

SEZIONE II Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nei seguenti casi:

- fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righe da RB1 a RB8);
- immobile situato nella regione Abruzzo, concesso in locazione o in comodato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righe da RB1 a RB8).

Righi RB12, RB13 e RB14

Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato (o concesso in comodato nel caso di utilizzo "15");

Colonna 2: se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato (o concesso in comodato nel caso di utilizzo "15");

Colonne 3, 4 e 5: indicare gli estremi della registrazione del contratto di locazione (o comodato nel caso di utilizzo "15"), rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6: indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

7. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati possono essere ricavati, generalmente, dal CUD 2010 (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, dal CUD 2009, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2009 (prima dell'approvazione del CUD 2010).

L'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta, per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni relative ai righe da RN10 a RN12.

Questo quadro è composto da quattro sezioni:

Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010 trattenute dal datore di lavoro;

Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;

Sezione V: detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

SEZIONE I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro

In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righe RN10 e RN11. In particolare, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato dalla prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirla risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
 - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ATTENZIONE: non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi da RC1 a RC3.

Colonna 1 (Tipologia reddito): la compilazione di questa colonna è obbligatoria.

Indicare uno dei seguenti codici:

"1" reddito di pensione. Si precisa che se siete titolari di trattamenti pensionistici integrativi (es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) dovete riportare il codice 2;

"2" redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi;

"3" compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati.

Lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da parte di soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un **regime fiscale agevolato** in conformità a specifiche disposizioni normative. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 1 deve essere indicato il **codice 3** e nella colonna 3 va riportata la somma di tali due importi.

Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2010 è riportato sia l'ammontare delle ritenute IRPEF che l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Tali importi devono essere indicati nella Sezione IV del presente quadro rispettivamente nel rigo RC15 (ritenute IRPEF), e nel rigo RC16 (addizionale regionale trattenuta). Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi per

Consultare in Appendice "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"

cepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono stati pertanto **assoggettati a regime ordinario**. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2010 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2010. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei rigi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il **codice 2**, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei rigi RC10 e RC11.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF ed all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero compensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso indicate i seguenti codici:

"1" se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

"2" se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Redditi): indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2010 o del CUD 2009. Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in colonna 1), seguite le indicazioni già fornite in colonna 1.

È importante sapere che, se nel corso del 2009 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Se siete invece in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti rigi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2010 o del CUD 2009. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2010 o del CUD 2009.

Rigo RC4 (Somme erogate per l'incremento della produttività)

ATTENZIONE: l'agevolazione è applicata direttamente dal datore di lavoro, pertanto il presente rigo deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.

Premessa

È prevista l'applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Infatti, l'art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha prorogato per l'anno 2009 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

La misura agevolativa consiste nell'applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento.

Le nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel precedente periodo d'imposta (anno 2008) redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del citato decreto legge n. 93/2008.

L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare n. 49/E del 11/07/2008.

Le somme erogate per l'incremento della produttività sono indicate:

– nei punti 90, 91 e 93 del CUD 2010;

– nei punti 77, 78 e 80 del CUD 2009.

ATTENZIONE: se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2010 precedentemente presentato, in tutte le ipotesi sotto descritte il rigo RC4 deve essere compilato nel modo seguente:

– nella colonna 1 riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);

– nella colonna 2 riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato);

– nella colonna 3 deve essere compresa, oltre all'importo risultante dal punto 91 del CUD 2010, anche l'imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto d'imposta in sede di assistenza fiscale e risultante dal modello 730-3/2010.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

A) Somme erogate per l'incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro 6000.

Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l'ammontare dei premi di produttività, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l'importo di euro 6.000. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei punti 90 dei diversi CUD 2010, per i quali risulta compilato anche il punto 91, sia superiore ad euro 6.000.

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato);
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010;
- barrare la casella di **colonna 5 (Opzione o retifica imposta sostitutiva)** per rideterminare l'imposta sostitutiva riconducendo l'ammontare dei premi di produttività nel limite di 6.000 euro;
- nella **colonna 6** indicare il risultato della seguente operazione:

RC4 colonna 2 – 6.000

Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;

- nella **colonna 7** non deve essere indicato alcun importo;

- calcolare: RC4 colonna 3 – 600:
 - se il risultato della precedente operazione è maggiore di zero, riportare tale importo nella **colonna 9**. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10;
 - se, invece, il risultato della precedente operazione è minore di zero, riportare tale importo non preceduto dal segno meno nella **colonna 8**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

B) Applicazione dell'imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2008 superiore a 35.000 euro).

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 90 dei diversi CUD;
- nella **colonna 2** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD 2010 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 90 dei diversi CUD;
- nella **colonna 3** riportare l'ammontare dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 91 dei diversi CUD;
- barrare la casella di **colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria)** per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 6** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- le **colonne 7 e 8** non devono essere compilate;
- nella **colonna 9** riportare il totale dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

(scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente).

C) Applicazione in dichiarazione dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 90 e 93 del CUD 2010 compilati), può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.

In questo caso per la compilazione del rigo:

1. In presenza di un solo CUD:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
- barrare la casella di **colonna 5 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
- nella **colonna 7** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 1. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- nella **colonna 8** riportare il totale dell'imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell'importo indicato in **colonna 7**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

2. In presenza di più CUD:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato);
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010;
- barrare la casella di **colonna 5 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
- la **colonna 6** non va compilata;
- calcolare: **capienza** = 6000 – RC4 colonna 2
- nella **colonna 7** indicare il minore importo tra la capienza e l'importo di colonna 1. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- determinare: **base imponibile** = RC4 col. 2 + RC4 col. 7; ricondurre a 6.000 se il risultato è superiore;
- calcolare: **imposta dovuta** = base imponibile x 10%
- effettuare la seguente operazione:

$$\text{imposta dovuta} - \text{RC4 col. 3}$$

- se il risultato della precedente operazione è positivo, riportare tale importo nella **colonna 8**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi;
- se il risultato è, invece, negativo riportare il risultato non preceduto dal segno meno nella **colonna 9**. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.

D) Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.

Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 90 e 91 del CUD 2010 compilati).

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, assoggettati a tassazione ordinaria da parte del sostituto (punto 93 del CUD 2010 barrato);
- nella **colonna 2** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD 2010 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 90 dei diversi CUD;
- nella **colonna 3** riportare l'ammontare dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 91 dei diversi CUD;

- barrare la casella di **colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria)** per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 6** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- le **colonne 7 e 8** non devono essere compilate;
- nella **colonna 9** riportare il totale dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.

Rigo RC5 Totale

Nella **colonna 2** riportare il risultato della seguente operazione:

$$RC1 + RC2 + RC3 + RC4 \text{ colonna } 6 - RC4 \text{ colonna } 7$$

Nella **colonna 1** riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1, l'importo indicato nella colonna 2 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 4 del rigo RN1.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Consultare in Appendice "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6 Periodo di lavoro

Nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009.

ATTENZIONE: se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Lavori socialmente utili

Se nei rigi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da riportare in questa colonna sono pari:

- alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;
- al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3).

Se siete in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.

Nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno).

Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2010 o del CUD 2009. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

ATTENZIONE: se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

SEZIONE II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN12.

In particolare, indicare:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8

Colonna 1: barrate la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)). Per la detrazione spettante consultare le istruzioni relative al rigo RN12;

Colonna 2: indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2010 o del CUD 2009.

SEZIONE III
Ritenute
su redditi
di lavoro
dipendente
e assimilati,
addizionale
regionale
e comunale
all'IRPEF

Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei rigi RC7 e RC8.

Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 4 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

In questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: indicare il totale delle **ritenute IRPEF**, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2010 o del CUD 2009. In questo rigo deve essere compreso l'importo indicato nel rigo RC4 colonna 9. Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

L'importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

Rigo RC11: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'IRPEF** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2010 o del CUD 2009.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

Rigo RC12: indicare l'**acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2010 o del CUD 2009.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Rigo RC13: indicare il **saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2010 o del CUD 2009.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Rigo RC14: indicare l'**acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2010. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 5.

SEZIONE IV
Ritenute
per lavori
socialmente
utili

In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC15: indicare le **ritenute IRPEF** relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

Rigo RC16: indicare l'**addizionale regionale all'IRPEF** relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

Se siete in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

SEZIONE V
Comparto
sicurezza,
difesa
e soccorso

Rigo RC17: indicare l'importo della **detrazione**, entro il limite massimo di 134 euro, **riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso**, risultante dal punto 50 del CUD 2010. Riportare tale importo nel rigo RN21.

Nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati, indicare in questo rigo la somma degli importi risultanti dai punti 50 dei diversi CUD. Qualora tale somma sia superiore al predetto limite massimo, indicare 134 euro.

Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008).

L'agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.

Inoltre, il DPCM del 27 febbraio 2009 ha previsto che la riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 134,00 euro, è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

8. QUADRO RP – ONERI E SPESE

Questo quadro è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

- alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

ONERI
DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19%

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
- spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5);
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (rigo RP12);
- premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001 (rigo RP12);

- spese per l'istruzione secondaria e universitaria (rigo RP13);
- spese per attività sportive praticate da ragazzi (rigo RP16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo RP18);
- spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (righi da RP19 a RP21, codice 33).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (rigo RP15).
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP19 a RP21, codice 34).
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP19 a RP21, codice 36)

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7);
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (rigo RP8);
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (rigo RP9);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (rigo RP10);
- interessi per prestiti o mutui agrari (rigo RP11);
- spese funebri (rigo RP14);
- spese per intermediazione immobiliare (rigo RP17);
- erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP19 a RP21, codice 19)
- erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP19 a RP21, codice 20)
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP19 a RP21, codice 21)
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP19 a RP21, codice 22)
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP19 a RP21, codice 23)
- erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" (righi da RP19 a RP21, codice 24)
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP19 a RP21, codice 25)
- erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP19 a RP21, codice 26)
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP19 a RP21, codice 27)
- erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP19 a RP21, codice 28)
- spese veterinarie (righi da RP19 a RP21, codice 29)
- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP19 a RP21, codice 30)
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 31)
- spese per l'autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 32)
- altri oneri detraibili (righi da RP19 a RP21, codice 35)

Spese che danno diritto alla detrazione del 41% (righi da RP35 a RP37) o del 36% (righi da RP39 a RP41):

- spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;
- spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Spese che danno diritto alla detrazione del 20% (rigo RP43):

- spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori (colonna 1);
- spese per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza (colonna 2);
- spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (colonna 3);
- spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati (col. 4).

Spese che danno diritto alla detrazione del 55% (righi da RP44 a RP47):

- spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
- spese per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice 2);
- spese per l'installazione di pannelli solari (codice 3);
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).

Detrazioni per canoni di locazione:

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP49 cod. 1);
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP49 cod. 2);
- detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale (rigo RP49 cod. 3);
- detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP50).

Altre detrazioni (Rigo RP 51):

- detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome (codice 1);
- detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (codice 2);
- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (colonna 3);

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP23);
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP28 codice 1);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP29 a RP33);

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per i disabili** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo RP27);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP24);

- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP25)
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP26);
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP28 codice 2);
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP28 codice 3);
- erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP28 codice 4);
- rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP28 codice 5).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Consultare in Appendice "Oneri sostenuti dalle società semplici"

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RP.

Compilazione del quadro RP

Il quadro RP è composto da sette sezioni:

- **Sezione I**, oneri e per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- **Sezione II**, oneri deducibili dal reddito complessivo;
- **Sezione III**, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
- **Sezione IV**, spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
- **Sezione V**, spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento;
- **Sezione VI**, detrazioni per canoni di locazione;
- **Sezione VII**, altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

SEZIONE I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righe RP19, RP20 e RP21. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2010.

Istruzioni comuni ai righe da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2009 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 60 del CUD 2010 o al punto 51 del CUD 2009 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Vanno indicate perché rimaste a carico:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 62 del CUD 2010 o al punto 53 del CUD 2009.

Righe da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per i disabili.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righe RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righe RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.

Nel rigo RP22 (colonna 1) dovete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP22 (colonna 1).

Rigo RP1 Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Colonna 2: indicare l'importo delle **spese sanitarie**, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (da riportare, invece, a colonna 1), sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono

essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo RP27);

- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Consultare
in Appendice
"Spese sanitarie
Documentazione
da conservare"

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare si precisa che la "qualità" (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 40/E del 30 luglio 2009.

Si ricorda che nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Colonna 1: Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione della presente colonna è riservata ai **contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket** in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11 sopra citata, si deve procedere come segue:

- 1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
- 2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN42, colonna 1, del Mod. UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

- 1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
- 2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
- 3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Consultare
in Appendice
la voce "Spese
sanitarie
per disabili"

Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili

Indicare l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei disabili. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP4 Spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili

Indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata so-

stenua nel 2006, nel 2007 o nel 2008 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 nel limite dell'importo massimo predetto.

Rigo RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l'importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP51). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2006 e/o nel 2007 e/o nel 2008 per la rateazione di tali spese. Indicare nella **colonna 2** l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2009, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2006 e nel 2007 e rigo RP22 colonna 2 per le spese sostenute nell'anno 2008, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2009, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2006 o nel 2007 e rigo 62 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2008. Nella **colonna 1** di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2008 indicare il numero 2).

Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2006 che nel 2007 o nel 2008 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Consultare
in Appendice
"Rinegoiazione
di un contratto
di mutuo"

Righi da RP7 a RP11 Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli **interessi passivi**, gli **oneri accessori** e le **quote di rivalutazione** pagati nel 2009 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca);
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

- le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatori in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario, La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario o all'acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8

Consultare
in Appendice
"Rinegoziazione
di un contratto
di mutuo"

dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei rigi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993

In questo rigo indicare, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nell'ipotesi di accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente oppure nell'ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo "Soggetti ammessi alla detrazione".

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.

Consultare
in Appendice
"Rinegoziazione
di un contratto
di mutuo"

Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Indicare gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Consultare
in Appendice
"Mutuo ipotecario
relativo alla
costruzione e
ristrutturazione
edilizia
dell'abitazione
principale"

Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari

Indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'importo dell'onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L'importo non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.

Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP13 Spese di istruzione

Indicare l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP14 Spese funebri

Indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE II, capitolo 4 "Familiari a carico".

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP15 Spese per addetti all'assistenza personale

Indicare le spese, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 4 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi

Indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad **euro 210,00**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP17 Spese per intermediazione immobiliare

Indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00**. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE: se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

L'importo da indicare non può essere superiore a **euro 2.633,00**.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE: per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

Righi RP19, RP20 e RP21 Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Indicare in questi righi tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. Riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36 descritti nella seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo, ad iniziare da RP19.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
5	Spese per l'acquisto di cani guida	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	29	Spese veterinarie
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
13	Spese per istruzione	32	Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione
14	Spese funebri	33	Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico
15	Spese per addetti all'assistenza personale	34	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	35	Spese per asili nido
17	Spese per intermediazione immobiliare	36	Altri oneri detraibili
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		
19	Erogazioni liberali ai partiti politici		

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare i codici relativi ai seguenti oneri:

- **"19" (Erogazioni liberali ai partiti politici)** le erogazioni liberali in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese **tra euro 51,65 ed euro 103.291,38**. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2008 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si ricorda che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- **"20" (Erogazioni liberali alle ONLUS)** le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a **euro 2.065,83** a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
 - Onlus;
 - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
 - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
 - associazioni sindacali di categoria.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2009 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

- **"21" (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche)** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **euro 1.500,00**, effettuate a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- **“22” (Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso)** i contributi associativi, fino a **euro 1.291,14**, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“23” (Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale)** le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a **euro 2.065,83**.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“24” (Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”)** le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo.
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“25” (Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico)** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
ATTENZIONE: *questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2009, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.*
- **“26” (Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche)** le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“27” (Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo)** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“28” (Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale)** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
 Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“29” (Spese veterinarie)** le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
- **“30” (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi)** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
- **“31” (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)** le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolasti-

ca e all'ampliamento dell'offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- **"32" (Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione)** le spese sostenute da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione, fino ad un importo massimo di **500,00 euro**.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2010.
- **"33" (Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico)** le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un importo massimo di 250,00 euro.
La detrazione spetta anche se sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.
Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l'importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.
Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2009 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2010.
Per "abbonamento" si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria.
Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo familiare a carico.
Si precisa che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell'abbonamento risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo). Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 19/E del 7 marzo 2008.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2010.
- **"34" (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea)** i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
È prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.
Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2010.
- **"35" (Spese per asili nido)** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare, si precisa che nelle annotazioni del CUD 2010 sono riportate con il codice 35, mentre nelle annotazioni del CUD 2009 sono riportate con il codice 35 insieme alle spese relative agli "Altri oneri detraibili".
- **"36" (Altri oneri detraibili)** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.
Con questo codice vanno comprese le somme relative agli "Altri oneri detraibili" indicate con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009;

Rigo RP22 Totale degli oneri sul quale calcolare la detrazione

Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.

Se la somma delle spese sanitarie dei righe RP1, RP2 e RP3, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**, potete avvalervi della rateazione.

In questo caso dovete:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{RP1, \text{ col.1} + RP1 \text{ col. 2} + RP2 + RP3}{4}$$

Se non effettuate la rateazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righe RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

- sommare gli importi dei righe da RP4 a RP21 e riportare il totale nella colonna 3;
 - riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.
- Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP22 colonna 4.

SEZIONE II Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 58 del CUD 2010 e/o nel punto 44 del CUD 2009 nonché nel punto 52 del CUD 2010 e/o nel punto 45 del CUD 2009. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 53 del CUD 2010 e/o nel punto 46 del CUD 2009 si rinvia alle istruzioni relative ai righe da RP29 a RP33.

Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE: i contribuenti che hanno aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117, deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi, per la cui disciplina si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Qualora l'importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale onere deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, e pertanto va indicata nel presente rigo.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonsuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge:

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
- nella **colonna 2** l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

Rigo RP25 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

Rigo RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi per le Comunità ebraiche i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo massimo di **euro 1.032,91**.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Consultare
in Appendice
“Spese sanitarie
Documentazione
da conservare”

Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per disabili”. Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

ATTENZIONE: in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I, nei righi da RP1 a RP4:

- spese chirurgiche;

- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
- spese per i veicoli per i disabili;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti disabili.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare si precisa che la "qualità" (denominazione) del farmaco può essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 40/E del 30 luglio 2009.

Rigo RP28 Altri oneri deducibili

Indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi, contraddistinti dai relativi codici.

Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a **euro 3.615,20**. Nel computo di tale limite concorre l'importo indicato nel punto 60 del CUD 2010 o nel punto 51 del CUD 2009.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Poiché, a partire dall'anno 2005, le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

ATTENZIONE: Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2009 è prevista, in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo, la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall'imposta lorda (vedere le istruzioni della sezione I relativa agli oneri detraibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco;
- enti parco regionali e nazionali.

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2009 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro au-

tonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2009 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Consultare in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri"

Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali

Nei **Righi da RP29 a RP33** indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali.

ATTENZIONE: *il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP29 a RP33 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in cui non sia certificato alcun importo al punto 53 del CUD 2010 o al punto 46 del CUD 2009.*

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

ATTENZIONE: *nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi da RP29 a RP33, per l'individuazione del limite di deducibilità e dell'importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite nel paragrafo "Iscrizione a più tipologie di fondi pensione".*

In presenza di CUD 2010 e/o CUD 2009 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria

Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di **5.164,57 euro**. In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali sia relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice "1" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni).

Colonna 1: indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 56 del CUD 2010 e/o punto 48 del CUD 2009 compilato) indicare in questa colonna l'ammontare del punto 52 del CUD 2010 e/o del punto 45 del CUD 2009 diminuito dell'importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:

1) *calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:*

punto 53 del CUD 2010 e/o punto 46 del CUD 2009 + somme versate alle forme pensionistiche individuali

2) *calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:*

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.

I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice "3" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Colonna 1: indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile.

Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009, che il sostituto non ha escluso dall'imponibile e il risultato della seguente operazione:

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Rigo RP31 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice "2" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Colonna 1 indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile.

Colonna 2 indicare l'importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009, che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile.

Rigo RP32 Contributi versati per familiari a carico

Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di **5.164,57 euro**. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 56 del CUD 2010 e/o al punto 48 del CUD 2009 risulta compilato, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
- nella **colonna 2**, se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009, e il risultato della seguente differenza:

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Rigo RP33 Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell'importo già escluso dal sostituto d'imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo RP29.

I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009, se è indicato il codice "4" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile;
- nella **colonna 2**, l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 relativo all'ammontare della quota di TFR destinata al fondo;
- nella **colonna 3**, se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, l'importo dei contributi non esclusi dal sostituto d'imposta per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l'importo da indicare in questa colonna, seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce "Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP33".

Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più righi da RP29 a RP33

Se avete compilato più righi da RP29 a RP33 l'ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30 e RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della seguente operazione:

Limite di deducibilità = 5.164,57 – (RP29 col.1 + RP30 col.1 + RP31 col.1 + RP31 col.2 + RP32 col.1 + RP33 col.1)

Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l'importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.

Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l'ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è interamente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare.

Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili

Somma degli importi deducibili indicati nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.

SEZIONE III Spese per il recupero del patrimonio edilizio (41% o 36%)

A seguito delle modifiche introdotte dalle leggi finanziarie 2008, 2009 e 2010:

- è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
- è stata reintrodotta la detrazione d'imposta sulle spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (agevolazione che non era stata prorogata per l'anno 2007). Tale agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2009 o negli anni precedenti, relative:

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date.

Vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Consultare
in Appendice
"Spese per
interventi di re-
cupero del patri-
monio edilizio"
e "Spese di
ristrutturazione
per prosecuzione
lavori - esempi"

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le **spese** di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

I **sogetti** che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Per poter usufruire della detrazione è necessario:

- aver trasmesso la **comunicazione** preventiva al Centro Operativo di Pescara;
- avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite **bonifico bancario o postale**.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La **detrazione d'imposta** prevista è pari al:

- 41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009.

Il **limite di spesa** su cui applicare la percentuale è di

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.

Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in **10 rate di pari importo**.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una **diversa ripartizione** della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto **75 anni**, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto **80 anni**, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta, 2009, 2010 e 2011.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'**acquirente** e al **donatario**. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'**erede** che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'**inquilino** o dal **comodatario** la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato stipulato l'atto di acquisto o ricevuta l'assegnazione dell'abitazione. Nel caso in cui siano stati pagati acconti, le detrazioni possono essere fruito nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono stati effettuati i versamenti degli acconti.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2002 al 2006. La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

ATTENZIONE: per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali

SEZIONE III-A Detrazione d'imposta del 41 per cento

Il **righe RP35, RP36, RP37** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righe:

- nella **colonna 1 (Anno)**, indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2 (Codice fiscale)**, indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
- nella **colonna 3**, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte, indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l'atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ed il rigo non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.

Le **colonne 4, 5 e 6 (Situazioni particolari)** sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile ovvero ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2009 o hanno rideterminato negli anni dal 2005 al 2008 il numero delle rate.

In particolare:

- nella **colonna 4 (Codice)**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell'anno 2007 o 2008 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
 - "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 o 2008 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate.
 - "4" nel caso in cui, nel corso dell'anno 2009, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti (codici "1" e "3"). In questa ipotesi non devono essere compilate le colonne 5 e 6, salvo che si intenda rideterminare il numero delle rate.
- nella **colonna 5 (Anno)** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6 (Rideterminazione rate)**, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.

Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
- nella **colonna 7 (Numero rata)**, Indicare il numero della rata che si utilizza per il 2009 compilando la casella contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2006 o nel 2007 o nel 2008 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 2001 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero "10", il numero "9". Il contribuente che nell'anno 2007 aveva un'età non inferiore a 80 anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "3" in corrispondenza della casella relativa alla rateazione in tre rate;
- nella **colonna 8 (Importo rata)**, indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.

Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l'importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righe da RP39 a RP41.

Rigo RP38 Totale oneri scrivere la somma degli importi indicati nei righe RP35, RP36 e RP37. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN16**.

SEZIONE III-B Detrazione di imposta del 36 per cento

I **righe RP39, RP40, RP41** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righe:

- nella **colonna 1 (Anno)** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2 (Codice fiscale)** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal di-

chiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;

- nella **colonna 3**, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte, indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2009 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso dell'anno 2008 o del 2009;
- sono stati versati acconti nel corso del 2009;
- nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Le **colonne 4, 5 e 6 (Situazioni particolari)** sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2009 o hanno rideterminato negli anni dal 2005 al 2008, il numero delle rate.

In particolare:

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2009 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2007 o 2008 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
 - "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 o 2008 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
 - "4" nel caso in cui, nel corso dell'anno 2009, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti (codici "1" e "3"). In questa ipotesi non devono essere compilate le colonne 5 e 6, salvo che si intenda rideterminare il numero delle rate.
- nella **colonna 5 (Anno)** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6 (Rideterminazione rate)** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 7 (Numero rate)** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2009, indicare il numero "1"; per una spesa sostenuta nel 2005 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero "5" in questa colonna relativa alla rateazione in 5 rate;
- nella **colonna 8 (Importo rata)**, indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2009 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2008 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

$$\text{importo rata spettante} = \frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{somma importi rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5}$$

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2009 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2004 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP39	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo rata				
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10					
1	2004	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5	2009	6	10	7	1	7	7	8	2.000,00

Consultare in Appendice "Spese per prosecuzione lavori - esempi"

L'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 2.000,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 6.000,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate dal 2004 al 2008 (euro 12.000,00 – euro 6.000,00 = euro 6.000,00).

Caso B) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.

Spesa sostenuta nel 2004 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP39	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo rata
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
1	2004	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3	4 1	5 2008	6 10	7 2	7 5	7 7	8 2.400,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.400,00 così determinato:

$$\begin{aligned} \text{importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007} &= 12.000,00/10 = 1.200,00 \\ \text{spesa residua all'anno di imposta 2008} &= 12.000,00 - (1.200,00 \times 4) = 7.200,00 \\ \text{rata spettante per il 2009 (col. 8)} &= 7.200,00 / 3 = 2.400,00 \end{aligned}$$

Rigo RP42 Totale oneri in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP39, RP40 e RP41. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN17.

SEZIONE IV
Oneri
per i quali
è riconosciuta
la detrazione
di imposta
del 20%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2009 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20 per cento**.

Rigo RP43

Colonna 1 - Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.

Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

L'importo non può essere superiore ad **euro 1.000,00** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 200,00.

Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.

Colonna 2 - Spese per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza

Indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l'acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008.

Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall'articolo 3 del decreto stesso, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella. Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

Il contribuente deve inviare all'ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell'allegato B al decreto interministeriale 9 aprile 2008. La trasmissione all'ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il 28 febbraio 2010. L'invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell'anno. A seguito dell'invio telematico verrà rilasciata dall'ENEA apposita ricevuta.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad **euro 7.500,00** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 1.500,00.

Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 o del CUD 2009 con il codice 2 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.

Colonna 3 - Spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità

Indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l'acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'articolo 6 del decreto stesso, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.

Qualora nello stesso anno il contribuente abbia sostituito più di un motore e per ognuno intenda fruire della detrazione prevista, deve compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

Il contribuente deve inviare all'ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell'allegato C al decreto interministeriale 9 aprile 2008. La trasmissione all'ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il

28 febbraio 2010. L'invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell'anno. A seguito dell'invio telematico verrà rilasciata dall'ENEA apposita ricevuta.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad **euro 7.500,00** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 1.500,00.

Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 3 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.

Colonna 4 - Spese per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati.

Indicare la quota detraibile per l'anno 2009, che si ottiene dividendo per cinque l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta.

Per le spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati, è prevista una detrazione del 20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10.000 euro, da suddividere in cinque rate annuali di pari ammontare.

Per poter fruire della detrazione è necessario che il contribuente, a partire dal 1° luglio 2008, abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre l'agevolazione non può essere fruita nell'ipotesi di spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa residenziale acquistata dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative può fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l'importo massimo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.

Il limite di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.

Nel caso in cui siano state sostenute spese per l'arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare un modulo per ciascun immobile ristrutturato. Il pagamento dei beni finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.

Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni in quanto per gli stessi il contribuente può fruire della detrazione del 20 per cento prevista per la loro sostituzione (colonna 1 di questo rigo); tuttavia la spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni non deve essere considerata ai fini dell'importo massimo previsto per l'acquisto degli arredi destinati all'immobile ristrutturato da indicare in questo rigo (le due agevolazioni sono, pertanto, cumulabili).

Il contribuente, per avvalersi dell'agevolazione, deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. In particolare il contribuente deve aver inviato l'apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai "dati relativi ai lavori di ristrutturazione" la data del 1° luglio 2008, o una data successiva.

SEZIONE V Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55%

La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2009 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento da ripartire, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, in cinque rate annuali di pari importo.

La detrazione spetta entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

La detrazione del 55 per cento **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre, dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le **spese detraibili** quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d'impresa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il **limite massimo** di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

ATTENZIONE: in base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- *sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;*
- *esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.*

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009;

ATTENZIONE: per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2008 l'attestato di certificazione energetica non è richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari. Inoltre l'art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l'art. 1 c. 24 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** sugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

Righi da RP44 a RP47

Nella **colonna 1 (Tipo intervento)** indicare il codice:

"1" Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C del citato decreto del 19/2/2007. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. Il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

"2" Interventi sull'involucro degli edifici esistenti

Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nella tabella di cui all'allega-

to D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

"3" Installazione di pannelli solari

Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

"4" Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.

Nella **colonna 2 (Anno)** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

La **colonna 3 (Casi particolari)** è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte. Indicare il codice:

"1" nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 o nel 2008 e ancora in corso nel 2009;

"2" nel caso in cui, nel corso dell'anno 2009, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile;

"3" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

La **colonna 4 (Rideterminazione rate)** è riservata ai contribuenti che nell'anno 2009 hanno acquistato o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso dell'anno 2008, e che intendono rideterminare il numero di rate in cui ripartire la detrazione residua.

In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l'immobile è stato ereditato o acquistato). La detrazione può essere rideterminata solo in 5 rate poichè dal 1° gennaio 2009, per le spese sostenute in tale anno, è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

Nella **colonna 5 (Rateazione)** indicare il numero di rate in cui va ripartita la detrazione:

– se la spesa è stata sostenuta nel 2009 indicare '5';

– se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso tra 3 e 10, in cui si è scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate") in questa colonna indicare '5' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

– se la spesa è stata sostenuta nel 2007 indicare '3'.

Nella **colonna 6 (n. rata)** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009.

Nella **colonna 7 (Spesa totale)** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell'intervento:

– interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**) l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 181.818,18** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;

– interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e Installazione di pannelli solari (**codice "3"**) l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 109.090,90** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**) l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 54.545,45** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

Nella **colonna 8 (importo rata)** indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (colonna 7), per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 5.

Rigo RP48 (Totale) in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei rigi da RP44 a RP47. Su questa somma si determina la detrazione del 55 per cento che va riportata nel rigo RN19.

SEZIONE VI Detrazioni per canoni di locazione

Vanno indicati in questa sezione i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

ATTENZIONE: le detrazioni di cui al rigo RP49 (codici 1, 2 e 3) e al rigo RP50 sono alternative e, pertanto, il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente si trovi in situazioni diverse nel corso dell'anno può beneficiare di più detrazioni. Qualora debbano essere indicate diverse tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo RP49 e nella colonna 1 del rigo RP50 non può essere superiore a 365.

Rigo RP49

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione di cui si intende fruire.

"1" Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo spettante.

"2" Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti "contratti convenzionali").

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo spettante.

"3" Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e per i contratti stipulati a partire dall'anno 2007.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

L'importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 ed alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP49.

Rigo RP50 Detrazione per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che siano lavoratori dipendenti e abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2007, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale

Colonna 2 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

L'importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 ed alla percentuale indicata in colonna 2 del rigo RP50.

SEZIONE VII Altre detrazioni

Rigo RP51 Altre detrazioni

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

Codice "1" Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l'importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN20;

Codice "2" Detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova"

La detrazione spetta per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Si precisa che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l'intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN20 deve essere indicato l'ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Colonna 3 Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.

9. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l'anno d'imposta 2009.

Per i contribuenti residenti in Italia l'imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la "Guida alla compilazione per i non residenti" presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).

Per determinare l'imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d'imposta previsti.

Al fine di calcolare l'eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d'acconto.

Perdite d'impresa

Se sono stati compilati i quadri 'RF' o 'RG' e/o 'RH' e/o 'RE' e/o 'RD' si ricorda che:

- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti vanno sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 4;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la determinazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 3) e dell'eventuale residuo di perdite compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 2).

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE							
	TIPO REDDITO	REDDITI (col. 1)		PERDITE (col. 2)		RITENUTE (col. 3)	
		Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1	Dominicali - Quadro RA	RA11 col. 9	,00				
2	Agrari - Quadro RA	RA11 col. 10	,00				
3	Fabbricati - Quadro RB	RB11	,00				
4	Lavoro dipendente - Quadro RC	RC5 col. 2	,00				
5		RC9	,00				
6						RC10	,00
7						RC15	,00
8	Lavoro Autonomo - Quadri RE	RE 25 se positivo	,00	RE 25 se negativo	,00	RE26 col. 1	,00
9	Impresa in contabilità ordinaria Quadro RF	RF51	,00			RF52 col. 6	,00
10	Impresa in contabilità semplificata Quadro RG	RG34 se positivo	,00	RG34 se negativo	,00	RG35 col. 6	,00
				RG26 col. 1	,00		
11	Partecipazione - Quadro RH	RH14 col. 2 RH17 RH18 se positivi	,00	RH14 col.2 RH17 se negativi	,00	RH19	,00
				RH14 col. 1	,00		
12	Plusvalenze di natura finanziaria Quadro RT	RT25 + RT32+ RT38	,00			RT43	,00
13	Altri redditi - Quadro RL	RL3 col. 2	,00			RL3 col. 3	,00
14		RL4 col. 2	,00			RL4 col. 5	,00
15		RL19	,00			RL20	,00
16		RL22 col. 2	,00			RL23 col. 2	,00
17		RL30	,00			RL31	,00
18		Allevamento - Quadro RD	RD17	,00			RD18
19	Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) Quadro RM	RM15 col. 1	,00			RM15 col. 2	,00
20	TOTALE REDDITI		,00	TOTALE PERDITE	,00	TOTALE RITENUTE Riportare nel rigo RN33 col.4	,00
21	DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2)		,00				
22	REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 3.		,00				
23	REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21. Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra il punto 21 e il punto 22. Riportare nel rigo RN1 col. 4.		,00				
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 1 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)							
24	REDDITO ECCELENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22)						,00
25	RESIDUO PERDITE COMPENSABILI – Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la colonna 2 del rigo RN1 – Se il punto 24 è minore del punto 20 colonna 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24 Riportare nel rigo RN1 col. 2 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 1						,00

Rigo RN1 Reddito complessivo

Colonna 1 (Credito d'imposta per fondi comuni): questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righe presenti nei quadri RF, RG, RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righe, RF52 col. 2, RG35 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3.

Colonna 2 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni): questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un reddito minimo (colonna 3 compilata), derivante dai quadri RE, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 25 e deve essere riportato in questa colonna nei limiti dell'ammontare dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nella col. 1 del presente rigo. Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 1 di questo rigo.

Colonna 3 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative): questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali sono stati attribuiti redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione in società "non operative". In questa ipotesi nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata e dal-

l'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n.25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF42 col 3, RG24 col.3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 22 dello schema stesso.

Colonna 4 (Reddito complessivo) indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.

Se risulta compilata la colonna 3 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito minimo.

Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 23 dello schema stesso.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RN2 Deduzione per l'abitazione principale

Per l'abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze contraddistinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

1. Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante deve essere ridotta del 50 per cento.
2. Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.
3. Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, deve essere considerata solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportare la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale.
4. In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
5. Se l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

La deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Rigo RN3 Oneri deducibili

Riportare la somma degli oneri deducibili, indicata nel rigo RP34.

Rigo RN4 Reddito imponibile

Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione:

$$RN1 \text{ col. 4} + RN1 \text{ col. 1} - RN1 \text{ col. 2} - RN2 - RN3$$

Se il risultato è negativo, scrivere "0" (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN27 (imposta netta).

Rigo RN5 Imposta lorda

Indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l'imposta utilizzate la seguente tabella "Calcolo dell'IRPEF".

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro 75.000,00	43	25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il **rigo RL22, colonna 1**, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN5.

Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni). In questo caso l'imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.

Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l'intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365.

Se invece, non avete goduto per l'intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l'imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all'intero anno operando come di seguito descritto:

Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righe da RC1 a RC3 per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice "1";

$$\text{Reddito Pensione Annuale} = \frac{365}{\text{giorni di pensione (RC6 col. 2)}} \times \text{Totale Reddito di pensione}$$

Non è dovuta imposta se l'importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00.

Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l'imposta non è dovuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato.

Righi da RN6 a RN9 Detrazioni per carichi di famiglia

Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta.

Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all'aumentare del reddito, che si azzerava se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze.

$$\text{Reddito Netto} = \text{rigo RN1 col. 4} - \text{rigo RN2 (considerare zero se negativo)}$$

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000

$$\text{Calcolare: Quoziente} = \frac{\text{Reddito Netto}}{15.000}$$

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:

$$\text{Detrazione spettante} = [800 - (110 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000

La detrazione spetta nella **misura fissa di euro 690** da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.

Individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito Netto":

Reddito Netto superiore ad euro	Reddito Netto fino a euro	Maggiorazione spettante
15.000	29.000	zero
29.000	29.200	10
29.200	34.700	20
34.700	35.000	30
35.000	35.100	20
35.100	35.200	10
35.200	40.000	zero

La detrazione spettante è pari a:

$$\text{Detrazione spettante} = 690 \times \frac{\text{mesi a carico}}{12} + \text{Maggiorazione (come sopra determinata)}$$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000

$$\text{Calcolare: Quoziente} = \frac{80.000 - \text{Reddito netto}}{40.000}$$

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione spettante} = 690 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Infine, se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 80.000 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.

Rigo RN7 Detrazione per figli a carico

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:

- 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
- 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 "**minore di tre anni**" del prospetto dei familiari a carico compilata).

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

- 220 euro per ciascun figlio disabile (casella "D" barrata nel prospetto dei familiari a carico);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** (casella "**mesi a carico**" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "**percentuale**" presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:

$$(900 \times 8/12 + 800 \times 4/12) \times 50/100 = (600 + 266,66) \times 50/100 = 433,00$$

Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre	Importo Detrazione Teorica (da riportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.020,00 (800,00 + 220,00)

Contribuente con un numero di figli superiore a tre	Importo Detrazione Teorica (da riportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)

2) Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000

3) Quoziente = $\frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito Netto}}{(95.000 + \text{Incremento})}$

A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.

B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:

Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente

Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.

Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali

Riportare nel rigo RN7 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Con riferimento all'esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed una deduzione per abitazione principale pari ad euro 1.000,00, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:

Reddito Netto = 30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
 Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
 Quoziente = $\frac{(95.000 - 29.000)}{95.000} = 66.000/95.000 = 0,6947$
 Detrazione Spettante = 433,00 x 0,6947 = 301,00

Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante

Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.

Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico

Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.

Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN7, riportate in questo rigo l'ammontare dell'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell'ulteriore detrazione.

Qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella col. 1 del rigo RN30 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.

Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico

Per ogni altro familiare a carico (casella "A" barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da riportare al **numero di mesi a carico** (casella "*mesi a carico*" compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "*percentuale*" compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)

2) Quoziente = $\frac{80.000 - \text{Reddito Netto}}{80.000}$

A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.

B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:

$$\text{Detrazione spettante} = \text{Totale Detrazione Teorica} \times \text{Quoziente}$$

Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico. Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.

Riportare nel rigo RN9 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Righi da RN10 a RN12 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi

Per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi, sono previste specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell'ammontare del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L'importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000.

Tale detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito.

Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) o il codice 3 (lavori socialmente utili) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).

Si precisa che se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:

$$\text{Reddito Netto} = \text{rigo RN1 col. 4} - \text{rigo RN2 (considerare zero se negativo)}$$

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

A) Reddito Netto fino ad euro 8.000

Se il reddito netto non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da riportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:

$$\text{Detrazione} = 1.840 \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690.

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.

Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari ad euro 1.380.

Riportare nel rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto}}{7.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.338 + (502 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.338 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}]$$

3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue:

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito Netto superiore ad euro	Reddito Netto fino a euro	Maggiorazione spettante
	23.000	zero
23.000	24.000	10
24.000	25.000	20
25.000	26.000	30
26.000	27.700	40
27.700	28.000	25
28.000		zero

L'importo della Maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l'intero ammontare.

Riportare nel rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Infine se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.

Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione

Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all'età del contribuente.

• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 non ha compiuto 75 anni di età

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.

$$\text{Reddito Netto} = \text{rigo RN1 col. 4} - \text{rigo RN2 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito Netto fino ad euro 7.500

Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Detrazione} = 1.725 \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN11 riportare l'importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690.

B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.255 + (470 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Infine se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 75 anni di età

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:

$$\text{Reddito Netto} = \text{rigo RN1 col. 4} - \text{rigo RN2 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito Netto fino ad euro 7.750

Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Detrazione} = 1.783 \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l'importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00.

B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto}}{7.250}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.297 + (486 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.297 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Infine se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi

Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righe RL14, RL15 e RL16);
- redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righe da RH1 a RH4;
- altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
- redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righe da RH1 a RH4;
- redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.

Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel paragrafo successivo.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:

$$\text{Reddito Netto} = \text{rigo RN1 col. 4} - \text{rigo RN2 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito Netto fino ad euro 4.800

La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.

B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto}}{50.200}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.104 \times \text{Quoziente}$$

Riportare nel rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Infine se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.

• Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge

Se nei righe da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d'imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:

$$\text{Reddito Netto} = \text{rigo RN1 col. 4} - \text{rigo RN2 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito Netto fino ad euro 7.500

Se il reddito netto non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 + (470 \times \text{Quoziente})$$

Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 \times \text{Quoziente}$$

Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

Infine se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione è pari a zero.

Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro

In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nei righe da RN6 a RN12.

Rigo RN14 Detrazione per canoni di locazione indicati nella sezione VI del quadro RP

Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP.

Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell'anno. Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione del residuo della detrazione, si rimanda alle istruzioni relative alla colonna 2 di questo rigo.

ATTENZIONE: se nella sezione VI del quadro RP sono stati compilati più righe (ad esempio sono state indicate diverse tipologie di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell'anno la relativa percentuale di spettanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP49 codice 1)

Se è stato indicato il codice "1" nel rigo **RP49** calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).

La detrazione è pari:

- a **euro 300** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- a **euro 150** se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP49 codice 2)

Se è stato indicato il codice "2" nel rigo **RP49** calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).

La detrazione è pari:

- a **euro 495,80** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- a **euro 247,90**, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Per esempio, se il reddito complessivo nel 2009 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a:

$$\frac{247,90 \times 50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61,13 \text{ arrotondata a euro } 61,00$$

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.

Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP49 codice 3)

Se è stato indicato il codice "3" nel rigo **RP49**, calcolare la relativa detrazione di **euro 991,60** in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.

Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Rigo RP50)

Se è stato compilato il rigo **RP50**, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).

La detrazione è pari:

- a **euro 991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- a **euro 495,80**, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.

Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nella colonna 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto. Calcolare:

$$\text{Capienza} = \text{RN5} - \text{RN13}$$

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

- se "Capienza" è maggiore o uguale a RN14 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
- se invece, "Capienza" è minore di RN14 col. 1:
 - nella colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a:

$$\text{RN14 col. 1} - \text{Capienza}$$

– nella colonna 3 l'ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN14 col. 1 – RN14 col. 2

Rigo RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP

Indicare il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP22, colonna 4, relativo agli oneri detraibili. .

Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella sezione III-A del Quadro RP

Indicare il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP38, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Rigo RN17 Detrazione per spese indicate nella sezione III-B del Quadro RP

Indicare il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP42, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Rigo RN18 Detrazione per oneri indicati nella Sezione IV del Quadro RP

Indicare il 20 per cento della somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RP43, riguardanti le spese relative alla sostituzione di frigoriferi e congelatori, all'acquisto di motori ad elevata efficienza e all'acquisto di variatori di velocità e all'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati.

Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione V del Quadro RP

Indicare il 55 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VII del Quadro RP

Riportare l'importo indicato nella colonna 2 del rigo **RP51**.

Si ricorda che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (codice 2, colonna 1) l'importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Se è stata barrata la casella di colonna 3 del rigo **RP51** indicare in questo rigo **euro 516,46**.

Rigo RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Riportare l'importo indicato nel rigo RC17.

Rigo RN22 Totale detrazioni d'imposta

Indicare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RN13} + \text{RN14 col. 3} + \text{RN15} + \text{RN16} + \text{RN17} + \text{RN18} + \text{RN19} + \text{RN20} + \text{RN21}$$

Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Indicare il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1 relativo a spese sanitarie sostenute per particolari patologie. Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righe RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP22 barrata). Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN44. Se è stato compilato anche il rigo RN8, devono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN30.

Rigo RN24 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7). In tale caso riportare in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo CM12. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN44.

Rigo RN25 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nella colonna 2 del rigo CR9 (Credito 2009) ed il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).

In tale caso, riportare nel presente rigo la somma degli importi del credito indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del rigo CR9 diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN44.

Rigo RN26 Totale altre detrazioni e crediti di imposta

Indicare la somma degli importi dei righe RN23, RN24 e RN25.

Rigo RN27 Imposta netta

Per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN22 – RN26

Se il risultato è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.

RN28 Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo

Riportare l'importo indicato nella colonna 5 del rigo CR11, nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN27. Nel caso in cui siano stati compilati più righe CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati.

RN29 Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo

Se non è compilato il rigo RN28 riportare l'importo indicato nella colonna 5 del rigo CR10, nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN27.

Se invece è compilato il rigo RN28, determinare:

$$\text{Capienza} = (\text{RN27} - \text{RN28})$$

Riportare nel presente rigo l'importo indicato nella colonna 5 del rigo CR10, nel limite dell'importo di "capienza", come sopra determinato.

Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, l'importo determinato secondo la modalità sopra descritte da riportare nel rigo RN29, deve tener conto della somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati. Tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile. Per determinare l'importo residuo del credito, che può essere utilizzato nella prossima dichiarazione, consultare le istruzioni al rigo RN44.

Rigo RN30 Crediti residui per detrazioni incapienti

La **colonna 1** può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:

- se risulta compilato il rigo RN8** va indicato in questa colonna l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;
- se risultano compilati sia il rigo RN8 sia il rigo RN23** in questa colonna va indicato l'ammontare di cui alla lettera a) e nella colonna 1 del rigo RN44 l'ammontare dell'ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 1 del rigo RN44 seguire le istruzioni sotto riportate:

$$\text{Capienza} = (\text{RN22} + \text{RN23}) - \text{RN5}$$

Se "Capienza" è minore o uguale a zero, l'ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo del rigo RN8 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

- se "Capienza" è maggiore di RN8, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la differenza tra l'importo della "Capienza" e l'importo del rigo RN8, va indicato nella colonna 1 del rigo RN44, nei limiti dell'importo del rigo RN23;
- se "Capienza" è uguale a RN8, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN44 non deve essere compilata;
- se "Capienza" è minore di RN8, l'ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo di "Capienza" come sopra determinato;
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN44 non deve essere compilata.

Se è stato compilato solo il rigo RN23, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN44.

Nella **colonna 2** va indicato l'importo derivante dal risultato della seguente operazione:

$$\text{RN14 col. 2} + \text{RN30 col. 1}$$

Rigo RN31 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. In questo rigo va indicato:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi da CR5 a CR6 di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo **RF52, col. 3** e/o nel rigo **RG35, col. 3**, e/o nel **rigo RH21** e/o nel **rigo RL4, col. 4**. Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo CM12.

Rigo RN32 Crediti d'imposta

Nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti rigi: **RH20 colonna 1; RG35 colonna 2; RF52 colonna 2; RL4 colonna 3**; Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo CM12.

Nella **colonna 2** indicare i seguenti altri crediti di imposta:

- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
- il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
- il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
- il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF52;
- il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35;
- il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i rigi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR).

Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo CM12.

Rigo RN33 Ritenute totali

Nella **colonna 4** indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), riportare in questa colonna l'importo del rigo RC10.

In presenza di altre tipologie di reddito, indicare la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile dallo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro.

Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia (colonna 1 del rigo RC5 compilata) per la compilazione di questa colonna, consultare in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

In questa colonna devono essere comprese anche le ritenute già indicate nelle colonne 1, 2 e 3.

Nella **colonna 1** indicare l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.

Nella **colonna 2** indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL.

Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

La **colonna 3** va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF. In questo caso nella presente colonna indicare l'ammontare delle ritenute non utilizzate. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all'art. 5 del TUIR in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN42 compilato). L'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei rigi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF52 e nella colonna 5 del rigo RG35.

Rigo RN34 Differenza

Indicare l'importo che risulta dalla seguente operazione:

$$\text{RN27} - \text{RN28} - \text{RN29} - \text{RN30 col. 2} - \text{RN31 col. 2} - \text{RN32 col. 1} - \text{RN32 col. 2} + \text{RN33 col. 3} - \text{RN33 col. 4}$$

Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.

Rigo RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello indicato nel rigo RN34, solo se si usufruisce di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

Si ricorda che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati entro determinati limiti, per i quali si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.

Rigo RN36 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'ICI, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 1, anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN37 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.

Nella **colonna 2** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2009, relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se nel 2009 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 30 del CUD 2010 o al punto 26 del CUD 2009. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 1.

Riportare, inoltre, nella presente colonna l'importo di colonna 4 del rigo RX5 del Modello UNICO 2009, relativo al bonus straordinario per famiglie per il quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Indicare, inoltre, nella presente colonna, l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno successivo. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2009 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare in questa colonna l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).

Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 7 del rigo RF52, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG35 e nella colonna 6 del rigo RL4.

Rigo RN37 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN36, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.

Indicare, inoltre, l'importo relativo al bonus straordinario per famiglie risultante dalla precedente dichiarazione (col. 4 del rigo RX5 del Modello UNICO 2009) utilizzato in compensazione nel mod. F24.

Nel presente rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN38 Acconti

Nella **colonna 1** indicare l'importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 22 del TUIR (ad esempio quella relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione).

Nella **colonna 3**, riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei rigi RS23 e RS24 dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti rigi sia stato indicato il codice 1.

Nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto IRPEF nella misura del 99 per cento in luogo del 79 per cento previsto dal D.L. n. 168/2009, indicare l'importo del credito d'imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 4035). Infatti, il D.L. n. 168/2009, i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 2, comma 251, della finanziaria 2010, ha disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l'acconto IRPEF è dovuto nella misura del 79 per cento anziché del 99 per cento. Ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Nella **colonna 5** indicare la **somma degli acconti versati** (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24 (codici tributo "4033" e "4034", anno di riferimento "2009").

Vanno compresi anche gli importi già indicati nelle colonne 1, 2 e 3 di questo rigo.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH24 (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).

Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 8 del rigo RF52, nonché quelli indicati nella colonna 8 del rigo RG35 e nella colonna 8 del rigo RL4.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nella presente colonna, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2010 o del CUD 2009. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto. È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2009.

Rigo RN39 Restituzione bonus

Colonna 1 (Bonus incapienti): I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d'imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d'imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).

Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie): i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 4) effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all'erogazione (Bonus famiglia).

Rigo RN40 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

Tale rigo è riservato all'esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella **colonna 1** va riportato l'importo indicato nel punto 36 del CUD 2010 relativo all'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta pari alla quota dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella **colonna 2** va riportato l'importo indicato nel punto 42 del CUD 2010 relativo all'ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Rigo RN41 IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2010

Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2010 precedentemente presentato.

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 91 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 111 del modello 730-3/2010.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2010 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 91 (ovvero col. 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 91 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 111 del modello 730-3/2010.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Righi RN42 e RN43 Imposta a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$RN34 - RN35 - RN36 \text{ col. } 2 + RN37 + RN38 \text{ col. } 3 + RN38 \text{ col. } 4 - RN38 \text{ col. } 5 + RN39 \text{ col. } 1 + RN39 \text{ col. } 2 + RN40 \text{ col. } 1 + RN40 \text{ col. } 2 - RN41 \text{ col. } 1 + RN41 \text{ col. } 2 + RN41 \text{ col. } 3$

Imposta a debito

Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l'importo così ottenuto nel rigo N42.

Imposta a credito

Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN43. Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

ATTENZIONE: *L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.*

Rigo RN44 Residuo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23, RN24, RN25 e RN29

1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui ai righi RN24 e RN25

Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23, RN24 e RN25 calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.

Se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN26, il presente rigo non deve essere compilato.

Se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN26, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN23 a RN25 indicare nella relativa colonna del rigo RN44 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il rigo RN8 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RN44 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN30.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN44 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN44 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

Esempio

Imposta lorda	=	4.000
Totale detrazioni (rigo RN22)	=	1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 - 1.000)	=	3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24)	=	3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN25)	=	500
Totale altre detrazioni (rigo RN26)	=	3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN22 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN26 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN44 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN44.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN44:

Ipotesi 1: Rigo 44 col. 2 = 600	Rigo 44 col. 3 = 0
Ipotesi 2: Rigo 44 col. 2 = 100	Rigo 44 col. 3 = 500
Ipotesi 3: Rigo 44 col. 2 = 300	Rigo 44 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN44 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN25.

2. Residuo del credito di cui al rigo RN29

Calcolare *residuo*: rigo CR10 col. 5 – RN27 – RN28

Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 4 del rigo RN44. Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 4 non deve essere compilata.

Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, per la determinazione del *residuo* deve essere considerata la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati.

L'importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.

10. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all'anno 2009, risulti dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero sempreché quest'ultimi abbiano subito all'estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righe RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN31, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non supera euro 10,33.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

L'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al **31 dicembre 2009**. Inoltre è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF a saldo per il 2009, con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2009**, e in acconto per il 2010, con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2010**, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale. Per ulteriori chiarimenti consultate PARTE II, capitolo 3, alla voce "Domicilio fiscale".

Determinazione e aliquote

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l'Appendice.

Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Versamenti

Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.

Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno di imposta 2010 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2009 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2010; si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nella Parte I Capitolo 6 alla voce "Acconti".

Rigo RV1 Reddito imponibile

Indicare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RN1 col. 4} - \text{RN2} - \text{RN3}$$

Rigo RV2 Addizionale regionale all'IRPEF dovuta

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo indicato nel **rigo RV1** (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella **tabella** posta alla fine del presente fascicolo dopo l'Appendice. Le regioni di seguito indicate hanno previsto per la determinazione dell'addizionale regionale modalità di calcolo particolari.

Regione Liguria

La Regione Liguria ha stabilito che per i redditi fino a euro 30.000,00 l'aliquota prevista è del 0,90 %; per i redditi superiori a euro 30.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 30.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 35.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 490,00.

Per i contribuenti aventi almeno quattro figli fiscalmente a carico l'aliquota prevista è del 0,90%.

Per i redditi compresi tra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13 l'imposta determinata applicando l'aliquota 1,4% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente "0,986" e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente:

$$\frac{RV1 \times 1,40}{100} - 0,986 \times (30.152,13 - RV1)$$

Regione Veneto

La Regione Veneto ha stabilito che l'aliquota dell'1,4 %, prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.500,00, si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.500,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 29.501,00 ed euro 29.650,00, l'aliquota da applicare non è dell'1,4% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 29.235,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

A tal fine determinare l'aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:

$$\text{aliquota} = 1 - (29.235,00 / \text{rigo RV1})$$

L'aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.

L'ammontare dell'addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l'aliquota dell'addizionale regionale come sopra determinata:

$$RV2 = \text{rigo RV1} \times \text{aliquota}.$$

La casella "**Casi particolari addizionale regionale**" di **colonna 1** è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono:

La Regione Veneto in sostituzione delle aliquote indicate nella tabella che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l'Appendice, ha previsto l'applicazione di un'aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:

- a) soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2009 non superiore ad euro 45.000,00;
- b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,90% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
- c) contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.

Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 "Casi particolari addizionale regionale" il **codice 1** se vi trovate nei casi descritti nei punti a) e/o b) ovvero il **codice 2** se vi trovate nel caso descritto nel punto c).

Rigo RV3 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari).

Nella **colonna 2** indicare l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. L'importo corrisponde a quello indicato al punto 15 del CUD 2010 o del CUD 2009.

Nella **colonna 3** indicare l'importo del rigo RC11, relativo all'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2009 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Detto importo deve essere sommato a quello indicato nel rigo RC16 qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL24, colonna 2.

L'importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.

Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella **colonna 1** indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2009" presente nelle istruzioni di questo quadro RV.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2**, anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel **rigo RV5** riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2009 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 31 del CUD 2010 o al punto 27 del CUD 2009. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV6 Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2010

Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2010 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 92 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 112 del modello 730-3/2010.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro 1 del modello 730/2010 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 92 (ovvero col. 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 92 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 112 del modello 730-3/2010.

Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$RV2 \text{ col. } 2 - RV3 \text{ col. } 3 - RV4 \text{ col. } 3 + RV5 - RV6 \text{ col. } 1 + RV6 \text{ col. } 2 + RV6 \text{ col. } 3$$

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

Riportare l'eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.

SEZIONE II-A Addizionale comunale all'IRPEF

Rigo RV9 Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal Comune

Indicare l'aliquota deliberata per l'anno 2009 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2009. Tale aliquota è rilevabile nella colonna "Saldo 2009 - Aliquota" della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010" posta alla fine dell'Appendice.

Rigo RV10 Addizionale comunale all'IRPEF dovuta

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta determinato applicando all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9, tenendo conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune. Se l'importo del rigo RV1 è minore o uguale all'importo indicato nella colonna "2009 - Esenzione" della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010" posta alla fine dell'Appendice, l'addizionale comunale per il 2009 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV1 è maggiore all'importo indicato nella colonna esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull'intero importo del rigo RV1. Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco "*" il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali.

Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione, dovete consultare il sito internet:

www.finanze.gov.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm

Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di **colonna 1** ("Esenzione") del presente rigo e non compilare la colonna 2.

Rigo RV11 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Per determinare l'importo da indicare effettuare la seguente operazione:

$$RC12 + RC13$$

- nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2009 in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2010;
- nella **colonna 3**, indicare l'importo dell'addizionale comunale versata a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2009 con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello Unico 2009;
- nella **colonna 4** indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL ai titolari di redditi agrari);
- nella **colonna 5** indicare l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo. Con riferimento alla colonna 1 l'importo corrisponde a quello dei punti 17 e 18 del CUD 2010 ovvero del CUD 2009;
- nella **colonna 6** indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.

Consultare
in Appendice
"Eventi
eccezionali"

Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella **colonna 1** indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008, rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" posto alla fine dell'Appendice.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** di questo rigo anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel **rigo RV13** riportare l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2009 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 32 del CUD 2010 o al punto 28 del CUD 2009. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV14 Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2010

Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2010 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 93 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 113 del modello 730-3/2010.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2010 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 93 (ovvero col. 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 93 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 113 del modello 730-3/2010.

Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$RV10 \text{ col. } 2 - RV11 \text{ col. } 6 - RV12 \text{ col. } 3 + RV13 - RV14 \text{ col. } 1 + RV14 \text{ col. } 2 + RV14 \text{ col. } 3$$

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
 - se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.
- Riportare l'eventuale credito nel rigo RX3 colonna 1.

SEZIONE II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2010

Rigo RV17: per determinare l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per il 2010 effettuare le seguenti operazioni:

- applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2009 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2010;
- calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2010);
- detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2010 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC14).

L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2010, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2009 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2009 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2010 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2010, di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l'importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.

L'acconto dell'addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce "Rateazione".

Prima della determinazione dell'acconto dovuto per addizionale comunale 2010, dovete tenere conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e riportata nella colonna "Acconto 2010 - Esenzione" della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010" posta alla fine dell'Appendice. Se l'importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all'importo indicato nella colonna "Esenzione" della citata tabella, l'acconto per addizionale comunale 2010 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo di colonna 2 è maggiore dell'importo indicato nella colonna "Esenzione" della citata tabella, è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale 2010 e l'aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull'intero importo di colonna 2.

Se nella colonna "Esenzione" della citata tabella è riportato un asterisco "*" il Comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione, dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 ("Esenzione") del presente rigo e non compilare la colonna 4.

Colonna 1 (Esenzione): barrare la casella esclusivamente se si usufruiscete dell'esenzione per il possesso di requisiti non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare);

Colonna 2 (Imponibile): indicare l'imponibile relativo all'anno di imposta 2009; corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2010, indicare in questa colonna l'imponibile relativo all'anno di imposta 2009 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (consultare in Appendice la voce "Acconti IRPEF e Addizionale comunale - casi particolari);

Colonna 3 (Aliquota): indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l'anno 2010, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2009 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2009 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L'aliquota è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/1/2010 e che è indicata nella colonna "Acconto 2010 - Aliquota" della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010" posta alla fine dell'Appendice;

Colonna 4 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:

$$RV17 \text{ col. } 2 \times \frac{RV17 \text{ col. } 3}{100} \times 0,3$$

Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite;

Colonna 5 (Addizionale comunale 2010 trattenuta dal datore di lavoro) riportare l'importo indicato nel rigo RC14;

Colonna 6 (Importo trattenuto o versato) da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:

- l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente modello Unico PF 2010;
- l'importo indicato nella col. 6 del rigo 97 (ovvero col. 6 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2010;

Colonna 7 (Acconto da versare) riportare il risultato della seguente operazione:

RV17 col. 4 – RV17 col. 5 – RV17 col. 6

Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.

11. QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

SEZIONE I Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Istruzioni comuni alle sezioni I-A e I-B: crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero.

La compilazione di queste sezioni è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.

La sezione I-A è riservata all'esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all'estero, diversi da quelli d'impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all'estero previsto dall'art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d'impresa prodotti all'estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 che dell'ulteriore credito d'imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE: qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2009 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.

Può accadere che nel 2009 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2009 devono essere dichiarati per l'intero ammontare, nella presente dichiarazione l'imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.

Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2009 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta.

Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- La sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

SEZIONE I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

In particolare nei **righe** da **CR1** a **CR4** dovete indicare:

- nella **colonna 1 (Codice Stato estero)**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell'Appendice;
- nella **colonna 2 (Anno)** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2009 indicare "2009";
- nella **colonna 3 (Reddito estero)** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2009, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2010 o nel CUD 2009, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4 (Imposta estera)** le imposte pagate all'estero resasi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2008 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro

il 30/09/2009 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2010, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2010.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2009 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2010 o nel CUD 2009, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;

- nella **colonna 5 (Reddito complessivo)** il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2009 riportare l'importo indicato in colonna 4 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni) e diminuito dell'importo eventualmente indicato nella colonna 2 (residuo perdite compensabili);
- nella **colonna 6 (Imposta lorda)** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2009 o il 2008 o il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del modello UNICO 2009 o del modello UNICO 2008. Se negli anni precedenti è stato presentato il Mod. 730 tale dato è desumibile dal rigo 11 del Mod. 730-3/2009 o del Mod. 730-3/2008;
- nella **colonna 7 (Imposta netta)** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2009, tale dato è desumibile dal rigo RN27 di questo modello; se l'anno è il 2008 tale dato è desumibile dal rigo RN26 del Modello UNICO 2009; se l'anno è il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN25 del Modello UNICO 2008. Se negli anni precedenti è stato presentato il Mod. 730 tale dato è desumibile dal rigo 27 del Mod. 730-3/2009 o del Mod. 730-3/2008.
- nella **colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni)** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo G4 del mod. 730/2009 o del mod. 730/2008 ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2009. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito;

- nella **colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1)** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2008	di cui resasi definitiva nel corso del 2009	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2008
A	2008	1.000	350	200	150	200
B	2008	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2009 è stato compilato un solo rigo della sez. IA del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei rigi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2009 sono stati compilati più rigi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".

Se nella dichiarazione mod. 730/2009 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2009, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero;

- nella **colonna 10 (Quota d'imposta lorda)** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda)** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

SEZIONE I-B
Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Con riferimento all'importo indicato nella colonna 11 dei rigi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei rigi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sez. I-A sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei rigi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 rigi di cui i primi 2 relativi all'anno 2007 ed il terzo rigo relativo all'anno 2008, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti rigi, uno per l'anno 2007 ed uno per l'anno 2008).

In particolare nei **rigi CR5 e CR6** dovete indicare:

- nella **colonna 1 (Anno)** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relative allo stesso anno);
- nella **colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno)** il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei rigi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3 (Imposta netta residua)**, l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei rigi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione)** l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN31.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro rigi con i seguenti valori:

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9)	Quota di imposta lorda (col. 10)	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a	2007		10			50	10		10	10
b	2007		20			50	10		15	15
c	2008		20			60	15		20	20
d	2009		30			20			25	25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 - col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2007	25	40	25
2008	20	45	20
2009	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN31 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 + 20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti

Consultare in Appendice "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

Rigo CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

- nella **colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN42, colonna 2, del Mod. UNICO 2009, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2009;

- nella **colonna 2 (Credito anno 2009)** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2009, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

- nella **colonna 3 (Credito compensato nel modello F24)** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo CR8 Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti Indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti.

Consultare in Appendice la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE III Credito d'imposta per l'incremento dell'occupa- zione

La sezione deve essere compilata in presenza di un credito residuo relativo al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002.

Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF.

Nel **rigo CR9** indicare:

- nella **colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)** il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN42, colonna 3, del Mod. UNICO 2009, ovvero nel rigo 61 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2009;
- nella **colonna 2 (Credito anno 2009)** il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2009 ai sensi della legge n. 244/2007;
- nella **colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24)** il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovette riportare in questa colonna l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790, 15 agosto 2009, n. 3803 e successive modificazioni).

Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all'abitazione principale compilare il rigo CR10.

Nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo CR11.

Rigo CR10 Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Nella **colonna 2** indicare il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Nella **colonna 4 (Totale credito)** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Il credito d'imposta va utilizzato in diminuzione dell'IRPEF e va ripartito in 20 quote annuali costanti.

Nella **colonna 5 (Quota annuale)** indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2009. Tale importo, da riportare nel rigo RN29, si ottiene dividendo per venti l'importo indicato in colonna 4.

Rigo CR11 Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

La casella di **colonna 1 (Impresa/professione)** deve essere barrata se l'immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Nella **colonna 2** indicare il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 2 del rigo CR10.

Nella **colonna 3 (Rateazione)** indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Nella **colonna 4 (Totale credito)** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Nella **colonna 5 (Quota annuale)** indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2009. Tale importo, da riportare nel rigo RN28 entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 4 per il numero delle quote indicate nella colonna 3.

SEZIONE V Altri crediti d'imposta

Questa sezione è riservata all'esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta;
- credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.

Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Rigo CR12

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta

- nella **colonna 1 (Codice)** indicare il **codice 1**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall'applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi.

Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra.

In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.

Tuttavia, se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;

- nella **colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione)** indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 5 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2009;
- nella **colonna 3 (Credito)** indicare il credito maturato nel 2009, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
- nella **colonna 4 (Credito compensato nel Mod. F24)** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 5 (Credito residuo)** indicare l'importo del credito residuo così determinato:

$$\text{CR12 col. 2} + \text{CR12 col. 3} - \text{CR12 col. 4}$$

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003

- nella **colonna 1** indicare il **codice 2**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
- nella **colonna 2** indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 5 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2009;
- nella **colonna 3** indicare il credito maturato nel 2009;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 5** indicare l'importo del credito residuo così determinato:

$$\text{CR12 col. 2} + \text{CR12 col. 3} - \text{CR12 col. 4}$$

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

12. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'Iva.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE: *i crediti relativi all'IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi ad IVA e ad Imposte sostitutive di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili*

Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei rigi da RX1 a RX15, e/o la colonna 4 di uno o più dei rigi da RX20 a RX26, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.

ATTENZIONE: *il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.*

SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione (Righi da RX1 a RX15)

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Con riferimento all'IRPEF, all'addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 13,00 (art. 1 comma 137 Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei rigi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi rigi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l'importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.

Con riferimento alle altre imposte (righi da RX4 a RX15) si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso (colonna 3) non può essere inferiore ad euro 11,00.

Nella **colonna 1, "Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione"**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- al **rigo RX1 (IRPEF)**, l'importo a credito di cui al rigo RN43 al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
- al **rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF)**, l'importo a credito di cui al rigo RV8;
- al **rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF)**, l'importo a credito di cui al rigo RV16;
- al **rigo RX4 (IVA)**, l'importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai rigi VL39 e VL40. Se sono state compilate più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010;

- al **rigo RX5 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RT)** l'importo di cui al rigo RT42 colonna 3;
- al **rigo RX7 (Imposta di cui al quadro RM - Sez. VIII)**, l'importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.
- al **rigo RX14 (Importo a credito di cui al quadro CM)**, l'importo a credito di cui al rigo CM19. Il presente rigo può essere utilizzato dai contribuenti che abbiano aderito al regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi", introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui "contribuenti minimi" si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM;
- al **rigo RX15 (Tassa etica di cui al rigo RQ21)** l'importo a credito di cui al rigo RQ21 colonna 6.

Nella **colonna 2, "Eccedenza di versamento a saldo"**, va indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4, salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai rigi da RX1 a RX3.

Nella **colonna 3, "Credito di cui si chiede il rimborso"**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.

Si ricorda che, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2010 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).

Nella **colonna 4, "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione"**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, con riferimento all'IRPEF e all'IVA, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2010 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

ATTENZIONE: se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Righi da RX20 a RX26)

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2008 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2009, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2009 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 1, "Codice tributo"**, va indicato, limitatamente ai rigi **RX23, RX24, RX25 e RX26** il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei rigi da RX20 a RX22.

Nella **colonna 2, "Eccedenza o credito precedente"**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2009, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2009 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 3, "Importo compensato nel Mod. F24"**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

Per ciascun rigo la differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4, "Importo di cui si chiede il rimborso"**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.

Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 11,00.

Nella **colonna 5, "Importo residuo da compensare"**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2009 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

SEZIONE III Saldo annuale IVA (Rigo RX30)

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una Sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39.

PARTE III: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a.

Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sul sito web dedicato ai servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nonché sul sito <http://assistenza.finanze.it>.

1. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- a) compilare tutti i modelli di dichiarazione;
- b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un qualunque software disponibile in commercio;
- c) di autenticare ed inviare i file predisposti.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

2. UTENTI ABILITABILI

2.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione a questo canale;
- devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall'art 3, commi 2-bis e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti, nell'anno 2010, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d'imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello Unico PF 2010.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agratecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli di Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A. può adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque:

- a) utilizzare il servizio telematico *Internet (Fisconline)*;
- b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
- c) avvalersi di intermediari abilitati.

Si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

ATTENZIONE: Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 vieta a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contemporaneamente, titolari sia dell'abilitazione al servizio Entratel che al servizio Fisconline e viceversa.

2.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet. Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito "unificato": <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.

In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato. I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall'Agenzia delle Entrate.

3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti *software* di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

3.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate consentono, in particolare:

- di verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.

3.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file contenente la dichiarazione, tramite il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il contri-

bute appone a detto file il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

3.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- inviare il file autenticato.

Dopo aver completato la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale messaggio non comprova l'avvenuta presentazione della dichiarazione, per la quale occorre invece attendere l'emissione dell'apposita comunicazione di cui al paragrafo 3.6.

3.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico Entratel o un giorno per il servizio telematico Internet (Fisconline).

3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell'apposita sezione del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Infatti, il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
 - i principali dati contabili;
 - le segnalazioni;
 - gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
- Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
 - numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

4. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

4.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

4.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****";

- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

4.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effet-

tivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.

ATTENZIONE: Prima di effettuare l'invio, si consiglia di verificare attentamente eventuali richieste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le dichiarazioni annullate non possono essere ripristinate.

5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

5.1 Abilitazione al servizio

Modalità di abilitazione

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel devono:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso - Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza. Si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati o degli operatori incaricati.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico, consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

ATTENZIONE: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

Un invio effettuato, erroneamente, con modalità di prova non può in nessun caso essere considerato effettivo.

5.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza. La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza", che va eseguita anche quando l'ambiente di sicurezza è scaduto (l'utente ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che accede al sito web del servizio telematico).

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy disk o memory device us protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino e ambiente".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Dopo aver eseguito con successo il "ripristino ambiente", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possenga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

5.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.444 o presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico *Internet* per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3.

6.2 Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

6.3 Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili on line (es. il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

Si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio. L'Agenzia delle Entrate disattiva automaticamente i codici Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

6.4 Assistenza

È possibile contattare il Call Center dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nonché il sito <http://assistenza.finanze.it>.

7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

□ Acconti IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF - casi particolari

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Ai fini del calcolo dell'acconto per il periodo d'imposta 2010, non rileva la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (detassazione degli investimenti - c.d. Tremonti ter).

Soggetti titolari di reddito d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione

Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

□ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 2 della PARTE II del modello di dichiarazione.

□ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

□ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

□ Compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico" - Casi particolari

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2009 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righe F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2009 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2009

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2009.

□ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta densità abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

□ Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2000, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2009.

□ Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;

- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;

- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Overo alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN44, colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

□ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2008 e parte nel corso del 2009 e nella dichiarazione modello UNICO 2009 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2009. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2009, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel modello UNICO 2009. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo della sezione 1-A del quadro CR.

In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11 del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2009 relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito.

□ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2009 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

L'importo spettante da indicare al **rigo RN36 colonna 2** per il credito IRPEF è indicato al punto 30 del CUD 2010 o al punto 26 del CUD 2009.

□ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM

Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

Per i soggetti residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780, ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'ordinanza ministeriale n. 3837 del 30 dicembre 2009.

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina

Per i soggetti alla data del 1° ottobre 2009 nei comuni colpiti dall'alluvione verificatasi in tale data nella provincia di Messina, il decreto 8 ottobre 2009 ha previsto la sospensione dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.

5 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

I soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti e successivi dovranno indicare nell'apposita casella il codice 5.

6 - Soggetti interessati dall'alluvione dell'11 dicembre 2008 aventi la sede legale o operativa nelle aree del comune di Roma indicate nel decreto del 13 marzo 2009

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, interessati dall'alluvione dell'11 dicembre 2008 che ha colpito taluni territori del comune di Roma, che alla medesima data avevano la sede legale o operativa nelle aree indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2009, il predetto decreto ha previsto la sospensione dall'11 dicembre 2008 al 31 maggio 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti relativi ai tributi erariali. Nel caso di imprese che avevano nelle predette aree la sola sede operativa, la sospensione si applica limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nello stesso territorio.

7 - Soggetti residenti nel comune di Viareggio

Per i soggetti residenti nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, individuati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'incidente ferroviario, la predetta ordinanza ha previsto la sospensione dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo.

□ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2009 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data del

la calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

□ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

□ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.

Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74.

Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 - Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 - Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5.

Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (riga 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1). L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN33 colonna 4 è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC16 deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3.

B) Se il risultato ottenuto (riga 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3. L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN33 colonna 4 è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avete indicato al rigo RC15. L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC16 non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3.

❑ **Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello UNICO persone fisiche**

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2010 devono, al trespolo, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2010:

- il **quadro RM del Mod. UNICO/2010 Persone fisiche**:
 - se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2009 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se nel 2009 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
- il **quadro RT del Mod. UNICO/2010 Persone fisiche**: se nel 2009 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2009 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
- il **modulo RW**, se nel 2009 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 10.000,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2010.

❑ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Con riferimento a quest'ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;

- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ **Oneri sostenuti dalle società semplici**

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;

- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
- Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili detrazioni d'imposta:
 - nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione dei rigi RP19-RP21 codice 20);
 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
 - costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
 - erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2009:
 - spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
 - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza;
 - spese per l'acquisto di variatori di velocità;
 - spese per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati;
 - nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
 - nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
 - nella misura del 55 per cento per le spese sostenute dal 2007 al 2009 relative a:
 - riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - interventi sull'involucro di edifici esistenti;
 - installazione di pannelli solari;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

□ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6, colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6, colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la

borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6, colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

□ Previdenza complementare – Prospetto per la compilazione del rigo RP33

Al fine di determinare l'ammontare dei contributi versati per i quali è possibile fruire in sede di dichiarazione della relativa deduzione da riportare nella colonna 3 del rigo RP33, utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP33	
CASELLA	IMPORTO
1 Esclusi dal sostituto (RP33 col. 1)	
2 Quota TFR (RP33 col. 2)	
3 Non esclusi dal sostituto	
4 Reddito Complessivo	
5 Totale redditi di lavoro dipendente	
6 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente	
7 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente	
8 Limite reddituale complessivo	
9 Limite assoluto	
10 Limite percentuale	
11 Contributi deducibili nella presente dichiarazione	

- Nella **casella 1** riportare quanto indicato nella colonna 1 del rigo RP33.
- Nella **casella 2** riportare quanto indicato nella colonna 2 del rigo RP33.
- Nella **casella 3** riportare l'ammontare dei contributi non esclusi dal sostituto di cui al punto 53 del CUD 2010 se è indicato il codice "4" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione "Dati generali" è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) l'importo da indicare è quello desumibile dalle annotazioni al CUD 2010.
- Nella **casella 4** riportare l'ammontare del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 4 del quadro RN.
- Nella **casella 5** riportare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (codice 2 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3). Se è stato compilato anche il rigo RC4 (premi di produttività) riportare il risultato della seguente operazione:

$$RC1 + RC2 + RC3 + RC4 \text{ col. 6} - RC4 \text{ col. 7}$$

Qualora siano stati indicati redditi derivanti da lavori socialmente utili (casella di colonna 1 impostata con il codice "3") tali redditi devono essere sommati agli altri redditi di lavoro dipendente sole se gli stessi hanno concorso alla formazione del reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (Caso A delle istruzioni in Appendice).

- Nella **casella 6** calcolare:
 - il minore importo tra il Totale dei redditi di lavoro dipendente indicati nella casella 5 del presente prospetto ed il doppio dell'ammontare del TFR indicato nella casella 2 del presente prospetto;
 - sottrarre dall'importo così determinato l'importo indicato nella casella 1 del presente prospetto (importo escluso dal sostituto). Considerare zero se il risultato è negativo.
 Riportare nella casella 6 del presente prospetto l'importo così determinato.
- Nella **casella 7** riportare la differenza tra l'importo indicato nella casella 4 (Reddito complessivo) e quanto indicato nella casella 5 (Totale redditi di lavoro dipendente) del presente prospetto.
- Nella **casella 8** riportare la somma degli importi indicati nelle caselle 6 e 7 del presente prospetto.
- Nella **casella 9** riportare la differenza tra euro 5.164,57 e l'importo indicato nella casella 1 del presente prospetto.

- Nella **casella 10** riportare il risultato della seguente operazione:

(casella 4 x 12/100) – casella 1

- Nella **casella 11** determinare l'ammontare dei contributi previdenziali per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione. L'ammontare dei contributi deducibili è pari al minore tra i seguenti quattro importi:
 - casella 3 (Non esclusi dal sostituto)
 - casella 8 (limite reddituale complessivo)
 - casella 9 (limite assoluto)
 - casella 10 (limite percentuale)
 L'importo della casella 11 così determinato deve essere riportato nella colonna 3 del rigo RP33.

□ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 16 del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 2,5 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3 per cento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e 1 per cento dal 1° gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 21, pari ad 1/12 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebitate detrazioni di imposta ovvero di indebitate deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 10 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata

un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Era-rio" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale;
 - periodo di riferimento;
 - codice tributo;
 - suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.
- Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento degli interessi e delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

1989: Interessi ravvedimento IRPEF;
 1994: Interessi ravvedimento Addizionale regionale all'IRPEF;
 1998: Interessi ravvedimento Addizionale comunale all'IRPEF;
 8901: Sanzione pecuniaria IRPEF;
 8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'IRPEF;
 8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'IRPEF;
 8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi.

□ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno. I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO Società di persone 2010 se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

□ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le **borse di studio**, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi [Legge 23 novembre 1998, n. 407];
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

□ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

□ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri conseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

□ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebithe detrazioni d'imposta, ovvero indebithe deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);

– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

5) L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, o del 200 per cento dell'importo dei crediti se compensati in misura superiore a 50.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 18, del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185.

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

□ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro.

❑ Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Quale il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

- **Uffici**, i quali garantiscono:
 - l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
 - la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico Persone fisiche;
 - la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.

Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento** mediante **prenotazione telefonica** al numero **848.800.444** o attraverso il sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);

- **Direzioni Regionali**, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;

- **Centri di Assistenza Multicanale**, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, sui rimborsi, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi. Infatti, telefonando all'**848.800.444** e seguendo le indicazioni fornite dal sistema, è possibile accedere a vari servizi e informazioni:

- **Call center con operatore**

Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). Per le comunicazioni di irregolarità, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di annullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre, è anche possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera, per essere contattati telefonicamente da un operatore.

- **Servizio automatico (attivo 24 ore)**

Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali:

- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet.

- informazioni relative all'Ufficio di competenza.

- **Prenotazione appuntamenti**

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazione può essere effettuata attraverso:

- internet;
- cassetto fiscale: esclusivamente sull'ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del codice PIN.

Si può anche **telefonare tramite cellulare al numero 06-96668907** (il costo è a carico del chiamato secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore) oppure dall'estero al numero **0039.06.96668933** (il costo è a carico del chiamante).

È, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **320.4308444** per chiedere semplici informazioni;

- **Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate** Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:

- presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
- pagamento on line delle imposte;
- "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).

Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:

- "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio più vicino oltre quello di competenza;
- assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
- web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
- "controllo automatico e formale - calcolo delle rate" dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni;
- controllo delle partite IVA comunitarie;
- prenotazione di richiamata telefonica (*web call back*).

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;

- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
 - le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
 - interventi di bonifica dall'amianto.
- Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - esecuzione dei lavori;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
 - relazioni di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
 - perizie e sopralluoghi;

- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

- Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
 - le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
 - le ritenute di acconto operate sui compensi;
 - l'imposta di bollo;
 - i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

❑ Spese per prosecuzione lavori - Esempi

Esempio 1

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.

L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2

Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la ratazione in tre rate;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2007 e 2008).

Esempio 3

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.

In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2008) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

❑ Spese sanitarie - Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **rigli RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Si precisa che sulla base di quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2009, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati (nome dei farmaci) ma, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

A partire dal 1° gennaio 2010 gli scontrini fiscali devono contenere la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico po-

sto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Fino al 31 dicembre 2009, comunque, sono ritenuti validi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

□ Spese sanitarie per disabili

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riga RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambolanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzeria;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (*righe RP35, RP36, RP37, RP39, RP40 e RP41*);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità d'integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (**riga RP3**);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riga RP4**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione me-

dica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima. Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del disabile che dei soggetti cui risulta a carico. Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);

- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autoveicoli: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

□ **Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero**

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2009, si fa riferimento al D.M. 28/01/2009 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2009.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 8.000, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

□ **Terreni in affitto - Casi particolari**

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righe e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
 - se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, riportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
- b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 riportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
- c)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale".

- Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
 - a)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, riportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
 - se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, riportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se in nessuno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
 - a)** se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
 - b)** se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
- Se in almeno uno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
 - 1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
 - 2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
 - a)** determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi riportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b)** sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
 - c)** confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:

- se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
- se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita - per taluni contribuenti - dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale determini un aumento di reddito).

L'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l'anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l'attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2009

REGIONE	Cod. Reg.	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	NOTE
		oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,40%		
Basilicata	02	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	03	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	04	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	05	Per qualunque reddito		1,40%		
Emilia Romagna	06	15.000,00	15.000,00	1,10%	1,10 % sull'intero importo	
		15.000,00	20.000,00	1,20%	1,20 % sull'intero importo	
		20.000,00	25.000,00	1,30%	1,30 % sull'intero importo	
		25.000,00		1,40%	1,40 % sull'intero importo	
Friuli Venezia Giulia	07	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,40%		
Liguria	09		30.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i contribuenti aventi almeno 4 figli fiscalmente a carico l'aliquota prevista è del 0,90%. Per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,13 euro l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 30.152,13 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale (Rigo RV1) $\frac{RV1 \times 1,40}{100} - 0,986 \times (30.152,13 - RV1)$
		30.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Lombardia	10	15.493,71	15.493,71	0,90%	0,90% sull'intero importo	
		15.493,71	30.987,41	1,30%	139,44 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71	
		30.987,41		1,40%	340,86 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	
Marche	11	15.500,00	15.500,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	
		15.500,00	31.000,00	1,20%	139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00	
		31.000,00		1,40%	325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00	
Molise	12	Per qualunque reddito		1,40%		
Piemonte	13	15.000,00	15.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	
		15.000,00	22.000,00	1,20%	1,20% sull'intero importo	
		22.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Puglia	14		28.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 28.000 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 28.000
		28.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Sardegna	15	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	16	Per qualunque reddito		1,40%		
Toscana	17	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	18	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	19		15.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000
		15.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	21		29.500,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 29.500,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.500,00. Per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 29.501,00 e 29.650,00 (rigo RV1), l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 29.235,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Per i casi particolari si rinvia alle precisazioni contenute nel rigo RV2.
		29.500,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT LUCIA.....	199
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	MACAO.....	059	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICA.....	192	MACEDONIA.....	278	SALOMONE ISOLE.....	191
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADAGASCAR.....	104	SALVADOR.....	064
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MADEIRA.....	235	SAMOA.....	131
ANGUILLA.....	209	ECUADOR.....	024	MALAWI.....	056	SAN MARINO.....	037
ANTARTIDE.....	180	EGITTO.....	023	MALAYSIA.....	106	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SENEGAL.....	152
ANTILLE OLANDESI.....	251	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FIJI, ISOLE.....	161	MAROCCO.....	107	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRALIA.....	007	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AUSTRIA.....	008	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZERBAIGIAN.....	268	FUJJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
AZZORRE ISOLE.....	234	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHAMAS.....	160	GAMBIA.....	164	MEIILLA.....	231	SPAGNA.....	067
BAHRAIN.....	169	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH.....	130	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. HELENA.....	254
BARBADOS.....	118	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELGIO.....	009	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BELIZE.....	198	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SUDAFRICANA REP.....	078
BENIN.....	158	GIBILTERRA.....	102	MONTENEGRO.....	290	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIBUTI.....	113	MONTserrat.....	208	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BULGARIA.....	012	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURKINA FASO.....	142	GUERNSEY.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
BURUNDI.....	025	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TIMOR EST.....	287
CAMBOGIA.....	135	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TONGA.....	162
CANADA.....	013	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	INDIA.....	114	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDONESIA.....	129	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU'.....	053	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	ISRAELE.....	182	PITCAIRN.....	175	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	JERSEY C.I.....	202	POLINESIA FRANCESE.....	225	UZBEKISTAN.....	271
CINA REP. POP.....	016	KAZAKISTAN.....	269	POLONIA.....	054	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	KENYA.....	116	PORTOGALLO.....	055	VENEZUELA.....	081
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KIRGHIZISTAN.....	270	PORTORICO.....	091	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	KIRIBATI.....	194	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KOSOVO.....	291	QATAR.....	168	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KUWAIT.....	126	RAS EL KAIMAH.....	242	WAKE ISOLE.....	178
COMORE, ISOLE.....	176	LAOS.....	136	REGNO UNITO.....	031	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LETTONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	LIBANO.....	095			ZIMBABWE.....	073
COREA DEL NORD.....	074	LIBERIA.....	044				
COREA DEL SUD.....	084						

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2009 E 2010

AVVERTENZA La tabella riporta con riferimento ad ogni Comune sia l'aliquota dell'addizionale relativa all'anno 2009, per il saldo, che quella relativa all'anno 2010, per l'acconto, nonché, con riferimento ad entrambi gli anni, l'eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali. Si precisa che se la soglia di esenzione deliberata è stata determinata sulla base di particolari situazioni, nella relativa colonna è riportato un asterisco. In tal caso per verificare se ricorre le condizioni per fruire dell'esenzione occorre consultare il sito Internet: www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscality_locale/addirpef/index.htm ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa, inoltre, che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 31 dicembre 2009, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa che, con decorrenza 1° gennaio 2010, i comuni di Molina di Ledro, Concei, Pieve di Ledro, Bezzeca, Tiarno di sopra e Tiarno di sotto sono confluiti nel nuovo comune di **LEDRO** (TN), codice catastale M313, mentre i comuni di Bleggio inferiore e Lomaso sono confluiti nel nuovo comune di **COMANO TERME** (TN), codice catastale M314.

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
A001	ABANO TERME	PD	0,8	10.000	0,8	10.000	A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,8	*	0,8	*
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*		0*		A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1		0,1	
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4		0,4		A130	ALBANO VERCELESE	VC	0,3		0,3	
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,6	12.000	0,6	12.000	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*		0*	
A007	ABBASANTA	OR	0*		0*		A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,7		0,7	
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5		0,5		A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*		0*	
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0,5	12.000	0,5	12.000	A138	ALBARETO	PR	0,4		0,4	
A012	ABETONE	PT	0,2		0,2		A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,5		0,5	
A013	ABRIOLA	PZ	0*		0*		A143	ALBAVILLA	CO	0,3		0,3	
A014	ACATE	RG	0*		0*		A145	ALBENGA	SV	0,6		0,6	
A015	ACCADIA	FG	0,5		0,5		A146	ALBERA LIGURE	AL	0,2	*	0,2	*
A016	ACCEGLIO	CN	0		0		A149	ALBEROBELLO	BA	0,4		0,4	
A017	ACCETTURA	MT	0,5		0,5		A150	ALBERONA	FG	0		0	
A018	ACCIANO	AQ	0,2		0,2		A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4		0,4	
A019	ACCUMOLI	RI	0,2		0,2		A154	ALBETTONI	VI	0,1		0,1	
A020	ACERENZA	PZ	0,2		0,2		A155	ALBI	CZ	0,6		0,6	
A023	ACERNO	SA	0,6	7.500	0,6	7.500	A158	ALBIANO	TN	0*		0*	
A024	ACERRA	NA	0*		0*		A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5		0,5	
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3		0,3		A159	ALBIATE	MB	0,6		0,6	
A026	ACI CASTELLO	CT	0,4		0,4		A160	ALBIDONA	CS	0,2		0,2	
A027	ACI CATENA	CT	0,5	10.000	0,5	10.000	A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5	10.679	0,5	10.679
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*		0*		A162	ALBINEA	RE	0,4		0,4	
A028	ACIREALE	CT	0*		0*		A163	ALBINO	BG	0,5		0,5	
A031	ACQUACANINA	MC	0*		0*		A164	ALBIOLO	CO	0,1		0,1	
A032	ACQUAFONDATA	FR	0,1		0,1		A166	ALBISCOLA SUPERIORE	SV	0,8		0,8	
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5		0,5		A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,8	10.000	0,8	10.000
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,35		0,35		A167	ALBIZZATE	VA	0,5		0,5	
A035	ACQUALAGNA	RJ	0,6		0,6		A171	ALBONESE	PV	0*		0*	
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2		0,2		A172	ALBOSAGGIA	SO	0*		0*	
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,4		0,4		A173	ALBUCCIANO	AT	0,3		0,3	
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,7		0,7		A175	ALBUZZANO	PV	0,4	8.000	0,4	8.000
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5		0,5		A176	ALCANO	TP	0,8		0,8	*
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5		0,5		A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,6		0,6	
A043	ACQUARO	VV	0*		0*		A178	ALDENO	TN	0*		0*	
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,8		0,8		A179	ALDINO .ALDEIN.	BZ	0*		0*	
A045	ACQUASPARTA	TR	0,8		0,8		A180	ALES	OR	0*		0*	
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2		0,2		A182	ALESSANDRIA	AL	0,5		0,5	
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4		0,4		A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*		0*	
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*		0*		A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*		0*	
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,6		0,6		A184	ALESSANO	LE	0,6		0,6	
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*		0*		A185	ALEZIO	LE	0,2		0,2	
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*		0*		A186	ALFANO	SA	0,3		0,3	
A052	ACQUI TERME	AL	0,5		0,5		A187	ALFEDENA	AQ	0*		0*	
A053	ACRI	CS	0,7		0,7		A188	ALFIANELLO	BS	0*		0*	
A054	ACUTO	FR	0,3		0,3		A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2		0,2	
A055	ADELFA	BA	0,7		0,7		A191	ALFONSINE	RA	0,6	8.000	0,6	8.000
A056	ADRANO	CT	0,7		0,7		A192	ALGHERO	SS	0,7		0,7	
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*		0*		A193	ALGUA	BG	0,6		0,6	
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5		0,5		A194	ALI'	ME	0,8		0,8	
A059	ADRIA	RO	0,6		0,6		A201	ALI' TERME	ME	0,6		0,6	
A060	ADRO	BS	0*		0*		A195	ALIA	PA	0,5		0,5	
A061	AFFI	VR	0,2		0,2		A196	ALIANO	MT	0,5		0,5	
A062	AFFILE	RM	0,5		0,5		A197	ALICE BEL COLLE	AL	0,5		0,5	
A064	AFRAGOLA	NA	0,5		0,5		A198	ALICE CASTELLO	VC	0*		0*	
A065	AFRICO	RC	0,7		0,7		A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,6		0,6	
A067	AGAZZANO	PC	0,6	8.500	0,6	8.500	A200	ALIFE	CE	0,1		0,1	
A068	AGEROLA	NA	0,7		0,7		A202	ALIMENA	PA	0*		0*	
A069	AGGIUS	OT	0,2		0,2		A203	ALIMINUSA	PA	0,4		0,4	
A070	AGIRA	EN	0*		0*		A204	ALLAI	OR	0*		0*	
A071	AGLIANA	PT	0,5		0,5		A206	ALLEGHE	BL	0,5		0,5	
A072	AGLIANA TERME	AT	0,6		0,6		A205	ALLEIN	AO	0*		0*	
A074	AGLIE'	TO	0,6		0,6		A207	ALLERONA	TR	0,6		0,6	
H848	AGLIENTU	OT	0*		0*		A208	ALLISTE	LE	0,6		0,6	
A075	AGNA	PD	0,6		0,6		A210	ALLUMIERE	RM	0,4		0,4	
A076	AGNADELLO	CR	0*		0*		A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,4	*	0,4	*
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4		0,4		A214	ALME'	BG	0,5		0,5	
A080	AGNONE	IS	0,1		0,1		A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5		0,5	
A082	AGNOSINE	BS	0*		0*		A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0,5		0,5	
A083	AGORDO	BL	0,5		0,5		A218	ALMESE	TO	0,5		0,5	
A084	AGOSTA	RM	0*		0*		A220	ALONTE	VI	0*		0*	
A085	AGRA	VA	0		0		A221	ALPETTE	TO	0,1		0,1	
A087	AGRATE BRIANZA	MB	0,4	12.000	0,4	12.000	A222	ALPIGNANO	TO	0,45	*	0,45	*
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4		0,4		A223	ALSENO	PC	0,2		0,2	
A089	AGRIGENTO	AG	0,4		0,4		A224	ALSERIO	CO	0,5		0,5	
A091	AGROPOLI	SA	0,8	12.000	0,8	12.000	A225	ALTAMURA	BA	0,35		0,35	
A092	AGUGLIANO	AN	0,65		0,65		A226	ALTARE	SV	0,5		0,5	
A093	AGUGLIARO	VI	0,2		0,2		A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0,1		0,1	
A096	AICURZIO	MB	0,3		0,3		A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5		0,5	
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*		0*		A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,4		0,4	
A098	AIDONE	EN	0*		0*		A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0,7		0,7	
A100	AIELLI	AQ	0,2		0,2		A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*		0*	
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5		0,5		A233	ALTIDONA	FM	0,8	8.000	0,8	8.000
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*		0*		A234	ALTILIA	CS	0,7	7.000	0,7	7.000
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,8		0,8		A235	ALTINO	CH	0,5		0,5	
A105	AIETA	CS	0*		0*		A236	ALTISSIMO	VI	0,8		0,8	
A106	AILANO	CE	0,4		0,4		A237	ALTIVOLE	TV	0,4		0,4	
A107	AILOCHE	BI	0,2		0,2		A238	ALTO	CN	0*		0*	
A109	AIRASCA	TO	0,3		0,3		A239	ALTOFONTE	PA	0*		0*	
A110	AIROLA	BN	0,8		0,8		A240	ALTOMONTE	CS	0,5		0,5	
A111	AIROLE	IM	0*		0*		A241	ALTOPASCIO	LU	0,5	12.500	0,5	12.500
A112	AIRUNO	LC	0,15		0,15		A242	ALVIANO	TR	0,6		0,6	
A113	AISONI	CN	0,2		0,2		A243	ALVIGNANO	CE	0,8		0,8	
A116	ALA	TN	0,25		0,25		A244	ALVITO	FR	0,8		0,8	
A115	ALA' DEI SARDI	OT	0*		0*		A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,4	7.500	0,4	7.500
A117	ALA DI STURA	TO	0*		0*		A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2		0,2	
A118	ALAGNA	PV	0,35		0,35		A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,3		0,3	
A119	ALAGNA VALSESLIA	VC	0,1		0,1		A251	ALMALI	SA	0,7		0,7	
A120	ALANNO	PE	0,6		0,6		A252	AMANDOLA	FM	0,5		0,5	
A121	ALANNO DI PIAVE	BL	0,8		0,8		A253	AMANTEA	CS	0,6		0,6	
A122	ALASSIO	SV	0,8		0,8		A254	AMARO	UD	0*		0*	
A123	ALATRI	FR	0,5		0,5		A255	AMARONI	CZ	0,4		0,4	
A124	ALBA	CN	0,3		0,3		A256	AMASENO	FR	0,8		0,8	
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,8	8.000	0,8	8.000	A257	AMATO	CZ	0,2		0,2	
A126	ALBAGIARA	OR	0*		0*		A258	AMATRICE	RI	0,4		0,4	
A127	ALBAIRATE	MI	0,65		0,65		A259	AMBIVERE	BG	0,4		0,4	
A128	ALBANELLA	SA	0,5		0,5		A260	AMBLAR	TN	0*		0*	
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,6		0,6		A261	AMEGLIA	SP	0,8		0,8	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
A262	AMELIA	TR	0,8	8.000	0,8	8.000	A429	ARONA	NO	0,15	10.000	0,15	10.000
A263	AMENDOLARA	CS	0*	0*	0*	0*	A430	AROSIO	CO	0,4	16.000	0,4	16.000
A264	AMENO	NO	0*	0*	0*	0*	A431	ARPAIA	BN	0*	0*	0*	0*
A265	AMOROSI	BN	0,3	0,3	0,3	0,3	A432	ARPAISE	BN	0,5	0,5	0,5	0,5
A267	AMPEZZO	UD	0,4	0,4	0,4	0,4	A433	ARPINO	FR	0,8	0,8	0,8	0,8
A268	ANACAPRI	NA	0,4	0,4	0,4	0,4	A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,5	0,5	0,5	0,5
A269	ANAGNI	FR	0,8	0,8	0,8	0,8	A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,5	0,5	0,5	0,5
A270	ANCARANO	TE	0,5	0,5	0,5	0,5	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,7	0,7	0,7	0,7
A271	ANCONA	AN	0,8	0,8	0,8	0,8	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5	0,5	0,5	0,5
A272	ANDALI	CZ	0*	0*	0*	0*	A438	ARRE	PD	0,5	0,5	0,5	0,5
A274	ANDALO	TN	0*	0*	0*	0*	A439	ARRONE	TR	0,7	12.000	0,7	12.000
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*	0*	0*	0*	A441	ARSAGUA SEPRIO	VA	0,3	0,3	0,3	0,3
A275	ANDEZENO	TO	0,4	0,4	0,4	0,4	A443	ARSIE'	BL	0,6	0,6	0,6	0,6
A278	ANDORA	SV	0*	0*	0*	0*	A444	ARSIERO	VI	0,3	0,3	0,3	0,3
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,7	0,7	0,7	0,7	A445	ARSITA	TE	0,3	0,3	0,3	0,3
A281	ANDRANO	LE	0,5	0,5	0,5	0,5	A446	ARSOLI	RM	0,1	0,1	0,1	0,1
A282	ANDRATE	TO	0,5	0,5	0,5	0,5	A447	ARTA TERME	UD	0,4	0,4	0,4	0,4
A283	ANDREIS	PN	0*	0*	0*	0*	A448	ARTEGNA	UD	0,5	0,5	0,5	0,5
A284	ANDRETTA	AV	0,5	0,5	0,5	0,5	A449	ARTENA	RM	0,8	0,8	0,8	0,8
A285	ANDRIA	BT	0,6	7.500	0,6	7.500	A451	ARTOGNE	BS	0	0	0	0
A286	ANDRIANO .ANDRIAN.	BZ	0*	0*	0*	0*	A452	ARVIER	AO	0*	0*	0*	0*
A287	ANELA	SS	0*	0*	0*	0*	A453	ARZACHENA	OT	0*	0*	0*	0*
A288	ANFO	BS	0*	0*	0*	0*	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,5	0,5	0,5	0,5
A290	ANGERA	VA	0,7	10.500	0,7	10.500	A454	ARZANA	OG	0*	0*	0*	0*
A291	ANGHIARI	AR	0*	0*	0*	0*	A455	ARZANO	NA	0,3	0,3	0,3	0,3
A292	ANGIARI	VR	0,3	0,3	0,3	0,3	A456	ARZENE	PN	0,3	0,3	0,3	0,3
A293	ANGOLO TERME	BS	0,2	0,2	0,2	0,2	A458	ARZERGRANDE	PD	0,5	0,5	0,5	0,5
A294	ANGRI	SA	0,8	12.000	0,8	12.000	A459	ARZIGNANO	VI	0,8	0,8	0,8	0,8
A295	ANGROGNA	TO	0,5	0,5	0,5	0,5	A460	ASCEA	SA	0,6	0,6	0,6	0,6
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,8	0,8	0,8	0,8	A461	ASCIANO	SI	0,6	8.500	0,6	8.500
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,8	0,8	0,8	0,8	A462	ASCOLI PICENO	AP	0,8	8.500	0,8	8.500
A299	ANNICCO	CR	0,5	0,5	0,5	0,5	A463	ASCOLI Satriano	FG	0,5	0,5	0,5	0,5
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2	0,2	0,2	0,2	A464	ASCREA	RI	0,5	0,5	0,5	0,5
A302	ANNONE VENETO	VE	0,4	0,4	0,4	0,4	A465	ASIAGO	VI	0,5	0,5	0,5	0,5
A303	ANOIA	RC	0,3	0,3	0,3	0,3	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*	0*	0*	0*
A304	ANTEGNATE	BG	0,2	0,2	0,2	0,2	A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,4	0,4	0,4	0,4
A306	ANTERIVO .ALTREI.	BZ	0*	0*	0*	0*	A470	ASOLA	MN	0,5	15.000	0,5	15.000
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*	0*	0*	0*	A471	ASOLO	TV	0,4	0,4	0,4	0,4
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2	0,2	0,2	0,2	A473	ASSAGO	MI	0*	0*	0*	0*
A312	ANTIGNANO	AT	0,3	0,3	0,3	0,3	A474	ASSEMINI	CA	0,4	0,4	0,4	0,4
A313	ANTILLO	ME	0,6	0,6	0,6	0,6	A475	ASSISI	PG	0*	0*	0*	0*
A314	ANTONIMINA	RC	0,4	0,4	0,4	0,4	A476	ASSO	CO	0*	0*	0*	0*
A315	ANTRODOCCO	RI	0,8	0,8	0,8	0,8	A477	ASSOLO	OR	0,5	0,5	0,5	0,5
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*	0*	0*	0*	A478	ASSORO	EN	0*	0*	0*	0*
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*	0*	0*	0*	A479	ASTI	AT	0,4	0,4	0,4	0,4
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2	0,2	0,2	0,2	A480	ASUNI	OR	0*	0*	0*	0*
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*	0*	0*	0*	A481	ALETELA	AQ	0,4	0,4	0,4	0,4
A321	ANZI	PZ	0,4	0,4	0,4	0,4	A482	APELLA	PZ	0,4	0,4	0,4	0,4
A323	ANZIO	RM	0,5	0,5	0,5	0,5	A484	ATENA LUCANA	SA	0,4	0,4	0,4	0,4
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0,4	0,4	0,4	0,4	A485	ATESSA	CH	0	0	0	0
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*	0*	0*	0*	A486	ATINA	FR	0,8	8.000	0,8	8.000
A326	ACOSTA	AO	0,3	10.000	0,3	10.000	A487	ATRANI	SA	0,5	0,5	0,5	0,5
A327	APECCHIO	PU	0,5	0,5	0,5	0,5	A488	ATRI	TE	0,8	0,8	0,8	0,8
A328	APICE	BN	0,5	8.000	0,5	8.000	A489	ATRIPALDA	AV	0,5	0,5	0,5	0,5
A329	APIRO	MC	0,7	0,7	0,7	0,7	A490	ATTIGLIANO	TR	0,2	0,2	0,2	0,2
A330	APPOLLOSA	BN	0,4	0,4	0,4	0,4	A491	ATTIMIS	NU	0,1	0,1	0,1	0,1
A333	APPIANO GENTILE	CO	0*	0*	0*	0*	A492	ATZARA	PU	0,6	0,6	0,6	0,6
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPAN AN DER.	BZ	0,3	0,3	0,3	0,3	A493	AUDITORE	PU	0,6	0,6	0,6	0,6
A334	APPIGNANO	MC	0,65	0,65	0,65	0,65	A494	AUGUSTA	SR	0*	0*	0*	0*
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,8	0,8	0,8	0,8	A495	AULETTA	SA	0,5	0,5	0,5	0,5
A337	APRICA	SP	0,8	9.000	0,8	9.000	A496	AULLA	MS	0,8	8.000	0,8	8.000
A338	APRICALE	IM	0,7	0,7	0,7	0,7	A497	AURANO	VB	0,6	0,6	0,6	0,6
A339	APRICENA	FG	0,7	0,7	0,7	0,7	A499	AURICO	IM	0,6	0,6	0,6	0,6
A340	APRIGLIANO	CS	0,5	0,5	0,5	0,5	A501	AURONZO DI CADORE	BL	0,1	6.000	0,1	6.000
A341	APRIJIA	LT	0,6	0,6	0,6	0,6	A502	AUSONIA	FR	0,8	0,8	0,8	0,8
A343	AQUARA	SA	0*	0*	0*	0*	A503	AUSTIS	NU	0,5	0,5	0,5	0,5
A344	AQUILA D'AROSCIA	IM	0,4	0,4	0,4	0,4	A506	AVEGNO	GE	0,3	0,3	0,3	0,3
A346	AQUILEIA	UD	0*	0*	0*	0*	A507	AVELENGO .HAFLING.	BZ	0*	0*	0*	0*
A347	AQUILONIA	AV	0*	0*	0*	0*	A508	AVELLA	AV	0,6	*	0,6	*
A348	AQUINO	FR	0*	0*	0*	0*	A509	AVELLINO	AV	0,5	7.500	0,5	7.500
A350	ARADEO	LE	0,5	0,5	0,5	0,5	A511	AVERARA	BG	0*	0*	0*	0*
A351	ARAGONIA	AG	0*	0*	0*	0*	A512	AVERSA	CE	0,5	0,5	0,5	0,5
A352	ARAMENGO	AT	0,2	0,2	0,2	0,2	A514	AVETRANA	TA	0,8	0,8	0,8	0,8
A354	ARBA	PN	0*	0*	0*	0*	A515	AVEZZANO	AQ	0,2	0,2	0,2	0,2
A357	ARBOREA	OR	0,1	0,1	0,1	0,1	A516	AVIANO	PN	0,3	0,3	0,3	0,3
A358	ARBORIO	VC	0,2	0,2	0,2	0,2	A517	AVIATICO	BG	0,5	0,5	0,5	0,5
A359	ARBUS	VS	0,1	0,1	0,1	0,1	A518	AVIGLIANA	TO	0,4	0,4	0,4	0,4
A360	ARCADE	TV	0,2	0,2	0,2	0,2	A519	AVIGLIANO	PZ	0,5	0,5	0,5	0,5
A363	ARCE	FR	0,7	6.500	0,7	6.500	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,6	0,6	0,6	0,6
A365	ARCENE	BG	0,5	0,5	0,5	0,5	A520	AVIO	TN	0*	0*	0*	0*
A366	ARCEVIA	AN	0,6	0,6	0,6	0,6	A521	AVISE	AO	0	0	0	0
A367	ARCHI	CH	0,7	0,7	0,7	0,7	A522	AVOLA	SR	0,8	0,8	0,8	0,8
A369	ARCIDOSO	GR	0,5	0,5	0,5	0,5	A523	AVOLASCA	AL	0,2	0,2	0,2	0,2
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0,2	0,2	0,2	0,2	A094	AYAS	AO	0*	0*	0*	0*
A371	ARCISATE	VA	0,4	10.000	0,4	10.000	A108	AYMAVILLES	AO	0*	0*	0*	0*
A372	ARCO	TN	0*	0*	0*	0*	A525	AZEGLIO	TO	0,7	0,7	0,7	0,7
A373	ARCOLA	SP	0,4	0,4	0,4	0,4	A526	AZZANELLO	CR	0,6	0,6	0,6	0,6
A374	ARCOLE	VR	0,4	0,4	0,4	0,4	A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2	0,2	0,2	0,2
A375	ARCONATE	MI	0,5	7.500	0,5	7.500	A530	AZZANO DECIMO	PN	0*	0*	0*	0*
A376	ARCORE	MB	0,1	0,1	0,1	0,1	A529	AZZANO MELLA	BS	0	0	0	0
A377	ARCUGNANO	VI	0,7	0,7	0,7	0,7	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5	0,5	0,5	0,5
A379	ARDARA	SS	0*	0*	0*	0*	A531	AZZATE	VA	0,5	8.000	0,5	8.000
A380	ARDAUJ	OR	0*	0*	0*	0*	A532	AZZO	VA	0,15	0,15	0,15	0,15
M213	ARDEA	RM	0,4	0,4	0,4	0,4	A533	AZZONE	BG	0,6	0,6	0,6	0,6
A382	ARDENNO	SO	0*	0*	0*	0*	A534	BACENO	VB	0*	0*	0*	0*
A383	ARDESIO	BG	0,6	0,6	0,6	0,6	A535	BACOLI	NA	0,6	0,6	0,6	0,6
A385	ARDORE	RC	0,8	7.500	0,8	7.500	A536	BADALUCCO	IM	0,7	0,7	0,7	0,7
A386	ARENA	VV	0*	0*	0*	0*	M214	BADESI	OT	0*	0*	0*	0*
A387	ARENA PO	PV	0,5	0,5	0,5	0,5	A537	BADIA .ABTEI.	BZ	0*	0*	0*	0*
A388	ARENZANO	GE	0,2	0,2	0,2	0,2	A540	BADIA CALAVENA	VR	0,8	0,8	0,8	0,8
A389	ARESE	MI	0,55	*	0,55	*	A538	BADIA PAVESE	PV	0,8	0,8	0,8	0,8
A390	AREZZO	AR	0,5	10.000	0,5	10.000	A539	BADIA POLESINE	RO	0,8	0,8	0,8	0,8
A391	ARREGNO	CO	0,4	0,4	0,4	0,4	A541	BADIA TEDALDA	AR	0*	0*	0*	0*
A392	ARGELATO	BO	0,6	0,6	0,6	0,6	A542	BADOLATI	CZ	0,5	0,5	0,5	0,5
A393	ARGENTA	FE	0,6	8.000	0,6	8.000	A544	BAGALADI	RC	0,4	0,4	0,4	0,4
A394	ARGENTERA	CN	0,2	0,2	0,2	0,2	A546	BAGHERIA	PA	0,3	0,3	0,3	0,3
A396	ARGUELLO	CN											

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
A578	BAGOLINO	BS	0,4		0,4		A744	BELLAGIO	CO	0*		0*	
A579	BAIA E LATINA	CE	0,5		0,5		A745	BELLANO	LC	0,7		0,7	
A580	BAIANO	AV	0,2		0,2		A746	BELLANTE	TE	0,6		0,6	
A581	BAIARDO	IM	0,2		0,2		A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*		0*	
A584	BAIRO	TO	0,4		0,4		A749	BELLEGRA	RM	0,5		0,5	
A586	BAISO	RE	0*		0*		A750	BELLINO	CN	0*		0*	
A587	BALANGERO	TO	0,5		0,5		A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,35		0,35	
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,7		0,7		A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,5		0,5	
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0,1		0,1		M294	BELLUZZI	SA	0,8	7.500	0,8	7.500
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,4		0,4		A755	BELLONA	CE	0,1		0,1	
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4	10.000	0,4	10.000	A756	BELLOSUARDO	SA	0,2		0,2	
A592	BALESTRATE	PA	0,4	9.000	0,4	9.000	A757	BELLUNO	BL	0,7		0,7	
A593	BALESTRINO	SV	0,6		0,6		A759	BELLUSCO	MB	0,3		0,3	
A594	BALLABIO	LC	0,35		0,35		A762	BELMONTE CALABRO	CS	0,8		0,8	
A597	BALLAO	CA	0*		0*		A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*		0*	
A599	BALME	TO	0*		0*		A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*		0*	
A600	BALMUCCIA	VC	0*		0*		A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,6		0,6	
A601	BALOCCO	VC	0*		0*		A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*		0*	
A603	BALSORANO	AQ	0,2		0,2		A760	BELMONTE PICENO	FM	0,5		0,5	
A604	BALVANO	PZ	0,5		0,5		A766	BELPASSO	CT	0*		0*	
A605	BALZOLA	AL	0,5		0,5		A768	BELSI	CS	0,4		0,4	
A606	BANARI	SS	0*		0*		A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0,4	7.500	0,4	7.500
A607	BANCHETTE	TO	0,6		0,6		A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5		0,5	
A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4	8.000	0,4	8.000	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2	*	0,2	*
A612	BANZI	PZ	0*		0*		A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,5		0,5	
A613	BAONE	PD	0,5		0,5		A770	BELVEGLIO	AT	0,5		0,5	
A614	BARADILI	OR	0*		0*		A776	BELVI	NU	0*		0*	
A615	BARAGIANO	PZ	0,8		0,8		A777	BEMA	SO	0*		0*	
A616	BARANELLO	CB	0,6	*	0,6	*	A778	BENE LARIO	CN	0*		0*	
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0,8		0,8		A779	BENE VAGIENNA	CO	0,7		0,7	
A618	BARANZATE	MI	0,65	12.000	0,65	12.000	A780	BENESTARE	RC	0,5		0,5	
A619	BARASSO	VA	0,3		0,3		A781	BENETUTI	SS	0*		0*	
A621	BARATI SAN PIETRO	OR	0*		0*		A782	BENEVELLO	CN	0,2		0,2	
A625	BARBANIA	TO	0,4		0,4		A783	BENEVENTO	BN	0,8		0,8	
A626	BARBARA	AN	0,4		0,4		A784	BENNA	BI	0,5		0,5	
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*		0*		A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4		0,4	
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,4		0,4		A786	BERBENNO	BG	0,6		0,6	
A629	BARBARESCO	CN	0,5		0,5		A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*		0*	
A630	BARBARIGA	BS	0,4		0,4		A788	BERCETO	PR	0,4		0,4	
A631	BARBATA	BG	0,4		0,4		A789	BERCHIDDA	OT	0*		0*	
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5		0,5		A791	BERGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*		0*	
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*		0*		A792	BERGUARDO	PV	0,5		0,5	
A634	BARBIANELLO	PV	0*		0*		A793	BERGAMASCO	AL	0,2		0,2	
A635	BARBIANO BARBIAN.	BZ	0*		0*		A794	BERGAMO	BG	0,6		0,6	
A637	BARBONA	PD	0,8	7.150	0,8	7.150	A795	BERGANTINO	RO	0,8		0,8	
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5		0,5		A796	BERGEGGI	SV	0*		0*	
A639	BARCHI	PU	0,5		0,5		A798	BERGOLO	CN	0,8		0,8	
A640	BARCIS	PN	0*		0*		A799	BERLINGO	BS	0,2		0,2	
A643	BARD	AO	0*		0*		A801	BERNALDA	MT	0,6	10.000	0,6	10.000
A645	BARDELLO	VA	0,2		0,2		A802	BERNAREGGIO	MB	0,2		0,2	
A646	BARDI	PR	0,6		0,6		A804	BERNATE TICINO	MI	0,2		0,2	
A647	BARDINETO	SV	0*		0*		A805	BERNEZZO	CN	0*		0*	
A650	BARDOLINO	VR	0,4		0,4		A806	BERRA	FE	0,6		0,6	
A651	BARDONECCHIA	TO	0*		0*		A808	BERSONE	TN	0*		0*	
A652	BAREGGIO	MI	0,7	10.000	0,7	10.000	A809	BERTINORO	FC	0,2		0,2	
A653	BARENGO	NO	0,5		0,5		A810	BERTIOLO	LO	0,5		0,5	
A655	BARESSA	OR	0*		0*		A811	BERTONICO	LO	0,1		0,1	
A656	BARETE	AQ	0*		0*		A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*		0*	
A657	BARGA	IU	0,7	10.500	0,7	10.500	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0,1		0,1	
A658	BARGAGLI	GE	0,35		0,35		A816	BERZO DEMO	BS	0		0	
A660	BARGE	CN	0,4		0,4		A817	BERZO INFERIORE	BS	0*		0*	
A661	BARGHE	BS	0,4		0,4		A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5		0,5	
A662	BARI	BA	0,5		0,5		A818	BESANO IN BRIANZA	MB	0,5	8.500	0,5	8.500
A663	BARISARDO	OG	0,8		0,8		A819	BESANO	VA	0,4		0,4	
A664	BARIANO	BG	0,5		0,5		A820	BESATE	MI	0,6	*	0,6	*
A665	BARICELLA	BO	0,5	8.500	0,5	8.500	A821	BESENELLO	TN	0*		0*	
A666	BARILE	PZ	0,8		0,8		A823	BESENZONE	PC	0,2		0,2	
A667	BARISCIANO	AQ	0*		0*		A825	BESNATE	VA	0,4		0,4	
A668	BARLISSINA	MB	0,2		0,2		A826	BESOZZO	VA	0,4	9.000	0,4	9.000
A669	BARLETTA	BT	0,2		0,2		A827	BESSUDE	SS	0*		0*	
A670	BARNI	CO	0,2		0,2		A831	BETTOLA	PC	0,4		0,4	
A671	BAROLO	CN	0,5		0,5		A832	BETTONA	PG	0,8		0,8	
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,6		0,6		A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5		0,5	
A674	BARONISSI	SA	0,5		0,5		A835	BEVAGNA	PG	0,6		0,6	
A676	BARRAFRANCA	EN	0*		0*		A836	BEVERINO	SP	0,5		0,5	
A677	BARRALI	CA	0,2		0,2		A837	BEVILACQUA	VR	0,6		0,6	
A678	BARREA	AQ	0*		0*		A839	BEZZECA	TN	0*		0*	
A681	BARUMINI	VS	0*		0*		A841	BIANCAVILLA	CT	0*		0*	
A683	BARZAGO	LC	0,4	10.000	0,4	10.000	A842	BIANCHI	CS	0,5		0,5	
A684	BARZANA	BG	0,4		0,4		A843	BIANCO	RC	0,4		0,4	
A686	BARZANO'	LC	0*		0*		A844	BIANDRATE	NO	0*		0*	
A687	BARZIO	LC	0*		0*		A845	BIANDRONNO	VA	0,8	11.500	0,8	11.500
A689	BASALUZZO	AL	0,5		0,5		A846	BIANZANO	BG	0,5		0,5	
A690	BASCAPE'	PV	0,4		0,4		A847	BIANZE'	VC	0,6	10.000	0,6	10.000
A691	BASCHI	TR	0,4		0,4		A848	BIANZONE	SO	0*		0*	
A692	BASCIANO	TE	0,5		0,5		A849	BIASSONO	MB	0,35		0,35	
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*		0*		A850	BIBBIANO	RE	0,5		0,5	
A696	BASELICE	BN	0,2		0,2		A851	BIBBIA	AR	0,3	10.000	0,3	10.000
A697	BASIANO	MI	0,5	10.000	0,5	10.000	A852	BIBRONA	LI	0*		0*	
A698	BASICO'	ME	0,5		0,5		A853	BIBIANA	TO	0,4		0,4	
A699	BASIGLIO	MI	0*		0*		A854	BICCARI	FG	0*		0*	
A700	BASILIANO	UD	0,4		0,4		A855	BICINICO	UD	0,3		0,3	
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*		0*		A856	BIDONI'	OR	0*		0*	
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,6	11.000	0,6	11.000	A859	BIELLA	BI	0,5		0,5	
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4		0,4		A861	BIENNO	BS	0*		0*	
A704	BASSANO ROMANO	VT	0,4	12.000	0,4	12.000	A863	BIENO	TN	0*		0*	
A707	BASSIANO	LT	0,5		0,5		A864	BIENTINA	PI	0*		0*	
A708	BASSIGNANA	AL	0,6		0,6		A866	BIGARELLO	MN	0,2		0,2	
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*		0*		A870	BINAGO	CO	0,4	8.000	0,4	8.000
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,6	9.000	0,6	9.000	A872	BINASCO	MI	0,5		0,5	
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4	12.000	0,4	12.000	A874	BINETTO	BA	0,4		0,4	
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*		0*		A876	BIOGLIO	BI	0,5		0,5	
A713	BASTIGLIA	MO	0,3		0,3		A877	BIONAZ	AO	0*		0*	
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,6		0,6		A878	BIONE	BS	0,45		0,45	
A716	BATTIFOLLO	CN	0,8		0,8		A880	BIRORI	NU	0*		0*	
A717	BATTIPAGLIA	SA	0,5	7.500	0,5	7.500	A881	BISACCIA	AV	0,4		0,4	
A718	BATTUDA	PV	0,1		0,1		A882	BISACQUINO	PA	0,5		0,5	
A719	BAUCINA	PA	0,6		0,6		A883	BISCEGLIE	BT	0,4		0,4	
A721	BAULADU	OR	0*		0*		A884	BISEGNA	AQ	0*		0*	
A722	BAUNEI	OG	0*		0*		A885	BISENTI	TE	0,5		0,5	
A725	BAVENO	VB	0,6		0,6		A887	BISIGNANO	CS	0,8		0,8	
A726	BAZZANO	BO	0,7	12.000	0,7	12.000	A889	BISTAGNO	AL	0,3		0,3	
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0,4		0,4		A891	BISUSCHIO	VA	0*		0*	
A729	BEDIZOLE	BS	0,3	10.000	0,3	10.000	A892	BITETTO	BA	0,4		0,4	
A730	BEDOLLO	TN	0*		0*		A893	BITONTO	BA	0,4		0,4	
A731	BEDONIA	PR	0,5		0,5		A894	BITRITTO	BA	0,5	10.000	0,5	10.000
A732	BEDULITA	BG	0,5		0,5		A895	BITTI	NU	0*		0*	
A733	BEE	VB	0,65		0,65		A896	BIVONA	AG	0*		0*	
A734	BEINASCO	TO	0,45		0,45		A897	BIVONGI	RC	0,65	8.000	0,65	8.000
A735	BEINETTE	CN	0,1		0,1		A898	BIZZARONE	CO	0,4		0,4	
A736	BELCASTRO	CZ	0*		0*		A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0*		0*	
A737	BELFIORE	VR	0,4		0,4		A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0*		0*	
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,6		0,6		A903	BLELLO	BG	0*		0*	
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2		0,2		A857	BLERA	VT	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
A909	BOBBIO	PC	0,8		0,8		B082	BOSNASCO	PV	0,2	10.000	0,2	10.000
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0,5		0,5		B083	BOSSICO	BG	0,4		0,4	
A911	BOCA	NO	0*		0*		B084	BOSSOLASCO	CN	0,5		0,5	
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0,1		0,1		B085	BOTRICELLO	CZ	0,5		0,5	
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4		0,4		B086	BOTRUGNO	LE	0,5		0,5	
A916	BOCENAGO	TN	0*		0*		B088	BOTTANUCO	BG	0*		0*	
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5		0,5		B091	BOTTICINA	BS	0*		0*	
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,8		0,8		B094	BOTTIDDA	SS	0*		0*	
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,7		0,7		B097	BOVA	RC	0,5		0,5	
A922	BOGLIASCO	GE	0,8		0,8		B099	BOVA MARINA	RC	0,4		0,4	
A925	BOGNANICO	VB	0*		0*		B098	BOVALINO	RC	0,5		0,5	
A929	BOGOGNO	NO	0,6		0,6		B100	BOVEGNO	BS	0,6		0,6	
A930	BOIANO	CB	0,4		0,4		B101	BOVES	CN	0,6		0,6	
A931	BOISSANO	SV	0,2		0,2		B102	BOVEZZO	BS	0,35		0,35	
A932	BOLANO	SP	0,4		0,4		A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,6		0,6	
A933	BOLBENO	TN	0*		0*		B104	BOVINO	FG	0,6		0,6	
A937	BOLGARE	BG	0		0		B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	0,6		0,6	
A940	BOLLATE	MI	0,4	10.000	0,4	10.000	B106	BOVOLENTA	PD	0,7		0,7	
A941	BOLLENGO	TO	0,5		0,5		B107	BOVOLEONE	VR	0,5		0,5	
A944	BOLOGNA	BO	0,7	12.000	0,7	12.000	B109	BOZZOLE	AL	0,8		0,8	
A945	BOLOGNANO	PE	0,4		0,4		B110	BOZZOLO	MN	0,4	10.000	0,4	10.000
A946	BOLOGNETTA	PA	0,65	7.000	0,65	7.000	B111	BRA	CN	0,6	9.000	0,6	9.000
A947	BOLOGNOLA	MC	0,4	28.000	0,4	28.000	B112	BRACCA	BG	0,4	7.500	0,4	7.500
A948	BOLOTANA	NU	0*		0*		B114	BRACCIANO	RM	0,8		0,8	
A949	BOLSENA	VT	0,4		0,4		B115	BRACCIANO	SA	0,2		0,2	
A950	BOLTIERE	BG	0,2		0,2		B116	BRAIES .PRAGS.	BZ	0*		0*	
A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ	0,2		0,2		B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,4		0,4	
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0,2		0,2		B118	BRANCALEONE	RC	0,8		0,8	
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*		0*		B120	BRANDICO	BS	0*		0*	
A955	BOMARZO	VT	0,6		0,6		B121	BRANDIZZO	TO	0,6	10.000	0,6	10.000
A956	BOMBA	CH	0,5		0,5		B123	BRANZI	BG	0*		0*	
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5		0,5		B124	BRAONE	BS	0*		0*	
A958	BOMPIETRO	PA	0*		0*		B126	BREBBIA	VA	0,7	10.000	0,7	10.000
A959	BOMPIPORTO	MO	0,3	8.000	0,3	8.000	B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,8		0,8	
A960	BONARCADO	OR	0*		0*		B131	BREGANO	VA	0,6		0,6	
A961	BONASSOLA	SP	0*		0*		B132	BREGANZE	VI	0,5		0,5	
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2		0,2		B134	BREGNANO	CO	0,4		0,4	
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5		0,5		B135	BREGUZZO	TN	0*		0*	
A964	BONAVIGO	VR	0,8	8.500	0,8	8.500	B136	BREIA	VC	0,5	15.000	0,5	15.000
A965	BONDENO	FE	0,6		0,6		B137	BREMBATE	BG	0,4	10.000	0,4	10.000
A967	BONDO	TN	0*		0*		B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,5		0,5	
A968	BONDONE	TN	0*		0*		B140	BREMBILLA	BG	0,5		0,5	
A970	BONEA	BN	0,8		0,8		B141	BREMBIO	LO	0,4	8.000	0,4	8.000
A971	BONEFRO	CB	0*		0*		B142	BREME	PV	0,6		0,6	
A972	BONEMERSE	CR	0,3		0,3		B143	BRENDOLA	VI	0,3		0,3	
A973	BONIFATI	CS	0,8		0,8		B144	BRENNNA	CO	0,5		0,5	
A975	BONITO	AV	0,8		0,8		B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ	0*		0*	
A976	BONNANARO	SS	0*		0*		B149	BRENO	BS	0,4	*	0,4	*
A977	BONO	SS	0*		0*		B150	BRENTA	VA	0,4	8.000	0,4	8.000
A978	BONORVA	SS	0*		0*		B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,8		0,8	
A979	BONVICINO	CN	0*		0*		B153	BRENTONICO	TN	0*		0*	
A981	BORBOINA	RI	0,4		0,4		B154	BRENZONE	VR	0*		0*	
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*		0*		B156	BRESCELLO	BS	0,5	10.000	0,5	10.000
A983	BORDAINO	UD	0,2		0,2		B157	BRESCIA	BS	0*		0*	
A984	BORDIGHERA	IM	0,2		0,2		B158	BRESIMO	TN	0*		0*	
A986	BORDOLANO	CR	0*		0*		B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3		0,3	
A987	BORE	PR	0,3	8.000	0,3	8.000	B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ	0,2		0,2	
A988	BORETTO	RE	0,4	10.000	0,4	10.000	B161	BRESSANVIDO	MI	0,2		0,2	
A989	BORGARELLO	PV	0,1		0,1		B162	BRESSO	MI	0,8		0,8	
A990	BORGARO TORINESE	TO	0,3	14.000	0,3	14.000	B165	BREZZ	TN	0*		0*	
A991	BORGETTO	TA	0,8		0,8		B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0,5		0,5	
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,6		0,6		B167	BRAGLIA	CN	0,5		0,5	
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5		0,5		B169	BRATIICO	VV	0,4	7.500	0,4	7.500
A999	BORGHETTO DI VARA	SP	0*		0*		B171	BRICHERASIO	TO	0,5	7.500	0,5	7.500
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,8		0,8		B172	BRIENNO	CO	0,4		0,4	
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,6		0,6		B173	BRIENZA	PZ	0,3		0,3	
B001	BORGHI	FC	0*		0*		B175	BRIGA ALTA	CN	0,1		0,1	
B002	BORGIA	CZ	0,5		0,5		B176	BRIGA NOVARESE	NO	0,3		0,3	
B003	BORGIALLO	TO	0,2		0,2		B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,6		0,6	
B005	BORGIO VEREZZI	SV	0,6		0,6		B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*		0*	
B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,8		0,8		B180	BRINDISI	BR	0,8	10.000	0,8	10.000
B009	BORGO D'ALE	VC	0,4		0,4		B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0,1		0,1	
B010	BORGO DI TERZO	BG	0*		0*		B182	BRINZIO	VA	0,4		0,4	
B026	BORGO PACE	PU	0,8	8.000	0,8	8.000	B183	BRIONA	NO	0,4		0,4	
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4		0,4		B184	BRIONE	BS	0,4	11.000	0,4	11.000
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0,5	8.000	0,5	8.000	B185	BRIONE	TN	0*		0*	
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0,55	10.000	0,55	10.000	B187	BRIOSCO	MB	0,4	8.500	0,4	8.500
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,3		0,3		B188	BRISEGHIELLA	RA	0,6		0,6	
B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,55		0,55		B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5		0,5	
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,8		0,8		B192	BRISSOGNE	AO	0*		0*	
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,5		0,5		B193	BRITOLI	PE	0,8		0,8	
B043	BORGO TICINO	NO	0,5		0,5		B194	BRIVIO	LC	0*		0*	
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0,4		0,4		B195	BROCCOSTELLA	FR	0,5		0,5	
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,65		0,65		B196	BROGLIANO	VI	0,7		0,7	
B006	BORGO VALSUGANA	TN	0*		0*		B197	BROGNATIURO	VV	0,2		0,2	
A996	BORGO VELINO	RI	0,4		0,4		B198	BROLO	ME	0*		0*	
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,4		0,4		B200	BRONDELLO	CN	0,4		0,4	
B011	BORGOFORTE	MN	0,8	*	0,8	*	B201	BRONI	PV	0,5	10.000	0,5	10.000
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,5		0,5		B202	BRONTE	CT	0,7	12.000	0,7	12.000
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0,2		0,2		B203	BRONZOLO .BRANZOLL	BZ	0,2		0,2	
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,4	8.000	0,4	8.000	B204	BROSSASCO	CN	0,5		0,5	
B018	BORGOMALE	CN	0,4		0,4		B205	BROSSO	TO	0*		0*	
B019	BORGOMANERO	NO	0,4	8.347	0,4	8.347	B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0*		0*	
B020	BORGOMARO	IM	0,8		0,8		B209	BRZOLO	TO	0,5		0,5	
B021	BORGOMASINO	TO	0,4		0,4		B212	BRUGHERIO	MB	0,5		0,5	
B024	BORGONOVE	TO	0,35		0,35		B213	BRUGINE	PD	0,8	9.000	0,8	9.000
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2		0,2		B214	BRUGNATO	SP	0*		0*	
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,6		0,6		B215	BRUGNERA	PN	0,6		0,6	
B030	BORGORATTO MORMOLO	PV	0*		0*		B216	BRUINO	TO	0,5		0,5	
B031	BORGORICCO	PD	0,2	7.500	0,2	7.500	B217	BRUMANO	BG	0*		0*	
B008	BORGOROSE	RI	0,4		0,4		B218	BRUNATE	CO	0,7	15.000	0,7	15.000
B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2		0,2		B219	BRUNELLO	VA	0*		0*	
B041	BORGOSIESIA	VC	0,15		0,15		B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	0*		0*	
B048	BORMIDA	SV	0,8		0,8		B221	BRUNO	AT	0,4		0,4	
B049	BORMIO	SO	0,5		0,5		B223	BRUSAPORTO	BG	0*		0*	
B051	BORNASCO	PV	0,4		0,4		B225	BRUSASCO	TO	0,4		0,4	
B054	BORNO	BS	0,5		0,5		B227	BRUSCIANO	NA	0,7	7.500	0,7	7.500
B055	BORONEDDU	OR	0*		0*		B228	BRUSMIANO	VA	0*		0*	
B056	BORORE	NU	0*		0*		B229	BRUSNENGO	BI	0,6		0,6	
B057	BORRELLO	CH	0*		0*		B230	BRUSSON	AO	0*		0*	
B058	BORRIANA	BI	0,5		0,5		B232	BRUZOLO	TO	0,45		0,45	
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,4		0,4		B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0,5		0,5	
B062	BORTIGALI	NU	0*		0*		B235	BUBBIANO	MI	0,8		0,8	
B063	BORTIGIADAS	OT	0*		0*		B236	BUBBIO	AT	0,4		0,4	
B064	BORUTTA	SS	0*		0*		B237	BUCCHERI	SR	0*		0*	
B067	BORZONASCA	GE	0,2		0,2		B238	BUCCHIANICO	CH	0,8		0,8	
B068	BOSA	OR	0,5		0,5		B239	BUCCIANO	BN	0,8		0,8	
B069	BOSARO	RO	0,2		0,2		B240	BUCCINASCO	MI	0*		0*	
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2		0,2		B242	BUCCINO	SA	0*		0*	
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4	*	0,4	*	B243	BUCINE	AR	0,1		0,1	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
B258	BUGUGGIATE	VA	0,5		0,5		B440	CAIVELLO	PZ	0*		0*	
B259	BUIJA	UD	0*		0*		B441	CAIVENE	VI	0,5		0,5	
B261	BULCIAGO	LC	0,4		0,4		B442	CAIVENZANO	BG	0,3		0,3	
B262	BULGAROGROSSO	CO	0,15		0,15		B443	CALVERA	PZ	0,2		0,2	
B264	BULTEI	SS	0*		0*		B444	CALVI	BN	0,2		0,2	
B265	BULZI	SS	0*		0*		B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4		0,4	
B266	BUNABITACOLO	SA	0,5		0,5		B445	CALVI RISORTA	CE	0,2		0,2	
B267	BUNALBERGO	BN	0*		0*		B447	CALVIGNANO	PV	0*		0*	
B269	BUNCONVENTO	SI	0,2		0,2		B448	CALVIGNASCO	MI	0,2		0,2	
B270	BUNVICINO	CS	0,5		0,5		B450	CALVISANO	BS	0,5		0,5	
B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	0,4		0,4		B452	CALVIZZANO	NA	0,4		0,4	
B274	BURCEI	CA	0,5		0,5		B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,8		0,8	
B275	BURGIO	AG	0*		0*		B455	CAMAIORE	LU	0,2		0,2	
B276	BURGOS	SS	0*		0*		B456	CAMAIRAGO	LO	0,4		0,4	
B278	BURIASCO	TO	0,5		0,5		B457	CAMANDONA	BI	0,5		0,5	
B279	BURLO	TO	0,4		0,4		B460	CAMASTRA	AG	0,4		0,4	
B280	BURONZO	VC	0,4	11.000	0,4	11.000	B461	CAMBIAGO	MI	0,5		0,5	
B281	BUSACHI	OR	0*		0*		B462	CAMBIANO	TO	0,4		0,4	
B282	BUSALLA	GE	0,5		0,5		B463	CAMBIASCA	VB	0,4	8.000	0,4	8.000
B283	BUSANA	RE	0*		0*		B465	CAMBURZANO	BI	0,5		0,5	
B284	BUSANO	TO	0,2		0,2		B467	CAMERANA	CN	0,6		0,6	
B285	BUSCA	CN	0,4		0,4		B468	CAMERANO	AN	0,5		0,5	
B286	BUSCATE	MI	0,6	10.000	0,6	10.000	B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*		0*	
B287	BUSCEMI	SR	0,5		0,5		B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0,6		0,6	
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5		0,5		B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5		0,5	
B289	BUSNAGO	MI	0*		0*		B470	CAMERATA PICENA	AN	0,6		0,6	
B292	BUSSERO	MI	0,5		0,5		B473	CAMERI	NO	0,4	8.500	0,4	8.500
B293	BUSSETO	PR	0,6	10.000	0,6	10.000	B474	CAMERINO	MC	0,4		0,4	
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0,6		0,6		B476	CAMEROTA	SA	0,5		0,5	
B295	BUSSO	CB	0*		0*		B477	CAMIGLIANO	CE	0,4		0,4	
B296	BUSSOLENGO	VR	0,5		0,5		B479	CAMINATA	PC	0*		0*	
B297	BUSSOLENO	TO	0,75		0,75		B481	CAMINI	RC	0,5	7.500	0,5	7.500
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0,4	8.000	0,4	8.000	B482	CAMINO	AL	0,5		0,5	
B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2		0,2		B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0,2		0,2	
B302	BUTERA	CL	0,25		0,25		B484	CAMISANO	CR	0,1		0,1	
B303	BUTI	PI	0,5	7.500	0,5	7.500	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2		0,2	
B304	BUTTAPIETRA	VR	0,4		0,4		B486	CAMMARATA	AG	0,5		0,5	
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,55	8.000	0,55	8.000	B489	CAMO	CN	0,5		0,5	
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0,4	6.000	0,4	6.000	B490	CAMOGLI	GE	0*		0*	
B309	BUTTRIO	UD	0,2		0,2		B492	CAMPAGNA	SA	0,2		0,2	
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2		0,2		B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4		0,4	
B311	CABELLA LIGURE	AL	0,3		0,3		B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3		0,3	
B313	CABIATE	CO	0,55	11.000	0,55	11.000	B497	CAMPAGNATICO	GR	0		0	
B314	CABRAS	OR	0*		0*		B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0,2		0,2	
B315	CACCAMO	PA	0,5		0,5		B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*		0*	
B319	CACCURI	KR	0*		0*		B500	CAMPANIA	CS	0*		0*	
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0,4		0,4		B501	CAMPARADA	MB	0,5		0,5	
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,5	10.000	0,5	10.000	B502	CAMPAGINE	RE	0,4	10.000	0,4	10.000
B332	CADEO	PC	0,8	10.000	0,8	10.000	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	0,3		0,3	
B335	CADERZONE	TN	0*		0*		B505	CAMPERTOOGNO	VC	0,7		0,7	
B345	CADONEGHE	PD	0,5		0,5		B507	CAMPI BIENZIO	FI	0,6		0,6	
B346	CADORAGO	CO	0,6		0,6		B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,6		0,6	
B347	CADREZZATE	VA	0,4		0,4		B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,6		0,6	
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0,1		0,1		B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0,5	7.500	0,5	7.500
B350	CAFASSE	TO	0*		0*		B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,4		0,4	
B351	CAGGIANO	SA	0,5		0,5		B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	0,4		0,4	
B352	CAGLI	PU	0,6		0,6		B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*		0*	
B354	CAGLIARI	CA	0,7		0,7		B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*		0*	
B355	CAGLIO	CO	0*		0*		B515	CAMPI	TE	0,8		0,8	
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*		0*		B516	CAMPO CALABRO	RC	0,6		0,6	
B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2		0,2		B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*		0*	
B359	CAGNO	CO	0,1		0,1		B529	CAMPO DI TRENIS ,FREIENFELD.	BZ	0*		0*	
B360	CAGNO'	TN	0*		0*		B538	CAMPO LIGURE	GE	0,5		0,5	
B361	CAIANELLO	CE	0*		0*		B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0*		0*	
B362	CAIAZZO	CE	0,3		0,3		B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,5		0,5	
B364	CAINES .KUENS.	BZ	0*		0*		B570	CAMPO TURES. SAND IN TAUFERS.	BZ	0*		0*	
B365	CAINO	BS	0*		0*		B519	CAMPOBASSO	CB	0,8		0,8	
B366	CAIOLO	SO	0,2		0,2		B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4		0,4	
B367	CAIRANO	AV	0*		0*		B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,8		0,8	
B368	CAIRATE	VA	0,5		0,5		B522	CAMPOCHIARO	CB	0*		0*	
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,7	7.500	0,7	7.500	B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4		0,4	
B371	CAIVANO	NA	0,8		0,8		B525	CAMPODENINO	TN	0*		0*	
B374	CALABRITTO	AV	0,4		0,4		B527	CAMPODIMELE	LT	0,3		0,3	
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0,8		0,8		B528	CAMPODIPIETRA	CB	0,4		0,4	
B376	CALAMANDRANA	AT	0,5		0,5		B530	CAMPODOLCINO	SO	0*		0*	
B377	CALAMONACI	AG	0,2		0,2		B531	CAMPODORO	PD	0,4		0,4	
B378	CALANGIANUS	OT	0,2		0,2		B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2		0,2	
B379	CALANNA	RC	0,6		0,6		B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2		0,2	
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0,4	8.000	0,4	8.000	B534	CAMPOFILONE	FM	0,7		0,7	
B381	CALASCIETTA	EN	0*		0*		B535	CAMPOFIORITO	PA	0*		0*	
B382	CALASCIO	AQ	0*		0*		B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*		0*	
B383	CALASETTA	CI	0,4	10.000	0,4	10.000	B537	CAMPOFRANCO	CL	0*		0*	
B384	CALATABIANO	CT	0,2		0,2		B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,4		0,4	
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	0,8		0,8		B541	CAMPOLATTARO	BN	0,3		0,3	
B386	CALAVINO	TN	0*		0*		B543	CAMPOLI APPENININO	FR	0,8		0,8	
B388	CALCATA	VT	0,8		0,8		B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5		0,5	
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*		0*		B544	CAMPOLIETO	CB	0,2		0,2	
B390	CALCI	PI	0,8	9.000	0,8	9.000	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,6	7.500	0,6	7.500
B391	CALCIANO	MT	0*		0*		B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*		0*	
B392	CALCINAIA	PI	0,4		0,4		M311	CAMPOLONGO TAOGLIANO	UD	0*		0*	
B393	CALCINATE	BG	0*		0*		B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,8		0,8	
B394	CALCINATO	BS	0,4		0,4		B550	CAMPOMARINO	CB	0,5		0,5	
B395	CALCIO	BG	0,5		0,5		B551	CAMPOMORONE	GE	0,8		0,8	
B396	CALCO	LC	0,45	15.000	0,45	15.000	B554	CAMPONOGARA	VE	0,6		0,6	
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE.	BZ	0*		0*		B555	CAMPORA	SA	0*		0*	
B398	CALDAROLA	MC	0,3		0,3		B556	CAMPOREALE	PA	0*		0*	
B399	CALDERARA DI RENO	BO	0,5	9.000	0,5	9.000	B557	CAMPORGIANO	LU	0,7	14.000	0,7	14.000
B400	CALDES	TN	0*		0*		B559	CAMPOROSSO	IM	0,4		0,4	
B402	CALDIERO	VR	0,4		0,4		B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	0,2		0,2	
B403	CALDOGNO	VI	0,3		0,3		B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,4		0,4	
B404	CALDONAZZO	TN	0*		0*		B563	CAMPOSAMPIERO	PD	0,4	10.500	0,4	10.500
B405	CALENDASCO	PC	0,1		0,1		B565	CAMPOSANTO	NA	0,5		0,5	
B406	CALENZANO	FI	0,3	7.500	0,3	7.500	B566	CAMPOSANTO	MO	0,4		0,4	
B408	CALESTANO	PR	0,4		0,4		B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*		0*	
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*		0*		B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*		0*	
B409	CALICE LIGURE	SV	0,4		0,4		B572	CAMUGNANO	BO	0,6		0,6	
B413	CALIMERA	LE	0,6		0,6		B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*		0*	
B415	CALITRI	AV	0,2		0,2		B573	CANALE	CN	0,6		0,6	
B416	CALIZZANO	SV	0*		0*		B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5		0,5	
B417	CALLABIANA	BI	0,6		0,6		B576	CANALE MONTERANO	RM	0,8		0,8	
B418	CALLIANO	AT	0,4		0,4		B578	CANARO	RO	0,7	7.500	0,7	7.500
B419	CALLIANO	TN	0*		0*		B579	CANAZEI	TN	0*		0*	
B423	CALOLZOCORTE	LC	0,2		0,2		B580	CANCELLARA	PZ	0,2		0,2	
B424	CALOPEZZATI	CS	0*		0*		B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0,8	10.000	0,8	10.000
B425	CALOSSO	AT	0,5		0,5		B582	CANDA	RO	0,5	9.000	0,5	9.000
B426	CALOVETO	CS	0*		0*		B584	CANDELA	FG	0,4		0,4	
B427	CALTABELLOTTA	AG	0*		0*		B586	CANDELO	BI	0,5		0,5	
B428	CALTAGIRONE	CT	0,6	19.000	0,6	19.000	B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5		0,5	
B429	CALTANISSETTA	CL	0,6		0,6		B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,6		0,6	
B430	CALTAVUTURO	PA	0		0		B589	CANDIANA	PD	0,4		0,4	
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4		0,4								

CODICE CATASTALE		COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE		COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		
				ALIQUOTA	ESEZIONE	ALIQUOTA	ESEZIONE					ALIQUOTA	ESEZIONE	ALIQUOTA	ESEZIONE	
B602	CANICATTI	AG	0,4		0,4			B760	CAREGGINE	LU	0*		0*			
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,8	8.000	0,8	8.000		B762	CAREMA	TO	0,2		0,2			
B604	CANINO	VT	0,4		0,4			B763	CARENNO	LC	0,3		0,3			
B605	CANISCHIO	TO	0*		0*			B765	CARENTINO	AL	0*		0*			
B606	CANISTRO	AQ	0,3		0,3			B766	CARERI	RC	0,48	7.500	0,48	7.500		
B607	CANNA	CS	0*		0*			B767	CARESANA	VC	0,5		0,5			
B608	CANNALONGA	SA	0*		0*			B768	CARESANABLOT	VC	0*		0*			
B609	CANNARA	PG	0,3	10.000	0,3	10.000		B769	CAREZZANO	AL	0*		0*			
B610	CANNERO RIVIERA	VB	0*		0*			B771	CARFIZI	KR	0*		0*			
B613	CANNETO PAVESE	PV	0,5		0,5			B772	CARGEKHE	SS	0*		0*			
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	0,4		0,4			B774	CARIATI	CS	0,4		0,4			
B615	CANNOBIO	VB	0		0			B776	CARIFE	AV	0,2		0,2			
B616	CANNOLE	LE	0*		0*			B777	CARIGNANO	TO	0,5	*	0,5	*		
B617	CANOLO	RC	0,2		0,2			B778	CARIMATE	CO	0,35		0,35			
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4		0,4			B779	CARINARO	CE	0,4		0,4			
B619	CANOSA DI PUGLIA	BT	0,4		0,4			B780	CARINI	PA	0,4		0,4			
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,8		0,8			B781	CARINOLA	CE	0,8		0,8			
B621	CANOSIO	CN	0*		0*			B782	CARISIO	VC	0*		0*			
C669	CANOSSA	RE	0,2		0,2			B783	CARISOLE	TN	0*		0*			
B624	CANSANO	AQ	0*		0*			B784	CARLANTINO	FG	0,2		0,2			
B626	CANTAGALLO	PO	0,8		0,8			B785	CARLAZZO	CO	0*		0*			
B627	CANTALICE	RI	0,4		0,4			B787	CARLENTINI	SR	0,5		0,5			
B628	CANTALUPA	TO	0,4		0,4			B788	CARLINO	UD	0,4		0,4			
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,8		0,8			B789	CARLOFORTE	CI	0,4		0,4			
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,45		0,45			B790	CARLOPOLI	CZ	0,1		0,1			
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5		0,5			B791	CARMAGNOLA	TO	0,4		0,4			
B633	CANTARANA	AT	0,7		0,7			B792	CARMIANO	LE	0,7		0,7			
B634	CANTELLO	VA	0,2		0,2			B794	CARMIGNANO	PO	0,2		0,2			
B635	CANTERANO	RM	0*		0*			B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*		0*			
B636	CANTIANO	PU	0,6		0,6			B796	CARNAGO	VA	0,4		0,4			
B637	CANTOIRA	TO	0,6		0,6			B798	CARNATE	MB	0,6	13.000	0,6	13.000		
B639	CANTU'	CO	0*		0*			B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	0,8		0,8			
B640	CANZANO	TE	0,4		0,4			B802	CAROLEI	CS	0,8		0,8			
B641	CANZO	CO	0,8		0,8			B803	CARONIA	BG	0*		0*			
B642	CAORLE	VE	0,8		0,8			B804	CARONIA	ME	0,4		0,4			
B643	CAORSO	PC	0*		0*			B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2		0,2			
B644	CAPACCIO	SA	0,8		0,8			B807	CARONNO VARESIANO	VA	0,4		0,4			
B645	CAPACI	PA	0,5		0,5			B808	CAROSINO	TA	0,5		0,5			
B646	CAPALBIO	GR	0*		0*			B809	CAROVIGNO	BR	0,5		0,5			
B647	CAPANNOLI	PI	0,4		0,4			B810	CAROVILLI	IS	0,2		0,2			
B648	CAPANORI	LU	0,5	14.000	0,5	14.000		B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0,27	10.000	0,27	10.000		
B649	CAPENA	RM	0,75		0,75			B813	CARPANZANO	CS	0,5		0,5			
B650	CAPERGNANICA	CR	0*		0*			B814	CARPAZIA	IM	0*		0*			
B651	CAPESTRANO	AQ	0*		0*			B816	CARPEGNA	PU	0,4		0,4			
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,5		0,5			B817	CARPENEDOLO	BS	0*		0*			
B655	CAPISTRANO	VV	0,6		0,6			B818	CARPENETO	AL	0,5		0,5			
B656	CAPISTRELLO	AQ	0,8		0,8			B819	CARPI	MO	0,5		0,5			
B658	CAPITIGNANO	AQ	0*		0*			B820	CARPIANO	MI	0,2	13.200	0,2	13.200		
B660	CAPIZZI	ME	0*		0*			B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0*		0*			
B661	CAPIZZONE	BG	0*		0*			B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,5		0,5			
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,3		0,3			B825	CARPINETI	RE	0*		0*			
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5		0,5			B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0,2		0,2			
B663	CAPODIMONTE	VT	0,3		0,3			B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,8		0,8			
B667	CAPODRISE	CE	0,2		0,2			B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4		0,4			
B669	CAPOLIVERI	LI	0,4		0,4			B829	CARPINO	FG	0,5		0,5			
B670	CAPONONA	AR	0,5		0,5			B830	CARPINONE	IS	0,1		0,1			
B671	CAPONAGO	MI	0*		0*			B832	CARRARA	MS	0,1		0,1			
B672	CAPORCIANO	AQ	0,5		0,5			B835	CARRE	VI	0,2		0,2			
B674	CAPOSELLE	AV	0,4		0,4			B836	CARREGA LIGURE	AL	0*		0*			
B675	CAPOTERRA	CA	0,5	7.500	0,5	7.500		B838	CARRO	SP	0*		0*			
B676	CAPONVALLI	BS	0,4		0,4			B839	CARRODANO	SP	0*		0*			
B677	CAPPADOCIA	AQ	0*		0*			B840	CARROSIO	ON	0*		0*			
B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*		0*			B841	CARRU'	ON	0,2		0,2			
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0,7		0,7			B842	CARSOLI	AQ	0,6		0,6			
B678	CAPPELLA MACGIORE	TV	0,4		0,4			B844	CARTIGNANO	VI	0,2		0,2			
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,5		0,5			B845	CARTIGNANO	CN	0,3		0,3			
B682	CAPRACOTTA	IS	0,5		0,5			B846	CARTOCETO	PU	0,8		0,8			
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,4		0,4			B847	CARTOSIO	AL	0*		0*			
B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0,4		0,4			B848	CARTURA	PD	0,5		0,5			
B686	CAPRALBA	CR	0,4		0,4			B850	CARUGATE	MI	0,4		0,4			
B688	CAPRANICA	VT	0,5		0,5			B851	CARUGO	CO	0,2		0,2			
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0,8		0,8			B853	CARUNCHIO	CH	0,5		0,5			
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4		0,4			B854	CARVICO	BG	0,5		0,5			
B691	CAPRAROLA	VT	0,8		0,8			B856	CARZANO	TN	0*		0*			
B692	CAPRAUNA	CN	0*		0*			B857	CASABONA	KR	0,6		0,6			
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0,1		0,1			B858	CASACALENDA	CB	0,5		0,5			
B694	CAPREZZO	VB	0*		0*			B859	CASACANDITELLA	CH	0,8	8.000	0,8	8.000		
B696	CAPRI	NA	0,5		0,5			B860	CASAGIOVE	CE	0,8		0,8			
B695	CAPRI LEONE	ME	0,5		0,5			B870	CASAL CERMELLI	AL	0,2		0,2			
B697	CAPRIANA	TN	0*		0*			B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,8	5.000	0,8	5.000		
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0,5		0,5			B895	CASAL VELINO	SA	0,5		0,5			
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,35		0,35			B861	CASALANGUIDA	CH	0,1		0,1			
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4		0,4			B862	CASALATTICO	FR	0,5		0,5			
B704	CAPRIATE A VOLTURNO	CE	0,4		0,4			B864	CASALBELTRAME	NO	0,5		0,5			
B705	CAPRIE	TO	0,2		0,2			B865	CASALBORDINO	CH	0,8		0,8			
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0,2		0,2			B866	CASALBORE	AV	0,2		0,2			
B707	CAPRIGLIO	AT	0,6		0,6			B867	CASALBORGONE	TO	0,5		0,5			
B708	CAPRILE	BI	0,6		0,6			B868	CASALBUONO	SA	0*		0*			
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,5		0,5			B869	CASALBUTIANO ED UNITI	CR	0,5		0,5			
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,8		0,8			B871	CASALCIPRANO	CB	0*		0*			
B711	CAPRIOLO	BS	0*		0*			B873	CASALDUNI	BN	0,8		0,8			
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0,6	8.000	0,6	8.000		B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5		0,5			
B715	CAPUA	CE	0,5		0,5			B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3		0,3			
B716	CAPURSO	BA	0*		0*			B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,5		0,5			
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	0*		0*			B875	CASALE LITTA	VA	0,4		0,4			
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4		0,4			B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4		0,4			
B719	CARAGLIO	CN	0,4		0,4			B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,5		0,5			
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2		0,2			B879	CASALE SUL SILE	TV	0,4	10.000	0,4	10.000		
B722	CARAMANICO TERME	PE	0,2		0,2			B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,6	8.000	0,6	8.000		
B723	CARANO	TN	0*		0*			B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*		0*			
B724	CARAPELLE	FG	0,5		0,5			B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2		0,2			
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*		0*			B886	CASALEONE	VR	0,8		0,8			
B726	CARASCO	GE	0*		0*			B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2		0,2			
B727	CARASSAI	AP	0,7		0,7			B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*		0*			
B729	CARATE BRIANZA	MB	0,6	10.000	0,6	10.000		B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2		0,2			
B730	CARATE URIO	CO	0*		0*			B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*		0*			
B731	CARAVAGGIO	BG	0,5		0,5			B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0,25		0,25			
B732	CARAVATE	VA	0,2		0,2			B892	CASALFUMANESE	BO	0,3		0,3			
B733	CARAVINO	TO	0,5		0,5			B893	CASALGRANDE	RE	0,5	12.000	0,5	12.000		
B734	CARAVONICA	IM	0,8		0,8			B894	CASALGRASSO	CN	0,4		0,4			
B735	CARBOGNANO	VT	0,8	10.000	0,8	10.000		B896	CASALINCONTRADA	CH	0,5		0,5			
B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,5		0,5			B897	CASALINO	NO	0*		0*			
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,2		0,2			B898	CASALMAGGIORE	CR	0,2		0,2			
B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2		0,2			B899								

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
B921	CASALZUIGNO	VA	0,7	9.000	0,7	9.000	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*		0*	
B922	CASAMARCIANO	NA	0,35		0,35		C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,5		0,5	
B923	CASAMASSIMA	BA	0*		0*		C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2		0,2	
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0,8		0,8		C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,4		0,4	
B925	CASANDRINO	NA	0,6		0,6		C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*		0*	
B928	CASANOVA ELVO	VC	0,6	10.000	0,6	10.000	C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5		0,5	
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,8		0,8		C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*		0*	
B929	CASANOVA LONATI	PV	0*		0*		C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,5		0,5	
B932	CASAPE	RM	0,2		0,2		C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*		0*	
M260	CASAPESENINA	CE	0,5	*	0,5	*	C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4		0,4	
B933	CASAPINTA	BI	0,3		0,3		C057	CASTELBALDO	PD	0,6		0,6	
B934	CASAPROTA	RI	0,5		0,5		C059	CASTELBELFORTE	MN	0,5		0,5	
B935	CASAPULLA	CE	0,4		0,4		C060	CASTELBELLINO	AN	0,4		0,4	
B936	CASARANO	LE	0,6		0,6		C062	CASTELBELLO CIARDES. KASTELBELL TSCHARS.	BZ	0*		0*	
B937	CASARGO	LC	0*		0*		C063	CASTELBIANCO	SV	0,5		0,5	
B938	CASARILE	MI	0,38	*	0,38	*	C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*		0*	
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*		0*		C067	CASTELBUONO	PA	0,4		0,4	
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,8	*	0,8	*	C069	CASTELCIVITA	SA	0,2	8.000	0,2	8.000
B941	CASASCO	AL	0,6		0,6		C072	CASTELCOVATI	BS	0*		0*	
B942	CASASCO D'INTELV	CO	0,2		0,2		C073	CASTELCUCCO	TV	0,4		0,4	
B943	CASATENOV	LC	0,35		0,35		C074	CASTELDACCIA	PA	0*		0*	
B945	CASATISMA	PV	0,2		0,2		C080	CASTELDELICI	RN	0,4		0,4	
B946	CASAVATORE	NA	0,7	7.000	0,7	7.000	C081	CASTELDEFINO	CN	0*		0*	
B947	CASAZZA	BG	0,5		0,5		C089	CASTELDIDONE	CR	0,4		0,4	
B948	CASCIA	PG	0,4		0,4		C100	CASTELDIFARDO	AN	0,47		0,47	
B949	CASCIAGO	VA	0,8		0,8		C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,4		0,4	
A559	CASCIANA TERME	PI	0,5		0,5		C103	CASTELFONDO	TN	0*		0*	
B950	CASCINA	PI	0,4		0,4		C104	CASTELFORTE	LT	0,2		0,2	
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5		0,5		C105	CASTELFRANCI	AV	0,3		0,3	
B954	CASEI GEROLA	PV	0*		0*		C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,45		0,45	
B955	CASELETTE	TO	0,3		0,3		C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,6	*	0,6	*
B956	CASELLA	GE	0,3		0,3		C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,8	8.000	0,8	8.000
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,4		0,4		C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*		0*	
B961	CASELLE LANDI	LO	0,3		0,3		C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0,6	12.000	0,6	12.000
B958	CASELLE LURANI	LO	0,3	8.000	0,3	8.000	C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5		0,5	
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,5	12.000	0,5	12.000	C120	CASTELGRANDE	PZ	0*		0*	
B963	CASERTA	CE	0,4		0,4		C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,8		0,8	
B965	CASIER	TV	0,4		0,4		C123	CASTELGUIDONE	CH	0*		0*	
B966	CASIGNANA	RC	0,5		0,5		C125	CASTELLABATE	SA	0,4		0,4	
B967	CASINA	RE	0,3		0,3		C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,8		0,8	
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0,4		0,4		C127	CASTELL'ALFERO	AT	0,1		0,1	
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,4		0,4		C128	CASTELLALTO	TE	0,2		0,2	
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,25	11.521,12	0,25	11.521,12	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15		0,15	
B978	CASNIGO	BG	0*		0*		C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,25	*	0,25	*
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4		0,4		C133	CASTELLAMONTE	TO	0,3		0,3	
B979	CASOLA IN IUNIGIANA	MS	0,8		0,8		C134	CASTELLANA GROTTA	BA	0,4		0,4	
B982	CASOLA VALSENI	RA	0,8		0,8		C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*		0*	
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*		0*		C136	CASTELLANETA	TA	0,8	*	0,8	*
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5		0,5		C137	CASTELLANIA	AL	0,5	*	0,5	*
B985	CASOLI	CH	0,6		0,6		C139	CASTELLANZA	VA	0,3		0,3	
B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4		0,4		C140	CASTELLAR	CN	0,2		0,2	
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4		0,4		C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0,4	7.500	0,4	7.500
B989	CASOREZZO	MI	0,5		0,5		C141	CASTELLARANO	RE	0,5		0,5	
B990	CASORIA	NA	0,8		0,8		C143	CASTELLARO	IM	0,4		0,4	
B991	CASORZO	AT	0,8		0,8		C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0,63		0,63	
A472	CASPERIA	RI	0,5		0,5		C146	CASTELL'AVAZZO	BL	0,5		0,5	
B993	CASPOGGIO	SO	0,2		0,2		C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,4		0,4	
B994	CASSACCO	UD	0,2		0,2		C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,6	10.000	0,6	10.000
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,4	10.000	0,4	10.000	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4		0,4	
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*		0*		C153	CASTELLEONE	CR	0,53		0,53	
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3	8.000	0,3	8.000	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4		0,4	
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5		0,5		C154	CASTELLERO	AT	0,4		0,4	
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,5		0,5		C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0,4		0,4	
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0,45		0,45		C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,3		0,3	
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,6	11.500	0,6	11.500	C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0,2	7.500	0,2	7.500
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*		0*		C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,5		0,5	
C006	CASSARO	SR	0*		0*		C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2		0,2	
C007	CASSIGLIO	BG	0,4		0,4		C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0,2		0,2	
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5		0,5		C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2		0,2		C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0,35		0,35	
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*		0*		C165	CASTELLETTO STURA	CN	0,2		0,2	
C022	CASSINASC	AT	0,5		0,5		C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,5		0,5	
C027	CASSINE	AL	0,6		0,6		C169	CASTELLI	TE	0,4		0,4	
C030	CASSINELLE	AL	0,4		0,4		C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2		0,2	
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2		0,2		C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5		0,5	
C034	CASSINO	FR	0,5		0,5		C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4		0,4	
C037	CASSOLA	VI	0*		0*		C173	CASTELLINALDO	CN	0,5		0,5	
C038	CASSOLINOVO	PV	0,7		0,7		C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0,4		0,4	
C041	CASTAGNARO	VR	0,8		0,8		C176	CASTELLINO TANARO	CN	0,4		0,4	
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,5		0,5		C177	CASTELLIRI	FR	0,8		0,8	
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5		0,5		B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,5		0,5	
C046	CASTAGNETO	CN	0,2		0,2		C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5		0,5	
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4		0,4		C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,68		0,68	
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2		0,2		C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,6	8.000	0,6	8.000
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,4		0,4		C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,6		0,6	
C050	CASTANA	PV	0,3		0,3		A300	CASTELLO DI ANINONE	AT	0,2		0,2	
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,8	7.500	0,8	7.500	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0,4		0,4	
C053	CASTEGGIO	PV	0,6		0,6		C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5		0,5	
C055	CASTEGNATO	BS	0*		0*		C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2		0,2	
C056	CASTEGNERO	VI	0,2		0,2		C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,7	10.000	0,7	10.000
C058	CASTEL BARONIA	AV	0,1		0,1		C194	CASTELLO TESINO	TN	0*		0*	
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,5		0,5		C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*		0*	
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,5		0,5		C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,4		0,4	
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,5		0,5		C198	CASTELLUCCHIO DEI SAURI	FG	0,2		0,2	
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4		0,4		C199	CASTELLUCCHIO INFERIORE	PZ	0,4		0,4	
C071	CASTEL COLONNA	AN	0*		0*		C201	CASTELLUCCHIO SUPERIORE	PZ	0,3		0,3	
C183	CASTEL CONDINO	TN	0*		0*		C202	CASTELLUCCHIO VALMAGGIORE	FG	0,4		0,4	
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,6	10.000	0,6	10.000	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5		0,5	
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,5		0,5		C205	CASTELMAGNO	CN	0,2		0,2	
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2		0,2		C206	CASTELMARTE	CO	0*		0*	
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*		0*		C207	CASTELMASSA	RO	0,8	12.000	0,8	12.000
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0,4		0,4		C197	CASTELMAURO	CB	0,1		0,1	
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,5		0,5		C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*		0*	
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,5		0,5		C210	CASTELMOLA	ME	0,5		0,5	
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,7	10.000	0,7	10.000	C213	CASTELNOVETTO	PV	0,8		0,8	
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0*		0*		C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0,7		0,7	
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*		0*		C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*		0*	
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,7		0,7		C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2		0,2	
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*		0*		C219	CASTELNOVO NIE' MONTI	RE	0,2		0,2	
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,6		0,6		C216	CASTELNUOVO	TN	0*		0*	
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0,1		0,1		C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3		0,3	
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4		0,4		C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,8	*	0,8	*
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,6		0,6		C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,5		0,5	
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,7		0,7		C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,5		0,5	
C115	CASTEL GABBIANO												

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2		0,2		C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,8		0,8	
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,6		0,6		C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*		0*	
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*		0*		C413	CECCANO	FR	0,4		0,4	
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4		0,4		C414	CECIMA	PV	0,4		0,4	
C246	CASTELPETROSO	IS	0,7	8.000	0,7	8.000	C415	CECINA	LI	0,6		0,6	
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,3	*	0,3	*	C417	CEDEGOLO	BS	0,4		0,4	
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3	8.000	0,3	8.000	C418	CEDRASCO	SO	0*		0*	
C250	CASTELPOTO	BN	0,8		0,8		C420	CEFALA' DIANA	PA	0,4		0,4	
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0,8		0,8		C421	CEFFALU'	PA	0,5		0,5	
C254	CASTELROTTO_KASTELRUTH.	BZ	0*		0*		C422	CEGGIA	VE	0,8		0,8	
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2		0,2		C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	0,6		0,6	
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5		0,5		C426	CELANO	AQ	0,8	7.500	0,8	7.500
C272	CASTELSARDO	SS	0,8	10.000	0,8	10.000	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2		0,2	
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*		0*		C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*		0*	
B968	CASTELSILANO	KR	0,5		0,5		C430	CELICO	CS	0*		0*	
C274	CASTELSPINA	AL	0,1		0,1		C435	CELLA DATI	CR	0,5		0,5	
C275	CASTELTERMINI	AG	0,5		0,5		C432	CELLA MONTE	AL	0,6		0,6	
C181	CASTELVECCANA	VA	0,2		0,2		C436	CELLAMARE	BA	0,6	7.500	0,6	7.500
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0*		0*		C437	CELLARA	CS	0,2	8.000	0,2	8.000
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*		0*		C438	CELLARENGO	AT	0,4		0,4	
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2		0,2		C439	CELLATICA	BS	0*		0*	
C280	CASTELVENERE	BN	0,5		0,5		C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0,5	*	0,5	*
B129	CASTELVERDE	CR	0,4		0,4		C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5		0,5	
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4		0,4		C440	CELLE ENOMONDO	AT	0,2		0,2	
C284	CASTELVETTERE IN VAL FORTORE	BN	0,2		0,2		C443	CELLE LIGURE	SV	0,5	10.000	0,5	10.000
C283	CASTELVETTERE SUL CALORE	AV	0,4		0,4		C442	CELLE SAN VITO	FG	0*		0*	
C286	CASTELVETRANO	TP	0*		0*		C446	CELLENO	VT	0,5		0,5	
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0,2		0,2		C447	CELLERE	VT	0,4		0,4	
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3		0,3		C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5		0,5	
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2		0,2		C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4		0,4	
C292	CASTENASO	BO	0,1		0,1		C450	CELLIO	VC	0,5		0,5	
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2		0,2		M262	CELLIOLE	CE	0*		0*	
M288	CASTIADAS	CA	0*		0*		C452	CEMBRA	TN	0*		0*	
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5		0,5		C453	CENADI	CZ	0*		0*	
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4		0,4		C456	CENATE SOPRA	BG	0,4		0,4	
C308	CASTIGLIONE A CASARIA	PE	0,2		0,2		C457	CENATE SOTTO	BG	0,5		0,5	
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4		0,4		C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4		0,4	
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,8		0,8		C459	CENE	BG	0*		0*	
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,8		0,8		C461	CENESELLI	RO	0,4		0,4	
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,5		0,5		C463	CENGIO	SV	0,6		0,6	
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,6		0,6		C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*		0*	
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,8	8.000	0,8	8.000	C466	CENTALLO	CN	0,5		0,5	
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*		0*		C469	CENTO	FE	0,6		0,6	
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,7	10.000	0,7	10.000	C470	CENTOLA	SA	0,5		0,5	
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,6		0,6		C472	CENTRACHE	CZ	0*		0*	
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*		0*		C471	CENTURIPPE	EN	0,4		0,4	
C299	CASTIGLIONE D'INTEVI	CO	0,1	8.000	0,1	8.000	C474	CEPAGATTI	PE	0,4		0,4	
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4		0,4		C476	CEPPALONI	BN	0,6		0,6	
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0,1		0,1		C478	CEPPO MORELLI	FR	0*		0*	
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0,2		0,2		C479	CEPRANO	VR	0,8		0,8	
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*		0*		C480	CERAMI	EN	0*		0*	
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2		0,2		C481	CERANESI	GE	0,5		0,5	
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,65	10.000	0,65	10.000	C483	CERANO	NO	0,6		0,6	
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,65		0,65		C482	CERANO D'INTEVI	CO	0,6		0,6	
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5		0,5		C484	CERANOVA	PV	0,5		0,5	
C321	CASTIGNANO	AP	0,7		0,7		C485	CERASO	SA	0,8	10.000	0,8	10.000
C322	CASTILENTI	TE	0,5	8.500	0,5	8.500	C486	CERCEMAGGIORE	CB	0,2		0,2	
C323	CASTINO	CN	0*		0*		C487	CERCEMASCO	TO	0,5		0,5	
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*		0*		C488	CERCEPICCOLA	CB	0*		0*	
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*		0*		C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,5		0,5	
C327	CASTIONE DI STRADA	UD	0,4		0,4		C492	CERCHIO	AQ	0,4		0,4	
C329	CASTRAGA VIDARDO	LO	0,5	10.000	0,5	10.000	C493	CERCIGNO	SO	0*		0*	
C330	CASTO	BS	0,4		0,4		C494	CERCIVENTO	UD	0*		0*	
C331	CASTORANO	AP	0,5		0,5		C494	CERCOCOLA	NA	0,5		0,5	
C332	CASTREZZATO	BS	0*		0*		C495	CERCOLA	PA	0,8		0,8	
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0,6		0,6		C496	CERDA	PA	0,2		0,2	
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0,5		0,5		C498	CEREA	VR	0,6		0,6	
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0,5		0,5		C500	CEREGNANO	RO	0*		0*	
C337	CASTRO	BG	0,5		0,5		C501	CERENZIA	KR	0*		0*	
M261	CASTRO	LE	0*		0*		C497	CERES	TO	0,6		0,6	
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4		0,4		C502	CERESARA	MN	0*		0*	
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*		0*		C503	CERRESETO	AL	0,5		0,5	
C340	CASTROGOCIALE	FR	0,7		0,7		C504	CERESOLE ALBA	CN	0,3		0,3	
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*		0*		C505	CERESOLE REALE	TO	0*		0*	
C108	CASTROLIBERO	CS	0,8		0,8		C506	CERETE	BG	0,4		0,4	
C343	CASTRONNO	VA	0,5		0,5		C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2		0,2	
C344	CASTRONNOVO DI SICILIA	PA	0,1		0,1		C509	CERGNAO	PV	0*		0*	
C345	CASTRONNOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*		0*		C510	CERIALE	SV	0,4		0,4	
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*		0*		C511	CERIANA	IM	0,8	*	0,8	*
C347	CASTROREALE	ME	0,2		0,2		C512	CERIANO LAGHETTO	MB	0,2	11.000	0,2	11.000
C348	CASTROREGIO	CS	0,2		0,2		C513	CERIGNALE	PC	0,7		0,7	
C349	CASTROVILLARI	CS	0,5	7.500	0,5	7.500	C514	CERIGNOLA	FG	0,5		0,5	
C351	CATANIA	CT	0,8	*	0,8	*	C515	CERISANO	CS	0,5		0,5	
C352	CATANZARO	CZ	0,5		0,5		C516	CERMENATE	CO	0,2		0,2	
C353	CATENANUOVA	EN	0,5		0,5		A022	CERMES TSCHERMS.	BZ	0*		0*	
C354	CATIGNANO	PE	0,2		0,2		C517	CERMIGNANO	TE	0,6		0,6	
C357	CATTOLICA	RN	0,15		0,15		C520	CERNOBBIO	CO	0,3		0,3	
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*		0*		C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,35	12.500	0,35	12.500
C285	CAULONIA	RC	0,5		0,5		C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,7	10.000	0,7	10.000
C359	CAUTANO	BN	0*		0*		C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5		0,5	
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,6		0,6		C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2		0,2	
C360	CAVA MANARA	PV	0,5	10.000	0,5	10.000	C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5		0,5	
C362	CAVACURTA	LO	0,4		0,4		C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*		0*	
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5		0,5		C507	CERRETO GRUJE	AL	0,2		0,2	
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,5		0,5		C529	CERRETO GUIDI	FI	0,6		0,6	
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0,4		0,4		C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5		0,5	
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*		0*		C525	CERRETO SANINITA	BN	0,8		0,8	
C369	CAVAGNOLO	TO	0,5		0,5		C530	CERRETTO LANGHE	CN	0,1		0,1	
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4		0,4		C531	CERRINA	AL	0,4		0,4	
C372	CAVALESE	TN	0*		0*		C532	CERRIONE	BI	0,4	5.000	0,4	5.000
C374	CAVALLASCA	CO	0,2		0,2		C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,3		0,3	
C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4		0,4		C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0*		0*	
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3		0,3		C537	CERRO MAGGIORE	MI	0,3		0,3	
C377	CAVALLINO	LE	0,5		0,5		C533	CERRO TANARO	AT	0,2		0,2	
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*		0*		C538	CERRO VERONESE	VR	0,8		0,8	
C378	CAVALLIRIO	NO	0,2		0,2		C539	CERSOSIMO	PZ	0*		0*	
C380	CAVARENO	TN	0*		0*		C540	CERTALDO	FI	0,4		0,4	
C381	CAVARGNA	CO	0*		0*		C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2		0,2	
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,5		0,5		C542	CERVA	CZ	0,4		0,4	
C383	CAVARZERE	VE	0,7		0,7		C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,4		0,4	
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4		0,4		C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,5		0,5	
C385	CAVASO NUOVO	PN	0,3		0,3		C545	CERVARO	FR	0,8		0,8	
C387	CAVATORE	AL	0,8	8.000	0,8	8.000	C547	CERVASCA	CN	0*		0*	
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*		0*		C548	CERVATTO	VC	0*		0*	
C390	CAVE	RM	0,45		0,45		C549	CERVENE	BS	0*		0*	
C392	CAVEDAGO	TN	0*		0*		C550	CERVERE	CN	0,5		0,5	
C393	CAVEDINE	TN	0*		0*		C551	CERVESINA	PV	0,4		0,4	
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,1	*	0,1	*	C552	CERVETERI	RM	0,7		0,7	
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	0,5		0,5		C553	CERVIA	RA	0,4		0,4	
C396	CAVERNAGO	BG	0,2		0,2		C554						

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
C565	CESANO BOSCONI	MI	0,4		0,4		C732	CISLAGO	VA	0,3	10.000	0,3	10.000
C566	CESANO MADERNO	MB	0,6	8.500	0,6	8.500	C733	CISLIANO	MI	0,8		0,8	
C567	CESARA	VB	0,25	10.001	0,25	10.001	C734	CISON DEL GRAPPA	VI	0*		0*	
C568	CESARO'	ME	0*		0*		C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,8		0,8	
C569	CESATE	MI	0,4		0,4		C738	CISSONE	CN	0*		0*	
C573	CESENA	FC	0,4	10.000	0,4	10.000	C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,4		0,4	
C574	CESENATICO	FC	0,4		0,4		C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,5		0,5	
C576	CESINALI	AV	0,5		0,5		C741	CISTERMINO	BR	0,5		0,5	
C578	CESIO	IM	0,8		0,8		C742	CITERNA	PG	0,2		0,2	
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0,2		0,2		C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5		0,5	
C580	CESSALTO	TV	0,4		0,4		C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,6	11.000	0,6	11.000
C581	CESSANITI	VV	0,1		0,1		C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	0,5		0,5	
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2		0,2		C743	CITADELLA	PD	0*		0*	
C583	CESSOLE	AT	0,2		0,2		C746	CITTALEALE	RI	0,5	10.000	0,5	10.000
C584	CETARA	SA	0,5		0,5		C747	CITTANOVA	RC	0,5		0,5	
C585	CETO	BS	0*		0*		C749	CITTAREALE	RI	0*		0*	
C587	CETONA	SI	0,2		0,2		C751	CITTIGLIO	VA	0,5		0,5	
C588	CETRARO	CS	0,6		0,6		C752	CIVATE	LC	0,4	10.000	0,4	10.000
C589	CEVA	CN	0,4		0,4		C754	CIVENNA	CO	0*		0*	
C591	CEVO	BS	0,4		0,4		C755	CIVEZZA	IM	0,5		0,5	
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*		0*		C756	CIVEZZANO	TN	0*		0*	
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*		0*		C757	CIVIASCO	VC	0,1		0,1	
C595	CHAMBAVE	AO	0*		0*		C758	CIVADATE DEL FRIULI	UD	0,4		0,4	
B491	CHAMMOIS	AO	0*		0*		C759	CIVADATE AL PIANO	BG	0,3		0,3	
C596	CHAMPDEPREZ	AO	0*		0*		C760	CIVADATE CAMUNO	BS	0,4		0,4	
B540	CHAMPORCHER	AO	0*		0*		C763	CIVITA	CS	0,5		0,5	
C598	CHARVENISOD	AO	0*		0*		C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,5		0,5	
C294	CHATILLON	AO	0*		0*		C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4		0,4	
C599	CHERASCO	CN	0,2		0,2		C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,4		0,4	
C600	CHEREMULE	SS	0*		0*		C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*		0*	
C604	CHIALAMBERTO	TO	0,1		0,1		C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*		0*	
C605	CHIAMPO	VI	0,8		0,8		C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,8	*	0,8	*
C606	CHIANCE	AV	0*		0*		C771	CIVITAQUANA	PE	0,8		0,8	
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0,6	10.333	0,6	10.333	C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3		0,3	
C609	CHIANNI	PI	0,5		0,5		C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,4		0,4	
C610	CHIANOCCO	TO	0,5		0,5		C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2		0,2	
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0,5		0,5		C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,8		0,8	
C613	CHIARAMONTI	SS	0*		0*		C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,6	5.669,82	0,6	5.669,82
C614	CHIARANO	TV	0,5		0,5		C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,5		0,5	
C615	CHIARAVALLE	AN	0,5		0,5		C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	AR	0,4	9.000	0,4	9.000
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0,5		0,5		C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4		0,4	
C618	CHIARI	BS	0*		0*		C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*		0*	
C619	CHIAROMONTE	PZ	0,3		0,3		C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0,4	7.500	0,4	7.500
C620	CHIAUCI	IS	0*		0*		C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,5		0,5	
C621	CHIAVARI	GE	0*		0*		C785	CIVO	SO	0		0	
C623	CHIAVENNA	SO	0,4		0,4		C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*		0*	
C624	CHIAVERANO	TO	0,55	10.000	0,55	10.000	C790	CLAUT	PN	0*		0*	
C625	CHIENES-KIENS.	BZ	0*		0*		C791	CLAUZETTO	PN	0*		0*	
C627	CHIERI	TO	0,4		0,4		C792	CLAVESANA	CN	0,4		0,4	
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5		0,5		C793	CLAVIERE	TO	0*		0*	
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,5		0,5		C794	CLES	TN	0*		0*	
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2		0,2		C795	CLETO	CS	0*		0*	
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,5		0,5		C796	CLIVO	VA	0*		0*	
C632	CHIETI	CH	0*		0*		C797	CLOZ	TN	0*		0*	
C633	CHIEUTI	FG	0,6	7.000	0,6	7.000	C800	CLUSONE	BG	0,2		0,2	
C634	CHIEVE	CR	0,35		0,35		C801	COASSOLO TORINESE	TO	0,4		0,4	
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2		0,2		C803	COAZZE	TO	0,6		0,6	
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4		0,4		C804	COAZZOLO	AT	0,6		0,6	
C638	CHIOGGIA	VE	0*		0*		C806	COCCAGLIO	BS	0,3		0,3	
C639	CHIOMONTE	TO	0,8	10.000	0,8	10.000	C807	COCCONATO	AT	0,5		0,5	
C640	CHIONS	PN	0*		0*		C810	COCCUIO-TREVISAGO	VA	0,55	13.000	0,55	13.000
C641	CHIOPRIS VISCONI	UD	0,3		0,3		C811	COCULIO	AQ	0*		0*	
C644	CHITIGNANO	AR	0,6		0,6		C812	CODEVIGO	PD	0,5		0,5	
C649	CHIUDDINO	BG	0,4		0,4		C813	CODEVILLA	PV	0,1		0,1	
C650	CHIUPPANO	VI	0,5		0,5		C814	CODIGORO	FE	0,75	*	0,75	*
C651	CHIURO	SO	0,5		0,5		C815	CODOGNE'	TV	0,5		0,5	
C652	CHIUSA-KLAUSEN.	BZ	0*		0*		C816	CODOGNO	LO	0,55		0,55	
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,4		0,4		C817	CODROIPO	UD	0,2		0,2	
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,3		0,3		C818	CODRONGIANOS	SS	0*		0*	
C656	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,5		0,5		C819	COGGIOLA	BI	0,5		0,5	
C658	CHIUSAFORTE	UD	0*		0*		C820	COGLIATE	MB	0*		0*	
C657	CHIUSANICO	IM	0,7		0,7		C821	COGNÈ	AO	0*		0*	
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*		0*		C823	COGOLETO	GE	0,8	10.500	0,8	10.500
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,5		0,5		C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0,4		0,4	
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,8		0,8		C826	COGORNO	GE	0,8	5.800	0,8	5.800
C661	CHIUSDINO	SI	0,3		0,3		C829	COLAZZA	NO	0*		0*	
C662	CHIUSI	SI	0,8	7.500	0,8	7.500	C830	COLBORDOLO	PU	0,8	9.000	0,8	9.000
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4		0,4		C835	COLERE	BG	0,4		0,4	
C665	CHIVASSO	TO	0,7		0,7		C836	COLFELICE	FR	0*		0*	
M272	CIAMPINO	RM	0,7		0,7		C838	COLLI	PC	0,7		0,7	
C668	CIANCIANA	AG	0*		0*		C839	COLICO	LC	0,2		0,2	
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*		0*		C840	COLLAGNA	RE	0*		0*	
C673	CICAGNA	GE	0,8		0,8		C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4		0,4	
C674	CICALA	CZ	0,8		0,8		C844	COLLARMELE	AQ	0,4		0,4	
C675	CICCIANO	NA	0,6		0,6		C845	COLLAZZONE	PG	0,5		0,5	
C676	CICERALE	SA	0,2		0,2		C851	COLLE BRIANZA	LC	0*		0*	
C677	CICLIANO	RM	0,8		0,8		C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2		0,2	
C678	CICOGNOLO	CR	0,4		0,4		C857	COLLE DI TORA	RI	0,5		0,5	
C679	CICONIO	TO	0,5		0,5		C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,6		0,6	
C680	CIGLIANO	VC	0,3		0,3		C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3		0,3	
C681	CIGLIÈ	CN	0,5		0,5		C846	COLLE SAN NITA	BN	0,5		0,5	
C684	CIGOGNOLA	PV	0*		0*		C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,8		0,8	
C685	CIGOLE	BS	0*		0*		C848	COLLE UMBERTO	TV	0,25		0,25	
C686	CLAVEGNA	PV	0,5	13.000	0,5	13.000	C850	COLLEBEATO	BS	0,2		0,2	
C689	CIMADOLMO	TV	0,5		0,5		C852	COLLECCHIO	PR	0,5	10.000	0,5	10.000
C691	CIMBERGO	BS	0*		0*		C853	COLLECCHIO	PE	0,5		0,5	
C694	CIMEGO	TN	0*		0*		C311	COLLEDARA	TE	0,6	12.000	0,6	12.000
C695	CIMINA'	RC	0,2	8.000	0,2	8.000	C855	COLLEDIMACINE	CH	0,5		0,5	
C696	CIMINNA	PA	0*		0*		C856	COLLEDIMEZZO	CH	0*		0*	
C697	CIMITILE	NA	0,7		0,7		C858	COLLEFERRO	RM	0,6		0,6	
C699	CIMOLAIS	PN	0*		0*		C859	COLLEGIOVE	RI	0,5		0,5	
C700	CIMONE	TN	0*		0*		C860	COLLEGNO	TO	0,4		0,4	
C701	CINAGLIO	AT	0,3		0,3		C862	COLLELONGO	AQ	0,4		0,4	
C702	CINETO ROMANO	RM	0,4		0,4		C864	COLLEPARDO	FR	0,2		0,2	
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,5		0,5		C865	COLLEPASSO	LE	0,7		0,7	
C704	CINGOLI	MC	0,5		0,5		C866	COLLEPIETRO	AQ	0*		0*	
C705	CINIGIANO	GR	0,6		0,6		C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,4		0,4	
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,5		0,5		C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,45		0,45	
C708	CINISI	PA	0,4		0,4		C869	COLLESALVETTI	I	0,4		0,4	
C709	CINO	SO	0*		0*		C871	COLLESANO	PA	0,2		0,2	
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2		0,2		C875	COLLETORTO	CB	0*		0*	
C711	CINTANO	TO	0,2		0,2		C876	COLLEVECCHIO	RI	0,5		0,5	
C712	CINTE TESINO	TN	0*		0*		C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,4		0,4	
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,6		0,6		C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,7		0,7	
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,5		0,5		C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4		0,4	
C715	CINZANO	TO	0,7		0,7		C879	COLLIANO	SA	0*		0*	
C716	CIORLANO	CE	0,2		0,2		C882	COLLINAS	VS	0*		0*	
C718	CIPRESSA	IM	0,4		0,4		C883	COLLIO	BS	0,1		0,1	
C719	CIRCELLO	BN	0,5		0,5		C884	COLLOBIANO	VC	0*		0*	
C722	CIRIÈ	MT	0,6	10.000	0,6	10.000	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,25		0,25	
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2		0,2		C886	COLMURANO	MC	0,45		0,45	
C724</													

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
C901	COLONNELLA	TE	0,5		0,5		D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D.	BZ	0*		0*	
C902	COLONNO	CO	0,4		0,4		D076	CORTINO	TE	0,2		0,2	
C903	COLORINA	SO	0,2		0,2		D077	CORTONA	AR	0,4		0,4	
C904	COLORNO	PR	0,6	13.000	0,6	13.000	D078	CORVARA	PE	0,8		0,8	
C905	COLOSIMI	CS	0,5		0,5		D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ	0*		0*	
C908	COLTURANO	MI	0,6	9.000	0,6	9.000	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4		0,4	
C910	COLZATE	BG	0,65		0,65		D082	CORZANO	BS	0*		0*	
C911	COMABBBIO	VA	0,2		0,2		D085	COSEANO	UD	0*		0*	
C912	COMACCHIO	FE	0,3		0,3		D086	COSENZA	CS	0,8		0,8	
C914	COMANO	MS	0,5		0,5		D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0,1		0,1	
C917	COMAZZO	LO	0,5		0,5		D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5		0,5	
C918	COMEGLIANS	UD	0*		0*		D089	COSOLETO	RC	0,4		0,4	
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,8	9.000	0,8	9.000	D093	COSSANO BELBO	CN	0,2		0,2	
C922	COMERIO	VA	0,2		0,2		D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	0,4		0,4		D094	COSSATO	BI	0,575		0,575	
C926	COMIGNAGO	NO	0*		0*		D095	COSSERIA	SV	0,5		0,5	
C927	COMISO	RG	0,5	12.000	0,5	12.000	D096	COSSIGNANO	AP	0,7		0,7	
C928	COMITINI	AG	0,5		0,5		D099	COSSOGLIO	VB	0*		0*	
C929	COMIZIANO	NA	0*		0*		D100	COSSOINE	SS	0*		0*	
C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2		0,2		D101	COSSOMBRATO	AT	0*		0*	
C931	COMMEZZADURA	TN	0*		0*		D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*		0*	
C933	COMO	CO	0,2		0,2		D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2		0,2	
C934	COMPIANO	PR	0,7		0,7		D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,7		0,7	
C937	COMUN NUOVO	BG	0,5		0,5		D112	COSTA MASNAGA	LC	0*		0*	
C935	COMUNANZA	AP	0,7	6.000	0,7	6.000	D111	COSTA SERINA	BG	0,4		0,4	
C938	CONA	VE	0,7		0,7		D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*		0*	
C941	CONCA CASALE	IS	0,5		0,5		D102	COSTA VESCOVATO	AL	0*		0*	
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3		0,3		D117	COSTA VOLPINO	BG	0,35		0,35	
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*		0*		D107	COSTABISSARA	VI	0,4		0,4	
C943	CONCAMARISE	VR	0,5		0,5		D108	COSTACCIARO	PG	0,6		0,6	
C944	CONCEI	TN	0*		0*		D113	COSTANZANA	VC	0,1		0,1	
C946	CONCERVIANO	RI	0,5		0,5		D114	COSTARAINERA	IM	0,5		0,5	
C948	CONCESIO	BS	0*		0*		D118	COSTERMANO	VR	0,8		0,8	
C949	CONCO	VI	0,5		0,5		D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0,6		0,6	
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,6		0,6		D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0,4		0,4	
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,5		0,5		D121	COTIGNOLA	RA	0,6		0,6	
C952	CONCOREZZO	MB	0,2		0,2		D123	COTRONEI	KR	0*		0*	
C953	CONDINO	TN	0*		0*		D124	COTTANELLO	RI	0*		0*	
C954	CONDOPURI	RC	0,4		0,4		D012	COURMAYEUR	AO	0*		0*	
C955	CONDOVE	TO	0*		0*		D126	COVO	BG	0,4		0,4	
C956	CONDRIO	ME	0,5		0,5		D127	COZZO	PV	0,4		0,4	
C957	CONEGLIANO	TV	0,8		0,8		D128	CRACO	MT	0*		0*	
C958	CONFIENZA	PV	0*		0*		D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,1		0,1	
C959	CONFIGNI	RI	0*		0*		D132	CRAVAGLIANA	VC	0,2	8.000	0,2	8.000
C960	CONFLENTI	CZ	0*		0*		D133	CRAVANZANA	CN	0,3		0,3	
C962	CONIOLO	AL	0,3		0,3		D134	CRAVEGGIA	VB	0*		0*	
C963	CONSELICE	RA	0,6	8.000	0,6	8.000	D136	CREAZZO	VI	0,5		0,5	
C964	CONSELVE	PD	0,5	7.500	0,5	7.500	D137	CRECCHIO	CH	0,4		0,4	
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2		0,2		D139	CREDARO	BG	0,2		0,2	
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4		0,4		D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*		0*	
C969	CONTIGLIANO	RI	0,6		0,6		D142	CREMA	CR	0,5		0,5	
C971	CONTRADA	AV	0,6		0,6		D143	CREMELLA	LC	0,4		0,4	
C972	CONTROGUERRA	TE	0,2		0,2		D144	CREMENAGA	VA	0*		0*	
C973	CONTRONE	SA	0*		0*		D145	CREMENO	CO	0*		0*	
C974	CONTURSI TERME	SA	0,5		0,5		D147	CREMIA	CO	0*		0*	
C975	CONVERSAINO	BA	0,8		0,8		D149	CREMOLINO	AL	0,5		0,5	
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0,1		0,1		D150	CREMONA	CR	0,15		0,15	
C977	CONZANO	AL	0,8		0,8		D151	CREMOSANO	CR	0,2		0,2	
C978	COPERTINO	LE	0,3		0,3		D154	CRESENTINO	VC	0,3		0,3	
C979	COPIANO	PV	0,2		0,2		D156	CRISPADORO	VI	0,8		0,8	
C980	COPPARO	FE	0,4		0,4		D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	0,25		0,25	
C982	CORANA	PV	0,4		0,4		D158	CRESPELLANO	BO	0,4	10.000	0,4	10.000
C983	CORATO	BA	0,5	12.000	0,5	12.000	D159	CRESPATIACA	LO	0,4	10.000	0,4	10.000
C984	CORBARA	SA	0,6		0,6		D160	CRISPINA	PI	0,4		0,4	
C986	CORBETTA	MI	0,35		0,35		D161	CRISPINO	RO	0,4		0,4	
C987	CORBOLA	RO	0,4		0,4		D162	CRESSA	NO	0,5		0,5	
C988	CORCHIANO	VT	0,5		0,5		D165	CREVACUORE	BI	0,4		0,4	
C990	CORCIANO	PG	0,4	9.000	0,4	9.000	D166	CREVALCORE	BO	0,8	8.500	0,8	8.500
C991	CORDENONS	PN	0,4		0,4		D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0*		0*	
C992	CORDIGNANO	TV	0,4		0,4		D170	CRISPANO	NA	0,4		0,4	
C993	CORDOVADO	PN	0,2		0,2		D171	CRISPIANO	TA	0,5		0,5	
C994	COREDO	TN	0*		0*		D172	CRISOLO	CN	0,5		0,5	
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*		0*		D175	CROCFIESCHI	GE	0*		0*	
C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5		0,5		C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4		0,4	
C998	CORENO AUSONIO	FR	0,6	4.500	0,6	4.500	D177	CRODO	VB	0*		0*	
C999	CORFINIO	AQ	0*		0*		D179	CROGNALETO	TE	0,5		0,5	
D003	CORI	LT	0,8		0,8		D180	CROPALATI	CS	0*		0*	
D004	CORIANO	RN	0*		0*		D181	CROPANI	CZ	0,8		0,8	
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,8		0,8		D182	CROSA	BI	0,5		0,5	
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0,5	10.000	0,5	10.000	D184	CROSIA	CS	0,8		0,8	
D007	CORINALDO	AN	0,35		0,35		D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,2		0,2	
D008	CORIO	TO	0,5		0,5		D122	CROTONE	KR	0,6	10.000	0,6	10.000
D009	CORLEONE	PA	0*		0*		D186	CROTTA D'ADDA	CR	0,3		0,3	
D011	CORLETO MONFORTE	SA	0*		0*		D187	CROVA	VC	0*		0*	
D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*		0*		D188	CROVIANA	TN	0*		0*	
D013	CORMANO	MI	0,4		0,4		D189	CRUCOLI	KR	0*		0*	
D014	CORMONS	GO	0,1		0,1		D192	CUASSO AL MONTE	VA	0,5		0,5	
D015	CORNA IMAGNA	BG	0*		0*		D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
D016	CORNALBA	BG	0,4		0,4		D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4		0,4	
D017	CORNALE	PV	0,4		0,4		D196	CUCCIAGO	CO	0*		0*	
D018	CORNAREDO	MI	0,6		0,6		D197	CUCEGLIO	TO	0,5		0,5	
D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*		0*		D198	CUGGIONO	MI	0,5		0,5	
B799	CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	BZ	0*		0*		D199	CUGLIATE-FABIASCIO	VA	0*		0*	
D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,8		0,8		D200	CUGLIARI	OR	0*		0*	
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,5		0,5		D201	CUGNOLI	FE	0,7		0,7	
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25		0,25		D202	CUMIANA	TO	0,5		0,5	
D026	CORNIGLIO	PR	0,5		0,5		D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0,3		0,3	
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0*		0*		D204	CUNARDO	VA	0*		0*	
D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4		0,4		D205	CUNEO	CN	0,4		0,4	
D029	CORNOVECCHIO	LO	0,5		0,5		D206	CUNEVO	TN	0*		0*	
D030	CORNUDA	TV	0,5		0,5		D207	CUNICO	AT	0,2		0,2	
D037	CORREGGIO	RE	0*		0*		D208	CUORGNIE'	TO	0,45		0,45	
D038	CORREZZANA	MB	0,1		0,1		D209	CUPELLO	CH	0,5		0,5	
D040	CORREZZOLA	PD	0,6		0,6		D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,8		0,8	
D041	CORRIDO	CO	0*		0*		D211	CUPRAMONTANA	AN	0,8		0,8	
D042	CORRIDONIA	MC	0,6		0,6		B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5	8.000	0,5	8.000
D043	CORROPOLI	TE	0,4		0,4		D214	CURCURIS	OR	0*		0*	
D044	CORSANO	LE	0,5		0,5		D216	CUREGGIO	NO	0,3	10.000	0,3	10.000
D045	CORSICO	MI	0,4		0,4		D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,5		0,5	
D046	CORSIONE	AT	0*		0*		D218	CURINGA	CZ	0,4		0,4	
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A.	BZ	0*		0*		D219	CURINO	BI	0,8		0,8	
D049	CORTALE	CZ	0*		0*		D221	CURNO	BG	0,2		0,2	
D050	CORTANDONE	AT	0,2		0,2		D222	CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ	0*		0*	
D051	CORTANZE	AT	0*		0*		D223	CURSI	LE	0,2		0,2	
D052	CORTAZZONE	AT	0*		0*		D225	CURSOLO-ORASSO	VB	0*		0*	
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0,4		0,4		D226	CURTAROLO	PD	0,8	10.500	0,8	10.500
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*		0*		D227	CURTATONE	MN	0*		0*	
D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2		0,2		D228	CURTI	CE	0,4		0,4	
D058	CORTE FRANCA	BS	0*		0*		D229	CUSAGO	MI	0,25		0,25	
D068	CORTE PALASIO	LO	0*		0*		D231	CUSANO MILANINO	MI	0,7		0,7	
D061	CORTEMAGGIORE	PC	0		0		D230	CUSANO MUTRI	BN	0,8		0,8	
D062	CORTEMILLA	CN	0,8	8.000	0,8	8.000	D232	CUSINO	CO	0,2		0,2	
D064	CORTENO GOLGI												

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
D239	CUVIO	VA	0,2		0,2		D419	ERBE'	VR	0,7		0,7	
D243	DAIANO	TN	0*		0*		D420	ERBEZZO	VR	0,8		0,8	
D244	DAIRAGO	MI	0,4		0,4		D421	ERBUSCO	BS	0		0	
D245	DALMINE	BG	0,3		0,3		D422	ERCHIE	BR	0,8		0,8	
D246	DAMBEL	TN	0*		0*		H243	ERCOLANO	NA	0,19	7.500	0,19	7.500
D247	DANTA DI CADORE	BL	0,5		0,5		D423	ERICE	TP	0,3		0,3	
D248	DAONE	TN	0*		0*		D424	ERLI	SV	0,4		0,4	
D250	DARE'	TN	0*		0*		D426	ERTO E CASSO	PN	0*		0*	
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5		0,5		M292	ERULA	SS	0*		0*	
D253	DASA'	VV	0*		0*		D428	ERVE	LC	0,5		0,5	
D255	DAVAGNA	GE	0,5		0,5		D429	ESANATOGHIA	MC	0,7		0,7	
D256	DAVERIO	VA	0,4	8.000	0,4	8.000	D430	ESCALAPLANO	CA	0*		0*	
D257	DAVOLI	CZ	0,6		0,6		D431	ESCOLCA	CA	0*		0*	
D258	DAZIO	SO	0*		0*		D434	ESINE	BS	0,4		0,4	
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2		0,2		D436	ESINO LARIO	LC	0,4		0,4	
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4		0,4		D440	ESPERIA	FR	0,5	4.500	0,5	4.500
D261	DECOLLATURA	CZ	0*		0*		D441	ESPORLATU	SS	0*		0*	
D264	DEGO	SV	0,4		0,4		D442	ESTE	PD	0,5	10.500	0,5	10.500
D265	DEIVA MARINA	SP	0,5	7.500	0,5	7.500	D443	ESTERZILI	CA	0*		0*	
D266	DELEBIO	SO	0*		0*		D444	ETROUBLES	AO	0*		0*	
D267	DELIA	CL	0,5		0,5		D445	EUPILIO	CO	0,2		0,2	
D268	DELIANUOVA	RC	0,5		0,5		D433	EXILLES	TO	0*		0*	
D269	DELICETO	FG	0,2		0,2		D447	FABBRICA CURONE	AL	0*		0*	
D270	DELLO	BS	0,2		0,2		D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4		0,4	
D271	DEMONTE	CN	0,4		0,4		D450	FABBRICO	RE	0,15		0,15	
D272	DENICE	AL	0,2		0,2		D451	FABRIANO	AN	0,8	12.000	0,8	12.000
D273	DENNO	TN	0*		0*		D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,8		0,8	
D277	DERNICE	AL	0*		0*		D453	FABRIZIA	VV	0,2		0,2	
D278	DEROVERE	CR	0,5		0,5		D454	FABRO	TR	0,5		0,5	
D279	DERUTA	PG	0,5		0,5		D455	FAEDIS	UD	0,1		0,1	
D280	DERVIO	LC	0,5		0,5		D457	FAEDO	TN	0*		0*	
D281	DESANA	VC	0,5		0,5		D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5		0,5	
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,4		0,4		D458	FAENZA	RA	0,5		0,5	
D286	DESIO	MB	0,4		0,4		D459	FAETO	FG	0*		0*	
D287	DESULO	NU	0,4		0,4		D461	FAGAGNA	UD	0,5		0,5	
D289	DIAMANTE	CS	0,8		0,8		D462	FAGGETO LARIO	CO	0,4	8.000	0,4	8.000
D293	DIANO ARENTINO	IM	0,5	8.000	0,5	8.000	D463	FAGGIANO	TA	0,6		0,6	
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2		0,2		D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*		0*	
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,4		0,4		D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5		0,5	
D297	DIANO MARINA	IM	0,8		0,8		D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5		0,5	
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,65		0,65		D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*		0*	
D299	DICOMANO	FI	0,5		0,5		D469	FAICCHIO	BN	0,5		0,5	
D300	DIGNANO	UD	0,4		0,4		D470	FALCADE	BL	0,5	8.000	0,5	8.000
D302	DIMARO	TN	0*		0*		D471	FALCIANO DEL MASSICO	CS	0,3		0,3	
D303	DINAMI	VV	0,1		0,1		D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*		0*	
D304	DIPIGNANO	CS	0,5		0,5		D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,8	10.000	0,8	10.000
D305	DISO	IE	0,5	8.000	0,5	8.000	D474	FALCONE	ME	0,4		0,4	
D309	DIVIGNANO	NO	0,5		0,5		D475	FALERIA	VT	0,5		0,5	
D310	DIZZASCO	CO	0,2		0,2		D476	FALERNA	CZ	0,6		0,6	
D311	DOBBIACO TOBLACH.	BZ	0*		0*		D477	FALERONE	FM	0,5		0,5	
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*		0*		D480	FALLO	CH	0,2		0,2	
D314	DOGLIANI	CN	0,2		0,2		D481	FALMENTA	VB	0,2		0,2	
D315	DOGLIOIA	CH	0,5		0,5		D482	FALOPPIO	CO	0,2		0,2	
D316	DOGNA	UD	0*		0*		D483	FALVATERRA	FR	0,6		0,6	
D317	DOLCE'	VR	0,2		0,2		D484	FALZES PFALZEN.	BZ	0*		0*	
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2		0,2		D486	FANANO	MO	0,4		0,4	
D319	DOLCEDO	GO	0,4		0,4		D487	FANINA	PN	0*		0*	
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0,4		0,4		D488	FANO	PU	0,8		0,8	
D323	DOLJANOVA	CA	0,4		0,4		D489	FANO ADRIANO	TE	0,5		0,5	
D325	DOLO	VE	0,7		0,7		D494	FARA FILORUM PETRI	CH	0,2		0,2	
D327	DOLZAGO	LC	0,2		0,2		D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3		0,3	
D328	DOMANICO	CS	0,4		0,4		D493	FARA GERA D'ADDA	RI	0,5		0,5	
D329	DOMASO	CO	0,4		0,4		D492	FARA IN SABINA	NO	0,3		0,3	
D330	DOMEGGIE DI CADORE	BL	0,8		0,8		D491	FARA INCIVARESE	BG	0,2		0,2	
D331	DOMICELLA	AV	0*		0*		D495	FARA OLVIANA CON SOLA	CH	0,7		0,7	
D332	DOMODOSSOLA	VB	0,4	7.500	0,4	7.500	D496	FARA VICENTINO	VI	0,5		0,5	
D333	DOMUS DE MARIA	CA	0,5	9.000	0,5	9.000	D497	FARDELLA	PZ	0,3		0,3	
D334	DOMUSNOVAS	CI	0*		0*		D499	FARIGLIANO	CN	0,6		0,6	
D336	DOMN	TN	0*		0*		D501	FARINDOLA	FE	0,6		0,6	
D339	DOMNATO	BI	0,5		0,5		D502	FARINI	PC	0,5		0,5	
D341	DOMNGO	CO	0,5		0,5		D503	FARNESE	VT	0*		0*	
D338	DOMNAS	AO	0,15		0,15		D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*		0*	
D344	DOMNORI	CA	0,2		0,2		D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0,4		0,4	
D345	DORGALI	NU	0*		0*		D504	FARRA D'ISONZO	GO	0,3		0,3	
D346	DORIO	LC	0,2		0,2		D508	FASANO	BR	0,7	10.000	0,7	10.000
D347	DORMELLETO	NO	0*		0*		D509	FASCIA	GE	0,5		0,5	
D348	DORNO	PV	0,4	7.500	0,4	7.500	D510	FAUGLIA	PI	0,4		0,4	
D349	DORSINO	TN	0*		0*		D511	FAULE	CN	0,4		0,4	
D350	DORZANO	BI	0,5		0,5		D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5		0,5	
D351	DOSOLO	MN	0,4	10.000	0,4	10.000	D514	FAVARA	AG	0*		0*	
D352	DOSSENA	BG	0,6	7.500	0,6	7.500	D516	FAVER	TN	0*		0*	
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0		0		D518	FAVIGNANA	TP	0*		0*	
D356	DOUES	AO	0*		0*		D520	FAVRIA	TO	0,4		0,4	
D357	DOVADOLA	FC	0,3		0,3		D523	FEISOGGIO	CN	0,2		0,2	
D358	DOVERA	CR	0*		0*		D524	FELETTO	TO	0,4		0,4	
D360	DOZZA	BO	0,4		0,4		D526	FELINO	PR	0,6	10.000	0,6	10.000
D361	DRAGONI	CE	0*		0*		D527	FELITTO	SA	0*		0*	
D364	DRAPIA	VV	0,1		0,1		D528	FELIZZANO	AL	0*		0*	
D365	DRENA	TN	0*		0*		D529	FELONICA	MN	0,8		0,8	
D366	DRENCHIA	UD	0*		0*		D530	FELTRE	BL	0,3		0,3	
D367	DRESANO	MI	0,2		0,2		D531	FENEGRO'	CO	0,3		0,3	
D369	DREZZO	CO	0*		0*		D532	FENESTRELLE	TO	0,5		0,5	
D370	DRIZZONA	CR	0*		0*		D537	FENIS	AO	0*		0*	
D371	DRO	TN	0*		0*		D538	FERENTILLO	TR	0,4		0,4	
D372	DRONERO	CN	0,5		0,5		D539	FERENTINO	FR	0,6		0,6	
D373	DRUENTO	TO	0,45		0,45		D540	FERLA	SR	0,3		0,3	
D374	DRUOGNO	VB	0*		0*		D541	FERMIGNANO	PU	0,5		0,5	
D376	DUALCHI	NU	0*		0*		D542	FERMO	FM	0,8	7.500	0,8	7.500
D377	DUBINO	SO	0,2		0,2		D543	FERNO	VA	0,2		0,2	
M300	DUE CARRARE	PD	0,5	10.170	0,5	10.170	D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0,4		0,4	
D379	DUEVILLE	VI	0,4		0,4		D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5		0,5	
D380	DUGENTA	BN	0,2		0,2		D547	FERRANDINA	MT	0,2		0,2	
D383	DUINO-AURISINA	TS	0*		0*		D548	FERRARA	FE	0,5		0,5	
D384	DUMENZA	VA	0,5		0,5		D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4		0,4	
D385	DUNO	VA	0,5		0,5		D550	FERRAZZANO	CB	0,2		0,2	
D386	DURAZZANO	BN	0,8		0,8		D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*		0*	
C772	DURONIA	CB	0,1		0,1		D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*		0*	
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,6		0,6		D554	FERRERE	AT	0*		0*	
D390	EBOLI	SA	0,1		0,1		D555	FERRIERE	PC	0*		0*	
D391	EDOLO	BS	0*		0*		D557	FERRUZZANO	RC	0,5		0,5	
D392	EGNA NEUMARKT.	BZ	0*		0*		D560	FIAMIGNANO	RI	0,4		0,4	
D394	ELICE	PE	0,2		0,2		D562	FIANO	TO	0*		0*	
D395	ELINI	OG	0*		0*		D561	FIANO ROMANO	RM	0,3		0,3	
D398	ELLO	LC	0,7	8.000	0,7	8.000	D564	FIASTRA	MC	0,4		0,4	
D399	ELMAS	CA	0,4		0,4		D565	FIAVE'	TN	0*		0*	
D401	ELVA	CN	0,3		0,3		D567	FICARAZZI	PA	0,4		0,4	
D402	EMARESE	AO	0*		0*		D568	FICAROLO	RO	0,5		0,5	
D403	EMPOLI	FI	0,3		0,3		D569	FICARRA	ME	0,4		0,4	
D406	ENDINE GAIANO	BG	0,5		0,5		D570	FICULLE	TR	0,2		0,2	
D407	ENEGO	VI	0,6		0,6		B034	FIDENZA	PR	0,6	12.000	0,6	12.000
D408	ENEMONZO	UD	0*		0*		D571	FIE' ALLO SCILJAR VOELS AM SCHLERN.	BZ	0*		0*	
C342	ENNA	EN	0,1		0,1		D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*		0*	
D410	ENTRACQUE	CN	0*		0*		D573	FIEROZZO	TN	0*		0*	
D411	ENTRATICO	BG	0,2		0,2		D574	FIESCO	CR	0,6</			

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5		0,5		D737	FOSSALTO	CB	0,1		0,1	
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,7		0,7		D742	FOSSANO	CN	0,45		0,45	
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2		0,2		D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*		0*	
D586	FILACCIANO	RM	0,5		0,5		D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,6		0,6	
D587	FILADELFIA	VV	0,4	11.071,35	0,4	11.071,35	D748	FOSSO'	VE	0,8		0,8	
D588	FILAGO	BG	0,15		0,15		D749	FOSSOMBRONE	PU	0,6	*	0,6	*
D589	FILANDARI	VV	0,5		0,5		D750	FOZA	VI	0*		0*	
D590	FILATTIERA	MS	0,2		0,2		D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,8		0,8	
D591	FILETTINO	FR	0,4		0,4		D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0,1		0,1	
D592	FILETTO	CH	0,4		0,4		D559	FRACONALTO	AL	0,5		0,5	
D593	FILIANO	PZ	0,4	*	0,4	*	D754	FRAGAGNANO	TA	0*	7.000	0*	7.000
D594	FILIGHERA	PV	0,4	12.500	0,4	12.500	D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,5		0,5	
D595	FILIGNANO	IS	0,6		0,6		D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5		0,5	
D596	FILOGASO	VV	0*		0*		D757	FRAINE	CH	0*		0*	
D597	FILOTRANO	AN	0,75		0,75		D758	FRAMURA	SP	0*		0*	
D599	FINALE EMILIA	MO	0,7	10.000	0,7	10.000	D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,8		0,8	
D600	FINALE LIGURE	SV	0,6		0,6		D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*		0*	
D604	FINO DEL MONTE	BG	0,1		0,1		D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,6		0,6	
D605	FINO MORNASCO	CO	0,35	12.000	0,35	12.000	D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM	0,2		0,2	
D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4		0,4		D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*		0*	
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5		0,5		D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,8		0,8	
D607	FIORANO MODENESE	MO	0,1		0,1		D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,4		0,4	
D609	FIORDIMONTE	MC	0,5	7.500	0,5	7.500	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5		0,5	
D611	FIORINZUOLA D'ARDA	PC	0,3		0,3		D767	FRANCICA	VV	0,5		0,5	
D612	FIRENZE	FI	0,3		0,3		D768	FRANCOFONTE	SR	0,5		0,5	
D613	FIRENZUOLA	FI	0,5	*	0,5	*	D769	FRANCOISE	CE	0,5	7.000	0,5	7.000
D614	FIRMO	CS	0,6		0,6		D770	FRASCARO	AL	0,5		0,5	
D615	FISCIANO	SA	0,6		0,6		D771	FRASCAROLO	PV	0*		0*	
A310	FUGGI	FR	0,2		0,2		D773	FRASCATI	RM	0,2		0,2	
D617	FUMALBO	MO	0*		0*		D774	FRASCINETO	CS	0*		0*	
D619	FUMARA	RC	0,4		0,4		D775	FRASSILONGO	TN	0*		0*	
D621	FUME VENETO	PN	0*		0*		D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,8	8.000	0,8	8.000
D622	FUMEDINISI	ME	0,5		0,5		D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,6	7.000	0,6	7.000
D624	FUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2		0,2		D780	FRASSINETTO PO	AL	0,8		0,8	
D623	FUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,6	10.000	0,6	10.000	D781	FRASSINETTO	TO	0,2		0,2	
D627	FUMICELLO	UD	0,4		0,4		D782	FRASSINO	CN	0*		0*	
M297	FUMICINO	RM	0,8	10.000	0,8	10.000	D783	FRASSINORO	MO	0,6		0,6	
D628	FUMINATA	MC	0,6		0,6		D785	FRASSO SABINO	RI	0*		0*	
D629	FIVIZZANO	MS	0,8		0,8		D784	FRASSO TELESINO	BN	0,8		0,8	
D630	FLAIBANO	UD	0*		0*		D788	FRATTA POLESINE	RO	0,3		0,3	
D631	FLAVON	TN	0*		0*		D787	FRATTA TODINA	PG	0,4		0,4	
D634	FLERO	BS	0,2		0,2		D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,6	7.500	0,6	7.500
D635	FLORESTA	ME	0,3		0,3		D790	FRATTAMINORE	NA	0,8		0,8	
D636	FLORDIA	SR	0,6		0,6		D791	FRATTE ROSA	PU	0,5		0,5	
D637	FLORINAS	SS	0*		0*		D793	FRAZZANO'	ME	0,5		0,5	
D638	FUMERI	AV	0,3		0,3		D794	FREGONA	TV	0*		0*	
D639	FUMINIMAGGIORE	CI	0,2		0,2		D796	FRESAGRANINARIA	CH	0,8		0,8	
D640	FLUSSIO	OR	0*		0*		D797	FRESONARA	AL	0,6		0,6	
D641	FOBELLO	VC	0,4		0,4		D798	FRIGENTO	AV	0,2		0,2	
D643	FOGGIA	FG	0,8		0,8		D799	FRIGNANO	CE	0,6		0,6	
D644	FOGLIANISE	BN	0,4		0,4		D802	FRINCO	AT	0,4		0,4	
D645	FOGLIANO REDIFUGLIA	GO	0,3	10.000	0,3	10.000	D803	FRISA	CH	0,5		0,5	
D646	FOGLIZZO	TO	0,6		0,6		D804	FRISANCO	PN	0*		0*	
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5		0,5		D805	FRONT	TO	0,5		0,5	
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5		0,5		D807	FRONTONE	PU	0*		0*	
D651	FOLGARIA	TN	0*		0*		D808	FRONTONE	PU	0,7		0,7	
D652	FOLIGNANO	AP	0,8		0,8		D810	FROSINONE	FR	0,5	*	0,5	*
D653	FOLIGNO	PG	0,3		0,3		D811	FROSOLONE	IS	0*		0*	
D654	FOLLINA	TV	0,4		0,4		D812	FROSSASCO	TO	0,3	10.700	0,3	10.700
D655	FOLLINO	SP	0,3	12.000	0,3	12.000	D813	FRUGAROLO	AL	0,6		0,6	
D656	FOLLONICA	GR	0,5		0,5		D814	FUBINE	AL	0,6		0,6	
D660	FOMBIO	LO	0,2		0,2		D815	FUCECCHIO	FI	0,55	11.000	0,55	11.000
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2		0,2		D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*		0*	
D662	FONDI	LT	0,6		0,6		D818	FUJANIE	VR	0,4		0,4	
D663	FONDO	TN	0*		0*		D819	FUMANE	FR	0,5	10.000	0,5	10.000
D665	FONNI	NU	0,7		0,7		D821	FUNES .VILLINOESS.	BZ	0*		0*	
D666	FONTAINEMORE	AO	0*		0*		D823	FURCI	CH	0,4		0,4	
D667	FONTANA LIRI	FR	0,45		0,45		D824	FURCI SICULO	ME	0,8		0,8	
D670	FONTANAFREDDA	PN	0,25		0,25		D825	FURNARI	ME	0,5		0,5	
D671	FONTANAROSA	AV	0,5		0,5		D826	FURORE	SA	0,5		0,5	
D668	FONTANELICE	BO	0,5		0,5		D827	FURTEI	VS	0*		0*	
D672	FONTANELLA	BG	0,5		0,5		D828	FUSCALDO	CS	0,7		0,7	
D673	FONTANELLATO	PR	0,5	10.000	0,5	10.000	D829	FUSIGNANO	RA	0,8	8.000	0,8	8.000
D674	FONTANELLE	TV	0,5		0,5		D830	FUSINE	SO	0,4		0,4	
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3		0,3		D832	FUTANI	SA	0,2		0,2	
D676	FONTANETTO PO	VC	0,4		0,4		D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4		0,4	
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4		0,4		D835	GABIANO	AL	0,5		0,5	
D678	FONTANILE	AT	0,4		0,4		D836	GABICCE MARE	PU	0,75		0,75	
D679	FONTANIVA	PD	0*		0*		D839	GABY	AO	0*		0*	
D680	FORTE	TV	0*		0*		D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2		0,2	
M309	FORTE NUOVA	RM	0,4		0,4		D842	GADONI	NU	0,2		0,2	
D681	FORTECCHIO	AQ	0,5		0,5		D843	GAETA	LT	0,65		0,65	
D682	FORTECHIARI	FR	0,5	8.000	0,5	8.000	D844	GAGGI	ME	0,5		0,5	
D683	FORTEGRECA	CE	0,5		0,5		D845	GAGGIANO	MI	0,8		0,8	
D684	FORTENO	BG	0,4		0,4		D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,8		0,8	
D685	FORTEVIVO	PR	0,35	15.000	0,35	15.000	D848	GAGLIANICO	BI	0,6		0,6	
D686	FONZASO	BL	0,6		0,6		D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2		0,2	
D688	FOPPOLO	BG	0,4		0,4		D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*		0*	
D689	FORANO	RI	0,7		0,7		D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0,3		0,3	
D691	FORCE	AP	0,4		0,4		D852	GAGLIATO	CZ	0*		0*	
D693	FORCHIA	BN	0,8		0,8		D853	GAGLIOLE	MC	0,8		0,8	
D694	FORCOLA	SO	0*		0*		D854	GAIARINE	TV	0,5		0,5	
D695	FORDONGIANUS	OR	0,4		0,4		D855	GAIBA	RO	0,8		0,8	
D696	FORENZA	PZ	0,5		0,5		D856	GAIOIA	CN	0,4		0,4	
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*		0*		D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5		0,5	
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,4		0,4		D859	GAIRO	OG	0,5		0,5	
D701	FORINO	AV	0,4		0,4		D860	GAIS .GAIS.	BZ	0*		0*	
D702	FORIO	NA	0,8		0,8		D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5		0,5	
D704	FORLI'	FC	0,49	8.000	0,49	8.000	D862	GALATINA	LE	0,8		0,8	
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0		0		D863	GALATONE	LE	0,75		0,75	
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,3		0,3		D864	GALATRO	RC	0,5		0,5	
D706	FORMAZZA	VB	0*		0*		D865	GALBIATE	LC	0,6		0,6	
D707	FORMELLO	RM	0,7		0,7		D867	GALEATA	FC	0,5		0,5	
D708	FORMIA	LT	0,4		0,4		D868	GALGAGNANO	LO	0,4	7.500	0,4	7.500
D709	FORMICOLA	CE	0,6		0,6		D869	GALLARATE	VA	0,55		0,55	
D710	FORMIGARA	CR	0,5		0,5		D870	GALLESE	VT	0,6		0,6	
D711	FORMIGINE	MO	0,4		0,4		D872	GALLIATE	NO	0,7	13.000	0,7	13.000
D712	FORMIGLIANA	VC	0*		0*		D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5		0,5	
D713	FORMIGNANA	FE	0,8		0,8		D873	GALLIAVOLA	PV	0,2		0,2	
D714	FORNACE	TN	0*		0*		D874	GALLICANO	LU	0,8	10.500	0,8	10.500
D715	FORNELLI	IS	0,7		0,7		D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,8	10.000	0,8	10.000
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*		0*		D876	GALLICCHIO	PZ	0,2		0,2	
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,4		0,4		D878	GALLIERA	BO	0,4	10.000	0,4	10.000
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*		0*		D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2	20.000	0,2	20.000
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3		0,3		D881	GALLINARO	FR	0*		0*	
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*		0*		D882	GALLIO	VI	0,4		0,4	
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,5	11.000	0,5	11.000	D883	GALLIPOLI	LE	0,6		0,6	
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4		0,4		D884	GALLO MATESE	CE	0,5		0,5	
D730	FORTE DEI MARM	LU	0,2	*	0,2	*	D885	GALLODORO	ME	0,5		0,5	
D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ	0*		0*		D886	GALLUCCIO	CE				

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
D897	GAMBELLARA	VI	0*	0*			E052	GISSI	CH	0,5		0,5	
D898	GAMBERALE	CH	0*	0*			E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4		0,4	
D899	GAMBETTOIA	FC	0,2	0,2			E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,5	7.500	0,5	7.500
D901	GAMBOLO'	PV	0,5	0,5			E055	GIULIANA	PA	0,5		0,5	
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5	0,5			E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5		0,5	
D903	GANDELLINO	BG	0,5	0,5			E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,8		0,8	
D905	GANDINO	BG	0,6	0,6			E058	GIULIANOVA	TE	0,6	7.500	0,6	7.500
D906	GANDOSSO	BG	0,2	0,2			E059	GIUNCUGNANO	LU	0,5		0,5	
D907	GANGI	PA	0,3	10.000	0,3	10.000	E060	GIUNGANNO	SA	0		0	
D909	GARAGUSO	MT	0,5	0,5			E061	GIURDIGNANO	LE	0,6		0,6	
D910	GARBAGNA	AL	0,5	0,5			E062	GIUSSAGO	PV	0,4	10.000	0,4	10.000
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2	0,2			E063	GIUSSANO	MB	0*		0*	
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,6	10.000	0,6	10.000	E064	GIUSTENICE	SV	0,25		0,25	
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*	0*			E065	GIUSTINO	TN	0*		0*	
D915	GARDA	VR	0,8	0,8			E066	GIUSVALLA	SV	0,3		0,3	
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*	0*			E067	GIVOLETTO	TO	0,2		0,2	
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0,5	0,5			E068	GIZZERIA	CZ	0,2		0,2	
D920	GARESSIO	CN	0,2	15.000	0,2	15.000	E069	GLORENZA .GLURN.S.	BZ	0*		0*	
D921	GARGALLO	NO	0,2	0,2			E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,4		0,4	
D923	GARGAZZONE .GARGAZON.	BZ	0*	0*			E072	GODIASCO	PV	0,4	8.000	0,4	8.000
D924	GARGNANO	BS	0*	0*			E074	GODRANO	PA	0,5		0,5	
D925	GARLASCO	PV	0,5	0,5			E078	GOITO	MN	0,4	12.000	0,4	12.000
D926	GARLATE	LC	0,2	0,2			E079	GOLASECCA	VA	0,6	10.000	0,6	10.000
D927	GARLEDA	SV	0,5	0,5			E081	GOLFERENZO	PV	0*		0*	
D928	GARNIGA TERME	TN	0*	0*			M274	GOLFO ARANCI	OT	0,6		0,6	
D930	GARZENO	CO	0,2	0,2			E082	GOMBITO	CR	0,5		0,5	
D931	GARZIGLIANA	TO	0,7	0,7			E083	GONARS	UD	0,5		0,5	
D932	GASPERINA	CZ	0,5	0,5			E084	GONI	CA	0*		0*	
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5	0,5			E086	GONNESA	CI	0,5		0,5	
D934	GATTICO	RE	0,2	10.000	0,2	10.000	E087	GONNOSCODINA	OR	0*		0*	
D935	GATTEO	FC	0,5	9.000	0,5	9.000	E085	GONNOSFANADIGA	VS	0,4		0,4	
D937	GATTICO	NO	0,1	0,1			D585	GONNOSNO'	OR	0*		0*	
D938	GATTINARA	VC	0,7	0,7			E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0*		0*	
D940	GAVARDO	BS	0,5	0,5			E089	GONZAGA	MN	0,5		0,5	
D941	GAVAZZANA	AL	0,4	0,4			E090	GORDONA	SO	0*		0*	
D942	GAVELLO	RO	0,3	0,3			E091	GORGA	RM	0,6		0,6	
D943	GAVERINA TERME	BG	0*	0*			E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,7		0,7	
D944	GAVI	AL	0,7	0,7			E093	GORGOGNONE	MT	0,2	10.000	0,2	10.000
D945	GAVIGNANO	RM	0,5	0,5			E094	GORGONZOLA	MI	0,4		0,4	
D946	GAVIRATE	VA	0,4	0,4			E096	GORIANO SICOLI	AQ	0,2		0,2	
D947	GAVOI	NU	0,2	0,2			E098	GORIZIA	GO	0,1		0,1	
D948	GAVORRANO	GR	0,4	0,4			E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*		0*	
D949	GAZOLDI DEGLI IPPOLITI	MN	0,5	5.000	0,5	5.000	E102	GORLA MINORE	VA	0,2		0,2	
D951	GAZZADA SCHIANNIO	VA	0,5	0,5			E100	GORLAGO	BG	0,4		0,4	
D952	GAZZANIGA	BG	0,3	0,3			E103	GORLE	BG	0,1		0,1	
D956	GAZZO	PD	0*	0*			E104	GORNATE-OLONA	VA	0,4		0,4	
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,5	0,5			E106	GORNO	BG	0,3		0,3	
D958	GAZZOLA	PC	0,3	0,3			E107	GORO	FE	0,2		0,2	
D959	GAZZUOLO	MN	0,5	7.500	0,5	7.500	E109	GORRETO	GE	0,5		0,5	
D960	GELA	CL	0,5	0,5			E111	GORZEGNO	CN	0,3		0,3	
D961	GEMMANO	RN	0,5	8.000	0,5	8.000	E113	GOSALDO	BL	0,4		0,4	
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2	0,2			E114	GOSSENDO	PN	0,3	10.000	0,3	10.000
D963	GEMONIO	VA	0,5	7.500	0,5	7.500	E115	GOTTASECCA	CN	0,4		0,4	
D964	GENAZZANO	RM	0,6	0,6			E116	GOTTOLENGO	BS	0,25	*	0,25	*
D965	GENGA	AN	0,2	0,2			E118	GOVONE	CN	0,3		0,3	
D966	GENIVOLTA	CR	0,2	0,2			E120	GOZZANO	NO	0,4	7.525	0,4	7.525
D967	GENOLA	CN	0,2	0,2			E122	GRADARA	PU	0,5		0,5	
D968	GENONI	OR	0*	0*			E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0,3		0,3	
D969	GENOVA	GE	0,7	10.000	0,7	10.000	E125	GRADO	GO	0*		0*	
D970	GENURI	VS	0*	0*			E126	GRADOLI	VT	0,5		0,5	
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0,44	9.000	0,44	9.000	E127	GRAFFIGNANA	LO	0,4		0,4	
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0,6	0,6			E128	GRAFFIGNANO	LO	0,8		0,8	
D973	GENZONE	PV	0*	0*			E130	GRAGLIA	BI	0,7		0,7	
D974	GERA LARIO	CO	0*	0*			E131	GRAGNANO	NA	0,5	18.000	0,5	18.000
D975	GERACE	RC	0,5	0,5			E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2		0,2	
D977	GERACI SICULO	PA	0,6	10.000	0,6	10.000	E133	GRAMMICHELE	CT	0*		0*	
D978	GERANO	RM	0,7	0,7			E134	GRANA	AT	0,2		0,2	
D980	GERENZAGO	PV	0*	0*			E135	GRANAGLIONE	BO	0,5		0,5	
D981	GERENZANO	VA	0*	0*			E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3		0,3	
D982	GERCEI	CA	0*	0*			E138	GRANCONA	VI	0,5		0,5	
D983	GERMAGNANO	TO	0,5	0,5			E139	GRANDATE	CO	0*		0*	
D984	GERMAGNO	VB	0	0			E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,4		0,4	
D986	GERMASINO	CO	0,4	0,4			E142	GRANITI	ME	0,2		0,2	
D987	GERMIGNAGA	VA	0,3	0,3			E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2		0,2	
D988	GEROCARNE	VV	0,5	0,5			E144	GRANTOLA	VA	0,5		0,5	
D990	GEROLA ALTA	SO	0*	0*			E145	GRANTORTO	PD	0*		0*	
D991	GEROSA	BG	0,4	0,4			E146	GRANZE	PD	0,2		0,2	
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4	0,4			E147	GRASSANO	MT	0,6		0,6	
D994	GESICO	CA	0*	0*			E148	GRASSOBBIO	BG	0*		0*	
D995	GESSATE	MI	0*	0*			E149	GRATTERI	PA	0,6	8.000	0,6	8.000
D996	GESSOPALENA	CH	0,2	0,2			E150	GRAUNO	TN	0*		0*	
D997	GESTURI	VS	0*	0*			E151	GRAVEDONA	CO	0,2		0,2	
D998	GESUALDO	AV	0,5	0,5			E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,6		0,6	
D999	GHEDI	BS	0*	0*			E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4		0,4	
E001	GHEMME	NO	0,55	10.500	0,55	10.500	E154	GRAVERE	TO	0,2		0,2	
E003	GHIFFA	VB	0*	0*			E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5		0,5	
E004	GHILARZA	OR	0*	0*			E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4		0,4	
E006	GHISALBA	BG	0,2	0,2			E158	GRAZZANISE	CE	0,6		0,6	
E007	GHISLARENDO	VC	0,3	0,3			E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*		0*	
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0,5	0,5			E160	GRECCIO	RI	0,8		0,8	
E009	GIAGLIONE	TO	0,5	0,5			E161	GRECI	AV	0,2	9.000	0,2	9.000
E010	GIANICO	BS	0,4	0,4			E163	GREGGIO	VC	0*		0*	
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,4	0,4			E164	GREMIASCO	AL	0*		0*	
E011	GIANO VETUSTO	CE	0*	0*			E165	GRESSAN	AO	0*		0*	
E013	GIARDINELLO	PA	0,5	0,5			E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*		0*	
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5	0,5			E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0		0	
E015	GIAROLE	AL	0,5	0,5			E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5		0,5	
E016	GIARRATANA	RG	0,5	0,5			E170	GREZZANO	MI	0,5		0,5	
E017	GIARRE	CT	0,8	0,8			E171	GREZZANA	VR	0,8		0,8	
E019	GIAVE	SS	0*	0*			E172	GRIANTE	CO	0,2		0,2	
E020	GIAVENO	TO	0,8	0,8			E173	GRIGNANO DI AVERSA	CE	0,2		0,2	
E021	GIavera DEL MONTELLO	TV	0,4	8.000	0,4	8.000	E177	GRIGNASCO	NO	0,4		0,4	
E022	GIBA	CI	0*	0*			E178	GRIGNO	TN	0*		0*	
E023	GIBELLINA	TP	0,5	0,5			E179	GRIMACCO	UD	0*		0*	
E024	GIFFLENGA	BI	0,3	0,3			E180	GRIMALDI	CS	0,5		0,5	
E025	GIFFONE	RC	0,5	0,5			E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4		0,4	
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4	0,4			E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0,4		0,4	
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,8	*	0,8	*	E185	GRISOLIA	CS	0*		0*	
E028	GIGNESE	VB	0*	0*			E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,7	10.000	0,7	10.000
E029	GIGNOD	AO	0*	0*			E188	GROGNARDO	AL	0,2	11.000	0,2	11.000
E030	GILDONE	CB	0*	0*			E189	GROMO	BG	0,5		0,5	
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4	0,4			E191	GRONDONA	AL	0,5		0,5	
E033	GINESTRA	PZ	0,5	0,5			E192	GRONE	BG	0*		0*	
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2	0,2			E193	GRONTARDO	CR	0,5		0,5	
E036	GINOSA	TA	0,5	0,5			E195	GROPPELLO CAIROLI	PV	0,45	8.500	0,45	8.500
E037	GIOI	SA	0,4	0,4			E196	GROPPELLO	PC	0,1		0,1	
E040	GIOIA DEI MARSII	AQ	0*	0*			E199	GROSCAVALLO	TO	0,2		0,2	
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0,3	9.000	0,3	9.000	E200	GROSIO	SO	0,2		0,2	
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5	0,5			E201	GROSOTTO	SO	0,2		0,2	
E041	GIOIA TAURO	RC	0,8	0,8			E202	GROSSETO	GR	0,5		0,5	
E044	GIOIOSA IONICA	RC	0,8	0,8			E203	GROSSO	TO	0,2			

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
E212	GROTTERIA	RC	0,5		0,5		E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,5		0,5	
E213	GROTTOLE	MT	0,3		0,3		E387	JERZU	OG	0*		0*	
E214	GROTTOLELLA	AV	0,4		0,4		E388	JESI	AN	0,5	12.000	0,5	12.000
E215	GRUARO	VE	0,65		0,65		C388	JESOLO	VE	0,3		0,3	
E216	GRUGUASCO	TO	0,5	10.500	0,5	10.500	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,8		0,8	
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*		0*		E389	JOPPOLO	VV	0,8		0,8	
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2		0,2		E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0*		0*	
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0		0		E391	JOVENCAN	AO	0*		0*	
E222	GRUMES	TN	0*		0*		E394	LA CASSA	TO	0*		0*	
E223	GRUMO APPULA	BA	0,4		0,4		E423	LA LOGGIA	TO	0,3		0,3	
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,8	*	0,8	*	E425	LA MADDALENA	OT	0,2		0,2	
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,6	8.000	0,6	8.000	A308	LA MAGDELEINE	AO	0*		0*	
E227	GUAGNANO	LE	0,5		0,5		E430	LA MORRA	CN	0,5		0,5	
E228	GUALDO	MC	0,5		0,5		E458	LA SALLE	AO	0*		0*	
E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5		0,5		E463	LA SPEZIA	SP	0,6	15.000	0,6	15.000
E230	GUALDO TADINO	PG	0,4	10.500	0,4	10.500	E470	LA THUILE	AO	0*		0*	
E232	GUALTIERI	RE	0,4	10.000	0,4	10.000	E491	LA VALLE WENGEN.	BZ	0*		0*	
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4		0,4		E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,8		0,8	
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3		0,3		E392	LABICO	RM	0,8		0,8	
E235	GUANZATE	CO	0*		0*		E393	LABRO	RI	0,4		0,4	
E236	GUARCINO	FR	0,4		0,4		E395	LACCHIARELLA	MI	0,6	8.000	0,6	8.000
E240	GUARDA VENETA	RO	0,5		0,5		E396	LACCO AMENO	NA	0,8	8.000	0,8	8.000
E237	GUARDABOSONE	VC	0*		0*		E397	LACEDONIA	AV	0,4		0,4	
E238	GUARDAMIGLIO	LO	0*		0*		E398	LACES LATSCH.	BZ	0*		0*	
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,65		0,65		E400	LACONI	OR	0*		0*	
E241	GUARDEA	TR	0,4		0,4		M212	LADISPOLI	RM	0,5	*	0,5	*
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2		0,2		E401	LAERRU	SS	0*		0*	
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*		0*		E402	LAGANADI	RC	0,6		0,6	
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,4		0,4		E403	LAGHI	VI	0*		0*	
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,8		0,8		E405	LAGLIO	CO	0,5		0,5	
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,6		0,6		E406	LAGNASCO	CN	0,3		0,3	
E244	GUARDIAFERIA	CB	0,8		0,8		E407	LAGO	CS	0,4		0,4	
E248	GUARDIAREGIA	CB	0,4	8.000	0,4	8.000	E409	LAGONEGRO	PZ	0,8		0,8	
E250	GUARDISTALLO	PI	0,2		0,2		E410	LAGOSANTO	FE	0,5		0,5	
E251	GUARENE	CN	0,3		0,3		E412	LAGUNDO ALGUND.	BZ	0*		0*	
E252	GUASILA	CA	0,2		0,2		E414	LAIGUEGLIA	SV	0*		0*	
E253	GUASTALLA	RE	0,2	8.000	0,2	8.000	E415	LAINATE	MI	0,4		0,4	
E255	GUAZZORA	AL	0*		0*		E416	LAINO	CO	0,5		0,5	
E256	GUBBIO	PG	0,6	10.000	0,6	10.000	E417	LAINO BORGO	CS	0,4		0,4	
E258	GUDO VISCONTI	MI	0*		0*		E419	LAINO CASTELLO	CS	0*		0*	
E259	GUGLIONESI	CB	0,5	8.000	0,5	8.000	E420	LAION LAJEN.	BZ	0*		0*	
E261	GUIDIZZOLO	MN	0,7		0,7		E421	LAIVES LEIFFERS.	BZ	0,2		0,2	
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0,5	10.000	0,5	10.000	E413	LAJATICO	PI	0,2		0,2	
E264	GUIGLIA	MO	0,2		0,2		E422	LALLIO	BG	0		0	
E266	GUILMI	CH	0,2		0,2		E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,6		0,6	
E269	GURRO	VB	0*		0*		E426	LAMA MOCOGNO	MO	0,2		0,2	
E270	GUSPINI	VS	0,5		0,5		E428	LAMBRUGO	CO	0,5		0,5	
E271	GUSSAGO	BS	0,4	11.000	0,4	11.000	M208	LAMEZIA TERME	CZ	0,2		0,2	
E272	GUSSOLA	CR	0,4	7.500	0,4	7.500	E429	LAMON	BL	0,4		0,4	
E273	HONE	AO	0*		0*		E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5	*	0,5	*
E280	IDRO	BS	0,1		0,1		E432	LAMPORECCHIO	PT	0,6		0,6	
E281	IGLESIAS	CI	0,5		0,5		E433	LAMPORO	VC	0,2		0,2	
E282	IGLIANO	CN	0*		0*		E434	LANA LANA.	BZ	0*		0*	
E283	ILBONO	OG	0*		0*		E435	LANCIANO	CH	0,6	*	0,6	*
E284	ILLASI	VR	0,5		0,5		E436	LANDIONA	NO	0,4		0,4	
E285	ILLORAI	SS	0*		0*		E437	LANDRIANO	PV	0,4		0,4	
E287	IMBERSAGO	LC	0,3		0,3		E438	LANGHIRANO	PR	0,5	10.000	0,5	10.000
E288	IMER	TN	0*		0*		E439	LANGOSCO	PV	0,2		0,2	
E289	IMOLA	BO	0,2		0,2		E441	LANUSEI	OG	0,4		0,4	
E290	IMPERIA	FI	0,8		0,8		C767	LANUVIO	RM	0,3		0,3	
E291	IMPRUNETA	FI	0,7		0,7		E443	LANZADA	SO	0,4		0,4	
E292	INARZO	VA	0,4		0,4		E444	LANZO D'INTELEVI	TO	0,65		0,65	
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,7	8.000	0,7	8.000	E445	LANZO TORINESE	TO	0,5		0,5	
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,5		0,5		E447	LAPEDONA	FM	0*		0*	
E297	INCLUDINE	BS	0*		0*		E448	LARFO	AV	0*		0*	
E299	INDUNO OLONA	VA	0*		0*		E450	LAPPANO	CS	0,5		0,5	
E301	INGRIA	TO	0,5		0,5		A345	L'AQUILA	AQ	0,6	15.000	0,6	15.000
E304	INTRAGNA	VB	0*		0*		E451	LARCIANO	PT	0,5	12.000	0,5	12.000
E305	INTROBIO	LC	0,5		0,5		E452	LARDARO	TN	0*		0*	
E306	INTROD	AO	0*		0*		E454	LARDIRAGO	PV	0,6		0,6	
E307	INTRODACQUA	AQ	0*		0*		E455	LARI	FI	0,4		0,4	
E308	INTROZZO	LC	0,4		0,4		M207	LARIANO	RM	0,6		0,6	
E309	INVERIGO	CO	0,4		0,4		E456	LARINO	CB	0,5		0,5	
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35		0,35		E464	LAS PLASSAS	VS	0*		0*	
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,6		0,6		E457	LASA LAAS.	BZ	0*		0*	
E313	INVERLUNO	MI	0*		0*		E459	LASCARI	PA	0,6		0,6	
E314	INVORIO	NO	0*		0*		E461	LASINO	TN	0*		0*	
E317	INZAGO	MI	0,2		0,2		E462	LASNIGO	CO	0,4		0,4	
E321	IONADI	VV	0,5		0,5		E465	LASTEBASSE	VI	0,2		0,2	
E323	IRGOLI	NU	0*		0*		E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,5	10.000	0,5	10.000
E325	IRMA	BS	0*		0*		E467	LATERA	VT	0,4		0,4	
E326	IRSINA	MT	0,5		0,5		E468	LATERINA	AR	0,8		0,8	
E327	ISASCA	CN	0,5		0,5		E469	LATERZA	TA	0,8		0,8	
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5		0,5		E471	LATIANO	BR	0,55		0,55	
E329	ISCHIA	NA	0,8		0,8		E472	LATINA	LT	0,62	10.000	0,62	10.000
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,5		0,5		E473	LATISANA	UD	0,7		0,7	
E332	ISCHITELLA	FG	0,8		0,8		E474	LATRONICO	PZ	0,6		0,6	
E333	ISEO	BS	0,4	*	0,4	*	E475	LATTARICO	CS	0,5	10.000	0,5	10.000
E334	ISERA	TN	0*		0*		E476	LAUICO	UD	0*		0*	
E335	ISERNIA	IS	0,5		0,5		E480	LAUREANA CILENTO	SA	0,2		0,2	
E336	ISIU	CA	0,4		0,4		E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,5		0,5	
E337	ISNELLO	PA	0,3		0,3		E481	LAUREGNO LAUREIN.	BZ	0*		0*	
E338	ISOLA D'ASTI	AT	0,1		0,1		E482	LAURENZANA	PZ	0*		0*	
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*		0*		E483	LAURIA	PZ	0,8		0,8	
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0*		0*		E484	LAURIANO	TO	0,7		0,7	
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*		0*		E485	LAURINO	SA	0,2		0,2	
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,8	5.000	0,8	5.000	E486	Laurito	SA	0,5		0,5	
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,8		0,8		E487	LAURO	AV	0,8		0,8	
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4		0,4		E488	LAVAGNA	GE	0,2		0,2	
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5		0,5		E489	LAVAGNO	VR	0,7		0,7	
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0,5		0,5		E492	LAVARONE	TN	0*		0*	
E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG	0*		0*		E493	LAVELLO	PZ	0,5	13.000	0,5	13.000
E356	ISOLA DOVARESE	CR	0,3	8.000	0,3	8.000	E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*		0*	
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4		0,4		E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,5	10.000	0,5	10.000
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0,8		0,8		E497	LAVENONE	BS	0,5		0,5	
E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2		0,2		E498	LAVIANO	SA	0*		0*	
E345	ISOLABELLA	TO	0*		0*		E500	LAVIS	TN	0*		0*	
E346	ISOLABONA	IM	0,4		0,4		E502	LAZISE	VR	0*		0*	
E363	ISOLE TREMITI	FG	0*		0*		E504	LAZZATE	MB	0,2		0,2	
E364	ISORELLA	BS	0,15		0,15		E506	LECCE	LE	0,7	*	0,7	*
E365	ISPANI	SA	0,2		0,2		E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*		0*	
E366	ISPICA	RG	0,8		0,8		E507	LECCO	LC	0,3	10.000	0,3	10.000
E367	ISPRA	VA	0,5	13.000	0,5	13.000	E509	LEFFE	BG	0*		0*	
E368	ISSIGLIO	TO	0,5		0,5		E510	LEGGIUNO	VA	0,5		0,5	
E369	ISSIME	AO	0*		0*		E512	LEGNAGO	VR	0,3		0,3	
E370	ISSO	BG	0*		0*		E514	LEGNANO	MI	0*		0*	
E371	ISSOGNE	AO	0		0		E515	LEGNARO	PD	0,5	10.500	0,5	10.500
E373	ISTRANA	TV	0,2		0,2		E517	LEI	NIU	0*		0*	
E374	ITALA	ME	0,5		0,5		E518	LEINI	TO	0,5		0,5	
E375	ITRI	LT	0,7		0,7		E519	LEIVI	GE	0,5		0,5	
E376	ITTIREDDU	SS	0		0		E520	LEMIE	TO	0,3		0,3	
E377	ITIRI	SS	0*		0*		E522	LENDINARA	RO	0,7	</		

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3		0,3		E694	LORO PICENO	MC	0,4		0,4	
E531	LENTELLA	CH	0,8		0,8		E695	LORSICA	GE	0,8		0,8	
C562	LENTIAI	BL	0,4		0,4		E698	LOSINE	BS	0,4		0,4	
E532	LENTINI	SR	0,6		0,6		E700	LOTZORAI	OG	0,3		0,3	
E535	LEONESSA	RI	0,5		0,5		E704	LOVERE	BG	0,6		0,6	
E536	LEONFORTE	EN	0,5		0,5		E705	LOVERO	SO	0*		0*	
E537	LEPORANO	TA	0,8	12.000	0,8	12.000	E706	LOZIO	BS	0,2		0,2	
E538	LEQUILE	LE	0,4		0,4		E707	LOZZA	VA	0,4		0,4	
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2		0,2		E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,8		0,8	
E539	LEQUIO TANARO	CN	0,3		0,3		E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5		0,5	
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*	7.499	0*	7.499	E711	LOZZOLO	VC	0,6		0,6	
E542	LERICI	SP	0,3	15.000	0,3	15.000	E712	LU	AL	0,5		0,5	
E543	LERMA	AL	0,2		0,2		E713	LUBRIANO	VT	0,2		0,2	
E544	LESA	NO	0,1	10.000	0,1	10.000	E715	LUCCA	LU	0,6	12.000	0,6	12.000
E546	LESEGNÒ	CN	0,3		0,3		E714	LUCCA SICULA	AG	0*		0*	
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,5	10.000	0,5	10.000	E716	LUCERA	FG	0,4		0,4	
E549	LESINA	FG	0,6		0,6		E718	LUCIGNANO	AR	0,5		0,5	
E550	LESMO	MB	0*		0*		E719	LUCINASCO	IM	0,5		0,5	
E551	LESSOLO	TO	0,4		0,4		E722	LUCITO	CB	0*		0*	
E552	LESSONA	BI	0,4		0,4		E723	LUCO DEI MARSÌ	AQ	0,5		0,5	
E553	LESTIZZA	UD	0,6		0,6		E724	LUCOLI	AQ	0*		0*	
E554	LETINO	CE	0,1		0,1		E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3		0,3	
E555	LETOJANNI	ME	0,5		0,5		E727	LUGNACCO	TO	0,5		0,5	
E557	LETTERE	NA	0,5		0,5		E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,6	3.500	0,6	3.500
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,45		0,45		E730	LUGO	RA	0,8	11.500	0,8	11.500
E559	LETTOPALENA	CH	0,4		0,4		E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5		0,5	
E560	LEVANTO	SP	0,5	10.000	0,5	10.000	E734	LUINO	VA	0,525	13.000	0,525	13.000
E562	LEVATE	BG	0,4	8.500	0,4	8.500	E735	LUISAGO	CO	0,3		0,3	
E563	LEVERANO	LE	0*		0*		E736	LULA	NIU	0*		0*	
E564	LEVICO	CN	0,7		0,7		E737	LUMARZO	GE	0,8		0,8	
E565	LEVICO TERME	TN	0*		0*		E738	LUMEZZANE	BS	0,4		0,4	
E566	LEVONE	TO	0,4		0,4		E742	LUNAMATRONA	VS	0,5		0,5	
E569	LEZZENO	CO	0*		0*		E743	LUNANO	PU	0,6		0,6	
E570	LIBERI	CE	0,4		0,4		B387	LUNGVILLA	PV	0,4		0,4	
E571	LIBRIZZI	ME	0,5		0,5		E745	LUNGRO	CS	0,8		0,8	
E573	LICATA	AG	0*		0*		E746	LUOGOSANO	AV	0*		0*	
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,5	7.000	0,5	7.000	E747	LUOGOSANTO	OT	0*		0*	
E576	LICENZA	RM	0,5		0,5		E748	LUPARA	CB	0,2		0,2	
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*		0*		E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,6		0,6	
E581	LIERNA	LC	0,4		0,4		E750	LURAGO MARINONE	CO	0,3		0,3	
E583	LIGNANA	VC	0*		0*		E751	LURANO	BG	0,4		0,4	
E584	LIGNANO SABBADORO	UD	0*		0*		E752	LURAS	OT	0*		0*	
E585	LIGONCHIO	RE	0		0		E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,4		0,4	
E586	LIGOSULLO	UD	0*		0*		E754	LUSCIANO	CE	0,5		0,5	
E587	LILLIANES	AO	0*		0*		E757	LUSERNA	TN	0*		0*	
E588	LIMANA	BL	0,7		0,7		E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,5		0,5	
E589	LIMATOLA	BN	0,2		0,2		E759	LUSERNETTA	TO	0,5		0,5	
E590	LIMBADI	VV	0,4		0,4		E760	LUSEVERA	UD	0,2		0,2	
E591	LIMBIATE	MB	0,6		0,6		E761	LUSIA	RO	0,8		0,8	
E592	LIMENA	PD	0,4		0,4		E762	LUSIANA	VI	0,4		0,4	
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,5		0,5		E763	LUSIGLIE'	TO	0,6		0,6	
E594	LIMINA	ME	0,5		0,5		E764	LUSON' LU' ESEN.	BZ	0*		0*	
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0		0		E767	LUSTRA	SA	0*		0*	
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*		0*		E769	LUVINATE	VA	0,5	12.500	0,5	12.500
E599	LIMOSANO	CB	0*		0*		E770	LUZZANA	BG	0,2		0,2	
E600	LINAROLO	PV	0,4		0,4		E772	LUZZARA	RE	0,3		0,3	
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0,5		0,5		E773	LUZZI	CS	0,5		0,5	
E605	LIONI	AV	0,2		0,2		E775	MACCAGNO	VO	0		0	
E606	LIPARI	ME	0*		0*		E777	MACCASTORNA	LA	0,2		0,2	
E607	LIPOMO	CO	0,5	8.000	0,5	8.000	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4		0,4	
E608	LIRIO	PV	0,4		0,4		E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,4		0,4	
E610	LISCATE	MI	0*		0*		E779	MACCHIA GODENA	IS	0,2		0,2	
E611	LISCIA	CH	0,5		0,5		E782	MACELLO	TO	0*		0*	
E613	LISCIANO NICCONI	PG	0,4		0,4		E783	MACERATA	MC	0,6	8.500	0,6	8.500
E614	LISIGNAGO	TN	0*		0*		E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4		0,4	
E615	LISIO	CN	0,5		0,5		E785	MACERATA FELTRIA	FU	0,5		0,5	
E617	LISSONE	MB	0,4	8.000	0,4	8.000	E786	MACHERIO	MB	0,1		0,1	
E620	LIVERI	NA	0,5	5.000	0,5	5.000	E787	MACLODIO	BS	0*		0*	
E621	LIVIGNO	SO	0*		0*		E788	MACOMER	NU	0,2		0,2	
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0,4		0,4		E789	MACRA	CN	0,5		0,5	
E623	LIVO	CO	0*		0*		E790	MACUGNAGA	VB	0,8	8.000	0,8	8.000
E624	LIVO	TN	0*		0*		E791	MADDALONI	CE	0,5		0,5	
E625	LIVORNO	LI	0,4		0,4		E794	MADONE	SO	0		0	
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,4		0,4		E793	MADIGNANO	CR	0,1		0,1	
E627	LIVRAGA	LO	0,3		0,3		E342	MADESIMO	BG	0,5		0,5	
E629	LIZZANELLO	LE	0,8		0,8		E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,3	10.000	0,3	10.000
E630	LIZZANO	TA	0,8		0,8		E798	MAENZA	LT	0,6		0,6	
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,6		0,6		E799	MALFALDA	CB	0*		0*	
E632	LOANO	SV	0,8		0,8		E800	MAGASA	BS	0,2		0,2	
E633	LOAZZOLO	AT	0,4		0,4		E801	MAGENTA	MI	0,8	10.000	0,8	10.000
E635	LOCANA	TO	0,4		0,4		E803	MAGGIORA	NO	0,2		0,2	
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5		0,5		E804	MAGHERNO	PV	0,5	12.500	0,5	12.500
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4		0,4		E805	MAGIONE	PG	0,5		0,5	
E640	LOCATELLO	BG	0,2		0,2		E806	MAGISANO	CZ	0,2		0,2	
E644	LOCERI	OG	0*		0*		E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5		0,5	
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2		0,2		E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4		0,4	
D976	LOCRI	RC	0,8	*	0,8	*	E811	MAGLIANO DE' MARSÌ	AQ	0,6		0,6	
E646	LOCIU	NU	0,2		0,2		E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	0,4	7.500	0,4	7.500
E647	LODE'	NU	0*		0*		E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*		0*	
E648	LODI	LO	0,2		0,2		E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,8		0,8	
E651	LODI VECCHIO	LO	0,4		0,4		E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,8		0,8	
E649	LODINE	NU	0*		0*		E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,4		0,4	
E652	LODRINO	BS	0,5		0,5		E815	MAGLIE	LE	0,5		0,5	
E654	LOGRATO	BS	0*		0*		E816	MAGLIOLO	SV	0*		0*	
E655	LOIANO	BO	0,7		0,7		E817	MAGLIONE	TO	0,6		0,6	
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	0,8		0,8		E818	MAGNACAVALLO	MN	0,8		0,8	
E656	LOMAGNA	LC	0,4		0,4		E819	MAGNAGO	MI	0,55	7.500	0,55	7.500
E658	LOMASO	TN	0*		0*		E821	MAGNANO	BI	0,4		0,4	
E659	LOMAZZO	CO	0,2		0,2		E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*		0*	
E660	LOMBARDORE	TO	0,5		0,5		E825	MAGOMADAS	OR	0,8		0,8	
E661	LOMBRIASCO	TO	0*		0*		E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DE.	BZ	0*		0*	
E662	LOMELLO	PV	0,8		0,8		E830	MAGREGGIO	CO	0*		0*	
E664	LONA LASES	TN	0*		0*		E834	MAIDA	CZ	0,2		0,2	
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,2		0,2		E835	MAIERA'	CS	0,8		0,8	
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,3	15.000	0,3	15.000	E836	MAIERATO	VV	0,2		0,2	
M312	LONATO DEL GARDA	BS	0*		0*		E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,5	12.000	0,5	12.000
E668	LONDA	FI	0,4		0,4		E838	MAIOLO	RN	0,5		0,5	
E669	LONGANO	IS	0,3	*	0,3	*	E839	MAIORI	SA	0,7		0,7	
E671	LONGARE	VI	0,7	7.500	0,7	7.500	E840	MAIRAGO	LO	0,6		0,6	
E672	LONGARONE	BL	0,5		0,5		E841	MAIRANO	BS	0,5		0,5	
E673	LONGHENA	BS	0*		0*		E842	MAISSANA	SP	0*		0*	
E674	LONGI	ME	0*		0*		E833	MAJANO	UD	0,2		0,2	
E675	LONGIANO	FC	0*		0*		E843	MALAGNINO	CR	0,2		0,2	
E677	LONGOBARDI	CS	0*		0*		E844	MALALBERGO	BO	0,5	10.000	0,5	10.000
E678	LONGOBUCCO	CS	0*		0*		E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0*		0*	
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,4		0,4		E848	MALCESINE	VR	0*		0*	
E681	LONGONE SABINO	RI	0,4		0,4		E850	MALE'	TN	0*		0*	
E682	LONIGO	VI	0,5		0,5		E851	MALEGNÒ	BS	0*		0*	
E683	LORANZE'	TO	0,6		0,6		E852	MALEO	LO	0,5		0,5	
E684	LOREGGIA	PD	0,2		0,2		E853	MALESCO	VB	0*		0*	
E685	LOREGLIA	VB	0*		0*		E854	MALETTO	CT	0*		0*	
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,8		0,8		E855	MALFA	ME	0,3		0,3	
E688													

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
E864	MALO	VI	0,5		0,5		F016	MASI TORELLO	FE	0,8		0,8	
E865	MALONNO	BS	0,2		0,2		F015	MASIO	AL	0,5		0,5	
E866	MALOSCO	TN	0*		0*		F017	MASLIANICO	CO	0*		0*	
E868	MALTIGNANO	AP	0,5		0,5		F019	MASON VICENTINO	VI	0,1		0,1	
E869	MALVAGNA	ME	0,5		0,5		F020	MASONE	GE	0,7		0,7	
E870	MALVICINO	AL	0*		0*		F023	MASSA	MS	0,7	12.000	0,7	12.000
E872	MALVITO	CS	0,2		0,2		F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,5		0,5	
E873	MAMMOLA	RC	0,5		0,5		M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,6	*	0,6	*
E874	MAMOIADA	NU	0*		0*		F025	MASSA E COZZILE	PT	0,5		0,5	
E875	MANCIANO	GR	0,5		0,5		F021	MASSA FERMANA	FM	0,8		0,8	
E876	MANDANICI	ME	0,3		0,3		F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,8		0,8	
E877	MANDAS	CA	0,3		0,3		F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,5	8.000	0,5	8.000
E878	MANDATORICCIO	CS	0,5	*	0,5	*	F030	MASSA LUBRENSE	NA	0,8		0,8	
B632	MANDELA	RM	0,5		0,5		F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4		0,4	
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2		0,2		F024	MASSA MARTANA	PG	0,5	10.000	0,5	10.000
E880	MANDELLO VITTA	NO	0*		0*		F027	MASSAFRA	TA	0,7		0,7	
E882	MANDURIA	TA	0,5		0,5		F028	MASSALENGO	LO	0,5		0,5	
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0*		0*		F033	MASSANZAGO	PD	0,5		0,5	
E884	MANERBIO	BS	0,6	8.000	0,6	8.000	F035	MASSAROSA	LU	0,6	14.000	0,6	14.000
E885	MANFREDONIA	FG	0,8		0,8		F037	MASSAZZA	BI	0,4		0,4	
E887	MANGO	CN	0,6		0,6		F041	MASSELO	TO	0,3		0,3	
E888	MANGONE	CS	0,2		0,2		F042	MASSERANO	BI	0,6		0,6	
M283	MANIACE	CT	0,5		0,5		F044	MASSIGNANO	AP	0,5		0,5	
E889	MANIAGO	PN	0,3	10.000	0,3	10.000	F045	MASSIMENO	TN	0*		0*	
E891	MANOCALZATI	AV	0,2		0,2		F046	MASSIMINO	SV	0,5		0,5	
E892	MANOPPELLO	PE	0,6		0,6		F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*		0*	
E893	MANSUE'	TV	0,5		0,5		F048	MASSIOLA	VB	0*		0*	
E894	MANTA	CN	0,5		0,5		F050	MASULLAS	OR	0,5		0,5	
E896	MANTELO	SO	0,1		0,1		F051	MATELICA	MC	0,8	7.500	0,8	7.500
E897	MANTOVA	MN	0,4	15.000	0,4	15.000	F052	MATERA	MT	0,8	15.000	0,8	15.000
E899	MANZANO	UD	0*		0*		F053	MATHI	TO	0,5		0,5	
E900	MANZIANA	RM	0,8		0,8		F054	MATINO	LE	0*		0*	
E901	MAPELLO	BG	0,5		0,5		F055	MATRICE	CB	0,5	6.000	0,5	6.000
E902	MARA	SS	0*		0*		F058	MATTIE	TO	0,2		0,2	
E903	MARACALAGONIS	CA	0		0		F059	MATTINATA	FG	0,8		0,8	
E904	MARANELLO	MO	0,4		0,4		F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,4		0,4	
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0,5	10.000	0,5	10.000	F063	MAZZANO	BS	0,8		0,8	
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4		0,4		F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,8		0,8	
E910	MARANO EQUO	RM	0*		0*		F065	MAZZARINO	CL	0,2		0,2	
E918	MARANO LAGUNARE	UD	0*		0*		F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4		0,4	
E914	MARANO MARCHESEATO	CS	0,7		0,7		M271	MAZZARONE	CT	0,5		0,5	
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,7		0,7		F067	MAZZE'	TO	0,7		0,7	
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,6	10.000	0,6	10.000	F068	MAZZINI	TN	0*		0*	
E907	MARANO TICINO	NO	0,4		0,4		F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0,1		0,1	
E912	MARANO VICENTINO	VI	0,6		0,6		F074	MEANA DI SUSA	NI	0,8		0,8	
E917	MARANZANA	AT	0,6		0,6		F073	MEANA SARDO	NU	0*		0*	
E919	MARATEA	PZ	0,8	10.000	0,8	10.000	F078	MEDA	MB	0,3	*	0,3	*
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,6		0,6		F080	MEDE	PV	0,7		0,7	
E922	MARCARIA	MN	0,5		0,5		F081	MEDEA	GO	0,15		0,15	
E923	MARCEDUSA	CZ	0*		0*		F082	MEDESANO	PR	0,3	10.000	0,3	10.000
E924	MARCELLINA	RM	0,8		0,8		F083	MEDICINA	BO	0,5		0,5	
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2		0,2		F084	MEDIGLIA	MI	0,4		0,4	
E927	MARCETELLI	RI	0,5		0,5		F085	MEDOLAGO	BG	0*		0*	
E928	MARCHENO	BS	0,2	*	0,2	*	F086	MEDOLE	MN	0*		0*	
E929	MARCHIROLO	VA	0,4		0,4		F087	MEDOLLA	MO	0,5	*	0,5	*
E930	MARCIANA	LI	0*		0*		F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5		0,5	
E931	MARCIANA MARINA	LI	0,4		0,4		F089	MEDUNO	PN	0*		0*	
E932	MARCIANISE	CE	0,6		0,6		F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4		0,4	
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4		0,4		F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0*		0*	
E934	MARCIGNAGO	PV	0,4		0,4		F093	MEINA	NO	0*		0*	
E936	MARCONI	VE	0,5		0,5		F094	MEL	BL	0,4		0,4	
E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ	0*		0*		F095	MELARA	RO	0,4		0,4	
E939	MARENIE	CN	0,3		0,3		F096	MELAZZO	AL	0,3		0,3	
E940	MARENIO DI PIAVE	TV	0,1		0,1		F097	MELDOLA	FC	0,2		0,2	
E941	MARENTINO	TO	0,5		0,5		F098	MELE	GE	0,6		0,6	
E944	MARETTO	AT	0,5		0,5		F100	MELEGNANO	MI	0,5		0,5	
E945	MARGARITA	CN	0*		0*		F101	MELENDUGNO	LE	0,4	7.500	0,4	7.500
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	0,5		0,5		F102	MELETTI	LO	0,3		0,3	
E947	MARGNO	LC	0*		0*		F104	MELFI	PZ	0,2		0,2	
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*		0*		F105	MELICUCCA'	RC	0*		0*	
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,5		0,5		F106	MELICUCCO	RC	0,4		0,4	
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*		0*		F107	MELILLI	SR	0*		0*	
E953	MARIANOPOLE	CL	0,2		0,2		F108	MELISSA	KR	0,1		0,1	
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4		0,4		F109	MELISSANO	LE	0,65		0,65	
E955	MARIGLIANO	NA	0,2		0,2		F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0,4	5.000	0,4	5.000
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4		0,4		F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0*	*	0*	*
E957	MARINEO	PA	0*		0*		F110	MELITO IRPINO	AV	0,7		0,7	
E958	MARINO	RM	0,7		0,7		F113	MELIZZANO	BN	0,5		0,5	
E959	MARLENGO .MARLING.	BZ	0*		0*		F114	MELLE	CN	0,5		0,5	
E960	MARLIANA	PT	0,5		0,5		F115	MELLO	SO	0*		0*	
E961	MARMENTINO	BS	0*		0*		F117	MELPIGNANO	LE	0*		0*	
E962	MARMIROLO	MN	0,2		0,2		F118	MELTINA .MOELTEN.	BZ	0*		0*	
E963	MARMORA	CN	0,3		0,3		F119	MELZO	MI	0,5	11.000	0,5	11.000
E965	MARNATE	VA	0,4		0,4		F120	MENAGGIO	CO	0,5		0,5	
E967	MARONE	BS	0,8		0,8		F121	MENAROLA	SO	0*		0*	
E968	MAROPATI	RC	0,4		0,4		F122	MENCONICO	PV	0,5		0,5	
E970	MAROSTICA	VI	0,4	10.000	0,4	10.000	F123	MENDATICA	IM	0*		0*	
E971	MARRADI	FI	0,6		0,6		F125	MENDICINO	CS	0,4		0,4	
E972	MARRUBIU	OR	0,2		0,2		F126	MENFI	AG	0,4		0,4	
E973	MARSAGLIA	CN	0*		0*		F127	MENTANA	RM	0,8		0,8	
E974	MARSALA	TP	0,1		0,1		F130	MEOLO	VE	0,7		0,7	
E975	MARSCIANO	PG	0,5		0,5		F131	MERANA	AL	0,2		0,2	
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4		0,4		F132	MERANO .MERAN.	BZ	0,1		0,1	
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2	8.000	0,2	8.000	F133	MERATE	LC	0,5	15.000	0,5	15.000
E978	MARTA	VT	0,5		0,5		F134	MERCALLO	VA	0,2	10.000	0,2	10.000
E979	MARTANO	LE	0,8		0,8		F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,6		0,6	
E980	MARTELLAGO	VE	0,5		0,5		F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5		0,5	
E981	MARTELLO .MARTELL	BZ	0*		0*		F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,6	10.000	0,6	10.000
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2		0,2		F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5	9.000	0,5	9.000
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,3		0,3		F140	MERCENASCO	TO	0,6		0,6	
E984	MARTIGNANO	LE	0,6		0,6		F141	MERCOGLIANO	AV	0,1		0,1	
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,8		0,8		F144	MERETO DI TOMBA	UD	0,3		0,3	
E987	MARTINENGO	BG	0,8		0,8		F145	MERGO	AN	0,6	12.000	0,6	12.000
E988	MARTINIANA PO	CN	0*		0*		F146	MERGOZZO	VB	0,4		0,4	
E989	MARTINSICURO	TE	0,8		0,8		F147	MERI'	ME	0,4		0,4	
E990	MARTIRANO	CZ	0*		0*		F148	MERLARA	PD	0,5		0,5	
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4		0,4		F149	MERLINO	LO	0,3		0,3	
E992	MARTIS	SS	0*		0*		F151	MERONE	CO	0,2		0,2	
E993	MARTONE	RC	0*		0*		F152	MESAGNE	BR	0,5		0,5	
E994	MARUDO	LO	0,2		0,2		F153	MESE	SO	0,2		0,2	
E995	MARUGGIO	TA	0,8		0,8		F154	MESENZANA	VA	0,4		0,4	
B689	MARZABOTTO	BO	0,65	8.000	0,65	8.000	F155	MESERO	MI	0,2		0,2	
E999	MARZANO	PV	0,5		0,5		F156	MESOLA	FE	0,5		0,5	
E998	MARZANO APPIO	CE	0,8		0,8		F157	MESORACA	KR	0,5	8.000	0,5	8.000
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,5		0,5		F158	MESSINA	ME	0,8		0,8	
F001	MARZI	CS	0,2		0,2		F161	MESTRINO	PD	0,25		0,25	
F002	MARZIO	VA	0,7		0,7		F162	META	NA	0,5		0,5	
M270	MASAINAS	CI	0*		0*		F164	MEUGLIANO	TO	0,5		0,5	
F003	MASATE	MI	0,5	10.000	0,5	10.000	F165	MEZZAGO	MB	0,6	*	0,6	*
F004	MASCALI	CT	0,3		0,3		F168	MEZZANA	TN	0*		0*	
F005	MASCALUCIA	CT	0,5		0,5		F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,5		0,5	
F006	MASCHITO	PZ	0,4		0,4</								

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
F181	MEZZEGRA	CO	0,2		0,2		F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2		0,2	
F182	MEZZENILE	TO	0,5		0,5		F346	MONDAINO	RN	0,8		0,8	
F183	MEZZOCORONA	TN	0*		0*		F347	MONDAVIO	PU	0,8		0,8	
F184	MEZZOJUSO	PA	0,5		0,5		F348	MONDOLFO	PU	0,7		0,7	
F186	MEZZOZOLDI	BG	0*		0*		F351	MONDOVI'	CN	0,4		0,4	
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*		0*		F352	MONDRAGONE	CE	0,8		0,8	
F188	MEZZOMERICO	NO	0,6		0,6		F354	MONEGLIA	GE	0,2		0,2	
F189	MIAGLIANO	BI	0,5		0,5		F355	MONESIGLIO	CN	0,6		0,6	
F190	MIANE	TV	0,4		0,4		F356	MONFALCONE	GO	0,3	15.000	0,3	15.000
F191	MIASINO	NO	0,1		0,1		F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,6		0,6	
F192	MIAZZINA	VB	0*		0*		F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5		0,5	
F193	MICIGLIANO	RI	0,5		0,5		F360	MONFUMO	TV	0,2		0,2	
F194	MIGGIANO	LE	0,5		0,5		F361	MONGARDINO	AT	0,5		0,5	
F196	MIGLIANICO	CH	0,6		0,6		F363	MONGHIDORO	BO	0,8		0,8	
F198	MIGLIARINO	FE	0,8		0,8		F364	MONGIANA	VV	0*		0*	
F199	MIGLIARO	FE	0,8		0,8		F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*		0*	
F200	MIGLIERINA	CZ	0,2		0,2		F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0,2	8.000	0,2	8.000
F201	MIGLONICO	MT	0,8		0,8		F369	MONGRANDO	BI	0,6		0,6	
F202	MIGNANEGO	GE	0,7		0,7		F370	MONGRASSANO	CS	0*		0*	
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4		0,4		F371	MONGUELFO-TESIDO .WELLSBERG-TAISTEN.	BZ	0*		0*	
F205	MILANO	MI	0*		0*		F372	MONGUZZO	CO	0,2		0,2	
F206	MILAZZO	ME	0,4		0,4		F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*		0*	
E618	MILENA	CL	0,5		0,5		F374	MONLEALE	AL	0,3	7.500	0,3	7.500
F207	MILETO	VV	0,8		0,8		F375	MONNO	BS	0*		0*	
F208	MILUS	OR	0,5		0,5		F376	MONOPOLI	BA	0,4		0,4	
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2		0,2		F377	MONREALE	PA	0*		0*	
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5		0,5		F378	MONRUPINO	TS	0*		0*	
F213	MILLESIMO	SV	0,8		0,8		F379	MONSAMPETRO MORICO	FM	0,7		0,7	
F214	MILO	CT	0*		0*		F380	MONSAPPOLO DEL TRONTO	AP	0,7		0,7	
F216	MILZANO	BS	0,2		0,2		F381	MONSANO	AN	0,5	10.000	0,5	10.000
F217	MINEO	CT	0*		0*		F382	MONSELICE	PD	0,5		0,5	
F218	MINERBE	VR	0,4		0,4		F383	MONSERRATO	CA	0,5	10.000	0,5	10.000
F219	MINERBIO	BO	0,5		0,5		F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5		0,5	
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0,56		0,56		F385	MONTA'	CN	0,2		0,2	
F220	MINERVINO MURGE	BT	0,5		0,5		F386	MONTABONE	AT	0,5		0,5	
F223	MINORI	SA	0,6		0,6		F387	MONTACUTO	AL	0,4		0,4	
F224	MINTURNO	LT	0,4		0,4		F390	MONTAFIA	AT	0,4		0,4	
F225	MINUCCIANO	LU	0,6		0,6		F391	MONTAGANO	CB	0,4		0,4	
F226	MIOGLIA	SV	0,4		0,4		F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ	0,3		0,3	
F229	MIRA	VE	0,7	10.000	0,7	10.000	F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,5	12.000	0,5	12.000
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3		0,3		F394	MONTAGNANA	PD	0,45		0,45	
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0		0		F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2		0,2	
F235	MIRABELLO	FE	0,6		0,6		F396	MONTAGNE	TN	0*		0*	
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,6		0,6		F397	MONTAGUTO	AV	0*		0*	
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0*		0*		F398	MONTAIONE	FI	0,3		0,3	
F238	MIRADOLE TERME	PV	0,3	7.500	0,3	7.500	F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5		0,5	
F239	MIRANDA	IS	0,5		0,5		F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,5		0,5	
F240	MIRANDOLA	MO	0,42		0,42		F402	MONTALCINO	SI	0,4		0,4	
F241	MIRANO	VE	0,5		0,5		F403	MONTALDEO	AL	0,3		0,3	
F242	MIRTO	ME	0,5		0,5		F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5		0,5	
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*		0*		F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0*		0*	
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,5		0,5		F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2		0,2	
F246	MISUMERI	PA	0*		0*		F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4		0,4	
F247	MISINTO	MB	0*		0*		F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5		0,5	
F248	MISSAGLIA	LC	0		0		F410	MONTALE	PT	0,5	10.000	0,5	10.000
F249	MISSANELLO	PZ	0*		0*		F411	MONTALENGHE	TO	0,4		0,4	
F250	MISTERBIANCO	CT	0,4		0,4		F414	MONTALLEGRO	AG	0*		0*	
F251	MISTRETTA	ME	0,1		0,1		F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5		0,5	
F254	MOASCA	AT	0,5	6.500	0,5	6.500	F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0,5		0,5	
F256	MOCONESE	GE	0,8		0,8		F420	MONTALTO DORA	TO	0,5		0,5	
F257	MODENA	MO	0,5		0,5		F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,7		0,7	
F258	MODICA	RG	0,6	8.000	0,6	8.000	F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*		0*	
F259	MODIGLIANA	FC	0,4	10.000	0,4	10.000	F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,8		0,8	
F261	MODULO	OR	0*		0*		F422	MONTANARO	CO	0,8		0,8	
F262	MODUGNO	BA	0*		0*		F423	MONTANASSO LOMBARDO	LO	0*		0*	
F263	MOENA	TN	0*		0*		F424	MONTANERA	CN	0,2		0,2	
F265	MOGGIO	LC	0,3		0,3		F426	MONTANO ANTILO	SA	0*		0*	
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0*		0*		F427	MONTANO LUCINO	CO	0*		0*	
F267	MOGLIA	MN	0*		0*		F428	MONTAPONE	FM	0,7		0,7	
F268	MOGLIANO	MC	0,5		0,5		F429	MONTAQUILA	IS	0,8		0,8	
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,6		0,6		F430	MONTASOLA	RI	0,5		0,5	
F270	MOGORELLA	OR	0,4		0,4		F432	MONTALURO	CZ	0,5		0,5	
F272	MOGORO	OR	0,2		0,2		F433	MONTAZZOLI	CH	0,4		0,4	
F274	MOIANO	BN	0,8		0,8		F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2		0,2	
F275	MOIMACCO	UD	0,4		0,4		F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,6		0,6	
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5		0,5		F460	MONTE CAVALLO	MC	0,2	8.000	0,2	8.000
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,5		0,5		F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,4		0,4	
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2		0,2		F476	MONTE COLOMBO	RN	0*		0*	
F279	MOIOLA	CN	0,2		0,2		F434	MONTE CREMASCO	CR	0,2		0,2	
F280	MOLA DI BARI	BA	0,4		0,4		F486	MONTE DI MALO	VI	0,8		0,8	
F281	MOLARE	AL	0,2		0,2		F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0,4	7.500	0,4	7.500
F283	MOLAZZANA	LU	0,5		0,5		F517	MONTE GIBERTO	FM	0,5		0,5	
F284	MOLFETTA	BA	0,5	7.500	0,5	7.500	F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	0,6		0,6	
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2		0,2		F532	MONTE ISOLA	BS	0,4		0,4	
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*		0*		F561	MONTE MARENZO	LC	0,5		0,5	
F287	MOLINARA	BN	0*		0*		F589	MONTE PORZIO	PU	0,5		0,5	
F288	MOLINELLA	BO	0,6		0,6		F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,8		0,8	
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0,5		0,5		F599	MONTE RINALDO	FM	0,5	8.500	0,5	8.500
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,4		0,4		F600	MONTE ROBERTO	AN	0,4	12.000	0,4	12.000
F294	MOLISE	CB	0,3		0,3		F603	MONTE ROMANO	VT	0,5		0,5	
F295	MOLITERNO	PZ	0,2		0,2		F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,5		0,5	
F297	MOLLIA	VC	0,5		0,5		F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0,8		0,8	
F301	MOLOCHIO	RC	0,4		0,4		F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0,3		0,3	
F304	MOLTENO	LC	0,2		0,2		F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,6		0,6	
F305	MOLTRASIO	CO	0,4		0,4		F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,8	10.000	0,8	10.000
F306	MOLVENA	VI	0,2		0,2		F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0,6		0,6	
F307	MOLVENO	TN	0*		0*		F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	0,8	7.500	0,8	7.500
F308	MOMBALDONE	AT	0,6		0,6		F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,7		0,7	
F309	MOMBARCARO	CN	0,3		0,3		F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0,3		0,3	
F310	MOMBAROCCHIO	PU	0,7		0,7		F634	MONTE SAN VITO	AN	0,68	10.000	0,68	10.000
F311	MOMBARUZZO	AT	0,7		0,7		F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,6		0,6	
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5		0,5		F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0,6		0,6	
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*		0*		F653	MONTE URANO	FM	0,6		0,6	
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5		0,5		F664	MONTE VIDON CORRABATE	FM	0,5		0,5	
F316	MOMBERCELLI	AT	0,55		0,55		F665	MONTE VIDON COMBATE	FM	0,5	7.500	0,5	7.500
F317	MOMO	NO	0,5		0,5		F440	MONTABELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0*		0*	
F318	MOMPANTERO	TO	0,8		0,8		F441	MONTABELLO DI BERTONIA	PE	0,4		0,4	
F319	MOMPEO	RI	0,5		0,5		D746	MONTABELLO IONICO	RC	0,5		0,5	
F320	MOMPERONE	AL	0*		0*		B268	MONTABELLO SUL SANGRO	CH	0*		0*	
F322	MONACILIONI	CB	0,22		0,22		F442	MONTABELLO VICENTINO	VI	0*		0*	
F323	MONALE	AT	0*		0*		F443	MONTABELLUNA	TV	0,8		0,8	
F324	MONASTERACE	RC	0,4		0,4		F445	MONTAEBRUONO	GE	0,5		0,5	
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,6		0,6		F446	MONTAEBUONO	RI	0,1		0,1	
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2		0,2		F450	MONTAECALVO IN FOGLIA	PU	0,2		0,2	
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,7		0,7		F448	MONTAECALVO IRPINO	AV	0,3		0,3	
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0,1		0,1		F449	MONTAECALVO VERSIGGIA	PV	0*		0*	
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,8		0,8		F452	MONTACARLO	LU	0,5	14.500	0,5	14.500
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,8		0,8		F453	MONTACAROTTO	AN	0,3		0,3	
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4		0,4		F454	MONTACASSIANO	MC	0,7	8.500	0,7	8.500
F333	MONASTIR	CA	0,4		0,4		F455	MONTACASTELLO	AL	0,5		0,5	
F335	MONCALIERI	TO	0,46		0,46		F457	MONTACASTRILLI	TR	0,6		0,6	
F336	MONCALVO	AT	0,5										

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	0,5		0,5		F659	MONTEVEGLIO	BO	0,8	8.500	0,8	8.500
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	0,1		0,1		F660	MONTEVERDE	AV	0,2		0,2	
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,7	13.000	0,7	13.000	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0*		0*	
F474	MONTECICCARDO	PU	0,8		0,8		F662	MONTEVALE	VI	0,3		0,3	
F475	MONTECILFONE	CB	0,5		0,5		F666	MONTEZEMOLO	CN	0,8		0,8	
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,7		0,7		F667	MONTI	OT	0,6		0,6	
F478	MONTECOPIOLO	PU	0,4		0,4		F668	MONTIANO	FC	0,4	8.000	0,4	8.000
F479	MONTECORICE	SA	0,1		0,1		F672	MONTECELLI BRUSATI	BS	0,3		0,3	
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0,6		0,6		F671	MONTECELLI D'ONGINA	PC	0,48	9.000	0,48	9.000
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0,6	8.000	0,6	8.000	F670	MONTECELLI PAVESE	PV	0,5		0,5	
F482	MONTECOSARO	MC	0,8	8.500	0,8	8.500	F674	MONTECELLO BRIANZA	LC	0,55	12.500	0,55	12.500
F483	MONTECRESTESE	VB	0*		0*		F675	MONTECELLO CONTE OTTO	VI	0,5		0,5	
F484	MONTECRETO	MO	0,1		0,1		F669	MONTECELLO D'ALBA	CN	0,4		0,4	
F487	MONTEEDINOVE	AP	0,8		0,8		F471	MONTECHIARI	BS	0*		0*	
F489	MONTEODORO	CL	0,4		0,4		F676	MONTECIANO	SI	0,4		0,4	
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2		0,2		F677	MONTERI	GR	0*		0*	
F492	MONTEFALCO	PG	0,7		0,7		M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0*		0*	
F493	MONTEFALCONE APPENININO	FM	0,5		0,5		F679	MONTIGNOSO	MS	0*		0*	
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*		0*		F680	MONTIRONE	BS	0,5		0,5	
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2		0,2		F367	MONTJOVET	AO	0*		0*	
F496	MONTEFANO	MC	0,625		0,625		F681	MONTODINE	CR	0*		0*	
F497	MONTEFELCINO	PU	0,8		0,8		F682	MONTOGGIO	GE	0,3		0,3	
F498	MONTEFERRANTE	CH	0*		0*		F685	MONTONE	PG	0,6	12.000	0,6	12.000
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,4		0,4		F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0,2		0,2	
F500	MONTEFINO	TE	0,6	8.000	0,6	8.000	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2		0,2	
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,4		0,4		F688	MONTORFANO	CO	0,2		0,2	
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,6	8.000	0,6	8.000	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,8		0,8	
F503	MONTEFIORINO	MO	0,4		0,4		F689	MONTORIO NERI FRENTANI	CB	0,4		0,4	
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,7		0,7		F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,7		0,7	
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0*		0*		F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,5		0,5	
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,5		0,5		F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,5		0,5	
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2		0,2		F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2		0,2	
F509	MONTEFORTINO	FM	0,5		0,5		F697	MONTOTTONE	FM	0,8		0,8	
F510	MONTEFRANCO	TR	0,5	8.000	0,5	8.000	F698	MONTRESTA	OR	0*		0*	
F511	MONTEFREDANE	AV	0,5		0,5		F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,4		0,4	
F512	MONTEFUSCO	AV	0*		0*		F703	MONVALLE	VA	0,4		0,4	
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,6		0,6		F704	MONZA	MB	0,5		0,5	
F514	MONTEGALDA	VI	0,2		0,2		F705	MONZAMBANO	MN	0,7	12.000	0,7	12.000
F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2		0,2		F706	MONZUNO	BO	0,55		0,55	
F516	MONTEGALLO	AP	0,2		0,2		F708	MORANO CALABRO	CS	0,65		0,65	
F518	MONTEGIOCO	AL	0,5		0,5		F707	MORANO SUL PO	AL	0,5		0,5	
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2		0,2		F709	MORAINSENGO	AT	0,4		0,4	
F520	MONTEGIORGIO	FM	0,8	7.500	0,8	7.500	F710	MORARO	GO	0,2		0,2	
F522	MONTEGRANARO	FM	0,8	10.000	0,8	10.000	F711	MORAZZONE	VA	0,7		0,7	
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,8		0,8		F712	MORBEGNO	SO	0,5		0,5	
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,4		0,4		F713	MORBELLO	AL	0*		0*	
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,38		0,38		F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4		0,4	
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0*		0*		F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0		0	
F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0,4		0,4		F717	MORCONE	BN	0,5		0,5	
F531	MONTEIASI	TA	0,5		0,5		F718	MORDANO	BO	0,2		0,2	
F533	MONTELABBATE	PU	0,65	9.000	0,65	9.000	F720	MORENGO	BG	0,5		0,5	
F534	MONTELANICO	RM	0,5		0,5		F721	MORES	SS	0*		0*	
F535	MONTELAPIANO	CH	0*		0*		F722	MORESCO	FM	0,6		0,6	
F536	MONTELEONE DI FERMO	FM	0,5		0,5		F723	MORETTA	CN	0,4		0,4	
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0,5		0,5		F724	MORFASSO	PC	0,8		0,8	
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0*		0*		F725	MORGANO	TV	0,4		0,4	
F543	MONTELEONE D'ORVIEITO	TR	0,6		0,6		F726	MORGEK	AO	0*		0*	
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0*		0*		F727	MOROGGIORI	OR	0*		0*	
F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,5		0,5		F728	MORI	TN	0*		0*	
F544	MONTELEPRE	PA	0,6		0,6		F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,5		0,5	
F545	MONTELEBRETTI	RM	0,4		0,4		F730	MORICONE	RM	0,5		0,5	
F546	MONTELLA	AV	0,8	8.000	0,8	8.000	F731	MORIGERATI	SA	0,2		0,2	
F547	MONTELLA	BG	0*		0*		D033	MORIONDO	MI	0*		0*	
F548	MONTELONGO	CB	0*		0*		F732	MORINO	AQ	0,4		0,4	
F549	MONTEPARO	FM	0,8		0,8		F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*		0*	
F550	MONTELUPO ALBESSE	CN	0,4		0,4		F734	MORLUPO	RM	0,8		0,8	
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,4		0,4		F735	MORMANNINO	CS	0,2		0,2	
F552	MONTELUPORE	MC	0,6	8.500	0,6	8.500	F736	MORNAGO	VA	0,5		0,5	
F555	MONTEMACGIORE AL METALURO	PU	0,6		0,6		F737	MORNESE	AL	0,4		0,4	
F553	MONTEMACGIORE BELSITO	PA	0,2		0,2		F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*		0*	
F556	MONTEMAGGIORE	AT	0,5		0,5		F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2		0,2	
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0*		0*		F740	MOROLO	FR	0,6		0,6	
F559	MONTEMARANO	AV	0,4		0,4		F743	MOROZZO	CN	0,3		0,3	
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,65	8.000	0,65	8.000	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0*		0*	
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2		0,2		F745	MORRO D'ALBA	AN	0,6		0,6	
F563	MONTEMESOLA	TA	0,8	6.800	0,8	6.800	F747	MORRO D'ORO	TE	0,5		0,5	
F564	MONTEMEZZO	CO	0*		0*		F746	MORRO REATINO	RI	0,5		0,5	
F565	MONTEMIGNAIO	AR	0,5		0,5		F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0*		0*	
F566	MONTEMILETTO	AV	0,6		0,6		F749	MORROVALLE	MC	0,6		0,6	
F568	MONTEMILONE	PZ	0,5		0,5		F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2	10.000	0,2	10.000
F569	MONTEMITRO	CB	0,2		0,2		F751	MORSASCO	AL	0,3		0,3	
F570	MONTEMONACO	AP	0,4		0,4		F754	MORTARA	PV	0,3	10.000	0,3	10.000
F572	MONTEMURLO	PO	0,6	9.000	0,6	9.000	F756	MORTEGLIANO	UD	0,5		0,5	
F573	MONTEMURRO	PZ	0*		0*		F758	MORTERONE	LC	0*		0*	
F574	MONTENARS	UD	0*		0*		F760	MORUZZO	UD	0,5		0,5	
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,5		0,5		F761	MOSCAZZANO	CR	0,1		0,1	
F579	MONTENERO SABINO	RI	0,5		0,5		F762	MOSCHIANO	AV	0,8		0,8	
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0*		0*		F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,5		0,5	
F578	MONTERODOMO	CH	0,2		0,2		F765	MOSCUFO	PE	0,5		0,5	
F582	MONTEODORISIO	CH	0,4		0,4		F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ	0*		0*	
F586	MONTEPAONE	CZ	0,65	7.500	0,65	7.500	F767	MOSSA	GO	0,5		0,5	
F587	MONTEPARANO	TA	0,6		0,6		F768	MOSSANO	VI	0,6		0,6	
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,5		0,5		M304	MOSSO	BI	0,1		0,1	
F592	MONTEPULCIANO	SI	0,8		0,8		F771	MOTTA BALUFFI	CR	0,55		0,55	
F593	MONTERADO	AN	0*		0*		F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,7	8.000	0,7	8.000
F594	MONTERCHI	AR	0,2		0,2		F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0*		0*	
F595	MONTEREALE	AQ	0,4		0,4		F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0,5		0,5	
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0,1	10.000	0,1	10.000	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5		0,5	
F597	MONTERENZIO	BO	0,8		0,8		F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4		0,4	
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4		0,4		F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,8		0,8	
F601	MONTERODUNI	IS	0,2		0,2		F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*		0*	
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,5	8.500	0,5	8.500	F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2		0,2	
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,65		0,65		F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4		0,4	
F606	MONTEROSI	VT	0,5	10.000	0,5	10.000	F775	MOTTAFOLLONE	CS	0,3		0,3	
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0*		0*		F776	MOTTALCIATA	BI	0,4		0,4	
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,5		0,5		B012	MOTTEGGIANA	MN	0,55		0,55	
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,5		0,5		F784	MOTTOLA	TA	0,5		0,5	
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,4		0,4		F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5		0,5	
F611	MONTEROTONDO	RM	0,8		0,8		F786	MOZZANICA	BG	0,5		0,5	
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0*		0*		F788	MOZZATE	CO	0,3		0,3	
F614	MONTERUBBIANO	FM	0,6	8.000	0,6	8.000	F789	MOZZECANE	VR	0,4		0,4	
F623	MONTESANO SALENITICO	LE	0,3	10.000	0,3	10.000	F791	MOZZO	BG	0,2		0,2	
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0,5		0,5		F793	MUCCIA	MC	0,4	8.500	0,4	8.500
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4		0,4		F795	MUGGIA	TS	0,4	15.000	0,4	15.000
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,5	12.000	0,5	12.000	F797	MUGGIO'	MB	0,6	12.000	0,6	12.000
F638	MONTESCANO	PV	0*		0*		F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,7		0,7	
F639	MONTESCHENO	VB	0*		0*		F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,4		0,4	</

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
F818	MUROS	SS	0		0		F980	NURACHI	OR	0*		0*	
F820	MUSCOLINE	BS	0,4		0,4		F981	NURAGUS	CA	0*		0*	
F822	MUSEI	CI	0,1		0,1		F982	NURALLAO	CA	0,5		0,5	
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5		0,5		F983	NURAMINIS	CA	0*		0*	
F828	MUSSO	CO	0,4		0,4		F985	NURECI	OR	0*		0*	
F829	MUSSOLENTE	VI	0,3	11.000	0,3	11.000	F986	NURRI	CA	0,3		0,3	
F830	MUSSOMELI	CL	0*		0*		F987	NUS	AO	0*		0*	
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2		0,2		F988	NUSCO	AV	0,5		0,5	
F833	MUZZANO	BI	0,4		0,4		F989	NUVOLENTO	BS	0*		0*	
F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*		0*		F990	NUVOLERA	BS	0*		0*	
F836	NALLES ,NALS.	BZ	0*		0*		F991	NUXIS	CI	0*		0*	
F837	NANINO	TN	0*		0*		F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5		0,5	
F838	NANTO	VI	0,4		0,4		F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,8		0,8	
F839	NAPOLI	NA	0,5		0,5		F994	OCCHIOBELLO	RO	0,8		0,8	
F840	NARBOLIA	OR	0*		0*		F995	OCCIMIANO	AL	0,5		0,5	
F841	NARCAO	CI	0,2		0,2		F996	OCRE	AQ	0,2		0,2	
F842	NARDO'	LE	0,5		0,5		F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4		0,4	
F843	NARDODIPACE	VV	0*		0*		F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5		0,5	
F844	NARNI	TR	0,4		0,4		F999	ODERZO	TV	0,2		0,2	
F845	NARO	AG	0,4		0,4		G001	ODOLO	BS	0*		0*	
F846	NARZOLE	CN	0,5		0,5		G002	OFENA	AQ	0*		0*	
F847	NASINO	SV	0,5		0,5		G003	OFFAGNA	AN	0,285		0,285	
F848	NASO	ME	0,5		0,5		G004	OFFANENGO	CR	0,6	12.000	0,6	12.000
F849	NATURNO ,NATURNS.	BZ	0*		0*		G005	OFFIDA	AP	0,8		0,8	
F851	NAVE	BS	0,5	10.000	0,5	10.000	G006	OFFLAGIA	BS	0,2		0,2	
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*		0*		G007	OGGEBBIO	VB	0*		0*	
F852	NAVELLI	AQ	0*		0*		G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0,5		0,5	
F856	NAZ SCIAVES ,NATZ SCHABS.	BZ	0*		0*		G009	OGGIONO	LC	0,5	8.000	0,5	8.000
F857	NAZZANO	RM	0,4		0,4		G010	OGLIANICO	TO	0,2		0,2	
F858	NE	GE	0*		0*		G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,7		0,7	
F859	NEBBIUNO	NO	0*		0*		G015	OLBIA	OT	0,8		0,8	
F861	NEGRAR	VR	0,5		0,5		G016	OLCENENGO	VC	0,5		0,5	
F862	NEIRONE	GE	0,5		0,5		G018	OLDENICO	VC	0,4		0,4	
F863	NEIVE	CN	0,6		0,6		G019	OLEGGIO	NO	0,6		0,6	
F864	NEMBRO	BG	0		0		G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1		0,1	
F865	NEMI	RM	0,8		0,8		G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,6	8.000	0,6	8.000
F866	NEMOLI	PZ	0,4		0,4		G022	OLEVANO ROMANO	RM	0,5		0,5	
F867	NEONELI	OR	0*		0*		G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,8		0,8	
F868	NEPI	VT	0,2		0,2		G025	OLGIATE COMASCO	CO	0,4		0,4	
F870	NERETO	TE	0,4	10.000	0,4	10.000	G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4		0,4	
F871	NEROLA	RM	0,8		0,8		G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4		0,4	
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*		0*		G030	OLGINATE	LC	0,2		0,2	
F874	NERVIANO	MI	0,55	10.400	0,55	10.400	G031	OLIANA	NU	0*		0*	
F876	NESPOLO	RI	0,5		0,5		G032	OLIVA GESSI	PV	0,4		0,4	
F877	NESSO	CO	0,5		0,5		G034	OLIVADI	CZ	0*		0*	
F878	NETRO	BI	0,7		0,7		G036	OLIVERI	ME	0,5		0,5	
F880	NETTUNO	RM	0,8		0,8		G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2		0,2	
F881	NEVIANO	LE	0,2		0,2		G040	OLIVETO LARIO	LC	0*		0*	
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,6		0,6		G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4		0,4	
F883	NEVIGLIE	CN	0*		0*		G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*		0*	
F884	NIARDO	BS	0*		0*		G042	OLIVOLA	AL	0,8		0,8	
F885	NIBBIANO	PC	0,6		0,6		G043	OLLASTRA	OR	0,2		0,2	
F886	NIBBIOLA	NO	0*		0*		G044	OLLOLAI	NO	0,2		0,2	
F887	NIBIONINO	LC	0,4		0,4		G045	OLLOMONT	AO	0*		0*	
F889	NICHELINO	TO	0,5		0,5		G046	OLMEDO	SS	0*		0*	
F890	NICOLOSI	CT	0,8		0,8		G047	OLMENETA	CR	0,5		0,5	
F891	NICORVO	PV	0,4		0,4		G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*		0*	
F892	NICOSIA	EN	0*		0*		G048	OLMO GENTILE	AT	0*		0*	
F893	NICOTERA	VV	0,8		0,8		G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,8		0,8	
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2		0,2		G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0,4		0,4	
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4		0,4		G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*		0*	
F898	NIMIS	UD	0,2		0,2		G058	OLZAI	NU	0*		0*	
F899	NISCEMI	CL	0,6		0,6		G061	OME	BS	0,2	9.000	0,2	9.000
F900	NISSORIA	EN	0*		0*		G062	OMEGNA	VB	0,5		0,5	
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,6		0,6		G063	OMIGNANO	SA	0,6		0,6	
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,7		0,7		G064	ONANI	NU	0*		0*	
F904	NOALE	VE	0,5	9.000	0,5	9.000	G065	ONANO	VT	0,4		0,4	
F906	NOASCA	TO	0*		0*		G066	ONCINO	CN	0,5		0,5	
F907	NOCARA	CS	0*		0*		G068	ONETA	BG	0,5		0,5	
F908	NOCCIANO	PE	0,5		0,5		G070	ONIFAI	NU	0*		0*	
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,5	10.000	0,5	10.000	G071	ONIFERI	NU	0*		0*	
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,6		0,6		G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*		0*	
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,6		0,6		G075	ONORE	BG	0*		0*	
F911	NOCERA UMBRA	PG	0,2		0,2		G076	ONZO	SV	0,7		0,7	
F914	NOCETO	PR	0,5		0,5		G078	OPERA	MI	0,4		0,4	
F915	NOCI	BA	0,2		0,2		G079	OPI	AQ	0*		0*	
F916	NOCIGLIA	LE	0,6		0,6		G080	OPPEANO	VR	0,2		0,2	
F917	NOEPOLI	PZ	0*		0*		G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*		0*	
F918	NOGARA	VR	0,5		0,5		G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4		0,4	
F920	NOGAREDO	TN	0*		0*		G083	ORA ,AUER.	BZ	0,2		0,2	
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,3		0,3		G084	ORANI	NU	0*		0*	
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,7		0,7		G086	ORATINO	CB	0,2		0,2	
F923	NOICAITARO	BA	0*		0*		G087	ORBASSANO	TO	0,3		0,3	
F924	NOLA	NA	0,4	7.500	0,4	7.500	G088	ORBETELLO	GR	0,8	9.000	0,8	9.000
F925	NOLE	TO	0,4		0,4		G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,7		0,7	
F926	NOLI	SV	0,5		0,5		G090	ORCIANO PISANO	PI	0,6		0,6	
F927	NOMAGLIO	TO	0,2		0,2		D522	ORCO FEGLIUNO	SV	0,4		0,4	
F929	NOMI	TN	0*		0*		M266	ORDONA	FG	0,8		0,8	
F930	NONANTOLA	MO	0,7	10.000	0,7	10.000	G093	ORERO	GE	0,5		0,5	
F931	NONE	TO	0*		0*		G095	ORGIANO	VI	0*	15.000	0*	15.000
F932	NONIO	VB	0*		0*		G097	ORGOSOLO	NU	0*		0*	
F933	NORAGUGUME	NU	0*		0*		G098	ORIA	BR	0,6		0,6	
F934	NORBELLO	OR	0*		0*		G102	ORICOLA	AQ	0,2		0,2	
F935	NORCIA	PG	0,2		0,2		G103	ORIGGIO	VA	0,5		0,5	
F937	NORMA	LT	0,8		0,8		G105	ORINO	VA	0,5	8.000	0,5	8.000
F939	NOSATE	MI	0,4	7.500	0,4	7.500	G108	ORIO AL SERIO	BG	0*		0*	
F942	NOTARESCO	TE	0,8		0,8		G109	ORIO CANAVESE	TO	0,6		0,6	
F943	NOTO	SR	0,4		0,4		G107	ORIO LITTA	LO	0,4		0,4	
F949	NOVA LEVANTE ,WELSCHNOFEN.	BZ	0*		0*		G110	ORIOLO	CS	0*		0*	
F944	NOVA MILANESE	MB	0,1		0,1		G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,4		0,4	
F950	NOVA PONENTE ,DEUTSCHNOFEN.	BZ	0*		0*		G113	ORISTANO	OR	0,4		0,4	
A942	NOVA SIRI	MT	0,5		0,5		G114	ORMEA	CN	0,2		0,2	
F137	NOVAFELTRIA	RN	0,7		0,7		G115	ORMELLE	TV	0,5		0,5	
F947	NOVALEDO	TN	0*		0*		G116	ORNAGO	MB	0,4		0,4	
F948	NOVALESA	TO	0,1		0,1		G117	ORNAVASSO	VB	0,5	10.000	0,5	10.000
F952	NOVARA	NO	0,8	10.500	0,8	10.500	G118	ORNICA	BG	0,4		0,4	
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5		0,5		G119	OROSEI	NU	0*		0*	
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*		0*		G120	OROTELLI	NU	0*		0*	
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,475		0,475		G121	ORRIA	SA	0*		0*	
F957	NOVE	VI	0,6		0,6		G122	ORROLI	CA	0,2		0,2	
F958	NOVEDRATE	CO	0*		0*		G123	ORSAGO	TV	0,8		0,8	
F960	NOVELLARA	RE	0,6	10.000	0,6	10.000	G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5		0,5	
F961	NOVELLO	CN	0,3		0,3		G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2		0,2	
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4		0,4		G126	ORSENIGO	CO	0*		0*	
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,4		0,4		G128	ORSOGNA	CH	0,5		0,5	
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,5	7.500	0,5	7.500	G129	ORSOMARSO	CS	0,4		0,4	
F966	NOVI DI MODENA	MO	0,5	8.000	0,5	8.000	G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5		0,5	
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5		0,5		G131	ORTA NOVA	FG	0,4		0,4	
F967	NOVI VELLIA	SA	0,5		0,5		G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4		0,4	
F968	NOVIGLIO	MI	0,4		0,4		G133	ORTACESUS	CA	0*		0*	
F970	NOVOLI	LE	0,6		0,6		G135	ORTE	VT	0,1		0,1	
F972	NUCETTO	CN	0,5		0,5		G136	ORTELLE	LE	0,5		0,5	
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0*		0*		G137	ORTEZZANO	FM	0,5		0,5	
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA												

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
G144	ORTOVERO	SV	0,4		0,4		G288	PALMI	RC	0,6		0,6	
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4		0,4		G289	PALMIANO	AP	0,8		0,8	
G146	ORTUERI	NU	0,4		0,4		G290	PALMOLI	CH	0*		0*	
G147	ORUNE	NU	0*		0*		G291	PALO DEL COLLE	BA	0,3	12.000	0,3	12.000
G148	ORVIETO	TR	0,8		0,8		G293	PALOMBARA SABINA	RM	0,8	8.000	0,8	8.000
B595	ORVINIO	RI	0,3		0,3		G294	PALOMBARO	CH	0,4		0,4	
G149	ORZINUOVI	BS	0,5		0,5		G292	PALOMONTE	SA	0,3		0,3	
G150	ORZIVECCHI	BS	0,5		0,5		G295	PALOSCO	BG	0,2		0,2	
G151	OSASCO	TO	0,4		0,4		G297	PALLU'	VR	0,2		0,2	
G152	OSASIO	TO	0,8		0,8		G296	PALLU' DEL FERSINA	TN	0*		0*	
G153	OSCHIRI	OT	0*		0*		G298	PALUDI	CS	0*		0*	
G154	OSIDDA	NU	0*		0*		G300	PALUZZA	UD	0,5	12.000	0,5	12.000
G155	OSIGLIA	SV	0,5		0,5		G302	PAMPARATO	CN	0*		0*	
G156	OSILO	SS	0,4		0,4		G303	PANICALIERI	TO	0,5		0,5	
G157	OSIMO	AN	0,8	10.000	0,8	10.000	G304	PANCARANA	PV	0		0	
G158	OSINI	OG	0*		0*		G305	PANCHIA'	TN	0*		0*	
G159	OSIO SOPRA	BG	0,6		0,6		G306	PANDINO	CR	0,45	7.500	0,45	7.500
G160	OSIO SOTTO	BG	0,5		0,5		G307	PANETTIERI	CS	0*		0*	
E529	OSMATE	VA	0,2	10.000	0,2	10.000	G308	PANICALE	PG	0,6	10.500	0,6	10.500
G161	OSNAGO	LC	0,3	10.000	0,3	10.000	G311	PANNARANO	BN	0,4		0,4	
G163	OSOPPO	UD	0*		0*		G312	PANNI	FG	0,4		0,4	
G164	OSPEDALETTI	IM	0,2		0,2		G315	PANTELLERIA	TP	0,1		0,1	
G168	OSPEDALETTO	TN	0*		0*		G316	PANTIGLIATE	MI	0,3		0,3	
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5		0,5		G317	PAOLA	CS	0,8		0,8	
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3		0,3		G318	PAOLISI	BN	0,5		0,5	
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*		0*		G320	PAPASIDERO	CS	0,4		0,4	
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2		0,2		G323	PAPOZZE	RO	0,5		0,5	
G170	OSPITALETTO	BS	0*		0*		G324	PARABIAGO	MI	0,4		0,4	
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5	7.500	0,5	7.500	G325	PARABITA	LE	0,65		0,65	
G173	OSSANA	TN	0*		0*		G327	PARATICO	BS	0*		0*	
G178	OSSI	SS	0*		0*		G328	PARCINES PARTSCHINS.	BZ	0*		0*	
G179	OSSIMO	BS	0,4		0,4		G329	PARE'	CO	0,4		0,4	
G181	OSSONA	MI	0,6		0,6		G330	PARELLA	TO	0,4		0,4	
G182	OSSUCCIO	CO	0,4		0,4		G331	PARENTI	CS	0,4		0,4	
G183	OSTANA	CN	0,4		0,4		G333	PARETE	CE	0*		0*	
G184	OSTELLATO	FE	0,75		0,75		G334	PARETO	AL	0,2		0,2	
G185	OSTIANO	CR	0,5	7.500	0,5	7.500	G335	PARGHELLA	VV	0,6	7.500	0,6	7.500
G186	OSTIGLIA	MN	0,5		0,5		G336	PARLASCO	LC	0,2		0,2	
F401	OSTRA	AN	0,7		0,7		G337	PARMA	PR	0,4	10.000	0,4	10.000
F581	OSTRA VETERE	AN	0,8	9.000	0,8	9.000	G338	PARODI LIGURE	AL	0,2		0,2	
G187	OSTUNI	BR	0,2	8.000	0,2	8.000	G339	PAROLO	CN	0,5		0,5	
G188	OTRANTO	LE	0*		0*		G340	PAROLISE	AV	0,2		0,2	
G189	OTRICOLI	TR	0,8		0,8		G342	PARONA	PV	0*		0*	
G191	OTTANA	NU	0*		0*		G344	PARRANO	TR	0,8		0,8	
G192	OTTATI	SA	0*		0*		G346	PARRE	BG	0,3		0,3	
G190	OTTAVIANO	NA	0,3		0,3		G347	PARTANNA	TP	0,5		0,5	
G193	OTTIGLIO	AL	0,2		0,2		G348	PARTINICO	PA	0,4	10.000	0,4	10.000
G194	OTTOBIANO	PV	0*		0*		G349	PARUZZARO	NO	0*		0*	
G195	OTTONE	PC	0,2		0,2		G350	PARZANICA	BG	0,2		0,2	
G196	OULX	TO	0*		0*		G352	PASIANI DI PRATO	UD	0,4		0,4	
G197	OVADA	AL	0,5		0,5		G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4		0,4	
G198	OVARO	UD	0,1		0,1		G354	PASPARDO	BS	0*		0*	
G199	OVIGLIO	AL	0,4		0,4		G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,6		0,6	
G200	OVINDOLI	AQ	0*		0*		G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5		0,5	
G201	OVODDA	NU	0*		0*		G361	PASSIRANO	BS	0,2		0,2	
G012	OYACE	AO	0*		0*		G362	PASTENA	FR	0,5		0,5	
G202	OZEGNA	TO	0,4		0,4		G364	PASTORANO	CE	0,2		0,2	
G203	OZIERI	SS	0,5		0,5		G365	PASTRENCO	VR	0,8	8.000	0,8	8.000
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,5	8.000	0,5	8.000	G367	PASTURANA	AL	0,2		0,2	
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5		0,5		G368	PASTURO	LC	0,3		0,3	
G206	OZZERO	MI	0,3		0,3		M269	PATERNO	PZ	0,2		0,2	
G207	PABILONIS	VS	0,2		0,2		G371	PATERNO'	CT	0*		0*	
G209	PACE DEL MELA	ME	0,4		0,4		G372	PATERNO CALABRO	CS	0,5		0,5	
G208	PACECO	TP	0,4		0,4		G370	PATERNOPOOLI	AV	0,5		0,5	
G210	PACENTRO	AQ	0*		0*		G374	PATRICA	FR	0,4		0,4	
G211	PACHINO	SR	0,5		0,5		G376	PATTADA	SS	0*		0*	
G212	PACIANO	PG	0,5		0,5		G377	PATTI	ME	0,5		0,5	
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0,4		0,4		G378	PATU'	LE	0,2		0,2	
G214	PADERGNONE	TN	0*		0*		G379	PAU	OR	0*		0*	
G215	PADERNA	AL	0*		0*		G381	PAULARO	UD	0		0	
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,35		0,35		G382	PALU' ARBAREI	VS	0*		0*	
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5		0,5		G384	PAULILATINO	OR	0*		0*	
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,4		0,4		G385	PAULLO	MI	0,4		0,4	
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*		0*		G386	PAUPISI	BN	0*		0*	
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0,35		0,35		G387	PAVAROLO	TO	0,2		0,2	
G224	PADOVA	PD	0,6	12.000	0,6	12.000	G388	PAVIA	PV	0,58	12.500	0,58	12.500
G225	PADRIA	SS	0*		0*		G389	PAVIA DI UDINE	UD	0,1		0,1	
M301	PADRUA	OT	0*		0*		G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5		0,5	
G226	PADULA	SA	0,4		0,4		G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*		0*	
G227	PADULI	BN	0,3		0,3		G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,5		0,5	
G228	PAESANA	CN	0,5		0,5		G394	PAZZANO	RC	0,4		0,4	
G229	PAESE	TV	0,2		0,2		G395	PECCIOLI	PI	0*		0*	
G230	PAGANI	SA	0,4		0,4		G396	PECCO	TO	0,5		0,5	
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,5		0,5		G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,5		0,5	
G233	PAGAZZANO	BG	0,5		0,5		G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2		0,2	
G234	PAGLIARA	ME	0,5		0,5		G399	PECORARA	PC	0,2	8.000	0,2	8.000
G237	PAGLIETA	CH	0,5		0,5		G400	PEDACE	CS	0*		0*	
G238	PAGNACCO	UD	0,2		0,2		G402	PEDARA	CT	0,6		0,6	
G240	PAGNO	CN	0*		0*		G403	PEDASO	FM	0,5		0,5	
G241	PAGNONA	LC	0*		0*		G404	PEDAVENA	BL	0,7		0,7	
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5		0,5		G406	PEDEMONTI	VI	0,3		0,3	
G243	PAGO VEIANO	BN	0,3		0,3		G408	PEDEROBBA	TV	0,6		0,6	
G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2		0,2		G410	PEDESINA	SO	0*		0*	
G248	PAITONE	BS	0,1		0,1		G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,6		0,6	
G249	PALADINA	BG	0,3		0,3		G412	PEDRENGO	BG	0,3		0,3	
G250	PALAGANO	MO	0,6		0,6		G415	PEGLIO	CO	0*		0*	
G251	PALAGIANELLO	TA	0,5		0,5		G416	PEGLIO	PU	0,5		0,5	
G252	PALAGIANO	TA	0,5	9.000	0,5	9.000	G417	PEGOGNAGA	MN	0,7	15.000	0,7	15.000
G253	PALAGONIA	CT	0,8	12.000	0,8	12.000	G418	PEIA	BG	0,2		0,2	
G254	PALAJA	PI	0,5		0,5		G419	PEIO	TN	0*		0*	
G255	PALANZANO	PR	0,4		0,4		G420	PELAGO	FI	0,5		0,5	
G257	PALATA	CB	0,5		0,5		G421	PELLA	NO	0*		0*	
G258	PALAU	OT	0*		0*		G424	PELEGRINO PARMENSE	PR	0,5		0,5	
G259	PALAZZAGO	BG	0,1		0,1		G426	PELLEZZANO	SA	0,4		0,4	
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0,6		0,6		G427	PELLIO INTELVI	CO	0,3		0,3	
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,65		0,65		G428	PELLIZZANO	TN	0*		0*	
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0,5	10.000	0,5	10.000	G429	PELLUGO	TN	0*		0*	
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0,5		0,5		G430	PENANGO	AT	0,4		0,4	
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5		0,5		G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,5	8.000	0,5	8.000
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0,5		0,5		G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5		0,5	
G264	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	0,5		0,5		G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4		0,4	
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,6		0,6		G433	PENNABILLI	RN	0,8		0,8	
G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	0,5		0,5		G434	PENNADOMO	CH	0,5		0,5	
G271	PALENA	CH	0,7		0,7		G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*		0*	
G272	PALERMITI	CZ	0*		0*		G438	PENNE	PE	0,7	12.500	0,7	12.500
G273	PALERMO	PA	0,4		0,4		G439	PENTONE	CZ	0,6		0,6	
G274	PALESTRINA	RM	0,7		0,7		G441	PERANO	CH	0,4		0,4	
G275	PALESTRO	PV	0,5		0,5		G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3		0,3	
G276	PALIANO	FR	0,5		0,5		G443	PERCA PERCHA.	BZ	0*		0*	
G277	PALIZZI	RC	0,2		0,2		G444	PERCILE	RM	0*		0*	
G278	PALLAGORIO	KR	0*		0*		G445	PERDASDEFOGU	OG	0*		0*	
G280	PALLANZENO	VB	0*		0*		G446	PERDAXIUS	CI	0,2		0,2	
G281	PALLARE	SV</											

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
G453	PERGOLA	PU	0,6		0,6		G615	PIERAFITTA	CS	0,8	*	0,8	*
G454	PERINALDO	IM	0,2		0,2		G616	PIETRAGALLA	PZ	0,3	8.000	0,3	8.000
G455	PERITO	SA	0,4		0,4		G618	PIETRALLUNGA	PG	0,5	12.000	0,5	12.000
G456	PERLEDO	LC	0*		0*		G620	PIETRAMELARA	CE	0,8		0,8	
G457	PERLETTO	CN	0,2		0,2		G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5	7.000	0,5	7.000
G458	PERLO	CN	0,5		0,5		G621	PIETRANICO	PE	0,8		0,8	
G459	PERLOZ	AO	0*		0*		G622	PIETRAPAOLA	CS	0*		0*	
G461	PERNUMIA	PD	0,4		0,4		G623	PIETRAPERIOSA	PZ	0,5		0,5	
C013	PERO	MI	0,5		0,5		G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2		0,2	
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,6		0,6		G625	PIETRAPERZIO	CN	0,2		0,2	
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5		0,5		G626	PIETRARAJA	BN	0,5		0,5	
G465	PERRERO	TO	0,4		0,4		G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4		0,4	
G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,5		0,5		G628	PIETRASANTA	LU	0,8	*	0,8	*
G471	PERTENGO	VC	0*		0*		G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2		0,2	
G474	PERTICA ALTA	BS	0*		0*		G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,8	*	0,8	*
G475	PERTICA BASSA	BS	0,4		0,4		G631	PIETRELCINA	BN	0*		0*	
G476	PERTOSA	SA	0,5		0,5		G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,5	10.000	0,5	10.000
G477	PERTUSIO	TO	0,4		0,4		G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2		0,2	
G478	PERUGIA	PG	0,7	12.500	0,7	12.500	G638	PIEVE D'ALPAJO	BL	0,2		0,2	
G479	PESARO	PU	0,6	9.000	0,6	9.000	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,4		0,4	
G480	PESCAGLIA	LU	0,8		0,8		G641	PIEVE DI BONDO	TN	0*		0*	
G481	PESCAINTINA	VR	0,8	8.000	0,8	8.000	G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,5		0,5	
G482	PESCARA	PE	0,49	15.050	0,49	15.050	G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,45		0,45	
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,6		0,6		G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4		0,4	
G484	PESCIASSEROLI	AQ	0,2		0,2		G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*		0*	
G485	PESCATE	LC	0,5		0,5		G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5		0,5	
G486	PESCHE	IS	0,4	8.000	0,4	8.000	G632	PIEVE DI TECO	IM	0,8		0,8	
G487	PESCHICI	FG	0,5		0,5		G647	PIEVE D'OLIVI	CR	0,325		0,325	
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,2		0,2		G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,59		0,59	
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0*		0*		G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*		0*	
G491	PESCIA	PT	0,5	11.000	0,5	11.000	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,5	10.000	0,5	10.000
G492	PESCINA	AQ	0,5		0,5		G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5		0,5	
G494	PESCO SANNITA	BN	0,2		0,2		G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5		0,5	
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4		0,4		G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,4		0,4	
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4		0,4		G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*		0*	
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5		0,5		G656	PIEVE TESINO	TN	0*		0*	
G497	PESCOPENNATARO	IS	0		0		G657	PIEVE TORINA	MC	0,2		0,2	
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,6		0,6		G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,65		0,65	
G499	PESCOSANSONESCO	PE	0,2		0,2		G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0,5		0,5	
G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3		0,3		G649	PIEVEPELAGO	MO	0,1		0,1	
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,8		0,8		G659	PIGLIO	FR	0,65	10.000	0,65	10.000
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,3		0,3		G660	PIGNA	IM	0,5		0,5	
G505	PESSINETTO	TO	0,2		0,2		G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,8	9.000	0,8	9.000
G506	PETACCIATO	CB	0,5	8.000	0,5	8.000	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,6		0,6	
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*		0*		G663	PIGNOLA	PZ	0,8		0,8	
G509	PETINA	SA	0*		0*		G664	PIGNONE	SP	0,5		0,5	
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0,5		0,5		G665	PIGRA	CO	0,6		0,6	
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*		0*		G666	PILA	VC	0,3		0,3	
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,5		0,5		G669	PIMENTEL	CA	0*		0*	
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*		0*		G670	PIMONTE	NA	0,4		0,4	
G514	PETRIANO	PU	0,8	8.000	0,8	8.000	G671	PINAROLO PO	PV	0*		0*	
G515	PETRIOLO	MC	0,6		0,6		G672	PINASCA	TO	0,5		0,5	
G516	PETRITOLI	FM	0,5		0,5		G673	PINCARA	RO	0,5		0,5	
G517	PETRIZZI	CZ	0,4		0,4		G674	PINEROLO	TO	0,5	12.000,01	0,5	12.000,01
G518	PETRONA'	CZ	0,4	8.000	0,4	8.000	F831	PINETO	TE	0,8	8.000	0,8	8.000
M281	PETROSINO	TP	0,5		0,5		G676	PINO D'ASTI	AT	0,2		0,2	
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4		0,4		G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*		0*	
G520	PETTINASCIO	NO	0,5		0,5		G678	PINO TORINESE	TO	0*		0*	
G521	PETTINENGO	BI	0,5		0,5		G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,4		0,4	
G522	PETTINEO	ME	0*		0*		G681	PINZOLO	TN	0*		0*	
G523	PETTORANELLO DEL MOISE	IS	0,4	10.000	0,4	10.000	G682	PIOBIBICO	PU	0,6		0,6	
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2		0,2		G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5		0,5	
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,8		0,8		G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2		0,2	
G526	PEVERAGNO	CN	0,4		0,4		G685	PIODE	VC	0,4		0,4	
G528	PEZZANA	VC	0,4		0,4		G686	PIOTTELLO	MI	0,5		0,5	
G529	PEZZAZE	BS	0,4		0,4		G687	PIOMBINO	IJ	0,5		0,5	
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5		0,5		G688	PIOMBINO DESE	PD	0,4	10.500	0,4	10.500
G535	PIACENZA	PC	0,52	11.000	0,52	11.000	G690	PIORACO	MC	0,5		0,5	
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,35	10.000	0,35	10.000	G691	PIOSSASCO	TO	0,3		0,3	
G536	PIADENA	CR	0*		0*		G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2		0,2	
G537	PIAGGE	PU	0,5		0,5		G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,7	10.500	0,7	10.500
G538	PIAGGINE	SA	0,2		0,2		G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,5		0,5	
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5		0,5		G695	PIOVERA	AL	0,3	7.500	0,3	7.500
G552	PIAN DI SCO	AR	0,5		0,5		G696	PIOZZANO	PC	0,6		0,6	
G542	PIANA CRIXIA	SV	0*		0*		G697	PIOZZO	CN	0,4		0,4	
G543	PIANA DEGLI ALBANESEI	PA	0*		0*		G699	PIRAINO	ME	0,5		0,5	
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,6		0,6		G702	PISA	PI	0,2		0,2	
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4		0,4		G703	PISANO	NO	0*		0*	
G549	PIANCOGNO	BS	0,4		0,4		G705	PISCINA	TO	0,4		0,4	
G551	PIANDIMELETO	PU	0,5		0,5		M291	PISCINAS	CI	0,2		0,2	
G553	PIANE CRATI	CS	0,3	10.000	0,3	10.000	G707	PISCIOTTA	SA	0,5		0,5	
G555	PIANELLA	PE	0,4		0,4		G710	PISOGNE	BS	0,4		0,4	
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0,4	7.000	0,4	7.000	G704	PISONIANO	RM	0,8		0,8	
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,6	8.000	0,6	8.000	G712	PISTICCI	MT	0,5		0,5	
G558	PIANENGO	CR	0,8	7.000	0,8	7.000	G713	PISTOIA	PT	0,5		0,5	
G559	PIANEZZA	TO	0,3	11.071,35	0,3	11.071,35	G715	PITTEGLIO	PT	0,6	11.000	0,6	11.000
G560	PIANEZZE	VI	0,4	7.500	0,4	7.500	G716	PITIGLIANO	GR	0,6	10.000,01	0,6	10.000,01
G561	PIANFEI	CN	0,1		0,1		G717	PIUBEGA	MN	0,2		0,2	
G564	PIANICO	BG	0,3		0,3		G718	PIURO	SO	0*		0*	
G565	PIANIGA	VE	0,6		0,6		G719	PIVERONE	TO	0,65		0,65	
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,7		0,7		G720	PIZZALE	PV	0,4		0,4	
D546	PIANOPOLI	CZ	0,4		0,4		G721	PIZZIGHETTONE	CR	0,5		0,5	
G570	PIANORO	BO	0,6	10.000	0,6	10.000	G722	PIZZO	VV	0,35	7.500	0,35	7.500
G571	PIANSANO	VT	0,4		0,4		G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2		0,2	
G572	PIANTEDO	SO	0*		0*		G726	PIZZOLI	AQ	0*		0*	
G574	PIARIO	BG	0,2		0,2		G727	PIZZONE	IS	0*		0*	
G575	PIASCO	CN	0,7	7.500	0,7	7.500	G728	PIZZONI	VV	0,2		0,2	
G576	PIATEDA	SO	0,2		0,2		G729	PLACANICA	RC	0*		0*	
G577	PIATTO	BI	0,5		0,5		G733	PLATACI	CS	0,8		0,8	
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,7		0,7		G734	PLATANIA	CZ	0*		0*	
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*		0*		G735	PLATI'	RC	0*		0*	
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0,45		0,45		G299	PLAUS. PLAUS.	BZ	0*		0*	
G583	PIAZZATORRE	BG	0*		0*		G737	PLESIO	CO	0,5		0,5	
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5	*	0,5	*	G740	PLOAGHE	SS	0		0	
G588	PIAZZOLO	BG	0,2		0,2		G741	PLODIO	SV	0,8		0,8	
G589	PICCIANO	PE	0,4		0,4		G742	POCAPAGLIA	CN	0,6		0,6	
G590	PICERNO	PZ	0,5		0,5		G743	POCENIA	UD	0*		0*	
G591	PICINISCO	FR	0*		0*		G746	PODENZANA	MS	0,8	8.000	0,8	8.000
G592	PICO	FR	0,8		0,8		G747	PODENZANO	PC	0,2	10.000	0,2	10.000
G593	PIEA	AT	0*		0*		G749	POFI	FR	0,7		0,7	
G594	PIEDICAVALLI	BI	0,6		0,6		G751	POGGIARDO	LE	0,6		0,6	
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5		0,5		G752	POGGIBONSI	SI	0,6		0,6	
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,8		0,8		G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,5		0,5	
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5		0,5		G755	POGGIO BERNI	RN	0,2		0,2	
G600	PIEDIMULERA	VB	0*		0*		G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,8		0,8	
G601	PIEGARO	PG	0,5		0,5		G757	POGGIO CATINO	RI	0,5		0,5	
G602	PIENZA	SI	0,4	10.000	0,4	10.000	G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2		0,2	
G603	PIERANICA	CR	0*		0*		G763	POGGIO MIRTE					

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,8		0,8		G926	PORTO VIRO	RO	0,8		0,8	
G762	POGGIOMARINO	NA	0,4		0,4		G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3		0,3	
G767	POGGIOREALE	TP	0,6		0,6		G910	PORTOCANNONE	CB	0,5	8.000	0,5	8.000
G769	POGGIORSINI	BA	0,4		0,4		G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5		0,5	
G431	POGGIRIDENTI	SO	0,5		0,5		G913	PORTOFINO	GE	0*		0*	
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,8	10.000	0,8	10.000	G914	PORTOGRUARO	VE	0,6		0,6	
G773	POGNANA LARIO	CO	0,6		0,6		G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,8		0,8	
G774	POGNANO	BG	0,4		0,4		M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2		0,2	
G775	POGNO	NO	0,3		0,3		G922	PORTOSCUSO	CI	0*		0*	
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*		0*		G925	PORTOVENERE	SP	0*		0*	
G777	POIRINO	TO	0,8		0,8		G927	PORTULA	BI	0,7		0,7	
G779	POLAVENO	BS	0*		0*		G929	POSADA	NIU	0*		0*	
G780	POLCENIGO	PN	0,25	*	0,25	*	G931	POSINA	VI	0,6		0,6	
G782	POLESILLA	RO	0,7		0,7		G932	POSITANO	SA	0,5		0,5	
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,5	11.000	0,5	11.000	G933	POSSAGNO	TV	0,2		0,2	
G784	POLI	RM	0,4		0,4		G934	POSTA	RI	0,2		0,2	
G785	POLIA	VV	0*		0*		G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5		0,5	
G786	POLICORO	MT	0,8	8.000	0,8	8.000	G936	POSTAL. BURGSTALL	BZ	0*		0*	
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,4		0,4		G937	POSTALESIO	SO	0,2		0,2	
G789	POLINAGO	MO	0,4		0,4		G939	POSTIGLIONE	SA	0,5		0,5	
G790	POLINO	TR	0*		0*		G940	POSTUA	VC	0*		0*	
G791	POLISTENA	RC	0,2		0,2		G942	POTENZA	PZ	0,8	8.000	0,8	8.000
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2		0,2		F632	POTENZA PICENA	MC	0,3		0,3	
G793	POLLA	SA	0,8		0,8		G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,45		0,45	
G794	POLLEIN	AO	0*		0*		G944	POVEGLIANO	TV	0,4		0,4	
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0,8		0,8		G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4	9.000	0,4	9.000
F567	POLLENZA	MC	0,7		0,7		G947	POVIGLIO	RE	0,4		0,4	
G796	POLLICA	SA	0,2		0,2		G949	POVOLETTO	UD	0,4		0,4	
G797	POLLINA	PA	0,5		0,5		G950	POZZA DI FASSA	TN	0*		0*	
G798	POLLONE	BI	0,7		0,7		G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0,3		0,3	
G799	POLLUTRI	CH	0,8		0,8		B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3		0,3	
G800	POLONGHERA	CN	0,5		0,5		G953	POZZALLO	RG	0,59		0,59	
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*		0*		G954	POZZILLI	IS	0,5		0,5	
G802	POLVERARA	PD	0,6	7.500	0,6	7.500	G955	POZZO D'ADDA	MI	0,6	7.000	0,6	7.000
G803	POLVERIGI	AN	0,4		0,4		G960	POZZOL GROPPPO	AL	0,5		0,5	
G804	POMARANACE	PI	0,2		0,2		G959	POZZOLENGO	BS	0*		0*	
G805	POMARETTO	TO	0,4		0,4		G957	POZZOLEONE	VI	0,1		0,1	
G806	POMARICO	MT	0,6		0,6		G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4		0,4	
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,7		0,7		G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*		0*	
G808	POMAROLO	TN	0*		0*		G963	POZZONOVO	PD	0,4		0,4	
G809	POMBIA	NO	0,5		0,5		G964	POZZUOLI	NA	0,8		0,8	
G811	POMEZIA	RM	0,4		0,4		G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4		0,4	
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5		0,5		G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2		0,2	
G813	POMPEI	NA	0,4		0,4		G968	PRADALUNGA	BG	0,2		0,2	
G814	POMPEIANA	IM	0,4		0,4		G969	PRADAMANO	UD	0*		0*	
G815	POMPIANO	BS	0,2		0,2		G970	PRADLEVES	CN	0,5		0,5	
G816	POMPONESCO	MN	0*		0*		G973	PRAGELATO	TO	0*		0*	
G817	POMPU	OR	0*		0*		G975	PRAIA A MARE	CS	0,5		0,5	
G818	PONCARALE	BS	0*		0*		G976	PRAIANO	SA	0,5		0,5	
G820	PONDERANO	BI	0,7		0,7		G977	PRALBOINO	BS	0,25	10.000	0,25	10.000
G821	PONINA	CO	0,8		0,8		G978	PRALI	TO	0,3		0,3	
G822	PONSACCO	PI	0,4		0,4		G979	PRALORMO	TO	0*		0*	
G823	PONSO	PD	0,4		0,4		G980	PRALUNGO	BI	0,8		0,8	
G826	PONT CANAVESE	TO	0,4		0,4		G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5		0,5	
G825	PONTASSIEVE	FI	0,7		0,7		G982	PRAMOLLO	TO	0,4		0,4	
G545	PONTBOSET	AO	0*		0*		G985	PRAROLO	VC	0,4		0,4	
G827	PONTE	BN	0,2	8.000	0,2	8.000	G986	PRAROSTINO	TO	0,35		0,35	
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,6		0,6		G987	PRASCO	AL	0,2		0,2	
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0,2		0,2		G988	PRASCORSANO	TO	0,2		0,2	
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*		0*		G989	PRASO	SO	0*		0*	
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5		0,5		G993	PRATA CAMPORACCIO	NO	0*		0*	
G830	PONTE GARDENA. WAIDBRUCK.	BZ	0*		0*		G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0*		0*	
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,6		0,6		G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*		0*	
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3		0,3		G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2		0,2	
B462	PONTE NELLE ALPI	BL	0,55		0,55		G991	PRATA SANITATA	CE	0,3		0,3	
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4		0,4		G995	PRATELLA	CE	0*		0*	
F941	PONTE NOSSA	BG	0,5		0,5		G997	PRATIGLIONE	TO	0,2		0,2	
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,6	10.000	0,6	10.000	G999	PRATO	PO	0,5		0,5	
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4		0,4		H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH.	BZ	0*		0*	
G831	PONTEBBA	UD	0,2		0,2		H002	PRATO CARNICO	UD	0*		0*	
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5		0,5		H001	PRATO SESIA	NO	0,5		0,5	
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0,5		0,5		H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,5	10.000	0,5	10.000
G837	PONTECHIANALE	CN	0*		0*		H006	PRATOLA SERRA	AV	0*		0*	
G838	PONTECORVO	FR	0,65	*	0,65	*	H008	PRATOVECCHIO	AR	0,4		0,4	
G839	PONTECURIONE	AL	0,3		0,3		H010	PRATISDOMINI	PN	0*		0*	
G840	PONTE DASSIO	IM	0,8		0,8		G974	PRAY	BI	0,5		0,5	
G843	PONTEDEIRA	PI	0,5	*	0,5	*	H011	PRAZZO	CN	0*		0*	
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5		0,5		H014	PRECENICCO	UD	0,4		0,4	
G849	PONTELATONE	CE	0,4		0,4		H015	PRECI	PG	0,1		0,1	
G850	PONTELONGO	PD	0,7	10.000	0,7	10.000	H017	PREDAPPIO	FC	0,5		0,5	
G852	PONTENUOVE	PC	0,6	10.000	0,6	10.000	H018	PREDAZZO	TN	0*		0*	
G853	PONTERANICA	BG	0,5		0,5		H019	PREDOCI. PRETTAU.	BZ	0*		0*	
G858	PONTESTURA	AL	0,6		0,6		H020	PREDORE	BG	0*		0*	
G859	PONTEVICCO	BS	0*		0*		H021	PREDOSA	AL	0*		0*	
G860	PONTEY	AO	0*		0*		H022	PREGANZIOL	TV	0,6		0,6	
G861	PONTI	AL	0,5		0,5		H026	PREGANNA MILANESE	MI	0,4	7.500	0,4	7.500
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*		0*		H027	PRELA'	IM	0*		0*	
G864	PONTIDA	BG	0,6		0,6		H028	PREMANA	LC	0,1		0,1	
G865	PONTINIA	LT	0,2		0,2		H029	PREMARIACCO	UD	0,2		0,2	
G866	PONTINVREA	SV	0,5		0,5		H030	PREMENO	VB	0,65		0,65	
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*		0*		H033	PREMIA	VB	0*		0*	
G869	PONTOGLIO	BS	0,6	9.000	0,6	9.000	H034	PREMILCUORE	FC	0,2		0,2	
G870	PONTREMOLI	MS	0,7		0,7		H036	PREMOLO	BG	0,3		0,3	
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*		0*		H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,5	7.500	0,5	7.500
G871	PONZA	LT	0,1		0,1		H038	PREONE	UD	0*		0*	
G873	PONZANO DI FERMO	FM	0,5		0,5		H039	PREORE	TN	0*		0*	
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,6		0,6		H040	PREPOTTO	UD	0,2		0,2	
G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2		0,2		H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	0*		0*	
G875	PONZANO VENETO	TV	0,5		0,5		H043	PRESEGLIE	BS	0,2		0,2	
G877	PONZONE	AL	0*		0*		H045	PRESENZANO	CE	0*		0*	
G878	POPOLI	PE	0,8	15.050	0,8	15.050	H046	PRESEZZO	BG	0,4		0,4	
G879	POPPI	AR	0,6	11.000	0,6	11.000	H047	PRESICCE	LE	0,4		0,4	
G881	PORANO	TR	0,5		0,5		H048	PRESSANA	VR	0,6	8.000	0,6	8.000
G882	PORCARI	LU	0,2		0,2		H050	PRESTINE	BS	0,4		0,4	
G886	PORCIA	PN	0,5	11.500	0,5	11.500	H052	PRETORO	CH	0,2		0,2	
G888	PORDENONE	PN	0,2		0,2		H055	PREVALLE	BS	0*		0*	
G889	PORLEZZA	CO	0,5		0,5		H056	PREZZA	AQ	0,2		0,2	
G890	PORNASSIO	IM	0,5	7.500	0,5	7.500	H057	PREZZO	TN	0*		0*	
G891	PORPETTO	UD	0,5		0,5		H059	PRIERO	CN	0,3		0,3	
A558	PORRETTA TERME	BO	0,8	10.000	0,8	10.000	H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,4		0,4	
G894	PORTRACOMARO	AT	0,6		0,6		H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0,4	9.000	0,4	9.000
G895	PORTRALBERA	PV	0,3		0,3		H063	PRIMALUNA	LC	0,4		0,4	
G900	PORTE	TO	0,5		0,5		H068	PRIOCCA	CN	0,5		0,5	
G902	PORTICI	NA	0*		0*		H069	PRIOLA	CN	0,1		0,1	
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,7		0,7		M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0*		0*	
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0,4		0,4		G698	PRIVERNO	LT	0,7		0,7	
G905	PORTIGLIOLA	RC	0,5		0,5		H070	PRIZZI	PA	0,6		0,6	
E680	PORTO AZZURRO	LI	0,8	*	0,8	*	H071	PROCENO	VT	0,5		0,5	
G906	PORTO CERESIO	VA	0,2		0,2		H072	PROCIDA	NA	0,8		0,8	
M263	PORTO CESAREO	LE	0*		0*		H073	PROPATA	GE	0*		0*	
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,8	8.000	0,8	8.000	H074	PROSERPIO	CO	0,4			

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESEZIONE	ALIQUOTA	ESEZIONE				ALIQUOTA	ESEZIONE	ALIQUOTA	ESEZIONE
H087	PUGLIANELLO	BN	0,4		0,4		H268	RIARDO	CE	0,8		0,8	
H088	PULA	CA	0,4		0,4		H269	RIBERA	AG	0*		0*	
H089	PULFERO	UD	0,3		0,3		H270	RIBORDONE	TO	0*		0*	
H090	PULSANO	TA	0,8		0,8		H271	RICADI	VV	0,4		0,4	
H091	PUMENENGO	BG	0,4		0,4		H272	RICALDONE	AL	0,15		0,15	
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,5		0,5		H273	RICCIA	CB	0,1		0,1	
H094	PUSIANO	CO	0,3		0,3		H274	RICCIONE	RN	0*		0*	
H095	PUTIFIGARI	SS	0*		0*		H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,5	7.500	0,5	7.500
H096	PUTIGNANO	BA	0,5		0,5		H276	RICENGO	CR	0,45		0,45	
H097	QUADRELE	AV	0,4		0,4		H277	RICIGLIANO	SA	0,2		0,2	
H098	QUADRI	CH	0,2		0,2		H280	RIESE PIO X	TV	0*		0*	
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,6		0,6		H281	RIESI	CL	0,8		0,8	
H101	QUALIANO	NA	0,45	10.000	0,45	10.000	H282	RIETI	RI	0,8		0,8	
H102	QUARANTI	AT	0,4		0,4		H284	RIFIANO_RIFFIAN.	BZ	0*		0*	
H103	QUAREGNA	BI	0,5		0,5		H285	RIFREDDO	CN	0*		0*	
H104	QUARGNENTO	AL	0,6		0,6		H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,8	3.500	0,8	3.500
H106	QUARNA SOPRA	VB	0*		0*		H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5		0,5	
H107	QUARNA SOTTO	VB	0*		0*		H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5		0,5	
H108	QUARONA	VC	0,6	8.000	0,6	8.000	H289	RIGOLATO	UD	0*		0*	
H109	QUARRATA	PT	0,7		0,7		H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*		0*	
H110	QUART	AO	0*		0*		H292	RIMASCO	VC	0*		0*	
H114	QUARTO	NA	0,8		0,8		H293	RIMELLA	VC	0*		0*	
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,6	10.000	0,6	10.000	H294	RIMINI	RN	0,3		0,3	
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5		0,5		H299	RIO DI PUSTERIA_MUEHLBACH.	BZ	0*		0*	
H119	QUARTUCCIU	CA	0,2		0,2		H305	RIO MARINA	I	0,8		0,8	
H120	QUASSOLO	TO	0,2		0,2		H297	RIO NELL'ELBA	I	0*		0*	
H121	QUATTORDIO	AL	0,4		0,4		H298	RIO SALICETO	RE	0,2		0,2	
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,6		0,6		H300	RIOFREDDO	RM	0*		0*	
H124	QUERO	BL	0,7		0,7		H301	RIOLA SARDO	OR	0,2		0,2	
H126	QUILLIANO	SV	0,5		0,5		H302	RIOLO TERME	RA	0,5		0,5	
H127	QUINCINETTO	TO	0,5		0,5		H303	RIOLLUNATO	MO	0*		0*	
H128	QUINDICI	AV	0,2		0,2		H304	RIOMAGGIORE	SP	0,7	15.000	0,7	15.000
H129	QUINGENTOLE	MN	0,5		0,5		H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,7	12.000	0,7	12.000
H130	QUINTANO	CR	0*		0*		H308	RIONERO SANNNITICO	IS	0,2		0,2	
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3		0,3		H320	RIPA TEATINA	CH	0,5		0,5	
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5		0,5		H311	RIPABOTTONI	CB	0*		0*	
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*		0*		H312	RIPACANDIDA	PZ	0,4		0,4	
H140	QUINZANO D'OGGIO	BS	0,4	10.000	0,4	10.000	H313	RIPALIMOSANI	CB	0,1		0,1	
H143	QUISTELLO	MN	0,5	10.500	0,5	10.500	H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2		0,2	
H145	QUITTINGO	BI	0,2		0,2		H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*		0*	
H146	RABBI	TN	0*		0*		H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*		0*	
H147	RACALE	LE	0,8		0,8		H319	RIPARBELLA	PI	0*		0*	
H148	RACALMUTO	AG	0,2		0,2		H321	RIPATRANSONE	AP	0,7		0,7	
H150	RACCONIGI	CN	0,7		0,7		H322	RIFE	AN	0,6	10.000	0,6	10.000
H151	RACCUJA	ME	0*		0*		H323	RIFE SAN GINESIO	MC	0,5		0,5	
H152	RACINES_RATSCHINGS.	BZ	0*		0*		H324	RIFI	FR	0,8		0,8	
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,8		0,8		H325	RIPOSTO	CT	0,6	10.000	0,6	10.000
H154	RADDUSA	CT	0,4		0,4		H326	RITTANA	CN	0,5		0,5	
H156	RADICOFANI	SI	0,8		0,8		H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*		0*	
H157	RADICONDOLI	SI	0,4		0,4		H331	RIVA DI SOLTO	BG	0*		0*	
H159	RAFFADALI	AG	0,4		0,4		H328	RIVA LIGURE	IM	0*		0*	
M287	RAGALNA	CT	0*		0*		H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,5		0,5	
H161	RAGOGNA	UD	0,2		0,2		H329	RIVA VALDOBBIATA	VC	0,5		0,5	
H162	RAGOLI	TN	0*		0*		H333	RIVALBA	TO	0,8		0,8	
H163	RAGUSA	RG	0,6	8.500	0,6	8.500	H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0,45	7.600	0,45	7.600
H166	RAIANO	AQ	0,5		0,5		H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,6	10.000	0,6	10.000
H168	RAMACCA	CT	0,1		0,1		H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,8	7.000	0,8	7.000
G654	RAMISETO	RE	0*		0*		H336	RIVANAZZANO TERME	PV	0,2		0,2	
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0*		0*		H338	RIVARA	TO	0,5		0,5	
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,5		0,5		H340	RIVAROLO CANAVESE	CR	0,5		0,5	
H174	RANCO	VA	0,1		0,1		H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*		0*	
H175	RANDAZZO	CT	0,4	7.500	0,4	7.500	H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,4		0,4	
H176	RANICA	BG	0,3		0,3		H343	RIVARONE	AL	0,4		0,4	
H177	RANZANICO	BG	0,4		0,4		H344	RIVAROSSA	TO	0,6	11.000	0,6	11.000
H180	RANZO	IM	0,4		0,4		H346	RIVE	VC	0,4		0,4	
H182	RAPAGNANO	FM	0,8	7.500	0,8	7.500	H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,5		0,5	
H183	RAPALLO	GE	0*		0*		H348	RIVELLO	PZ	0,6		0,6	
H184	RAPINO	CH	0,4		0,4		H350	RIVERGARO	PC	0,2		0,2	
H185	RAPOLANO TERME	SI	0,6	12.000	0,6	12.000	H352	RIVIGNANO	UD	0,3		0,3	
H186	RAPOLLA	PZ	0,5		0,5		H353	RIVISONDI	AQ	0*		0*	
H187	RAPONI	PZ	0*		0*		H354	RIVODUTRI	RI	0,4		0,4	
H188	RASSA	VC	0,3		0,3		H355	RIVOLI	TO	0,2	10.000	0,2	10.000
H189	RASUN ANTERSELVA_RASEN ANTHOLZ.	BZ	0*		0*		H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5		0,5	
H192	RASURA	SO	0*		0*		H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0,5	7.500	0,5	7.500
H194	RAVANUSA	AG	0,4		0,4		H359	RIZZICONI	RC	0,5		0,5	
H195	RAVARINO	MO	0,8	9.000	0,8	9.000	H360	RO	FE	0,75		0,75	
H196	RAVASCLETTO	UD	0*		0*		H361	ROANA	VI	0,5		0,5	
H198	RAVELLO	SA	0,5		0,5		H362	ROASCHIA	CN	0*		0*	
H199	RAVENNA	RA	0,6		0,6		H363	ROASCIO	CN	0*		0*	
H200	RAVEO	UD	0		0		H365	ROASIO	VC	0,5		0,5	
H202	RAVISCANINA	CE	0,2		0,2		H366	ROATTO	AT	0,6		0,6	
H203	RE	VB	0*		0*		H367	ROBASSOMERO	TO	0,25		0,25	
H204	REA	PV	0*		0*		G223	ROBBIATE	LC	0,4		0,4	
H205	REALMONTE	AG	0,2		0,2		H369	ROBBIO	PV	0,7		0,7	
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,6		0,6		H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5		0,5	
H207	REANO	TO	0*	9.000	0*	9.000	H372	ROBECCO D'OGGIO	CR	0,3		0,3	
H210	RECALE	CE	0,6		0,6		H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5		0,5	
H211	RECANATI	MC	0,7	8.500	0,7	8.500	H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0,35		0,35	
H212	RECCO	GE	0,6		0,6		H376	ROBELLA	AT	0,4		0,4	
H213	RECCETTO	NO	0,3		0,3		H377	ROBILANTE	CN	0,4		0,4	
H214	RECOARO TERME	VI	0,8		0,8		H378	ROBURENT	CN	0,3		0,3	
H216	REDAVALE	PV	0,4	8.000	0,4	8.000	H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,8		0,8	
H218	REDONDESCO	MN	0*		0*		H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*		0*	
H219	REFRANCORE	AT	0,2		0,2		H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0,5		0,5	
H220	REFRONTOLO	TV	0,4		0,4		H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3		0,3	
H221	REGALBUTO	EN	0*		0*		H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,5		0,5	
H222	REGGELLO	FI	0,6	10.000	0,6	10.000	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*		0*	
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,5	10.000	0,5	10.000	H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0,4		0,4	
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,5	15.000	0,5	15.000	H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0,4		0,4	
H225	REGGIOLO	RE	0,4		0,4		H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*		0*	
H227	REINO	BN	0*		0*		H401	ROCCA DI CAVE	RM	0,4		0,4	
H228	REITANO	ME	0,8		0,8		H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*		0*	
H229	REMANZACCO	UD	0,6		0,6		H403	ROCCA DI NETO	KR	0,5	7.500	0,5	7.500
H230	REMEDELLO	BS	0,1		0,1		H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,7		0,7	
H233	RENATE	MB	0,2		0,2		H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,5		0,5	
H235	RENDE	CS	0,8		0,8		H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5		0,5	
H236	RENON_RITTEN.	BZ	0*		0*		H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,6		0,6	
H238	RESANA	TV	0,4		0,4		H429	ROCCA PIA	AQ	0*		0*	
H240	RESCALDINA	MI	0,1		0,1		H379	ROCCA PIETORE	BL	0,4		0,4	
H242	RESIA	UD	0*		0*		H432	ROCCA PRIORA	RM	0,8		0,8	
H244	RESIUTTA	UD	0,1	15.000	0,1	15.000	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2		0,2	
H245	RESUTTANO	CL	0,5		0,5		H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5		0,5	
H246	RETORBIDO	PV	0,4		0,4		H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3		0,3	
H247	REVELLO	CN	0*		0*		H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,8		0,8	
H248	REVERE	MN	0,5		0,5		H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0,8		0,8	
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,3		0,3		H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,6		0,6	
H253	REVINE LAGO	TV	0,5		0,5		H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2		0,2	
H254	REVO'	TN	0*		0*		H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4		0,4	
H255	REZZAGO	CO	0,2		0,2		H383	ROCCABERNARDA	KR	0,4		0,4	
H256	REZZATO	BS	0,2	15.000	0,2	15.000	H384	ROCCABIANCA	PR	0,6		0,6	
H257	REZZO												

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,4		0,4		H578	ROSSANA	CN	0,45		0,45	
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,6		0,6		H579	ROSSANO	CS	0*		0*	
H410	ROCCAFRANCA	BS	0*		0*		H580	ROSSANO VENETO	VI	0,6		0,6	
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0,5		0,5		H581	ROSSIGLIONE	GE	0,6		0,6	
H412	ROCCAGLIORIOSA	SA	0,5	10.000	0,5	10.000	H583	ROSTA	TO	0,2	8.000	0,2	8.000
H413	ROCCAGORGA	LT	0,4		0,4		H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*		0*	
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,6		0,6		H585	ROTA GRECA	CS	0,6		0,6	
H418	ROCCALUMERA	ME	0,5		0,5		H588	ROTELLA	AP	0,7		0,7	
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0,1		0,1		H589	ROTELLO	CB	0*		0*	
H422	ROCCAMENA	PA	0,7		0,7		H590	ROTONDA	PZ	0,1		0,1	
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,8		0,8		H591	ROTONDELLA	MT	0,4		0,4	
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0,1		0,1		H592	ROTONDI	AV	0,4		0,4	
H425	ROCCAMORICE	PE	0,6		0,6		H593	ROTOFRENO	PC	0,5	10.000	0,5	10.000
H426	ROCCANOVA	PZ	0*		0*		H594	ROZZO	VI	0,6		0,6	
H427	ROCCANTICA	RI	0,6		0,6		H555	ROURE	TO	0,3		0,3	
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4		0,4		H596	ROVAGNATE	LC	0,4		0,4	
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2		0,2		H364	ROVASENDA	VC	0,4		0,4	
H433	ROCCARAINOLA	NA	0,4		0,4		H598	ROVATO	BS	0,2		0,2	
H434	ROCCARASO	AQ	0*		0*		H599	ROVEGNO	GE	0,5		0,5	
H436	ROCCAROMANA	CE	0,4		0,4		H601	ROVELLASCA	CO	0,2		0,2	
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,5		0,5		H602	ROVELLO PORRO	CO	0,3		0,3	
H443	ROCCASECCA	FR	0,8		0,8		H604	ROVERBELLA	MN	0,2		0,2	
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5		0,5		H606	ROVERCHIARA	VR	0,6		0,6	
H445	ROCCASICURA	IS	0,8		0,8		H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*		0*	
H447	ROCCASPARVERA	CN	0,4		0,4		H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,8		0,8	
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*		0*		H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0,3		0,3	
H449	ROCCASTRADA	GR	0,5		0,5		H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0		0	
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5		0,5		H612	ROVERETO	TN	0*		0*	
H451	ROCCAVERANO	AT	0,5		0,5		H614	ROVESCALA	PV	0,2		0,2	
H452	ROCCAVERNATE	SV	0,8		0,8		H615	ROVETTA	BG	0,2		0,2	
H453	ROCCAVIONE	CN	0*		0*		H618	ROVIANO	RM	0,4		0,4	
H454	ROCCAVIVARA	CB	0*		0*		H620	ROVIGO	RO	0,8	8.500	0,8	8.500
H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,8		0,8		H621	ROVITO	CS	0,6		0,6	
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5		0,5		H622	ROVOLON	PD	0,4		0,4	
H458	ROCCETTA A VOLTURNO	IS	0*		0*		H623	ROZZANO	MI	0,4		0,4	
H462	ROCCETTA BELBO	CN	0,4		0,4		H625	RUBANO	PD	0,5		0,5	
H461	ROCCETTA DI VARA	SP	0*		0*		H627	RUBIANA	TO	0,5		0,5	
H459	ROCCETTA E CROCE	CE	0*		0*		H628	RUBIERA	RE	0,5	10.000	0,5	10.000
H465	ROCCETTA LIGURE	AL	0,6		0,6		H629	RUDA	UD	0,5	10.000	0,5	10.000
H460	ROCCETTA NERVINA	IM	0,4		0,4		H630	RUDIANO	BS	0,7	8.500	0,7	8.500
H466	ROCCETTA PALAFA	AT	0,4		0,4		H631	RUEGLIO	TO	0,7		0,7	
H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	0,2		0,2		H632	RUFFANO	LE	0,2		0,2	
H468	ROCCETTA TANARO	AT	0,2		0,2		H633	RUFFIA	CN	0,2		0,2	
H470	RODANO	MI	0,5		0,5		H634	RUFFRE' MENDOLA	TN	0*		0*	
H472	RODDI	CN	0,4		0,4		H635	RUFINA	FI	0,55		0,55	
H473	RODDINO	CN	0,5	8.000	0,5	8.000	F271	RUINAS	OR	0*		0*	
H474	RODELLO	CN	0,6		0,6		H637	RUINO	PV	0*		0*	
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ	0*		0*		H639	RUMO	TN	0*		0*	
H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2		0,2		H641	RUOTI	PZ	0,5		0,5	
H478	RODERO	CO	0*		0*		H642	RUSSI	RA	0,3		0,3	
H480	RODI GARGANICO	FG	0,5		0,5		H643	RUTIGLIANO	BA	0,3		0,3	
H479	RODI MILICI	ME	0,4		0,4		H644	RUTINO	SA	0,4		0,4	
H481	RODIGO	MN	0,45		0,45		H165	RUVIANO	CE	0,3		0,3	
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0*		0*		H646	RUVI DEL MONTE	PZ	0*		0*	
H485	ROFRANO	SA	0,25		0,25		H645	RUVI DI PUGLIA	BA	0,8		0,8	
H486	ROGENO	LC	0,5	10.000	0,5	10.000	H647	SABAUDIA	LT	0,4		0,4	
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0,5	10.500	0,5	10.500	H648	SABBIA	VC	0,4	8.000	0,4	8.000
H489	ROGHUDI	RS	0,2		0,2		H650	SABBIO CHIESE	BS	0,7		0,7	
H490	ROGLIANO	CS	0,4		0,4		H652	SABBIONETA	MN	0,4		0,4	
H491	ROGNANO	PV	0*		0*		H654	SACCO	SA	0*		0*	
H492	ROGNO	BG	0*		0*		H655	SACCOLONGO	PD	0,4		0,4	
H494	ROGOLIO	SO	0*		0*		H657	SACILE	PN	0*		0*	
H494	ROIATE	RM	0*		0*		H658	SACROFANO	RM	0,6	8.000	0,6	8.000
H495	ROI DEL SANGRO	CH	0*		0*		H659	SADALI	CA	0,4		0,4	
H497	ROI SAN	AO	0*		0*		H661	SAGAMA	OR	0*		0*	
H498	ROLETTO	TO	0,1		0,1		H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,8		0,8	
H500	ROLO	RE	0,2		0,2		H665	SAGRADO	GO	0,3	7.500	0,3	7.500
H501	ROMA	RM	0,5		0,5		H666	SAGRON MIS	TN	0*		0*	
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4		0,4		H669	SAINTE-CHRISTOPHE	AO	0*		0*	
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,2	15.000	0,2	15.000	H670	SAINTE-DENIS	AO	0*		0*	
H505	ROMAGNESE	PV	0,7	8.000	0,7	8.000	H671	SAINTE-MARCEL	AO	0*		0*	
H506	ROMALLO	TN	0*		0*		H672	SAINTE-NICOLAS	AO	0*		0*	
H507	ROMANA	SS	0*		0*		H673	SAINTE-OYEN	AO	0*		0*	
H508	ROMANENGO	CR	0,4	12.500	0,4	12.500	H674	SAINTE-PIERRE	AO	0*		0*	
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,65		0,65		H675	SAINTE-RHEMY-EN-BOSSES	AO	0*		0*	
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4		0,4		H676	SAINTE-VINCENT	AO	0*		0*	
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2		0,2		H682	SALA BAGANZA	PR	0,6	10.000	0,6	10.000
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0,3	8.500	0,3	8.500	H681	SALA BIELLESE	BI	0,4		0,4	
H516	ROMBIOLO	VV	0,5		0,5		H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,6		0,6	
H517	ROMENO	TN	0*		0*		H679	SALA COMAGINA	CO	0,2		0,2	
H518	ROMENTINO	NO	0,7		0,7		H683	SALA CONSILINA	SA	0,5		0,5	
H519	ROMETTA	ME	0,5		0,5		H677	SALA MONFERRATO	AL	0,6		0,6	
H521	RONAGO	CO	0,2		0,2		H687	SALANDRA	MT	0,4		0,4	
H522	RONCA'	VR	0,8		0,8		H688	SALAPARUTA	TP	0,5		0,5	
H523	RONCADE	TV	0,5		0,5		H689	SALARA	RO	0,55		0,55	
H525	RONCADELLE	BS	0*		0*		H690	SALASCO	VC	0*		0*	
H527	RONCARO	PV	0,1		0,1		H691	SALASSA	TO	0*		0*	
H528	RONCEGNO TERME	TN	0*		0*		H684	SALBERTRAND	TO	0*		0*	
H529	RONCELLO	MI	0,4		0,4		F810	SALCEDO	VI	0,7		0,7	
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,5	10.000	0,5	10.000	H693	SALCITO	CB	0,4		0,4	
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*		0*		H694	SALE	AL	0*		0*	
H533	RONCHIS	UD	0,4		0,4		H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5		0,5	
H534	RONCIGLIONE	VT	0,8		0,8		H699	SALE MARASINO	BS	0,4		0,4	
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,5	15.000	0,5	15.000	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,4		0,4	
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,5		0,5		H700	SALEMI	TP	0,3		0,3	
H537	RONCO BRIANTINO	MB	0,3		0,3		H686	SALENTO	SA	0,5		0,5	
H539	RONCO CANAVESE	TO	0*		0*		H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0,5		0,5		H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*		0*	
H535	RONCOBELLO	BG	0*		0*		H703	SALERNO	SA	0,6	10.000	0,6	10.000
H541	RONCOFERRARO	MN	0,6	10.000	0,6	10.000	H705	SALETTO	PD	0,2		0,2	
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2		0,2		H706	SALGAREDA	TV	0,7		0,7	
H544	RONCOLA	BG	0*		0*		H707	SALI VERCELLESE	VC	0*		0*	
H545	RONCONE	TN	0*		0*		H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4		0,4	
H546	RONDANINA	GE	0,5		0,5		H710	SALICETO	CN	0,65		0,65	
H547	RONDISSONE	TO	0,5		0,5		H713	SALISANO	RI	0,3	7.500	0,3	7.500
H549	RONSECCO	VC	0*		0*		H714	SALIZOLE	VR	0,6		0,6	
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*		0*		H715	SALLE	PE	0*		0*	
H552	RONZONE	TN	0*		0*		H716	SALMOUR	CN	0,1		0,1	
H553	ROPPOLO	BI	0,4		0,4		H717	SALO'	BS	0*		0*	
H554	RORA'	TO	0*		0*		H719	SALORNO .SALURN.	BZ	0,2		0,2	
H556	ROSA'	VI	0*		0*		H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,7	12.000	0,7	12.000
H558	ROSARNO	RC	0,6		0,6		H721	SALTARA	PU	0,5		0,5	
H559	ROSASCO	PV	0,4		0,4		H723	SALTRO	VA	0,5		0,5	
H560	ROSATE	MI	0,4		0,4		H724	SALUDECIO	RN	0,5		0,5	
H561	ROSAZZA	BI	0,5		0,5		H725	SALUGGIA	VC	0,2		0,2	
H562	ROSCIANO	PE	0,6	8.000	0,6	8.000	H726	SALUSSOLA	BI	0*		0*	
H564	ROSCIGNO	SA	0,4		0,4		H727	SALUZZO	CN	0,2		0,2	
H565	ROSE	CS	0,1		0,1		H729	SALVE	LE	0,2		0,2	
H566	ROSELLO	CH	0*		0*		H731	SALVIROLA	CR	0,2	10.000	0,2	10.000
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0		0		H732	SALVITELLE	SA	0*		0*	
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,8		0,8		H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,3		0,3	
H568	ROSETO VALFORTORE</												

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
H745	SAMBUCI	RM	0,5		0,5		H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2		0,2	
H746	SAMBUCO	CN	0,2		0,2		H900	SAN GIORIO DI SUSÀ	TO	0,8		0,8	
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,4		0,4		H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0,4		0,4	
H013	SAMO	RC	0,4		0,4		H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0,4		0,4	
H752	SAMOLACO	SO	0*		0*		H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,5	9,000	0,5	9,000
H753	SAMONE	TO	0,5		0,5		H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*		0*	
H754	SAMONE	TN	0*		0*		H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0,2		0,2	
H755	SAMPEYRE	CN	0,3	5,000	0,3	5,000	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2		0,2	
H756	SAMUGHEO	OR	0*		0*		H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2		0,2	
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0,6		0,6		H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,8		0,8	
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,5		0,5		H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0,2		0,2	
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2		0,2		H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2		0,2	
H765	SAN BASILE	CS	0,4		0,4		H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0,2	6,000	0,2	6,000
H766	SAN BASILIO	CA	0*		0*		H921	SAN GIOVANNI IN MARGNANO	RN	0,4	15,000	0,4	15,000
H767	SAN BASSANO	CR	0,4	10,000	0,4	10,000	G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,65	9,000	0,65	9,000
H768	SAN BELLINO	RO	0,8	8,000	0,8	8,000	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0*	5,700	0*	5,700
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,3		0,3		H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0,36		0,36	
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,4		0,4		H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*		0*	
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,8	*	0,8	*	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4	*	0,4	*
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2		0,2		H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*		0*	
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,62	12,000	0,62	12,000	G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	0,4		0,4	
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0,6		0,6		D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2		0,2	
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2		0,2		H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,8		0,8	
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,3		0,3		H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,2		0,2	
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*		0*		H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0*		0*	
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0,1		0,1		H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2		0,2	
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,5		0,5		A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,5		0,5	
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*		0*		H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,5		0,5	
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4		0,4		H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0,8		0,8	
H782	SAN BIASE	CB	0*		0*		H935	SAN GIUSTINO	PG	0,6	11,500	0,6	11,500
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,6	10,000	0,6	10,000	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
H784	SAN BUONO	CH	0,5		0,5		H937	SAN GODENZO	FI	0,5		0,5	
H785	SAN CALOGERO	VV	0,8		0,8		H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,6		0,6	
H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	0*		0*		H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3		0,3	
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0,4	15,000	0,4	15,000	H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0,2		0,2	
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,3		0,3		H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*		0*	
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,5		0,5		H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1		0,1	
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5		0,5		H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,6		0,6	
M264	SAN CASSIANO	LE	0,7		0,7		H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0,55	10,000	0,55	10,000
H792	SAN CATALDO	CL	0,6		0,6		H949	SAN LEO	RN	0,8		0,8	
M295	SAN CESAREO	RM	0,7		0,7		H951	SAN LEONARDO	UD	0,2		0,2	
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2		0,2		H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS.	BZ	0*		0*	
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0,3	8,000	0,3	8,000	H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2		0,2	
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,6		0,6		H955	SAN LORENZELLO	BN	0,5		0,5	
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PA	0,6		0,6		H959	SAN LORENZO	RC	0,6		0,6	
H797	SAN CIPRELLI	PZ	0*		0*		H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0,5		0,5	
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,4		0,4		H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*		0*	
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,8	15,000	0,8	15,000	H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,8		0,8	
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4		0,4		H956	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.	BZ	0*		0*	
H801	SAN CLEMENTE	RN	0*		0*		H966	SAN LORENZO IN BAINALE	TN	0*		0*	
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5		0,5		H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,4		0,4	
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,5		0,5		H964	SAN LORENZO ISCONTINO	GO	0,1		0,1	
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0,5		0,5		H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0,5		0,5	
H805	SAN CONO	CT	0,4		0,4		H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,7		0,7	
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*		0*		H970	SAN LUCA	RC	0,7		0,7	
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*		0*		H971	SAN LUCIDO	CS	0,5		0,5	
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,4		0,4		H973	SAN LUPO	BN	0*		0*	
H809	SAN COSTANZO	PV	0,5		0,5		H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0,2		0,2	
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0,3		0,3		H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3		0,3	
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*		0*		H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5		0,5	
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5		0,5		H978	SAN MARCELINO	CE	0,2		0,2	
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,5		0,5		H979	SAN MARCELLO	AN	0,5	12,000	0,5	12,000
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,4		0,4		H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,6	11,000	0,6	11,000
H815	SAN DANIELE PO	CR	0*		0*		H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0*		0*	
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*		0*		H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,6		0,6	
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0,4	7,500	0,4	7,500	H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*		0*	
H820	SAN DIDERO	TO	0,3		0,3		F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,5		0,5	
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,8	10,000	0,8	10,000	H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,7		0,7	
H822	SAN DONACI	BR	0,4		0,4		H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0,2		0,2	
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4		0,4		H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0,15	10,000	0,15	10,000
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,8		0,8		H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,4		0,4	
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,25		0,25		I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5		0,5	
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,5		0,5		H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0,5	13,000	0,5	13,000	H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*		0*	
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*		0*		I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,6		0,6	
H831	SAN FELE	PZ	0,2		0,2		I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2		0,2	
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5		0,5		H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,5		0,5	
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,5		0,5		I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*		0*	
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0,2	7,500	0,2	7,500	H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0,5		0,5	
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,5		0,5		H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.	BZ	0*		0*	
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*		0*		H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI.	BZ	0*		0*	
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,6		0,6		H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,7	*	0,7	*
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	0,6		0,6		I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0,35	15,000	0,35	15,000
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,4		0,4		I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,5		0,5	
H841	SAN FILI	CS	0,2	*	0,2	*	I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5		0,5	
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5		0,5		I014	SAN MARTINO SICCOMARICO	PV	0		0	
H843	SAN FIOR	TV	0,5		0,5		H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,8		0,8	
H844	SAN FIORANO	LO	0,4		0,4		I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,5		0,5	
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*		0*		I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,8		0,8	
H846	SAN FLORO	CZ	0,5		0,5		I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,5		0,5	
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,4		0,4		I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,8		0,8	
H850	SAN FRATELLO	ME	0,5		0,5		I023	SAN MASSIMO	CB	0,2		0,2	
H856	SAN GAVINO MONREALE	VS	0,4		0,4		I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
H857	SAN GEMINI	TR	0,4		0,4		I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*		0*	
H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ	0*		0*		I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5		0,5	
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4		0,4		I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,5		0,5	
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0,5		0,5		H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,8		0,8	
H862	SAN GERMANO CHISONO	TO	0,4		0,4		I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*		0*	
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2		0,2		I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*		0*	
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0,2		0,2		I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0,1		0,1	
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*		0*		I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,55	9,000	0,55	9,000
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4		0,4		I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0,5	10,000	0,5	10,000
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN	0,5	7,500	0,5	7,500	I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*		0*	
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*		0*		I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*		0*	
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,4		0,4		I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2		0,2	
H873	SAN GILIO	TO	0,5		0,5		I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,5		0,5	
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0		0		I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0,1		0,1	
H876	SAN GINESIO	MC	0,8	7,500	0,8	7,500	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,6		0,6	
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,8		0,8		I046	SAN MINIATO	PI	0,6	*	0,6	*
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5		0,5		I047	SAN NAZARIO	VI	0,2		0,2	
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*		0*		I049	SAN NAZZARO	BN	0,5	15,000	0,5	15,000
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,5		0,5		I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*		0*	
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,5		0,5		I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*		0*	
H891	SAN GIORGIO DELLA RICINVELDA	PN	0*		0*		I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,5		0,5		I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0*	0*		
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,5		0,5		I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0,8	8.000	0,8	8.000
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,7	10.000	0,7	10.000	I185	SANTA ELISABETTA	AG	0*	0*		
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4		0,4		I187	SANTA FLORA	GR	0,8		0,8	
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,5		0,5		I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2		0,2	
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0,4	10.000	0,4	10.000	I203	SANTA GIULETTA	PV	0,7		0,7	
I084	SAN PIER NICETO	ME	0,2		0,2		I205	SANTA GIUSTA	OR	0*	0*		
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,7		0,7		I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2		0,2	
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5		0,5		I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0,2		0,2	
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,4		0,4		I217	SANTA LUCE	PI	0,5		0,5	
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0,2		0,2		I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4		0,4	
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*		0*		I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,7	12.000	0,7	12.000
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0,4		0,4		I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0,4		0,4	
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4		0,4		I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2		0,2	
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0,45	8.000	0,45	8.000	I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,5		0,5	
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,8		0,8		I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0,5		0,5	
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4		0,4		I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0*	0*		
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,5		0,5		I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4		0,4	
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,5		0,5		I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0,4		0,4	
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0*		0*		I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0,75	8.000	0,75	8.000
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	0,5		0,5		M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0,1		0,1	
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,67	7.750	0,67	7.750	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0,8		0,8	
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	0,1	7.500	0,1	7.500	I238	SANTA MARIA DEL MOISE	IS	0,1		0,1	
I107	SAN PIETRO IN GU	PD	0*		0*		I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0,3		0,3	
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	0,5		0,5		I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,1		0,1	
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,4		0,4		I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,7	8.500	0,7	8.500
I113	SAN PIETRO INFINE	CE	0,4		0,4		I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0,4	12.000	0,4	12.000
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0*		0*		I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2		0,2	
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,4		0,4		M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,8		0,8	
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,4		0,4		I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4		0,4	
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,5		0,5		I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0*	0*		
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,5	7.500	0,5	7.500	I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0*	0*		
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	0*		0*		I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0,5	9.000	0,5	9.000
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0,6		0,6		I253	SANTA MARINA	SA	0*	0*		
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0,4	10.000	0,4	10.000	I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4		0,4	
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,5		0,5		I255	SANTA MARINELLA	RM	0,4		0,4	
I122	SAN POLO MATESE	CB	0,8		0,8		I291	SANTA NINFA	TP	0,5		0,5	
I126	SAN PONSO	TO	0*		0*		I301	SANTA PAOLINA	AV	0,2		0,2	
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,5	*	0,5	*	I308	SANTA SEVERINA	KR	0,5		0,5	
I130	SAN POTTIO SANITICO	CE	0,4		0,4		I310	SANTA SOFIA	FC	0,5		0,5	
I129	SAN POTTIO ULTRA	AV	0,4		0,4		I309	SANTA SOFIA D'EPSIRO	CS	0,3		0,3	
I131	SAN PRISCO	CE	0,73	10.000	0,73	10.000	I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,75		0,75	
I132	SAN PROCOPIO	RC	0,8		0,8		I312	SANTA TERESA GALLURA	OT	0,5		0,5	
I133	SAN PROSPERO	MO	0,4		0,4		I314	SANTA VENERINA	CT	0,4		0,4	
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0*		0*		I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2		0,2	
I136	SAN QUIRINO	PN	0*		0*		I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	0,7	7.000	0,7	7.000
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	0,4		0,4		I182	SANTADI	CI	0,2		0,2	
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2		0,2		I189	SANT'AGAPITO	IS	0,2		0,2	
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0*		0*		I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0,8		0,8	
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,7		0,7		I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2		0,2	
I143	SAN RUFO	SA	0,5		0,5		I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0,5		0,5	
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5		0,5		I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,6		0,6	
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,6	7.000	0,6	7.000	I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,8		0,8	
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0*		0*		I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4		0,4	
I148	SAN SALVO	CH	0,5		0,5		I201	SANT'AGATA FELTRINA	RM	0,6		0,6	
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,6		0,6		I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0*	0*		
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0*		0*		I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	0*	0*		
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,5		0,5		I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	NA	0,6		0,6	
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2		0,2		I208	SANT'AGNELLO	FE	0,7		0,7	
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,6	10.000	0,6	10.000	I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,3		0,3	
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0,2		0,2		I210	SANT'ALBANO STURA	ON	0,4		0,4	
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,5	*	0,5	*	I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,4		0,4	
I158	SAN SEVERO	FG	0,5		0,5		I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0*	0*		
I162	SAN SIRO	CO	0*		0*		I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0*	0*		
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0,6		0,6		I216	SANT'ALFIO	CT	0,5		0,5	
I164	SAN SOSTENE	CZ	0,2		0,2		I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0,53	15.000	0,53	15.000
I165	SAN SOSTI	CS	0,5		0,5		I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,4		0,4	
I166	SAN SPERATE	CA	0,5		0,5		I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0,1		0,1	
I261	SAN TAMMARO	CE	0,3		0,3		I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2		0,2	
I329	SAN TEODORO	OT	0*		0*		I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0*	0*		
I328	SAN TEODORO	ME	0*		0*		I264	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0*	0*		
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0,4	5.500	0,4	5.500	I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,5		0,5	
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,3		0,3		I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0,2		0,2	
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,8	9.000	0,8	9.000	I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2		0,2	
I381	SAN VENANZO	TR	0,7		0,7		I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0,8		0,8	
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0*		0*		I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,3		0,3	
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,5		0,5		I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,4		0,4	
I390	SAN VINCENZO	LI	0,5		0,5		I279	SANT'ANGELO ALLESCA	AV	0,2		0,2	
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,6		0,6		I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0,8		0,8	
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4		0,4		I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2		0,2	
I391	SAN VITALIANO	NA	0,8		0,8		I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,4		0,4	
I402	SAN VITO	CA	0*		0*		I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,5		0,5	
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0,4	10.000	0,4	10.000	I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,4	8.000	0,4	8.000
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0*		0*		I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,8		0,8	
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,8		0,8		I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0,5		0,5	
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,8	7.500	0,8	7.500	I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,7	8.500	0,7	8.500
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0*		0*		I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0,2		0,2	
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	0,4		0,4		I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0*	0*		
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0,4		0,4		I274	SANT'ANGELO IODIGIANO	LO	0,4		0,4	
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2		0,2		I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2		0,2	
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,8		0,8		I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0*	0*		
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0,4		0,4		I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0,5		0,5	
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0*		0*		M209	SANT'ANNA ARRESI	CI	0,4		0,4	
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0*		0*		I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,7		0,7	
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,5		0,5		I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4		0,4	
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,5		0,5		I294	SANT'ANTIOCO	CI	0,7		0,7	
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,3		0,3		I296	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TO	0,55	7.500	0,55	7.500
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2		0,2		I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0,5		0,5	
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2		0,2		M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	0,8	7.500	0,8	7.500
H757	SANARICA	LE	0,4		0,4		I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,7		0,7	
H821	SANDIGLIANO	BI	0,55		0,55		I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0*	0*		
H829	SANDRIGO	VI	0,2		0,2		I304	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0,2	*	0,2	*
H851	SANFRE'	CN	0,45		0,45		F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0,2		0,2	
H852	SANFRONT	CN	0,3		0,3		I306	SANT'ARPIPINO	CE	0,4	6.000	0,4	6.000
H855	SANGANO	TO	0,4		0,4		I307	SANT'ARSENIO	SA	0,2		0,2	
H872	SANGIANO	VA	0,45		0,45		I326	SANTE MARIE	AQ	0,1		0,1	
H877	SANGINETO	CS	0,8		0,8		I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,5		0,5	
H944	SANGUINETTO	VR	0,8	15.000	0,8	15.000	I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35		0,35	
H974	SANLURI	VS	0,4		0,4		I319	SANT'ELENA	PD	0,5		0,5	
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4		0,4		B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0*	0*		
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,3		0,3		I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0,6		0,6	
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,6		0,6		I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,5		0,5	
I059	SANNICOLA	LE	0,1		0,1		I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	0,8	10.000	0,8	10.000
I138	SANREMO	IM	0*		0*		I327	SANTENA	TO	0,7		0,7	
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,58	10.000									

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,6		0,6		1541	SCIAFANI BAGNI	PA	0*		0*	
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,8		0,8		1543	SCONTRONE	AQ	0,2		0,2	
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0,5	12.500	0,5	12.500	1544	SCOPA	VC	0,5		0,5	
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0*		0*		1545	SCOPELLO	VC	0*		0*	
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2		0,2		1546	SCOPPITO	AQ	0*		0*	
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,6		0,6		1548	SCORDIA	CT	0,5	8.500	0,5	8.500
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,4		0,4		1549	SCORRANO	LE	0,5		0,5	
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0*		0*		1551	SCORZE'	VE	0,3		0,3	
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,2		0,2		1553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0,6		0,6	
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0,5	15.000	0,5	15.000	1554	SCURELLE	TN	0*		0*	
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,5		0,5		1555	SCURZOLENZO	AT	0,5		0,5	
I346	SANT'OLCESE	GE	0,5		0,5		1556	SEBORGIA	IM	0,3		0,3	
I260	SANTOMENNA	SA	0*		0*		1558	SECINARO	AQ	0,4		0,4	
I348	SANT'OMERO	TE	0,5		0,5		1559	SECLI'	LE	0*		0*	
I349	SANT'OMOBONO TERME	BG	0*		0*		1561	SECUGNAGO	LO	0,5		0,5	
I350	SANT'ONOFRIO	VV	0,1		0,1		1562	SEDEGLIANO	UD	0,2		0,2	
I351	SANTOPADRE	FR	0,5	8.000	0,5	8.000	1563	SEDCO	BL	0,4		0,4	
I352	SANT'ORESTE	RM	0,2		0,2		1564	SEDILO	OR	0*		0*	
I353	SANTORSO	VI	0,4		0,4		1565	SEDINI	SS	0*		0*	
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	0*		0*		1566	SEDRIANO	MI	0,6		0,6	
I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0*		0*		1567	SEDRINA	BG	0,6	8.000	0,6	8.000
I375	SANT'URBANO	PD	0*		0*		1569	SEFRO	MC	0,5	7.500	0,5	7.500
I410	SANZA	SA	0*		0*		1570	SEGARIU	VS	0,5		0,5	
I411	SANZENO	TN	0*		0*		1571	SEGGLIANO	GR	0,5		0,5	
I418	SAONARA	PD	0,5		0,5		1573	SEGNI	RM	0,7		0,7	
I420	SAPONARA	ME	0,5		0,5		1576	SEGONZANO	TN	0*		0*	
I421	SAPPADA	BL	0,5		0,5		1577	SEGRATE	MI	0,2		0,2	
I422	SAPRI	SA	0*		0*		1578	SEGUSINO	TV	0,8		0,8	
I423	SARACENA	CS	0,4		0,4		1580	SELARGIUS	CA	0,3		0,3	
I424	SARACINESCO	RM	0*		0*		1581	SELCI	RI	0,3		0,3	
I425	SARCEDO	VI	0,3		0,3		1582	SELEGAS	CA	0*		0*	
I426	SARCONI	PZ	0,2		0,2		1585	SELLANO	PG	0*		0*	
I428	SARDARA	VS	0,2		0,2		1588	SELLERO	BS	0,2		0,2	
I429	SARDIGLIANO	AL	0,7	7.500	0,7	7.500	1589	SELLIA	CZ	0,4		0,4	
I430	SAREGO	VI	0,3		0,3		1590	SELLIA MARINA	CZ	0,5		0,5	
I431	SARENTINO SARNTAL	BZ	0,5		0,5		1593	SILVA DEI MOLINI MUEHLWALD.	BZ	0*		0*	
I432	SAREZZANO	AL	0,6		0,6		1592	SILVA DI CADORE	BL	0*		0*	
I433	SAREZZO	BS	0*		0*		1594	SILVA DI PROGNO	VR	0,5		0,5	
I434	SARMATO	PC	0,3		0,3		1591	SILVA DI VAL GARDENA WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ	0*		0*	
I435	SARMEDE	TV	0,5	9.500	0,5	9.500	1595	SILVAZZANO DENTRO	PD	0,4		0,4	
I436	SARNANO	MC	0,7		0,7		1596	SILVE MARCONE	BI	0,5		0,5	
I437	SARNICO	BG	0,4		0,4		1597	SILVINO	BG	0,5		0,5	
I438	SARNO	SA	0,8		0,8		1598	SIMESTENE	SS	0*		0*	
I439	SARNONICO	TN	0*		0*		1599	SIMIANA	PV	0,5		0,5	
I441	SARONNO	VA	0,45		0,45		1600	SIMINARA	RC	0,2		0,2	
I442	SARRE	AO	0*		0*		1601	SIMPRONIANO	GR	0,6		0,6	
I443	SARROCH	CA	0*		0*		1602	SINAGO	MI	0,4		0,4	
I444	SARSINA	FC	0,39		0,39		1604	SINALE S.SCHINALS.	BZ	0*		0*	
I445	SARTEANO	SI	0,3		0,3		1603	SINALE-SAN FELICE UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	0*		0*	
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,8	11.000	0,8	11.000	1605	SINEGHE	OR	0*		0*	
I448	SARULE	NU	0,1		0,1		1606	SINERCHIA	AV	0,5		0,5	
I449	SARZANA	SP	0,4		0,4		1607	SINIGA	BS	0,2		0,2	
I451	SASSANO	SA	0,4		0,4		1608	SINIGALLIA	AN	0,4	12.000	0,4	12.000
I452	SASSARI	SS	0,3		0,3		1609	SINIS	OR	0*		0*	
I453	SASSELLO	SV	0,8		0,8		1610	SINISE	PZ	0,8		0,8	
I454	SASSETTA	LI	0,5		0,5		1611	SINNA COMASCO	CO	0,3		0,3	
I455	SASSINORO	BN	0,5		0,5		1612	SINNA LODIGIANA	LO	0,4		0,4	
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2		0,2		1613	SINNARIOLO	OR	0*		0*	
G972	SASSO MARCONI	BO	0,4	15.000	0,4	15.000	1614	SINORBI	SS	0,4	8.000	0,4	8.000
I459	SASSOCORVARO	PU	0,7		0,7		1615	SINORBY	CB	0,4	8.000	0,4	8.000
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,4		0,4		1618	SINORIO	VB	0,3		0,3	
I461	SASSOFERRATO	AN	0,7	9.000	0,7	9.000	1619	SINPIANA	VB	0,3		0,3	
I462	SASSUOLO	MO	0,45	15.000	0,45	15.000	1621	SINQUAIS	PN	0*		0*	
I463	SATRANO	CZ	0,4		0,4		1622	SIRAVEZZA	LU	0,65	*	0,65	*
G514	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	0,5		0,5		1624	SIRDIANA	CA	0,2		0,2	
I464	SAURIS	UD	0,3		0,3		1625	SIRREGNO	MB	0,6	10.000	0,6	10.000
I465	SAUZE DI CESANA	TO	0*		0*		1626	SIREN DEL GRAPPA	BL	0,4		0,4	
I466	SAUZE D'OULX	TO	0*		0*		1627	SIRGNANO	CR	0,2		0,2	
I467	SAVA	TA	0,8		0,8		1628	SIRIATE	BG	0,3		0,3	
I468	SAVELLI	KR	0*		0*		1629	SIRINA	BG	0,4		0,4	
I469	SAVIANO	NA	0,8		0,8		1630	SIRINO	AV	0,8		0,8	
I470	SAVIGLIANO	CN	0,64	8.000	0,64	8.000	1631	SIRLE	BS	0*		0*	
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2		0,2		1632	SIRMADE	MN	0,2		0,2	
I472	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0,45		0,45		1634	SIRMONETA	LT	0,7		0,7	
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	FC	0,4	9.000	0,4	9.000	1635	SIRNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5		0,5	
I474	SAVIGNO	BO	0,7	9.000	0,7	9.000	1636	SIRNIO	SO	0*		0*	
I475	SAVIGNONE	GE	0,3		0,3		1637	SIROLE	AT	0,2		0,2	
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4		0,4		1642	SIRRA D'AIELLO	CS	0*		0*	
I477	SAVOCA	ME	0,8		0,8		1643	SIRRA DE' CONTI	AN	0,7	9.000	0,7	9.000
I478	SAVOGNA	UD	0,4		0,4		1650	SIRRA PEDACE	CS	0,2		0,2	
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0*		0*		1640	SIRRA RICCO'	GE	0,6		0,6	
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,4		0,4		1639	SIRRA SAN BRUNO	VV	0,5		0,5	
I480	SAVONIA	SV	0,33		0,33		1653	SIRRA SAN QUIRICO	AN	0,7	9.500	0,7	9.500
I482	SCAFA	PE	0,8		0,8		1654	SIRRA SANT'ABBONDIO	PU	0,5		0,5	
I483	SCAFATI	SA	0,8		0,8		1641	SIRRACAPRIOLA	FG	0,8		0,8	
I484	SCAGNELLO	CN	0,2		0,2		1644	SIRRADIFALCO	CL	0,5		0,5	
I486	SCALA	SA	0,3		0,3		1646	SIRRALUNGA D'ALBA	CN	0,2		0,2	
I485	SCALA COELI	CS	0*		0*		1645	SIRRALUNGA DI CREA	AL	0,2		0,2	
I487	SCALDASOLE	PV	0,2		0,2		1647	SIRRAMANNA	VS	0,5		0,5	
I489	SCALEA	CS	0,5		0,5		F357	SIRRAMAZZONI	MO	0,6	*	0,6	*
I490	SCALENGHE	TO	0,4		0,4		1648	SIRRAMAZZANO	SA	0,2		0,2	
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,8		0,8		1649	SIRRAMONACESCA	PE	0,8		0,8	
I493	SCAMPITELLA	AV	0,2		0,2		1651	SIRRAPETRONA	MC	0,5		0,5	
I494	SCANDALE	KR	0*		0*		1652	SIRRARIA FONTANA	NA	0,8		0,8	
I496	SCANDIANO	RE	0,55	10.000	0,55	10.000	1655	SIRRASTRETTA	CZ	0,6		0,6	
B962	SCANDICCI	FI	0,5		0,5		1656	SIRRATA	RC	0,2		0,2	
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0,2		0,2		1662	SIRRAVALLE A PO	MN	0,2		0,2	
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	0,4		0,4		1661	SIRRAVALLE DI CHIENZI	MC	0*		0*	
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,6	8.000	0,6	8.000	1659	SIRRAVALLE LANGHE	CN	0,2		0,2	
I501	SCANNO	AQ	0*		0*		1660	SIRRAVALLE PISTOIESE	PT	0,4		0,4	
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0*		0*		1657	SIRRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5		0,5	
I504	SCANZANO	GR	0,5	9.000	0,5	9.000	1663	SIRRAVALLE SESIA	VC	0,5		0,5	
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,5	8.000	0,5	8.000	1666	SIRRE	SA	0,5		0,5	
I506	SCANZOROSCIATE	BG	0,1		0,1		1667	SIRRENTI	VS	0,4		0,4	
I507	SCAPOLI	IS	0,3		0,3		1668	SIRRI	CA	0,2		0,2	
I510	SCARLINO	GR	0*		0*		1669	SIRRONI	FR	0,6		0,6	
I511	SCARMAGNO	TO	0		0		1670	SIRRUNGARINA	PU	0,6		0,6	
I512	SCARNAFIGI	CN	0*		0*		1671	SIRSALE	CZ	0,4		0,4	
I514	SCARPERIA	FI	0,5		0,5		C070	SIRVIGLIANO	FM	0,8		0,8	
I519	SCENA SCHENNA	BZ	0*		0*		1676	SIRRA AURUNCA	CE	0,4		0,4	
I520	SCERNI	CH	0,8		0,8		1677	SIRRA CILENTO	SA	0,4	10.000	0,4	10.000
I522	SCEGGIA E PASCELUPPO	PG	0,3		0,3		1678	SIRRAMI	AT	0,6		0,6	
I523	SCEGGINO	PG	0,3		0,3		1679	SIRRANO DEL MOUSE	IS	0*		0*	
I526	SCHIAVI D'ABRUZZO	CH	0*		0*		E070	SIRRA GODANO	SP	0,6	7.500	0,6	7.500
I527	SCHIAVON	VI	0*		0*		1681	SIRRA STINO	AR	0,2		0,2	
I529	SCHIGNANO	CO	0,2		0,2		1687	SIRRA SEXTEN	BZ	0*		0*	
I530	SCHILPARIO	BG	0,6		0,6		1686	SIRRA AL REGHENA	PN	0,3	10.000	0,3	10.000
I531	SCHIO	VI	0,8		0,8		1688	SIRRA CALLENDE	VA	0,35		0,35	
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,3	10.000	0,3	10.000	1682	SIRRA CAMPANO	IS	0,6		0,6	
I533	SCIACCA	AG	0,2		0,2		1683	SIRRA ED UNITI	CR	0,4	8.000	0,4	8.000
I534	SCIARA	PA	0*		0*		1684	SIRRA FIORENTINO	FI	0,3		0,3	
I535	SCICLI	RG	0,4		0,4		1690	SIRRA SAN GIOVANNI	MI	0,6	17.500	0,6	17.500
I536	SCIDO	RC	0*		0*	</							

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
1698	SETTIME	AT	0,4		0,4		1857	SORISO	NO	0,4		0,4	
1700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5		0,5		1858	SORIOLE	BG	0,4		0,4	
1701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,7		0,7		1860	SORMANO	CO	0,2		0,2	
1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3		0,3		1861	SORRADILE	OR	0*		0*	
1703	SETTIMO TORINESE	TO	0,8	10.000	0,8	10.000	1862	SORRENTO	NA	0,15		0,15	
1702	SETTIMO VITTORE	TO	0,3		0,3		1863	SORSO	SS	0,5		0,5	
1704	SETTINGIANO	CZ	0,2		0,2		1864	SORTINO	SR	0,3		0,3	
1705	SETZU	VS	0*		0*		1865	SOSPIRO	CR	0,3		0,3	
1706	SEUI	OG	0,2		0,2		1866	SOSPIROLO	BL	0,6		0,6	
1707	SEULO	CA	0,5		0,5		1867	SOSSANO	VI	0,5		0,5	
1709	SEVESO	MB	0,64	10.000	0,64	10.000	1868	SOSTEGNO	BI	0,4		0,4	
1711	SEZZADIO	AL	0,5		0,5		1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4		0,4	
1712	SEZZE	LT	0,5		0,5		1871	SOVER	TN	0*		0*	
1714	SFRUZ	TN	0*		0*		1872	SOVERATO	CZ	0,7		0,7	
1715	SGONICO	TS	0*		0*		1873	SOVERE	BG	0,4		0,4	
1716	SGURGOLA	FR	0,8	5.000	0,8	5.000	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,4		0,4	
1717	SIAMAGGIORE	OR	0*		0*		1875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4		0,4	
1718	SIAMANNA	OR	0*		0*		1876	SOVERZENE	BL	0*		0*	
1720	SIANO	SA	0,4	8.000	0,4	8.000	1877	SOVICILLE	SI	0,475	13.000	0,475	13.000
1721	SIAPICCIA	OR	0*		0*		1878	SOVICO	MB	0,5		0,5	
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4		0,4		1879	SOVOZZO	VI	0,2		0,2	
1723	SICULIANA	AG	0*		0*		1673	SOVRAMONTE	BL	0,5		0,5	
1724	SIDDI	VS	0*		0*		1880	SOZZAGO	NO	0,3		0,3	
1725	SIDERNO	RC	0,4		0,4		1881	SPADAFORA	ME	0,5	12.000	0,5	12.000
1726	SIENA	SI	0,7	*	0,7	*	1884	SPADOLA	VV	0,5		0,5	
1727	SIGILLO	PG	0,6		0,6		1885	SPARANISE	CE	0,4		0,4	
1728	SIGNA	FI	0,6		0,6		1886	SPARONE	TO	0,1		0,1	
1729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	0*		0*		1887	SPECCHIA	LE	0,2		0,2	
1730	SILANUS	NU	0*		0*		1888	SPELLO	PG	0,5		0,5	
F116	SILEA	TV	0,6		0,6		1889	SPERA	TN	0*		0*	
1732	SILIGO	SS	0*		0*		1891	SPERLINGA	EN	0*		0*	
1734	SILIGUA	CA	0*		0*		1892	SPERLONGA	LT	0*		0*	
1735	SILIUS	CA	0*		0*		1893	SPERONE	AV	0,5		0,5	
1737	SILLANO	LU	0,7		0,7		1894	SPESSA	PV	0,2		0,2	
1736	SILLAVENGO	NO	0*		0*		1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5		0,5	
1738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3		0,3		1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,6	10.000	0,6	10.000
1739	SILVANO PIETRA	PV	0,4		0,4		1898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0,5	8.000	0,5	8.000
1741	SILVI	TE	0,8	10.000	0,8	10.000	1899	SPIAZZO	TN	0*		0*	
1742	SIMALA	OR	0*		0*		1901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2		0,2	
1743	SIMAXIS	OR	0,2		0,2		1902	SPIGNO SATURNIA	LT	0,3	*	0,3	*
1744	SIMBARIO	VV	0,5		0,5		1903	SPILAMBERTO	MO	0,3	10.329	0,3	10.329
1745	SIMERI CRICHI	CZ	0,5	8.000	0,5	8.000	1904	SPILIMBERGO	PN	0*		0*	
1747	SINAGRA	ME	0,2		0,2		1905	SPILINGA	VV	0,5		0,5	
A468	SINALUNGA	SI	0,5		0,5		1906	SPINADESCO	CR	0,65	*	0,65	*
1748	SINDIA	NU	0*		0*		1907	SPINAZZOLA	BT	0,5		0,5	
1749	SINI	OR	0*		0*		1908	SPINEA	VE	0,5		0,5	
1750	SINIO	CN	0,5		0,5		1909	SPINEDA	CR	0,4		0,4	
1751	SINISCOLA	NU	0,2		0,2		1910	SPINETE	CB	0*		0*	
1752	SINNAI	CA	0,4		0,4		1911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*		0*	
1753	SINOPOLI	RC	0*		0*		1912	SPINETOLI	AP	0,8		0,8	
1754	SIRACUSA	SR	0,8		0,8		1914	SPINO D'ADDA	CR	0*		0*	
1756	SIRIGNANO	AV	0,5		0,5		1916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5		0,5	
1757	SIRIS	OR	0*		0*		1917	SPINOSO	PZ	0,4	*	0,4	*
1633	SIRMIONE	BS	0*		0*		1919	SPIRANO	BG	0,4		0,4	
1758	SIROLO	AN	0,5		0,5		1921	SPOLETO	PG	0,5		0,5	
1759	SIRONI	LC	0*		0*		1922	SPLITORE	PE	0,45	15.050	0,45	15.050
1760	SIRTORI	TN	0*		0*		1923	SPONGANO	LE	0,5		0,5	
1761	SIRTORI	LC	0,2		0,2		1924	SPORMAGGIORE	TN	0*		0*	
1763	SISSA	PR	0,8		0,8		1925	SPORMINORE	TN	0*		0*	
1765	SILURGUS DONIGALA	CA	0,2		0,2		1926	SPOTORNO	SV	0,5		0,5	
E265	SIZIANO	PV	0,4		0,4		1927	SPRESIANO	TV	0,4		0,4	
1767	SIZZANO	NO	0,2		0,2		1928	SPRIANA	SO	0*		0*	
1771	SILUDERNO .SCHLUDERNIS.	BZ	0*		0*		1929	SQUILLACE	CZ	0,5		0,5	
1772	SMARANO	TN	0*		0*		1930	SQUINZANO	LE	0,8		0,8	
1774	SMERILLO	FM	0,5		0,5		1932	STAFFOLO	AN	0,6		0,6	
1775	SOAVE	VR	0,4		0,4		1935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,5	6.000	0,5	6.000
1777	SOCCHIEVE	UD	0,1		0,1		1936	STAITI	RC	0,4		0,4	
1778	SODDI'	OR	0*		0*		1937	STALETI	CZ	0*		0*	
1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*		0*		1938	STANGHELLA	FD	0,5		0,5	
1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,8		0,8		1939	STARANZANO	GO	0,7	15.000	0,7	15.000
1781	SOGLIO	AT	0,3		0,3		M298	STATTE	TA	0,4		0,4	
1782	SOIANO DEL LAGO	BS	0,3		0,3		1941	STAZZANO	AL	0,8		0,8	
1783	SOLAGNA	VI	0,3		0,3		1942	STAZZEMA	LU	0,7	*	0,7	*
1785	SOLARINO	SR	0,2		0,2		1943	STAZZONA	CO	0,4		0,4	
1786	SOLARO	MI	0,4	8.000	0,4	8.000	1945	STEFANACONI	VV	0,2		0,2	
1787	SOLAROLO	RA	0,75		0,75		1946	STELLA	SV	0,8		0,8	
1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,4	7.500	0,4	7.500	G887	STELLA CILENTO	SA	0,2		0,2	
1791	SOLARUSSA	OR	0		0		1947	STELLANELLO	SV	0,4		0,4	
1792	SOLBIATE	CO	0,2		0,2		1948	STELVIO .STILFS.	BZ	0*		0*	
1793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4		0,4		1949	STENICO	TN	0*		0*	
1794	SOLBIATE OLONA	VA	0*		0*		1950	STERNATIA	LE	0,6	7.500	0,6	7.500
1796	SOLDANO	IM	0,1		0,1		1951	STEAZZANO	BG	0,1		0,1	
1797	SOLEMINIS	CA	0,3		0,3		1952	STIA	AR	0,6		0,6	
1798	SOLERO	AL	0,4		0,4		1953	STIENTA	RO	0,8		0,8	
1799	SOLESINO	PD	0,5	8.400	0,5	8.400	1954	STIGLIANO	MT	0,2		0,2	
1800	SOLETO	LE	0,2		0,2		1955	STIGNANO	RC	0,8		0,8	
1801	SOLFERINO	MN	0,5		0,5		1956	STILO	RC	0,65	8.000	0,65	8.000
1802	SOLIERA	MO	0,4		0,4		1959	STIMIGLIANO	RI	0*		0*	
1803	SOLIGNANO	PR	0,5		0,5		M290	STINTINO	SS	0*		0*	
1805	SOLOFRA	AV	0,5		0,5		1960	STIO	SA	0*		0*	
1808	SOLONGHELLO	AL	0,6		0,6		1962	STORNARA	FG	0,8		0,8	
1809	SOLOPACA	BN	0,5		0,5		1963	STORNARELLA	FG	0,5		0,5	
1812	SOLTO COLLINA	BG	0,4		0,4		1964	STORO	TN	0*		0*	
1813	SOLZA	BG	0,5		0,5		1965	STRA	VE	0,8		0,8	
1815	SOMAGLIA	LO	0,2		0,2		1968	STRADELLA	PV	0,5	10.000	0,5	10.000
1817	SOMANO	CN	0,3		0,3		1969	STRAMBINELLO	TO	0,4		0,4	
1819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4		0,4		1970	STRAMBINO	TO	0,6	11.071,35	0,6	11.071,35
1820	SOMMA VESUVIANA	NA	0,7	*	0,7	*	1973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4		0,4	
1821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,4		0,4		1974	STREGNA	UD	0*		0*	
1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0,2	8.000	0,2	8.000	1975	STREMO	TN	0*		0*	
1823	SOMMARIVA PERNO	CN	0,2	8.000	0,2	8.000	1976	STRESA	VB	0*		0*	
1824	SOMMATINO	CL	0,4		0,4		1977	STREVI	AL	0,2		0,2	
1825	SOMMO	PV	0,3		0,3		1978	STRIANO	NA	0,5		0,5	
1826	SONA	VR	0,4		0,4		1979	STRIGNO	TN	0*		0*	
1827	SONCINO	CR	0,2		0,2		1980	STRONA	BI	0,5		0,5	
1828	SONDALO	SO	0,5		0,5		1981	STRONCONE	TR	0,7		0,7	
1829	SONDRIO	SO	0,8	10.000	0,8	10.000	1982	STRONGOLI	KR	0,2		0,2	
1830	SONGAVAZZO	BG	0*		0*		1984	STROPPIANA	VC	0,4		0,4	
1831	SONICO	BS	0,4		0,4		1985	STROPPA	CN	0*		0*	
1832	SONNINO	LT	0,5		0,5		1986	STROZZA	BG	0,5		0,5	
1835	SOPRANA	BI	0,3		0,3		1990	STURNO	AV	0,2		0,2	
1838	SORA	FR	0,7	8.000	0,7	8.000	B014	SUARDI	PV	0,7		0,7	
1839	SORAGA	TN	0*		0*		1991	SUBBIANO	AR	0,5		0,5	
1840	SORAGNA	PR	0,8	10.000	0,8	10.000	1992	SUBIACO	RM	0,8		0,8	
1841	SORANO	GR	0,6		0,6		1993	SUCCIVO	CE	0,4		0,4	
1844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*		0*		1994	SUEGLIO	LC	0,5		0,5	
1843	SORBO SERPICO	AV	0,2		0,2		1995	SUELLI	CA	0*		0*	
1845	SORBOLO	PR	0,4	8.800	0,4	8.800	1996	SUELLO	LC	0,4		0,4	
1847	SORDEVOLO	BI	0,5		0,5		1997	SUISIO	BG	0,2		0,2	
1848	SORDIO	LO	0,2		0,2		1998	SULBIATE	MB</				

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
L010	SURANO	LE	0,4		0,4		L167	TIGUETO	GE	0,6		0,6	
L011	SURBO	LE	0*		0*		L168	TIGUOLE	AT	0,3		0,3	
L013	SUSA	TO	0,3		0,3		L169	TIGNALE	BS	0,2		0,2	
L014	SUSEGANA	TV	0,4		0,4		L172	TINNURA	OR	0*		0*	
L015	SUSTINENTE	MN	0,5		0,5		L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0,5		0,5	
L016	SUTERA	CL	0,3		0,3		L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*		0*	
L017	SUTRI	VT	0*		0*		L175	TIRANO	SO	0,8	12.000	0,8	12.000
L018	SUTRIO	UD	0,2		0,2		L176	TIRES. TIERS.	BZ	0		0	
L019	SUVERETO	LI	0,4		0,4		L177	TIROLO	CZ	0,8		0,8	
L020	SUZZARA	MN	0,35		0,35		L178	TIROLO .TIROL	BZ	0*		0*	
L022	TACENO	LC	0,2		0,2		L180	TISSI	SS	0*		0*	
L023	TADASUNI	OR	0*		0*		L181	TITO	PZ	0,5		0,5	
L024	TAGGIA	IM	0,4		0,4		L182	TIVOLI	RM	0,35		0,35	
L025	TAGLIACCOZZO	AQ	0,5		0,5		L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,8	7.500	0,8	7.500
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,7		0,7		L184	TOANO	RE	0,375		0,375	
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0,1		0,1		L185	TOCCO CAUDIO	BN	0,1		0,1	
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,5		0,5		L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*		0*	
L032	TAINO	VA	0*		0*		L187	TOCENO	VB	0,1		0,1	
L033	TAIO	TN	0*		0*		L188	TODI	PG	0,4		0,4	
G736	TAIPANA	UD	0*		0*		L189	TOFFIA	RI	0,4		0,4	
L034	TALAMELLO	RN	0,5		0,5		L190	TOIRANO	SV	0,5		0,5	
L035	TALAMONA	SO	0,4		0,4		L191	TOLENTINO	MC	0,725	*	0,725	*
L036	TALANA	OG	0,2		0,2		L192	TOLFA	RM	0,4		0,4	
L037	TALEGGIO	BG	0*		0*		L193	TOLLEGNO	BI	0,7		0,7	
L038	TALLA	AR	0,5		0,5		L194	TOLLO	CH	0,6		0,6	
L039	TALMASSONS	UD	0,4		0,4		L195	TOLMEZZO	UD	0,5		0,5	
L040	TAMBRE	BL	0,5		0,5		L197	TOLVE	PZ	0,5		0,5	
L042	TAORMINA	ME	0,5		0,5		L199	TOMBOLO	PD	0,2		0,2	
L046	TARANO	RI	0,6		0,6		L200	TON	TN	0*		0*	
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,4		0,4		L201	TONADICO	TN	0*		0*	
L048	TARANTASCA	CN	0*		0*		L202	TONARA	NU	0*		0*	
L049	TARANTO	TA	0,8		0,8		L203	TONCO	AT	0,4		0,4	
L050	TARCENTO	UD	0,2		0,2		L204	TONENGO	AT	0,2		0,2	
D024	TARQUINIA	VT	0,5		0,5		D717	TOZZAZZA DEL CIMONE	VI	0,6		0,6	
L055	TARSIA	CS	0,4		0,4		L205	TORA E PICILLI	CE	0,2		0,2	
L056	TARTANO	SO	0,2		0,2		L206	TORANO CASTELLO	CS	0,6	9.000	0,6	9.000
L057	TARVISIO	UD	0,1		0,1		L207	TORANO NUOVO	TE	0,6		0,6	
L058	TARZO	TV	0,1		0,1		L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*		0*	
L059	TASSAROLO	AL	0,2		0,2		L211	TORCEGNO	TN	0*		0*	
L060	TASSULLO	TN	0*		0*		L212	TORCHIARA	SA	0,2		0,2	
L061	TAURANO	AV	0,5		0,5		L213	TORCHIAROLO	BR	0,4		0,4	
L062	TAURASI	AV	0,2		0,2		L214	TORRELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4		0,4	
L063	TAURIANOVA	RC	0,8		0,8		L215	TORRELLA DEL SANNIO	CB	0,3		0,3	
L064	TAURISANO	LE	0,6		0,6		L216	TORGIANO	PG	0,5		0,5	
L065	TAVAGNACCO	UD	0,6		0,6		L217	TORGNON	AO	0*		0*	
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4		0,4		L219	TORINO	TO	0,5	10.700	0,5	10.700
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4		0,4		L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5		0,5	
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,6	6.500	0,6	6.500	L220	TORITTO	BA	0,7		0,7	
L069	TAVENNA	CB	0,4		0,4		L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*		0*	
L070	TAVERNA	CZ	0*		0*		L223	TORNACO	NO	0,4		0,4	
L071	TAVERNERIO	CO	0,4	7.750	0,4	7.750	L224	TORNARECCIO	CH	0,4		0,4	
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5		0,5		L225	TORNATA	CR	0*		0*	
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0,1		0,1		L227	TORNIMPARTE	AQ	0,6		0,6	
L074	TAVIANO	LE	0,8		0,8		L228	TORNO	CO	0,2		0,2	
L075	TAVIGLIANO	BI	0,65		0,65		L229	TORNOLO	FR	0,5		0,5	
L078	TAVOLETO	PU	0,7		0,7		L230	TORO	CB	0,8		0,8	
L081	TAVULLIA	PU	0,8	9.000	0,8	9.000	L231	TORPE'	TV	0*		0*	
L082	TEANA	PZ	0,2		0,2		L233	TORRACA	SA	0*		0*	
L083	TEANO	CE	0,3		0,3		L235	TORRALBA	SS	0*		0*	
D292	TEGGIANO	SA	0,2		0,2		L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,4		0,4	
L084	TEGLIO	SO	0,1		0,1		L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5		0,5	
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5		0,5		L239	TORRAZZO	BI	0,5		0,5	
L086	TELESE TERME	BN	0,8		0,8		L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,8	*	0,8	*
L087	TELGATE	BG	0,2		0,2		L240	TORRE BERETTI E CASTELLARO	NA	0,8		0,8	
L088	TELAGATE	OT	0,5	8.000	0,5	8.000	L251	TORRE BOLDONE	PY	0*		0*	
L089	TELVE	TN	0*		0*		L252	TORRE BORMIDA	BG	0,2		0,2	
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*		0*		L243	TORRE CAJETANI	CN	0,4		0,4	
L093	TEMPIO PAUSANIA	OT	0,8		0,8		L247	TORRE CANAVESE	FR	0,4		0,4	
L094	TEMUJ'	BS	0*		0*		L256	TORRE D'ARESE	TO	0,6		0,6	
L096	TENNA	TN	0*		0*		L257	TORRE DE' BUSI	PV	0,5	7.500	0,5	7.500
L097	TENNO	TN	0*		0*		L258	TORRE DE' NIEGRI	LC	0,5	11.000	0,5	11.000
L100	TEOLO	PD	0,3		0,3		L262	TORRE DE' NIEGRI	PV	0,4	12.000	0,4	12.000
L101	TEOR	UD	0,3		0,3		L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4		0,4	
L102	TEORA	AV	0,2		0,2		L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,4		0,4	
L103	TERAMO	TE	0,5		0,5		L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0,1		0,1	
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2		0,2		L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3		0,3	
L105	TERELLE	FR	0,4		0,4		L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4		0,4	
L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	0*		0*		L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0	8.500	0	8.500
E548	TERENZO	PR	0,7	10.000	0,7	10.000	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*		0*	
M282	TERGU	SS	0*		0*		L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2		0,2	
L107	TERLAGO	TN	0*		0*		L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*		0*	
L108	TERLANO .TERLAN.	BZ	0,2		0,2		L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,3		0,3	
L109	TERLIZZI	BA	0,3	*	0,3	*	L274	TORRE ORSAIA	SA	0,4		0,4	
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0,8	9.000	0,8	9.000	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,4		0,4	
L111	TERMEÑO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER.	BZ	0,4		0,4		L277	TORRE PELLICE	TO	0,8	7.500	0,8	7.500
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,65		0,65		L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2		0,2	
L113	TERMOU	CB	0,5		0,5		L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM	0,8		0,8	
L115	TERNATE	VA	0*		0*		L280	TORRE SANTA SUSANINA	BR	0,6		0,6	
L116	TERNENGO	BI	0,5		0,5		L246	TORREANO	UD	0,3		0,3	
L117	TERNI	TR	0,5	10.000	0,5	10.000	L248	TORREBELVICINO	VI	0,8		0,8	
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,8		0,8		L253	TORREBRUNA	CH	0,3		0,3	
L120	TERRACINA	LT	0,8	8.000	0,8	8.000	L254	TORRECLUSO	BN	0,7		0,7	
L121	TERRAGNOLO	TN	0*		0*		L270	TORREGLIA	PD	0,5		0,5	
L122	TERRALBA	OR	0,4		0,4		L271	TORREGROTTA	ME	0*		0*	
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0,3		0,3		L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4		0,4	
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*		0*		M286	TORRENNOVA	ME	0,3		0,3	
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*		0*		L281	TORRESINA	CN	0,4		0,4	
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5		0,5		L282	TORRETTA	PA	0,8		0,8	
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,4		0,4		L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2		0,2	
L131	TERRASINI	PA	0,2		0,2		L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,3		0,3	
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,6		0,6		L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,8		0,8	
L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2	8.000	0,2	8.000	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,4	12.000	0,4	12.000
L136	TERRAZZO	VR	0,6		0,6		L286	TORRI IN SABINA	RI	0,5	7.500	0,5	7.500
L137	TERRES	TN	0*		0*		I550	TORRIANA	RN	0*		0*	
L138	TERRICCIOLA	PI	0,5		0,5		L290	TORRICE	FR	0,5		0,5	
L139	TERRUGGIA	AL	0,6		0,6		L294	TORRICELLA	TA	0,8		0,8	
L140	TERNENIA	OG	0*		0*		L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0,2		0,2	
L142	TERZIGNO	NA	0,7	7.500	0,7	7.500	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4		0,4	
L143	TERZO	AL	0,5		0,5		L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0*	*	0*	*
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0*		0*		L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,8		0,8	
L145	TERZOLAS	TN	0*		0*		L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,4		0,4	
L146	TERZORIO	IM	0,8		0,8		L298	TORRIGLIA	GE	0*		0*	
L147	TESERO	TN	0*		0*		L299	TORRILE	PR	0,35	12.000	0,35	12.000
L149	TESIMO .TISENS.	BZ	0*		0*		L301	TORRIONI	AV	0,2		0,2	
L150	TESSENANANO	VT	0,6		0,6		L303	TORRITA DI SIENA	SI	0,8		0,8	
L152	TESTICO	SV	0,3		0,3		L302	TORRITA TIBERINA	RM	0,2		0,2	
L153	TEVI	NU	0,1		0,1		A355	TORTOLI'	OG	0,5		0,5	
L154	TEULADA	CA	0,25		0,25		L304	TORTONA	AL	0,8		0,8	
L155	TEVEROLA	CE	0,5		0,5		L305	TORTORA	CS	0,7		0,7	
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,8		0,8		L306	TORTORELLA	SA	0*		0*	
L157	THIENE	VI	0,5		0,5		L307	TORTORETO	TE	0		0	
L158	THIESI	SS	0,1										

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
L321	TRAMATZA	OR	0,4		0,4		L473	TURRI	VS	0,5		0,5	
L322	TRAMBILENO	TN	0*		0*		L474	TURRIACO	GO	0*		0*	
L323	TRAMONTI	SA	0*		0*		L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4		0,4	
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*		0*		L477	TURSI	MT	0,5		0,5	
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*		0*		L478	TUSA	ME	0*		0*	
L326	TRAMUTOLA	PZ	0*		0*		L310	TUSCANIA	VT	0,8		0,8	
L327	TRANA	TO	0,55		0,55		C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4		0,4	
L328	TRANI	BT	0,7	7.000	0,7	7.000	L480	UBOLDO	VA	0*		0*	
L329	TRANSACQUA	TN	0*		0*		L482	UCRIA	ME	0,5		0,5	
L330	TRACONA	SO	0*		0*		L483	UDINE	UD	0,2		0,2	
L331	TRAPANI	TP	0,5		0,5		L484	UGENTO	LE	0,8		0,8	
L332	TRAPPETO	PA	0,4		0,4		L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,4		0,4	
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*		0*		L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*		0*	
L334	TRASACCO	AQ	0,6		0,6		L488	ULA' TIRSO	OR	0		0	
L335	TRASAGHIS	UD	0*		0*		L489	ULASSAI	OG	0*		0*	
L336	TRASQUERA	VB	0*		0*		L490	ULTIMO .UITEN.	BZ	0*		0*	
L337	TRATALIAS	CI	0*		0*		D786	UMBERTIDE	PG	0,5	12.000	0,5	12.000
L338	TRAUSELLA	TO	0,5		0,5		L492	UMBRIATICO	KR	0,4		0,4	
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45		0,45		L494	URAGO D'OGLIO	BS	0,4		0,4	
L339	TRAVAGLIATO	BS	0*		0*		L496	URAS	OR	0,4		0,4	
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	0,4	12.000	0,4	12.000	L497	URBANA	PD	0,4		0,4	
L345	TRAVERSELLA	TO	0,5		0,5		L498	URBANIA	PU	0,6		0,6	
L346	TRAVERSETOLO	PR	0,6		0,6		L499	URBE	SV	0,8		0,8	
L340	TRAVES	TO	0,2		0,2		L500	URBINO	PU	0,6		0,6	
L347	TRAVESIO	PN	0*		0*		L501	URBISAGLIA	MC	0,5		0,5	
L348	TRAVO	PC	0,2	7.500	0,2	7.500	L502	URGNANO	BG	0,2		0,2	
L349	TREBASELEGHE	PD	0*		0*		L503	URI	SS	0,1		0,1	
L353	TREBISACCE	CS	0,5		0,5		L505	URURI	CB	0,4		0,4	
L354	TRE CASALI	PR	0,65	13.000	0,65	13.000	L506	URZULEI	OG	0*		0*	
M280	TRECASE	NA	0,7	8.000	0,7	8.000	L507	USCIO	GE	0,4		0,4	
L355	TRECASTAGNI	CT	0,38		0,38		L508	USELLUS	OR	0,5		0,5	
L356	TRECATE	NO	0,6	8.500	0,6	8.500	L509	USINI	SS	0,2		0,2	
L357	TRECCHINA	PZ	0,3		0,3		L511	USMATE VELATE	MB	0*		0*	
L359	TRECENTA	RO	0,8	10.000	0,8	10.000	L512	USSANA	CA	0,4		0,4	
L361	TREDOZIO	FC	0,2		0,2		L513	USSARAMANNA	VS	0,1		0,1	
L363	TREGLIO	CH	0,5		0,5		L514	USSASSAI	OG	0*		0*	
L364	TREGNAGO	VR	0,5		0,5		L515	USSELAUX	TO	0,6	7.500	0,6	7.500
L366	TREIA	MC	0,8		0,8		L516	USSEGILIO	TO	0*		0*	
L367	TREISO	CN	0,4		0,4		L517	USSITA	MC	0*		0*	
L368	TREMENICO	LC	0,4		0,4		L519	USTICA	PA	0*		0*	
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3		0,3		L521	UTA	CA	0,2		0,2	
L371	TREMEZZO	CO	0,2		0,2		L522	UZZANO	PT	0,6	11.000	0,6	11.000
L372	TREMOSINE	BS	0*		0*		L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*		0*	
L375	TRENTA	CS	0,3		0,3		L525	VACONE	RI	0,3		0,3	
L377	TRENTINARA	SA	0*		0*		L526	VACRI	CH	0,8		0,8	
L378	TRENTO	TN	0*		0*		L527	VADENA .PFATTEN.	BZ	0*		0*	
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0,5		0,5		L528	VADO LIGURE	SV	0,3		0,3	
L380	TRENZANO	BS	0*		0*		L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5		0,5	
L381	TREPPA CARNICO	UD	0*		0*		L529	VAGLIA	FI	0,6	10.000	0,6	10.000
L382	TREPPA GRANDE	UD	0,4		0,4		L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,4		0,4	
L383	TREPUZZI	LE	0,7	13.000	0,7	13.000	L531	VAGLIO SERRA	AT	0,8		0,8	
L384	TREQUANDA	SI	0*		0*		L537	VAIANO	PO	0,8		0,8	
L385	TRES	TN	0*		0*		L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,5	12.000	0,5	12.000
L386	TRESANA	MS	0,5		0,5		L538	VAIIE	TR	0,3		0,3	
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2		0,2		L539	VAILATE	CR	0,2		0,2	
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4		0,4		L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,6		0,6	
L390	TRESIGALLO	FE	0,8		0,8		M265	VAJONT	PN	0*		0*	
L392	TRESIVIO	SO	0,4		0,4		L555	VAL DELLA TORRE	TO	0,3		0,3	
L393	TRESINURAGHES	OR	0*		0*		L562	VAL DI NIZZA	PV	0,6		0,6	
L396	TREVENZUOLO	VR	0*		0*		L564	VAL DI NIZZA .PFITSCH.	BZ	0*		0*	
L397	TREVI	PG	0,2		0,2		L638	VAL MASINO	SO	0*		0*	
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*		0*		H259	VAL REZZO	CO	0*		0*	
L399	TREVICO	AV	0*		0*		L544	VALBONDIONE	BG	0,4	10.000	0,4	10.000
L400	TREVIGLIO	BG	0,4	12.000	0,4	12.000	L545	VALBREMBO	BG	0,8		0,8	
L402	TREVIGNANO	TV	0,45		0,45		L546	VALBREVENNA	GE	0,6		0,6	
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,8	15.000	0,8	15.000	L547	VALBRONNA	CO	0,4		0,4	
L403	TREVILLE	AL	0,4		0,4		L550	VALDA	TN	0*		0*	
L404	TREVIOLO	BG	0,2		0,2		L551	VALDAGNO	VI	0,8		0,8	
L407	TREVISO	TV	0,6		0,6		L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	0*		0*	
L406	TREVISO BRESCIANO	BS	0*		0*		L554	VALDASTICO	VI	0,3		0,3	
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4		0,4		L556	VALDENGIO	BI	0,5		0,5	
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,5	8.000	0,5	8.000	G319	VALDERICE	TP	0,5		0,5	
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,3	12.000	0,3	12.000	L557	VALDIDENTRO	SO	0,2		0,2	
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5		0,5		L558	VALDIERI	CN	0,5		0,5	
L413	TREZZONE	CO	0*		0*		L561	VALDINA	ME	0*		0*	
L414	TRIBANO	PD	0,6		0,6		L563	VALDISOTTO	SO	0,45		0,45	
L415	TRIBIANO	MI	0,4		0,4		L565	VALDOBIADENE	TV	0,4		0,4	
L416	TRIBOGNA	GE	0,1		0,1		L566	VALDUGGIA	VC	0,6		0,6	
L418	TRICARICO	MT	0,8		0,8		L568	VALEGGIO	PV	0*		0*	
L419	TRICASE	LE	0,5		0,5		L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0,5		0,5	
L420	TRICERRO	VC	0,4		0,4		L569	VALENTANO	VT	0,4		0,4	
L421	TRICESIMO	UD	0,28		0,28		L570	VALENZA	AL	0,8		0,8	
L422	TRICHIANA	BL	0,6		0,6		L571	VALENZANO	BA	0,4		0,4	
L423	TRIEI	OG	0*		0*		L572	VALERA FRATTA	LO	0,2		0,2	
L424	TRIESTE	TS	0,8	7.500	0,8	7.500	L573	VALFABBRICA	PG	0,5		0,5	
L425	TRIGGIANO	BA	0,4		0,4		L574	VALFENERA	AT	0,5		0,5	
L426	TRIGOLO	CR	0*		0*		L575	VALFLORIANA	TN	0*		0*	
L427	TRINITA'	CN	0,4		0,4		L576	VALFURVA	SO	0,8		0,8	
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	OT	0*		0*		L577	VALGANNA	VA	0,5		0,5	
B915	TRINITAPOLI	BT	0,5		0,5		L578	VALGIOIE	TO	0,7		0,7	
L429	TRINO	VC	0,6		0,6		L579	VALGOGGIO	BG	0,5		0,5	
L430	TRIORA	IM	0,4		0,4		L580	VALGRANA	CN	0,4		0,4	
L431	TRIPI	ME	0,4		0,4		L581	VALGREGHENTINO	LC	0,4		0,4	
L432	TRISOBBIO	AL	0,5		0,5		L582	VALGRIENSCHE	AO	0*		0*	
L433	TRISSINO	VI	0,8		0,8		L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1		0,1	
L434	TRIUGGIO	MB	0,5		0,5		L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5		0,5	
L435	TRIVENTO	CB	0,8		0,8		L586	VALLANZENGO	BI	0,5		0,5	
L436	TRIVERO	BI	0,65		0,65		L588	VALLARSA	TN	0*		0*	
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5		0,5		L589	VALLATA	AV	0,4		0,4	
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*		0*		L594	VALLE AGRICOLA	CE	0,1		0,1	
L439	TRIVIGNO	PZ	0,3		0,3		L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ	0*		0*	
L440	TRIVOLZIO	PV	0,4		0,4		L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2		0,2	
L444	TRODENA .TRUDEN.	BZ	0		0		G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2		0,2	
L445	TROFARELLO	TO	0,5		0,5		L590	VALLE DI CADORE	BL	0,5		0,5	
L447	TROIA	FG	0,5		0,5		L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ	0,2		0,2	
L448	TROINA	EN	0*		0*		L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5		0,5	
L449	TROMELLO	PV	0,4		0,4		L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4		0,4	
L450	TRONTANO	VB	0*		0*		L606	VALLE MOSSO	BI	0,55	8.000	0,55	8.000
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0*		0*		L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4		0,4	
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,4		0,4		L620	VALLE SAN NICOLAIO	BI	0,5		0,5	
L452	TROPEA	VV	0,6	7.500	0,6	7.500	L596	VALLEBONA	IM	0,2		0,2	
L453	TROVO	PV	0,2		0,2		L598	VALLECORSIA	FR	0,5		0,5	
L454	TRUCCAZZANO	MI	0,2		0,2		L599	VALLECROSA	IM	0,8		0,8	
L455	TUBRE .TAUFFERS IM MUENSTERTAL.	BZ	0*		0*		L603	VALLEDOLMO	PA	0*		0*	
L457	TUENNO	TN	0*		0*		L604	VALLELDORIA	SS	0,2		0,2	
L458	TUFARA	CB	0,2		0,2		I322	VALLEFIORITA	CZ	0,5		0,5	
L459	TUFILLO	CH	0,2		0,2		L607	VALLELONGA	VV	0*		0*	
L460	TUFINO	NA	0*		0*		L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5		0,5	
L461	TUFO	AV	0,6		0,6		L605	VALLEMAIO	FR	0,8		0,8	
L462	TUGLIE	LE	0,4		0,4		L611	VALLEPIETRA	RM	0,5		0,5	
L463	TULI	VS	0*		0*		L612	VALLERANO	VT	0,4	8.000	0,4	8.000
L464	TULA	SS	0*		0*		L613	VALLERMOSA	CA	0,2		0,2	
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG											

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALiquOTA	ESENZIONE	ALiquOTA	ESENZIONE				ALiquOTA	ESENZIONE	ALiquOTA	ESENZIONE
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,5	8.000	0,5	8.000	L783	VERRAYES	AO	0*	0*		
L627	VALLO DI NERA	PG	0*		0*		C282	VERRES	AO	0*	0*		
L629	VALLO TORINESE	TO	0,2		0,2		L784	VERRETTO	PV	0,2	0,2		
L631	VALLORIANE	CN	0,2		0,2		L785	VERRONE	BI	0	0		
L633	VALMACCA	AL	0,8		0,8		L788	VERRUA PO	PV	0,5	0,5		
L634	VALMADRERA	LC	0,2		0,2		L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5	0,5		
L636	VALMALA	CN	0,2		0,2		L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15	0,15		
L639	VALMONTONE	RM	0,7		0,7		L795	VERTOVA	BG	0,3	0,3		
L640	VALMOREA	CO	0*		0*		L797	VERUCCHIO	RN	0*	0*		
L641	VALMOZZOLA	PR	0,5		0,5		L798	VERUNO	NO	0,5	0,5		
L642	VAINEGRA	BG	0,2		0,2		L799	VERVIO	SO	0*	0*		
L643	VALPELLINE	AO	0*		0*		L800	VERVO'	TN	0*	0*		
L644	VALPERGA	TO	0,4	8.000	0,4	8.000	L801	VERZEGNIS	UD	0*	0*		
B510	VALPRATO SOANA	TO	0*		0*		L802	VERZINO	KR	0*	7.500		
L647	VALSAVARENCHÉ	AO	0*		0*		L804	VERZUOLO	CN	0,5	0,5		
L649	VALSECCA	BG	0*		0*		L805	VESCOVANA	PD	0,4	0,4		
D513	VALSINNI	MT	0,5		0,5		L806	VESCOVATO	CR	0,5	0,5		
C936	VALSOLDA	CO	0*		0*		L807	VESIME	AT	0,35	0,35		
L650	VALSTAGNA	VI	0,2		0,2		L808	VESPOLATE	NO	0,6	0,6		
L651	VALSTRONA	VB	0*		0*		L809	VESSALICO	IM	0,1	0,1		
L653	VALTOPINA	PG	0,5		0,5		L810	VESTENANOVA	VR	0,8	0,8		
L655	VALTORTA	BG	0*		0*		L811	VESTIGNE'	TO	0,7	0,7		
L654	VALTOURNENCHÉ	AO	0*		0*		L812	VESTONE	BS	0,5	0,5		
L656	VALVA	SA	0*		0*		L813	VESTRENO	LC	0,5	0,5		
L657	VALVASONE	PN	0,1	10.000	0,1	10.000	L814	VETRALLA	VT	0,8	0,8		
L658	VALVERDE	CT	0,5		0,5		L815	VETTO	RE	0*	0*		
L659	VALVERDE	PV	0,3		0,3		L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,5	0,5		
L468	VALVESTINO	BS	0,2		0,2		L816	VEZZA D'OGGIO	BS	0*	0*		
L660	VANDOIES VINTL	BZ	0,4		0,4		L821	VEZZANO	TN	0*	0*		
L664	VANZAGHELLO	MI	0,5		0,5		L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,5	0,5		
L665	VANZAGO	MI	0,5	10.000	0,5	10.000	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,45	10.000		
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5		0,5		L823	VEZZI PORTIO	SV	0,5	0,5		
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3		0,3		L826	VIADANA	MN	0,5	12.000		
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2		0,2		L827	VIADANICA	BG	0*	0*		
L669	VARALLO	VC	0,5		0,5		L828	VIAGRANDE	CT	0,5	0,5		
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5		0,5		L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2	0,2		
L671	VARANO BORGHI	VA	0,35		0,35		L830	VIALFRE'	TO	0,5	0,5		
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,65		0,65		L831	VIANO	RE	0,45	12.000		
L673	VARAPODIO	RC	0,4		0,4		L833	VIAREGGIO	LU	0,8	0,8		
L675	VARAZZE	SV	0*		0*		L834	VIAIRIGI	AT	0,5	0,5		
L676	VARCO SABINO	RI	0,4		0,4		F537	VIBO VALENTIA	VV	0,6	7.000		
L677	VAREDO	MB	0,5		0,5		L835	VIBONATI	SA	0,2	0,2		
L678	VARENA	TN	0*		0*		L836	VICALVI	FR	0,5	0,5		
L680	VARENNA	LC	0,1		0,1		L837	VICARI	PA	0*	0*		
L682	VARESE	VA	0,7		0,7		L838	VICCHIO	FI	0,5	0,5		
L681	VARESE LIGURE	SP	0*		0*		L840	VICENZA	VI	0,4	10.000		
L685	VARISELLA	TO	0,3		0,3		L548	VICO CANAVESE	TO	0,4	0,4		
L686	VARMO	UD	0,4		0,4		L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,7	10.000		
L687	VARNA VAHRN.	BZ	0,7		0,7		L845	VICO EQUENSE	NA	0,8	10.000		
L689	VARS	PR	0,7		0,7		L843	VICO NEL LAZIO	FR	0,4	7.500		
L690	VARZI	PV	0,2		0,2		L841	VICOFORTE	CN	0,6	5.000		
L691	VARZO	VB	0*		0*		L846	VICOLI	PE	0,4	0,4		
L692	VAS	BL	0,4		0,4		L847	VICOLUNGO	NO	0*	0*		
A701	VASANELLO	VT	0,6		0,6		L850	VICOPISANO	PI	0,2	0,2		
L693	VASIA	IM	0,6		0,6		L851	VICOVARO	RM	0,5	0,5		
E372	VASTO	CH	0,5		0,5		M259	VIDDALBA	SS	0,2	0,2		
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2		0,2		L854	VIDIGILFO	PV	0,5	0,5		
L697	VATTARO	TN	0*		0*		L856	VIDOR	TV	0,2	0,2		
L698	VAUDA CANAVESE	TO	0,3		0,3		L857	VIDRACCO	TO	0,5	0,5		
L699	VAZZANO	VV	0*		0*		L858	VIESTE	FG	0,5	0,5		
L700	VAZZOLA	TV	0,5		0,5		L859	VJETRI DI POTENZA	PZ	0,4	0,4		
L702	VECCHIANO	PI	0,5		0,5		L860	VJETRI SUL MARE	SA	0,8	0,8		
L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	0,4		0,4		L864	VIGANELLA	VB	0*	0*		
L703	VEDANO OLONA	VA	0,5	10.000	0,5	10.000	L866	VIGANO'	LC	0,1	0,1		
L705	VEDDASCA	VA	0,4		0,4		L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*	0*		
L706	VEDELAGO	TV	0,4		0,4		L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,7	0,7		
L707	VEDESETA	BG	0*		0*		L869	VIGASIO	VR	0,5	0,5		
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	0,5		0,5		L872	VIGEVANO	PV	0,55	10.000		
L710	VEGGIANO	PD	0,8		0,8		L873	VIGGIANELLO	PZ	0*	0*		
L711	VEGLIE	LE	0,5		0,5		L874	VIGGIANO	PZ	0	0		
L712	VEGLIO	BI	0,4	5.000	0,4	5.000	L876	VIGGIU'	VA	0,7	7.500		
L713	VEJANO	VT	0,6	8.000	0,6	8.000	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,5	0,5		
L715	VELESO	CO	0,6		0,6		L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,7	0,7		
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*		0*		L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3	0,3		
L719	VELLETRI	RM	0,8		0,8		L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,7	0,7		
L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,4		0,4		L882	VIGNANELLO	VT	0,4	0,4		
L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5		0,5		L883	VIGNATE	MI	0*	0*		
L722	VELO VERONESE	VR	0,8		0,8		L885	VIGNOLA	MO	0,5	0,5		
L724	VELTURNO FELDTHURNS.	BZ	0*		0*		L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*	0*		
L725	VENAFRO	IS	0,5		0,5		L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,8	11.500		
L727	VENARIA REALE	TO	0,5	10.000	0,5	10.000	L888	VIGNOLE	CN	0,1	0,1		
L728	VENAROTTA	AP	0,8		0,8		L889	VIGNONE	VB	0,4	0,4		
L729	VENASCA	CN	0*		0*		L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5	0,5		
L726	VENASUS	TO	0,5		0,5		L893	VIGO DI FASSA	TN	0*	0*		
L730	VENDONE	SV	0,5		0,5		L903	VIGO RENDENA	TN	0*	0*		
L731	VENDROGNO	LC	0,5		0,5		L892	VIGODARZERE	PD	0,4	0,4		
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,3	10.000	0,3	10.000	L894	VIGOLO	BG	0,7	10.000		
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0,4		0,4		L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*	0*		
L735	VENETICO	ME	0*		0*		L897	VIGOLZONE	PC	0,4	0,4		
L736	VENEZIA	VE	0		0		L898	VIGONE	TO	0,5	8.000		
L737	VENIANO	CO	0*		0*		L899	VIGONOVO	VE	0,5	0,5		
L738	VENOSA	PZ	0,4		0,4		L900	VIGONZA	PD	0,5	10.000		
L739	VENTICANO	AV	0,5		0,5		L904	VIGUZZOLO	AL	0,4	0,4		
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,6		0,6		L910	VILLA AGNEDEO	TN	0*	0*		
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4		0,4		L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,8	0,8		
L742	VENTOTENE	LT	0,5		0,5		L913	VILLA BASILICA	LU	0,5	0,5		
L743	VENZONE	UD	0*		0*		L917	VILLA BISCOSSI	PV	0*	0*		
L745	VERANO VOERAN.	BZ	0*		0*		L919	VILLA CARCINA	BS	0,4	11.100		
L744	VERANO BRIANZA	MB	0,2	10.000	0,2	10.000	L920	VILLA CASTELLI	BR	0,8	0,8		
L746	VERBANIA	VB	0,3		0,3		L922	VILLA CELIERA	PE	0,4	0,4		
L747	VERBICARO	CS	0,4		0,4		L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,8	0,8		
L748	VERCANA	CO	0,4		0,4		L928	VILLA CORTESE	MI	0,2	0,2		
L749	VERCEIA	SO	0*		0*		L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5	0,5		
L750	VERCELLI	VC	0,3		0,3		A215	VILLA D'ALME'	BG	0,5	0,5		
L751	VERCURAGO	LC	0,2		0,2		L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5	0,5		
L752	VERDELLINO	BG	0,5		0,5		L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*	0*		
L753	VERDELLO	BG	0,5		0,5		D801	VILLA DI BRIANNO	CE	0,4	0,4		
L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*		0*		L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*	0*		
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0,2		0,2		L936	VILLA DI SERIO	BG	0,3	10.000		
L758	VERDUINO	CN	0*		0*		L908	VILLA DI TIRANO	SO	0,2	12.000		
L762	VERGATO	BO	0,6	9.000	0,6	9.000	L938	VILLA D'OGNA	BG	0*	0*		
L763	VERGEMOLI	LU	0,4		0,4		L937	VILLA ESTENSE	PD	0,5	0,5		
L764	VERGHERETO	FC	0,4		0,4		L943	VILLA FARALDI	IM	0,5	8.000		
L765	VERGIATE	VA	0,8		0,8		L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1	0,1		
L768	VERMEZZO	MI	0,2		0,2		L957	VILLA LAGARINA	TN	0*	0*		
L769	VERMIGLIO	TN	0*		0*		A081	VILLA LATINA	FR	0,8	0,8		
L771	VERNANTE	CN	0,37		0,37		L844	VILLA LITerno	CE	0,4	0,4		
L772	VERNASCA	PC	0,3		0,3		L969	VILLA MINOZZO	RE	0,4	0,4		
L773	VERNATE	MI	0,5	13.500	0,5	13.500	F804	VILLA POMA	MN	0,4	0,4		
L774	VERNAZZA	SP	0,3		0,3		M006	VILLA RENDENA	TN	0*	0*		
L775	VERNIO	PO	0,8		0,8		M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0,4	10.000		
L776	VERNOLE	BE	0,4		0,4		H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5	0,5		
L777	VEROLANUOVA	LS	0*		0*		I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*	0*		
L778	VEROLAVECCHIA	BS	0,15	8.500	0,15	8.500	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0,5	0,5		
L779	VEROLENGO	TO	0,5		0,5		L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4	0,4		
L780	VEROLI	FR	0,2		0,2		M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*	0*		
L781	VERONA	VR	0,3		0,3		M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0,4	10.000		
D193	VERONELLA	VR	0,5		0,5		M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*	0*		

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010		CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2009		ACCONTO 2010	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE				ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5		0,5		M073	VISCO	UD	0,3		0,3	
I909	VILLA SANTINA	UD	0,4		0,4		M077	VISONE	AL	0,2		0,2	
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4		0,4		M078	VISSO	MC	0,2		0,2	
A609	VILLA VERDE	OR	0*		0*		M079	VISTARINO	PV	0,3	12.500	0,3	12.500
M034	VILLA VICENTINA	UD	0,2		0,2		M080	VISTRORIO	TO	0,5		0,5	
L915	VILLABASSA NIEDERDORF	BZ	0*		0*		M081	VITA	TP	0,5		0,5	
L916	VILLABATE	PA	0,5		0,5		M082	VITERBO	VT	0,4		0,4	
L923	VILLACHIARA	BS	0,5	9.000	0,5	9.000	M083	VITICUSO	FR	0*		0*	
L924	VILLACIDRO	VS	0,4		0,4		M085	VITO D'ASIO	PN	0*		0*	
L931	VILLADEATI	AL	0,4		0,4		M086	VITORCHIANO	VT	0,5		0,5	
L939	VILLADOSE	RO	0,6	10.000	0,6	10.000	M088	VITTORIA	RG	0,7		0,7	
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,6	10.000	0,6	10.000	M089	VITTORIO VENETO	TV	0,5	9.000	0,5	9.000
L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4		0,4		M090	VITTORITO	AQ	0,1		0,1	
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,8		0,8		M091	VITTUONE	MI	0*		0*	
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0,2		0,2		M093	VITULANO	BN	0*		0*	
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,8		0,8		M092	VITULAZIO	CE	0,4		0,4	
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*		0*		M094	VIU'	TO	0,4		0,4	
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,4		0,4		M096	VIVARO	PN	0*		0*	
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*		0*		M095	VIVARO ROMANO	RM	0*		0*	
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,6		0,6		M098	VIVERONE	BI	0,5		0,5	
L951	VILLAFRATI	PA	0,1		0,1		M100	VIZZINI	CT	0*		0*	
L952	VILLAGA	VI	0,5		0,5		M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*		0*	
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	0*		0*		M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13		0,13	
L958	VILLALAGO	AQ	0*		0*		M103	VO	PD	0,4		0,4	
L959	VILLALBA	CL	0,5		0,5		M104	VOBARNO	BS	0,5		0,5	
L961	VILLALFONSINA	CH	0,5		0,5		M105	VOBBIA	GE	0*		0*	
L963	VILLALVERNIA	AL	0*		0*		M106	VOCCA	VC	0*		0*	
L964	VILLAMAGNA	CH	0,8		0,8		M108	VODO CADORE	BL	0,8		0,8	
L965	VILLAMAINA	AV	0,5		0,5		M109	VOGHIERA	PV	0,25	10.000	0,25	10.000
L966	VILLAMAR	VS	0,2		0,2		M110	VOGHIERA	FE	0,6		0,6	
L967	VILLAMARZANA	RO	0,7	8.500	0,7	8.500	M111	VOGOGNA	TN	0,5		0,5	
L968	VILLAMASSARGIA	CI	0,2		0,2		M113	VOLANO	VB	0*		0*	
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4		0,4		M115	VOLLA	NA	0,6		0,6	
L971	VILLANDRO VILLANDERS	BZ	0,4		0,4		M116	VOLONGO	CR	0,5		0,5	
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*		0*		M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0,3		0,3	
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0,2		0,2		M119	VOLPARA	PV	0*		0*	
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,6		0,6		M120	VOLPEDO	AL	0,4		0,4	
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	0*		0*		M121	VOLPEGLINO	AL	0*		0*	
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*		0*		M122	VOLPIANO	TO	0,6	10.000	0,6	10.000
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4		0,4		M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4		0,4	
L985	VILLANOVA DEL CHEBBO	RO	0,7		0,7		M123	VOLTAGGIO	AL	0*		0*	
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*		0*		M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4		0,4	
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3		0,3		M126	VOLTERRA	PI	0,2		0,2	
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,8		0,8		M127	VOLTIDO	CR	0*		0*	
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0,25		0,25		M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*		0*	
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0,1		0,1		M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*		0*	
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*		0*		M132	VOLTURINO	FG	0,5		0,5	
L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,8		0,8		M133	VOLVERA	TO	0,57		0,57	
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*		0*		M136	VOTTIGNASCO	CN	0,2		0,2	
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*		0*		M138	ZACCANOPOLI	VV	0,6		0,6	
L986	VILLANOVAFORRU	VS	0,5		0,5		M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5		0,5	
L987	VILLANOVAFRANCA	VS	0*		0*		M140	ZAGARISE	CZ	0,4		0,4	
L992	VILLANOVATULO	CA	0*		0*		M141	ZAGAROLO	RM	0,4		0,4	
L994	VILLANTERIO	PV	0,4		0,4		M142	ZAMBANA	TN	0*		0*	
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0,5		0,5		M143	ZAMBONE	VV	0,3	7.500	0,3	7.500
M278	VILLAPERUCCIO	CI	0,2		0,2		M144	ZANDOBBO	BG	0,2		0,2	
B903	VILLAPIANA	CS	0,4		0,4		M145	ZANE'	VI	0*		0*	
L998	VILLAPUTZU	CA	0*		0*		M147	ZANICA	BG	0,2		0,2	
L999	VILLAR DORA	TO	0,4		0,4		M267	ZAPPONETA	FG	0,8		0,8	
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,7	7.500	0,7	7.500	M150	ZAVATTARELLO	PV	0,5		0,5	
M013	VILLAR PELLICE	TO	0,3		0,3		M152	ZECCHONE	PV	0*		0*	
M014	VILLAR PEROSA	TO	0,6		0,6		M153	ZEDDIANI	OR	0*		0*	
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5		0,5		M156	ZELBIO	CO	0,5		0,5	
M002	VILLARBASSE	TO	0,35		0,35		M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,5	7.500	0,5	7.500
M003	VILLARBOIT	VC	0,5		0,5		M160	ZELO SURREIGONE	MI	0*		0*	
M004	VILLAREGGIA	TO	0,8		0,8		M161	ZEME	PV	0*		0*	
G309	VILLARICCA	NA	0*		0*		M162	ZENEVREDO	PV	0,5		0,5	
M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*		0*		M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,8		0,8	
M011	VILLAROSA	EN	0,8		0,5		M165	ZERBA	PC	0,2		0,2	
M016	VILLASALTO	CA	0*		0*		M166	ZERBO	PV	0,6	6.000	0,6	6.000
M017	VILLASANTA	MB	0,5		0,5		M167	ZERBOLO'	PV	0*		0*	
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2		0,2		M168	ZERFALIU	OR	0*		0*	
M025	VILLASOR	CA	0,5		0,5		M169	ZERI	MS	0,5		0,5	
M026	VILLASPECIOSA	CA	0		0		M170	ZERMEGHEDO	VI	0*		0*	
M027	VILLASTELLONE	TO	0,7	8.000	0,7	8.000	M171	ZERO BRANICO	TV	0,5		0,5	
M028	VILLATA	VC	0*		0*		M172	ZEVIO	VR	0,3		0,3	
M030	VILLAURBANA	OR	0*		0*		M173	ZIANO DI FEMME	TN	0*		0*	
M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0,5	10.000	0,5	10.000	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4		0,4	
M032	VILLAVERLA	VI	0,5		0,5		M174	ZIBELLO	PR	0,6	10.000	0,6	10.000
L981	VILLENUEVE	AO	0		0		M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,4		0,4	
M043	VILLESSE	GO	0*		0*		M177	ZIGNAGO	SP	0*		0*	
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5		0,5		M178	ZIMELLA	VR	0,8		0,8	
M042	VILLETTE	VB	0*		0*		M179	ZIMONE	BI	0,5		0,5	
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2	12.000	0,2	12.000	M180	ZINASCO	PV	0,1		0,1	
M045	VILLONGO	BG	0*		0*		M182	ZOAGLI	GE	0*		0*	
M048	VILLORBA	TV	0,4	10.000	0,4	10.000	M183	ZOCCA	MO	0,4		0,4	
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,7		0,7		M184	ZOGNO	BG	0,5		0,5	
M052	VIMERCATE	MB	0,5	11.500	0,5	11.500	M185	ZOLA PREDOSA	BO	0,5	9.000	0,5	9.000
M053	VIMODRONE	MI	0,4		0,4		I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2		0,2	
M055	VINADIO	CN	0*		0*		M187	ZOLLINO	LE	0,2		0,2	
M057	VINCHIATURO	CB	0,5	8.000	0,5	8.000	M188	ZONE	BS	0,7	8.000	0,7	8.000
M058	VINCHIO	AT	0,6		0,6		M189	ZORPE' DI CADORE	BL	0*		0*	
M059	VINCI	FI	0,8		0,8		M190	ZORPOLA	PN	0*		0*	
M060	VINOVO	TO	0,4	10.000	0,4	10.000	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2		0,2	
M062	VINZAGLIO	NO	0,5		0,5		M196	ZUBIENA	BI	0,7		0,7	
M063	VIOLA	CN	0,3		0,3		M197	ZUCCARELLO	SV	0*		0*	
M065	VIONE	BS	0*		0*		M198	ZUCLO	TN	0*		0*	
M067	VIPITENO STERZING.	BZ	0		0		M199	ZUGLIANO	VI	0,4		0,4	
H123	VIRGILO	MN	0,6		0,6		M200	ZUGLIO	UD	0,3		0,3	
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,6		0,6		M201	ZUMAGLIA	BI	0,5		0,5	
M070	VISANO	BS	0,4		0,4		M202	ZUMPANO	CS	0,2		0,2	
M071	VISCHE	TO	0,2		0,2		M203	ZUNGOLI	AV	0,5		0,5	
M072	VISCIANO	NA	0,4	7.500	0,4	7.500	M204	ZUNGRI	VV	0,5		0,5	

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2009

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)		
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)

**LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

FIRMA

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. Per le modalità di invio della scheda, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

FIRMA

DA STACCARE E INSERIRE IN BUSTA

